TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

IN CHARITATE IUSTITIA

2023

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXX

TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO

IN CHARITATE IUSTITIA

2023

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XXX

IN CHARITATE
IUSTITIA
Rivista Giuridica
Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Calabro
Anno XXX

Direttore: Mons. Vincenzo Varone

Direttore Responsabile: Can. Mons. Antonio Morabito

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

Redazione: Via Tommaso Campanella, 63/A - Reggio Calabria
email: info@teicalabro.it
pec: cancelleria@pec.teicalabro.it
web: www.teicalabro.it

INDICE

Editoriale
Can. Mons. Antonio Morabito
9

PARTE I

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2023

Saluto
Mons. Fortunato Morrone
Presidente Conferenza Episcopale
Calabra e Moderatore del TEI Calabro 13

Prolusione
Mons. Francesco Savino
Vice Presidente Conferenza Episcopale Italiana 15

Relazione
Mons. Vincenzo Varone
Vicario Giudiziale T.E.I. Calabro 29

Quadro Statistico 2022 37

PARTE II

STUDI DOTTRINALI

Prof. Salvatore Berlingò
- La riforma dei Tribunali ecclesiastici 45

Don Michele Munno
- Il Vescovo diocesano giudice nativo 55

Don Fabrizio Ammenda
- La conversione delle strutture dei Tribunali Ecclesiastici 69

Mons. Vincenzo Varone
- Il *Bonum Coniugum* nella dottrina 93

Avv. Rotale Radegonda Rositani
- I requisiti del *Bonum Coniugum* 115

Avv. Demetrio Morabito
- La delibazione delle sentenze ecclesiastiche
Dubbi Giurisprudenziali per la delibazione del processo brevior 125

Avv. Rotale Annarita Ferrato
- Il *bonum coniugum* in *Amoris Laetitia* 139

PARTE III

SENTENZE
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

ROSSANO – CARIATI
– *Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1095, n. 3 C.I.C.).
– *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095, n. 2 C.J.C.).
Coram Mons. Nicola Alessio 163

OPPIDO MAMERTINA – PALMI
– *Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 3 CIC)".
Coram Mons. Saverio Di Bella 177

CROTONE – SANTA SEVERINA
– *Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto* (can 1095, n. 3 C.I.C.);
– *Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 C.I.C.)".
Coram Sac. Alberto Lorenzo 191

CROTONE – SANTA SEVERINA
– *Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta* (can 1095, n. 3 C.I.C.);
– *Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta* (can. 1102, §1 C.I.C.);
– *Esclusione della prole da parte della donna, convenuta* (can. 1101, §2 C.I.C.)".
Coram Sac. Alberto Lorenzo 209

LOCRI – GERACE
– *Incapacità della parte attrice ad assumere gli oneri coniugali* (can. 1095, n. 3 CIC)".
Coram Giovanni Madafferi 229

REGGIO CALABRIA – BOVA
– *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, attore* (can. 1101 § 2 c.j.c.);
– *Esclusione del* bonum coniugum *da parte della donna, convenuta* (can. 1101 § 2 c.j.c.).
Coram Can. Mons. Antonio Morabito 241

MILETO – NICOTERA – TROPEA
– *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c);*
– *Esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);*
– *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.).*
Coram Giuseppe Carlo Rotilio 247

LOCRI – GERACE
– *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 CIC);
– *Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 CIC)".
Coram Giuseppe Carlo Rotilio 255

REGGIO CALABRIA – BOVA
– *Esclusione del* bonum sacramenti *da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);*
– *Esclusione del* bonum coniugum *da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2);*
– *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.);*
– *Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 3° c.j.c.)".*
Coram Mons. Vincenzo Varone 265

CATANZARO – SQUILLACE
– *Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, § 2 CIC)".
Coram Mons. Vincenzo Varone 273

OPPIDO MAMERTINA – PALMI
– Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna (can. 1101, § 2 CIC);
– *Timore incusso alla donna* (can. 1103 CIC)".
Coram Mons. Vincenzo Varone 283

APPENDICE

Santa Sede e Tribunali Apostolici 295
Organico e Operatori del T.E.I. Calabro 300

EDITORIALE

CAN. MONS. ANTONIO MORABITO
Direttore Responsabile

A trent'anni dalla fondazione della rivista "In Charitate Iustitia", e sempre nell'ottica e con l'intento di portare all'attenzione dei qualificati lettori temi sempre attuali ed in continuo divenire, attraverso contributi ed interventi dottrinali di rilievo, nonché di dar conto dell'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, nell'odierna edizione ci occuperemo dello "stato dell'arte" della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio previste nel codice di diritto canonico, disposta da Papa Francesco con il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, che ha introdotto importanti e plurime innovazioni.

Com'è noto, uno dei punti qualificanti della riforma, su cui il Santo Padre ha più volte posto l'accento anche di recente, è il ruolo preminente del Vescovo e la necessità - almeno in linea di principio - che la potestà giudiziale di cui egli è titolare venga esercitata personalmente da quest'ultimo, in quanto egli è "giudice nativo" e naturale, primazia da cui sono scaturite una serie di novità , prima tra tutte l'introduzione del c.d. processo *brevior* e la necessità di un conseguente ripensamento e di una riorganizzazione delle strutture e degli organi della giustizia ecclesiastica, seppur alla luce di un giusto contemperamento delle plurime esigenze, necessità e peculiarità.

La questione è stata oggetto della Prolusione tenuta da S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all'Jonio e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del TEI Calabro.

La prima parte della rivista riporta gli interventi di tutti i relatori

che si sono succeduti durante la predetta cerimonia, nonché il quadro statistico analitico e riassuntivo dell'attività svolta nel 2022 dal Tribunale, da cui possono essere tratti anche utili spunti di riflessione sullo "stato di salute" della famiglia, intesa come cellula fondante ed essenziale della Chiesa.

Nella seconda parte della presente edizione – dedicata agli studi giuridici e dottrinali – sono presenti contributi di illustri studiosi e operatori del diritto ecclesiastico e canonico, in parte dedicati alla disamina, sotto differenti profili e prospettive, del concetto di *"bonum coniugum"* come elemento essenziale del matrimonio e dunque come condizione imprescindibile per la sua validità, in parte volti ad approfondire ed analizzare la già menzionata riforma pontificia del 2015 e le sue implicazioni anche sui rapporti con la giurisdizione civile, offrendo al lettore inediti spunti di riflessione su questioni ed aspetti ancora oggetto di intensa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

L'ultima parte dell'odierna pubblicazione riporta alcune sentenze emesse dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro all'esito di giudizi di nullità del matrimonio fondati, in tutto o in parte, sulla pretesa esclusione del "bonum coniugum" da parte di uno dei coniugi.

PARTE I

INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2023

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

MONS. FORTUNATO MORRONE
Presidente Conferenza Episcopale Calabra e moderatore del TEI Calabro

Buon pomeriggio a tutti voi oggi convenuti all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro che si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canoni celebrati nella Regione calabra. Grazie.

Saluto i vescovi ordinari ed emeriti della nostra regione ecclesiastica che ringrazio per la loro vicinanza e collaborazione nelle attività che afferiscono il nostro Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro. Un saluto particolare a Mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace, moderatore del Tribunale Interdiocesano Calabro di Appello.

Saluto e ringrazio le autorità civili e militari; la vostra presenza ci onora e ci incoraggia nella reciproca collaborazione. Ringrazio i giudici e tutti gli operatori difensori del vincolo, il collegio degli avvocati, i periti in materia psicologica che svolgono un lavoro importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, e così un grazie ai notai. Tutti e ciascuno nel nostro Tribunale Interdiocesano sono di aiuto a noi vescovi in un ambito così sensibile che richiede competenze appropriate. La loro opera è veramente preziosa. Grazie.

Un saluto riconoscente per il loro competente e apprezzato servizio a Mons. Vincenzo Varone, Vicario giudiziale del TEIC e a mons. Erasmo Napolitano, vicario giudiziale del TEICA.

Il Tribunale Ecclesiastico è a servizio di 11 delle 12 diocesi presenti nella nostra regione. In esse il tribunale si rende presente tramite i suoi membri per garantire ai credenti quella prossimità così caldamente raccomandata da papa Francesco nel motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015. Il tribunale opera in seconda istanza per le cause d'appello del Tribunale Interdiocesano di Catanzaro.

«Ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi. Sempre il matrimonio è un dono! Un bene! Un bene di straordinario valore per tutti: per gli stessi coniugi, per i loro figli, per tutte le famiglie con cui entrano in relazione, per l'intera Chiesa, per tutta l'umanità»

Così papa Francesco alla Rota Romana venerdì 27 gennaio scorso.

In quanto benedizione che si riversa su tutta l'umanità, la nostra azione pastorale, che si esplica anche in sede giudiziale, non può non tendere a promuovere l'istituto del matrimonio anche quando non è posto sotto la grazia del sacramento. Dio non può che benedire l'amore della coppia che nella sua stabilità diventa spazio generativo. In tal senso i giovani che superano la fase della convivenza e, pur non essendo credenti, decidono di ufficializzare civilmente il loro legame, sono già una testimonianza della possibile stabilità matrimoniale, degna del cuore umano. A maggior ragione la nostra azione pastorale è rivolta con attenzione alle coppie credenti che negli alti e nei bassi del loro vissuto coniugale e famigliare coltivano l'amore reciproco, nel segno profetico dell'indissolubilità matrimoniale nell'attuale contesto in cui la fedeltà coniugale è sottoposta allo stress dell'amore liquido.

È un'attenzione pastorale che diventa ancora più premurosa nei confronti delle persone che vivono la sofferenza del fallimento del loro matrimonio. Ed è proprio in questo contesto che l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è posta sotto il segno della misericordia quale compendio del Vangelo. Nel delicato compito di amministrare la giustizia, quale *munus* del nostro ministero episcopale, è per noi imprescindibile l'azione sinodale tra laici, presbiteri e vescovi perché il bene della giustizia sia preservato e attuato a totale servizio del popolo di Dio presente nella nostra Calabria. D'altronde dichiarare nullo un matrimonio, nell'attuale contesto umano così complesso e sensibile, mette in evidenza non solo la sofferenza delle persone coinvolte ma, in quanto queste sono membri della Chiesa, ci provoca a ripensare più in profondità la nostra riflessione e azione pastorale in un mondo che già da tempo è cambiato.

Grazie ancora per il lavoro competente e appassionato che tutti gli operatori svolgono nel nostro Tribunale. Un grazie fraterno a mons. Savino per aver accettato di regalarci la prolusione il cui tema per la sua delicatezza non è di facile presa

Grazie.

PROLUSIONE

FRANCESCO SAVINO
Vescovo di Cassano all'Jonio
Vicepresidente della CEI

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO E IL RUOLO DEL VESCOVO DIOCESANO

Prima di entrare nel tema che mi è stato affidato, desidero salutare S. E. R. Mons. Fortunato Morrone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra e Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, S. E. R. Mons. Claudio Maniago, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro d'Appello, gli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi della Conferenza Episcopale Calabra, Mons. Vincenzo Varone, Mons. Erasmo Napolitano, i Reverendissimi Giudici e tutti gli operatori dei nostri Tribunali. A loro va anche un particolare ringraziamento per il prezioso servizio che svolgono.

Nello spirito della comunione ecclesiale, desidero manifestare fin da subito la mia personale gratitudine al Santo Padre Francesco per la riforma della giustizia che, in questi dieci anni del suo ministero petrino, sta portando avanti e chiedere a tutti quella necessaria docilità perché, nel rispetto dei diversi servizi e delle competenze, ciascuno possa contribuire a raggiungerne i fini.

1. Il Vescovo giudice "nativo"

Per presentare il ministero del Vescovo diocesano e il ruolo che egli è chiamato a svolgere relativamente al Tribunale Ecclesiastico In-

terdiocesano, desidero iniziare riprendendo alcuni passaggi dell'Esortazione apostolica post- sinodale *Pastores gregis* in cui si sente l'eco della nota espressione di Sant'Agostino: "per voi sono vescovo, con voi sono cristiano". La "circolarità" richiamata da tale espressione, infatti, è il fondamento della "solidarietà" del Vescovo con tutti gli altri fedeli, verso i quali è chiamato ad esercitare anche il ministero della "giustizia":

> Dono dello Spirito fatto alla Chiesa, il Vescovo è, anzitutto e come ogni altro cristiano, figlio e membro della Chiesa. Da questa Santa Madre egli ha ricevuto il dono della vita divina nel sacramento del Battesimo e il primo ammaestramento nella fede. Con tutti gli altri fedeli egli condivide l'insuperabile dignità di figlio di Dio, da vivere nella comunione e in spirito di grata fraternità. D'altra parte, in forza della pienezza del sacramento dell'Ordine, il Vescovo è anche colui che, di fronte ai fedeli, è maestro, santificatore e pastore, incaricato di agire in nome e in persona di Cristo. Si tratta, evidentemente, di due relazioni non semplicemente accostate fra loro, bensì in reciproco e intimo rapporto, ordinate come sono l'una all'altra perché entrambe attingono dalla ricchezza di Cristo unico e sommo sacerdote. Il Vescovo diventa «padre» proprio perché pienamente «figlio» della Chiesa. Ciò ripropone il rapporto tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale: due modi di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo, nel quale sono presenti due dimensioni, che si uniscono nell'atto supremo del sacrificio della croce. Questo si riflette sulla relazione che, nella Chiesa, vige tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. Il fatto che, quantunque differiscano essenzialmente tra di loro, siano ordinati l'uno all'altro, crea una reciprocità che struttura armonicamente la vita della Chiesa come luogo di attualizzazione storica della salvezza operata da Cristo. Tale reciprocità si ritrova proprio nella persona stessa del Vescovo, che è e rimane un battezzato, ma costituito nel sommo sacerdozio. Questa realtà più profonda del Vescovo è il fondamento del suo «essere tra» gli altri fedeli e del suo essere «di fronte» ad essi. (…). Il ministero pastorale ricevuto nella consacrazione, che pone il Vescovo «di fronte» agli altri fedeli, si esprime in un «essere per» gli altri fedeli che non lo sradica dal suo «essere con» loro. Ciò vale sia per la sua santificazione personale, da ricercare ed attuare nell'esercizio del suo ministero, sia per lo stile di attuazione del ministero stesso in tutte le funzioni in cui si esplica[1].

Alla luce di tale "circolarità" sono da leggersi le norme canoniche

[1] GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis* sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo, n. 10 (https://www.vatican.va/content/john-paul- ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20031016_pastores-gregis.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

che, attingendo alla riflessione conciliare, in particolare alla Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (cfr. nn. 27; 32-33), riguardano la potestà del Vescovo diocesano e il relativo esercizio di essa. Il riferimento, in particolare, è ai can. 381, § 1 e 391.

Il can. 381, §1, richiama il principio teologico secondo cui compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale. Mentre il can. 391, di conseguenza, stabilisce che spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto.

Ora, mentre il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente e la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto (cfr. can. 391).

È noto che, tuttavia, soprattutto relativamente al processo di dichiarazione della nullità dei matrimoni, i Vescovi hanno esercitato la potestà giudiziale attraverso i Vicari giudiziali e, in particolare in Italia, essendo stati istituiti i Tribunali Ecclesiastici Regionali in forza del Motu proprio *Qua Cura*, gli stessi Vescovi hanno rimesso alla competenza di tali tribunali le stesse cause.

I Tribunali Regionali, che hanno certamente svolto con grande perizia il servizio che gli veniva riconosciuto, hanno assunto tale compito esercitando in modo vicario tale potestà, che incarna il ruolo del Vescovo diocesano quale giudice "nativo" e principale dei fedeli affidati alle sue cure pastorali. Già il Codice di diritto canonico del 1917, infatti, raccomandava al Vescovo di non esercitare personalmente la potestà giudiziaria, soprattutto nelle cause penali (cfr. can. 1578 del CIC1917). È vero che il Codice vigente non contiene espressamente questa norma, tale raccomandazione, tuttavia, fu ribadita dall'Istruzione *Dignitas Connubii*, all'art. 22, §2[2].

Per questo motivo, il Santo Padre Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI), riformando il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, ha ribadito il criterio fondamentale secondo cui:

---

[2] *Dignitas Connubii*, art. 22, §2: "È opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che il Vescovo non eserciti personalmente la potestà giudiziale".

> *III. Lo stesso Vescovo è giudice*. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente[3].

Ora, non si tratta di una novità.

Infatti, il Vescovo è sempre stato il giudice di prima istanza per i fedeli, a partire dall'epoca apostolica e post-apostolica sino ai nostri giorni. Il suo ruolo di giudice è sempre stato percepito come parte integrante della sua funzione di governare, e anche nei casi in cui questo ruolo è stato messo in ombra per ragioni di varia natura, ogni successivo intervento riformatore ha integrato il Vescovo nel ruolo che gli è proprio.

In tal senso, la riforma di Papa Francesco appare in piena continuità con la tradizione ecclesiale quando enfatizza la centralità del Vescovo nell'amministrazione della giustizia, sia come supervisore dell'attività del proprio Tribunale, sia come giudice, in vista di una maggiore prossimità ai fedeli. D'altra parte, anche l'abrogazione della necessità della doppia sentenza conforme, ritornando ad una tradizione ben più antica delle disposizioni di Papa Lambertini, restituisce dignità all'operato dei Tribunali di primo grado, manifestando fiducia nel loro operato, poiché essi sono l'emanazione della stessa potestà giudiziale dei Vescovi.

Le modalità di esercizio della potestà giudiziale, nella storia, hanno sempre avuto una fisionomia eminentemente pastorale: il Vescovo interviene per ricomporre le controversie, correggere gli abusi, accertare la verità, avendo come fine il bene della comunità e dei singoli fedeli.

Tale connotazione "pastorale" fa sì che vi sia una certa variabilità,

---

[3] FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico, III (da ora in avanti: MIDI) (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu- proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

o flessibilità, nelle forme concrete di esercizio di questa funzione e anche, com'è stato nei primi secoli, una certa flessibilità nell'uso della procedura. Gli oneri del ministero, e anche la necessità di una specifica preparazione, hanno reso necessario che, di fatto, il Vescovo esercitasse questa funzione in modo vicario per mezzo di altri soggetti, il che non toglie che il Vescovo possa averla esercitata nel passato e che oggi la eserciti anche personalmente.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, la riforma introdotta da Papa Francesco, segnatamente nel processo più breve, rappresenta un elemento di novità e, sotto certi aspetti, di discontinuità, ma è segno della capacità di adattare le procedure e il diritto ai tempi nuovi, salvaguardando sempre lo *ius divinum*.

Concretamente, circa il criterio del Vescovo quale giudice "nativo", che costituisce uno dei capisaldi della riforma, Papa Francesco richiede:

- l'introduzione del processo più breve;
- la conversione delle strutture ecclesiastiche.

Relativamente alla prima richiesta, Papa Francesco sottolinea ulteriormente il fatto che giudice dev'essere lo stesso Vescovo, anche per una maggiore tutela dell'indissolubilità del matrimonio. Infatti, in forza del suo ufficio pastorale, il Vescovo diocesano è, insieme con il successore dell'Apostolo Pietro, il "maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina"[4].

In merito al processo più breve, tuttavia, com'è noto, inizialmente si sono verificate delle difficoltà di ordine pratico che hanno portato al fatto che anche questo peculiare processo veniva rimesso dal Vescovo interessato al Tribunale interdiocesano.

Per questo motivo, il Pontefice è intervenuto diverse volte, sottolineando il fatto che tali prassi costituivano un abuso che snatura la riforma da lui operata.

In particolare, il 25 novembre 2017, durante il suo discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco ha affermato:

> Al fine di rendere l'applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione matrimo-

[4] Cfr. MIDI, IV.

niale, ho deciso, in ragione dell'ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due *Motu proprio,* in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel Processo breviore. Da sempre il Vescovo diocesano è *Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali*; ma poiché tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l'esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai Tribunali, stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell'esercizio personale del Vescovo diocesano giudice:

1. Il Vescovo diocesano in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo breviore.
2. Quindi la figura del Vescovo-diocesano-giudice è l'architrave, il principio costitutivo e l'elemento discriminante dell'intero processo breviore, istituito dai due *Motuproprio.*
3. Nel processo breviore sono richieste, *ad validitatem,* due condizioni inscindibili: *l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr. can. 381, §2). Se manca una delle due condizioni il processo breviore non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario.
4. La competenza esclusiva e personale del Vescovo diocesano, posta nei criteri fondamentali del processo breviore, fa diretto riferimento alla ecclesiologia del Vaticano II, che ci ricorda che solo il Vescovo ha *già,* nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è *ad actum expedita,* attraverso la *missio canonica.*
5. Il processo breviore non è un'opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo breviore: - *l'istanza* va sempre indirizzata al Vescovo diocesano; - *l'istruttoria,* come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso promosso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca «sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo». Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l'ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre, ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi. - la *decisione* da pronunciare *coram Domino*, è sempre e solo del Vescovo diocesano.
6. Affidare l'intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del *viciniore* che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza[5].

[5] FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della rota ro-*

Una ulteriore precisazione, poi, è stata offerta dal Pontefice durante l'introduzione ai lavori della 73ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Rivolgendosi ai Vescovi, infatti, Papa Francesco ha affermato:

> Il processo *breviore* ha introdotto così una tipologia nuova, ossia la possibilità di rivolgersi al Vescovo, quale capo della Diocesi, chiedendogli di pronunciarsi personalmente su alcuni casi, nei casi più manifesti di nullità. E questo poiché la dimensione pastorale del Vescovo, comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice. Il che non solo manifesta la prossimità del pastore diocesano ai suoi fedeli, ma anche la presenza del Vescovo come segno di Cristo sacramento di salvezza[6].

Attualmente l'indicazione normativa viene messa in atto con maggiore attenzione, seguendo la volontà della riforma voluta da Papa Francesco.

Ai fine di garantire un'autentica "prossimità" pastorale, inoltre, è necessario che la fase strettamente giudiziale sia preceduta da un ascolto pre-giudiziale durante il quale non solo dev'essere valutata l'opportunità del ricorso al processo più breve piuttosto che a quello ordinario, ma anche dev'essere assicurata ai fedeli, provati da particolari sofferenze, l'autentica vicinanza del Pastore.

In questa linea si colloca l'indicazione applicativa fornita dalla Rota Romana nel *Sussidio applicativo* di MIDI:

> Il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere è quello della creazione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale. (…). Tale servizio, all'interno della pastorale matrimoniale sia diocesana che parrocchiale, evidenzierà la sollecitudine pastorale del Vescovo e dei parroci (cfr. can. 529 § 1) verso i fedeli che dopo il fallimento del proprio matrimonio si interrogano sull'esistenza o meno del loro vincolo coniugale[7].

D'altra parte, ciò richiede che il Vescovo abbia competenza e co-

---

mana del 25 novembre 2017 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/november/documents/papa- francesco_20171125_corso-rotaromana.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

[6] FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

[7] TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016, p. 13 (http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio%20Mitis%20Iudex%20Dominus%20 ITA.pdf - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

noscenza nella materia matrimoniale. Di conseguenza, sarà necessario che il Vescovo si renda disponibile ad una qualche iniziativa di aggiornamento e profondamento di questa materia oppure che quanto raccoglie da questi incontri (*ndr con i fedeli che invocano che si faccia chiarezza sulla propria vicenda matrimoniale*) lo confronti con coloro che nella diocesi hanno qualche particolare competenza. Per una vera accoglienza e per correttezza non si può prescindere, neanche per il Vescovo, da una necessaria, almeno iniziale, conoscenza delle questioni riguardanti le ipotesi di nullità e di procedura matrimoniale[8].

Non si può trascurare, tuttavia, a livello deontologico, una questione particolare che era alla base – ne era in qualche modo la *ratio* – della distinzione, nell'esercizio della potestà giudiziale, della funzione del Vescovo rispetto a quella del Vicario giudiziale e cioè:

> Una certa "compromissione" che avviene se è il Vescovo a operare la consulenza, giungendo così a una propria conclusione sulla vicenda che potrebbe anticipare o pregiudicare il suo giudizio, nel caso ci si orienti poi per il processo più breve dove dovrà essere il Vescovo stesso a giudicare il caso oppure per il fatto che la consulenza, operata dal Vescovo, può influire sulla scelta della via ordinaria o di quella più breve che compete invece al Vicario giudiziale, il quale potrebbe non avere la necessaria libertà di valutazione se il Vescovo si è già espresso in merito[9].

La valutazione della via da scegliere – se il processo ordinario o quello più breve – dovrebbe, perciò, essere di competenza del Vicario giudiziale, poiché il Vescovo deve invece esercitare il giudizio.

> Ci si può chiedere però se nei fatti avvenga così oppure se, soprattutto nelle Diocesi non grandi dimensioni, di fatto il Vicario giudiziale si confronti già con il Vescovo e quindi con il suo consenso o meno decida di ammettere o rigettare una causa per la via più breve. Si potrebbe immaginare anche che il Vescovo dia al Vicario giudiziale un insieme di proprie indicazioni generali a cui attenersi per questa scelta. Il ruolo dato al Vicario giudiziale probabilmente vuole favorire l'esercizio del giudizio e il fatto che questo venga esercitato con sufficiente libertà da parte del Vescovo, non essendosi compromesso già nella scelta della via processuale.

---

[8] A. MIGLIAVACCA, *Il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e alcune attese sul processo canonico di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo confronto dalla prospettiva del Vescovo*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (edd.), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, p. 330.

[9] Ivi, p. 330.

Dunque la ricerca di una prossimità che tuteli anche la libertà di giudizio[10].

È necessaria una "sana distinzione" tra la "prossimità" che il Vescovo è chiamato a esercitare nelle diverse fasi dell'accompagnamento delle persone e la "prossimità" che lo stesso Vescovo dovrà manifestare nell'emettere la sentenza dopo un processo più breve, sentenza che dovrà essere emessa dopo che questi avrà raggiunto la necessaria "certezza morale" dagli "atti" e dalle "prove" e non attraverso altri elementi.

2. Il Vescovo diocesano e il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano

Dove, soprattutto in fase iniziale, non fosse stato possibile costituire un Tribunale diocesano per trattare le cause di nullità, MIDI prospetta la possibilità – di carattere eccezionale – di erigere un Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano (TEI).

Tale Tribunale Interdiocesano è una modalità attraverso cui più Diocesi, che non godono ancora dei mezzi necessari per essere autonomi, si mettono "sinodalmente" insieme per fornire "l'aiuto concreto" al Vescovo di ciascuna Diocesi afferente, onde amministrare la giustizia in riferimento alle competenze attribuite.

D'altra parte, la costituzione del TEI effettivamente ottimizza l'attività giudiziaria. Infatti, risponde al principio solidaristico: si mette a servizio di più Diocesi che, attualmente, non hanno le risorse per la costituzione di un proprio Tribunale, evita la dispersione delle risorse e garantisce il reperimento di personale più qualificato.

Questi elementi, tra l'altro, sono congruenti con alcuni principi sottesi alla riforma attuata da Papa Francesco, in particolare quello della gratuità e della celerità.

La condivisone delle risorse, materiali e umane, infatti, potrebbe costituire un elemento significativo per ridurre le spese e, di conseguenza, garantirebbe l'effettiva applicazione del principio di gratuità. Allo stesso modo, il personale qualificato è garanzia, oltre che dell'effettiva giustizia, anche della celerità degli stessi processi, che potrebbero subire – come di fatto accade in alcuni contesti – significativi ritardi se il personale del Tribunale non fosse seriamente qualificato.

[10] Ivi, p. 332

Una cosa, infatti, è sostenere le spese relative a un solo Tribunale, altra quella di undici Tribunali e del relativo personale.

Mons. Migliavacca così argomentava la scelta della Regione Ecclesiastica Toscana di "mantenere l'esistenza del Tribunale regionale per le cause ordinarie" e la "formale costituzione di un tribunale diocesano a cui ciascun Vescovo attribuiva la specifica competenza, con decreto, per la trattazione delle cause più brevi, presentate al Vicario giudiziale diocesano":

> L'intento di questa scelta è stato quello di mantenere la validità e competenza del tribunale regionale, considerando i vantaggi che offre in merito a competenza, personale, organizzazione e lavoro già ritenuto valido dal punto di vista della celerità, prossimità e gratuita e insieme valorizzare per le cause più brevi, in modo più evidente, i criteri di prossimità e celerità, con un più diretto coinvolgimento del vescovo stesso[11].

D'altra parte, relativamente alla gratuità, il *Sussidio applicativo* di MIDI invitava le Conferenze Episcopali a sostenere i Vescovi nell'erezione di un proprio Tribunale:

> Nel rispetto del diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare, le Conferenze Episcopali sono nell'obbligo di aiutare, anche economicamente, dove questo è possibile, i singoli Vescovi a ripristinare la vicinanza tra la potestà giudiziale e i fedeli, sia nel processo ordinario che nel *breviore*. Aiuteranno anche, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, affinché sia assicurata, per quanto è possibile, la gratuità delle procedure. Dovranno pertanto, dove sia necessario, aggiornare la distribuzione dei mezzi economici disponibili, cooperando alla ricerca delle risorse necessarie per i tribunali diocesani. Si lascerà alla giusta sensibilità dei pastori e di chi cura i tribunali la possibilità di chiedere alle parti, con tatto pastorale, di contribuire con un obolo alla causa dei poveri. Esse saranno certamente generose, perché il profumo della carità raggiunge la mente e il cuore dei fedeli della Chiesa[12].

Perciò, nonostante attraverso il TEI si possano facilmente realizzare la gratuità e la celerità auspicate dal Pontefice, anche tra le righe del *Sussidio applicativo* della Rota si coglie l'urgenza superiore della prossimità tra la potestà giudiziale del Vescovo diocesano e i fedeli affidati alle sue cure.

---

[11] Ivi, p. 329.

[12] TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016, p. 12 (http://www.rotaromana.va/content/dam/rotaromana/documenti/Sussidio/Sussidio%20Mitis%20Iudex%20Dominus%20 ITA.pdf - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

C'è da dire, tuttavia, che i Vescovi italiani stanno maturando diverse scelte. È evidente che un appropriato finanziamento dei Tribunali è decisivo per assicurare la recezione della riforma del processo matrimoniale voluta da Papa Francesco. In tal senso, c'è da sottolineare anche che

> L'esperienza italiana trova la sua peculiare caratterizzazione nella complementarietà e concentrazione tra i diversi ambiti di governo ecclesiastico (Diocesi, Regioni Ecclesiastiche, Conferenza Episcopale Italiana) anche a riguardo dei temi relativi al regime amministrativo, organizzativo ed economico. La centralità del Vescovo nell'organizzazione della potestà giudiziaria, infatti, non solo è compatibile ma anche richiede quasi la condivisione di orientamenti e l'azione coordinata degli altri soggetti ecclesiali, in una logica sinodale e per l'esercizio di una corresponsabilità effettiva e solidale[13].

L'esistenza del TEI, d'altra parte, potrebbe evidenziare la capacità di Diocesi tra loro vicine di vivere una certa "sinodalità" nell'amministrazione della giustizia, ma potrebbe comunque non evidenziare nel modo voluto da Papa Francesco quella "prossimità personale" del Vescovo nei confronti dei propri fedeli.

Tale "prossimità" si verrebbe a realizzare unicamente quando ogni Vescovo diocesano avesse "piena armonia e comunione" non solo con il Vicario Giudiziale del TEI di riferimento, ma anche con i Giudici che risiedono nella propria Diocesi: eseguire l'istruttoria della causa nella Diocesi di appartenenza delle parti, infatti, garantirebbe concretamente la "prossimità" voluta da Papa Francesco e potrebbe essere, inoltre, la "modalità concreta" attraverso cui il Vescovo "vigila" sull'amministrazione della giustizia nei confronti dei fedeli affidati alle sue cure pastorali.

La riforma intesa da Papa Francesco è un richiamo fatto a noi Vescovi perché non lasciamo tutto nelle mani del Vicario Giudiziale e dei Giudici: con loro e attraverso di loro siamo noi i "Pastori della Giustizia".

---

[13] G. BATURI, *Il finanziamento dei Tribunali Ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale nelle nuove norme della CEI: prime riflessioni*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (edd.), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, p. 381.

3. La conversione delle strutture: un cammino da continuare

Trattando del Vescovo quale giudice "nativo", si è fatto riferimento, più sopra, all'importanza del ricorso al processo più breve quale esigenza principale.

La seconda esigenza che comporta un tale fondamentale principio è la "conversione delle strutture ecclesiastiche".

Nel discorso rivolto ai Vescovi italiani in occasione della 73ª Assemblea Generale, Papa Francesco faceva un particolare richiamo:

> Questa riforma processuale è basata sulla prossimità e sulla gratuità. Prossimità alle famiglie ferite significa che il giudizio, per quanto possibile, si celebri nella Chiesa diocesana, senza indugio e senza inutili prolungamenti. (…). Sono ben consapevole che voi, nella 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, e attraverso varie comunicazioni, avete previsto un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. Tuttavia, mi rammarica constatare che la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella grande parte delle Diocesi italiane. Ribadisco con chiarezza che il Rescritto da me dato, nel dicembre 2015, ha abolito il Motu Proprio di Pio XI Qua cura (1938), che istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia[14].

Auspicava, di conseguenza, la piena e immediata attuazione di MIDI in tutte le Diocesi dove ancora non si fosse provveduto.

Al riguardo, poi, continuava:

> Non dobbiamo mai dimenticare che la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico, caratterizzata (…) dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure, è volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, che in questo caso sono quelli segnati dalla ferita di un amore spezzato; e pertanto tutti gli operatori del Tribunale, ciascuno per la sua parte e la sua competenza, devono agire perché questo si realizzi, e di conseguenza non anteporre null'altro che possa impedire o rallentare l'applicazione della riforma, di qualsiasi natura o interesse possa trattarsi. Il buon esito della riforma passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone; e quindi non permettiamo che gli interessi economici di alcuni avvocati oppure la paura di perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari frenino o ritardino la riforma[15].

---

[14] FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

[15] Ibidem.

In questa linea, poi, il 17 novembre del 2021, il Papa ha costituito presso il Tribunale della Rota Romana la Commissione Pontificia *ad inquirendum et adiuvandum* tutte e singole le Chiese particolari in Italia, con il compito di constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale, nonché di suggerire alle stesse quanto si ritenesse opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma, di modo che le Chiese che sono in Italia si mostrassero ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia.

Nelle premesse alla Costituzione di tale Commissione, il Pontefice ricordava:

1. Con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l'altro, *iudex natus* (cf. can. 375, § 2). Egli riceve la *potestas iudicandi* per guidare il Popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti giuridici, punire i delitti (cf. can. 1400, § 1), d'altro canto "la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice" (Discorso alla CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1);
2. il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un'aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità (cf. *Mitis Iudex*, VI);
3. sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, chi non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. *Mitis Iudex*, III);
4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf *Mitis Iudex*, VII);
5. la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cf. *Mitis Iudex*, VI);
6. la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa neces-

> sariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone (cf. Discorso alla CEI, cit., n. 2)[16].

Queste premesse, perciò, devono orientare il cammino che bisogna necessariamente continuare perché la riforma voluta da Papa Francesco sia autenticamente e completamente attuata, garantendo ai fedeli quella "prossimità" che il Vescovo, in quanto "battezzato", animato dalla solidarietà verso gli altri battezzati deve sperimentare e, in quanto Pastore, costituito in favore degli altri battezzati, deve amministrare nell'esercizio della propria potestà giudiziale.

Reggio Calabria, 30 Gennaio 2023

[16] FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html - ultima consultazione: 16 gennaio 2023).

ANNO GIUDIZIARIO

RELAZIONE ANNUALE 2022

MONS. VINCENZO VARONE
Vicario Giudiziale TEI Calabro

Ogni anno che passa segna in modo indelebile nuove, significative tracce sul cammino intrapreso e lascia nei solchi della storia i segni di un lavoro prezioso che, si spera, sia portatore di frutti abbondanti: il lavoro fatto dal TEIC in questo 2022, appena trascorso, è stato molto importante perché ha beneficato i fedeli delle nostre diocesi in questa terra di Calabria.

Vogliamo condividere con tutti voi la gioia e la consapevolezza di quanto vissuto e darci insieme delle probabili prospettive che ci possano essere di aiuto per il futuro.

Saluto e ringrazio tutti gli eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi della nostra Regione Ecclesiastica, le autorità intervenute, gli operatori dei nostri Tribunali Ecclesiastici, tutti voi gentili ospiti che avete voluto essere qui con noi per celebrare questo atto solenne.

Quando incontriamo due giovani che decidono di sposarsi, ci rendiamo subito conto di quanta attenzione venga data ai preparativi per la celebrazione della "festa" e di quanta poca cura ci sia invece nella preparazione della celebrazione del "rito sacramentale". Salta subito agli occhi la difficoltà dei "futuri sposi" ad entrare ed a comprendere pienamente la verità e la bellezza di quanto chiedono venga celebrato con il "sacramento delle nozze". Ciò evidenzia molta difformità tra l'esteriorità – ricercatissima nei particolari di tutti gli addobbi – e la scarsa consapevolezza della grandezza del "mistero" di cui si viene investiti e di cui ci si accinge ad essere parte!

Pastoralmente i nostri nubendi, nella stragrande maggioranza, vengono da una bella esperienza vissuta durante il corso di preparazione al matrimonio, ma di fatto la maggior parte di loro lo vive con uno spirito "galvanizzato e galvanizzante", nella prospettiva oramai definita della celebrazione del matrimonio che ha già una data stabilita.

Sappiamo quanto il "definito" pesi sulla coscienza delle persone qualora, anche durante la formazione prossima, dovessero scoprire un'eventuale inadeguatezza al matrimonio con quella determinata persona: molto spesso, anche se ci si rende conto che la via del matrimonio, già prestabilita, non è la verità, non si ha il coraggio di fare marcia indietro per una serie di condizionamenti psico-sociali, tipici del nostro sud, che rendono la singola persona debole e impotente.

Si va avanti, anche con buoni propositi, viene fatta la "cerimonia" – questo il termine più usato da loro – e molto presto ci si accorge che in quel rito non c'è la vita vera delle persone, non c'è il bene dei coniugi (*cum iuvum*), non c'è sponsalità, non c'è vera relazionalità: il matrimonio celebrato non ha fondamenti tali da farlo essere in atto e quando arriva il primo scossone avviene il crollo, come descrive la parabola evangelica della casa costruita sulla sabbia.

Papa Francesco, alcuni giorni fa, ha ricordato alla Rota Romana che: "*Il matrimonio secondo la Rivelazione cristiana non è una cerimonia o un evento sociale, né una formalità; non è nemmeno un ideale astratto: è una realtà con la sua precisa consistenza, non «una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno*" (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 66).

Detto questo, non voglio apparire negativo nei confronti del matrimonio, ma ho voluto solo evidenziare quanto in modo sempre più crescente avviene nei nostri contesti parrocchiali.

Il sacramento del matrimonio è una ricchezza da mostrare, da proporre, magari anche con forza, ai nostri giovani, che portano nel loro cuore tanti desideri e tante speranze che hanno bisogno di fondamento strutturale. Noi, come Chiesa, abbiamo il dovere di sostenere e aiutare i nubendi a fare bene il "bene più grande" della loro vita.

Il matrimonio, e in particolare il matrimonio-sacramento, è la realtà più bella che un uomo e una donna possano realizzare e vivere su questa terra. La sponsalità realizza pienamente il bisogno umano di comunione di vita e di relazione, che è fonte di pienezza ed armonia.

Lo afferma il Concilio Vaticano II in GS 48: "*L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini: tutto ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana*".

La struttura della Chiesa e della società non può prescindere dal bene della famiglia fondata sul matrimonio: è questa la bellezza che dobbiamo comprendere sempre più e che dobbiamo proporre in modo costante e continuativo nella nostra azione pastorale, affinché i nubendi consapevolizzino e scelgano in modo appropriato e maturo la vita matrimoniale.

Quanto detto è la trasparenza emersa dal lavoro del nostro Tribunale, tale da mettere in luce la realtà della vita affinché, partendo da essa, possiamo dare impulso a livello pastorale a ciò che è necessario per dare equilibrio e sostanza alla realtà del matrimonio canonico.

Quando parliamo di nullità di matrimonio, pertanto, diciamo che la Chiesa, attraverso il processo canonico, ha il dovere morale nei confronti dei suoi fedeli di dire la "parola di verità" su quanto accaduto nelle vicende afferenti alla celebrazione di quelle determinate nozze. In questo ambito c'è ancora tanta disinformazione e tanti pregiudizi, che non danno ragione del grande lavoro che quotidianamente viene fatto da tante persone le quali, con sobrietà e discrezione, operano nelle nostre strutture giuridiche.

Il nostro TEIC ha un apparato di persone e strutture di tutto rispetto, composto da sacerdoti e laici dotati di grandi professionalità, tutto proteso a dare un qualificato servizio al popolo di Dio per perseguire quello che per noi Chiesa è il fine ultimo dell'orizzonte della salvezza. Tutti - vescovi, presbiteri, giudici, promotori di giustizia, difensori del vincolo, cancellieri, notai, avvocati e periti - mettiamo la nostra opera

nelle mani di Dio con l'aiuto dello Spirito Santo che guida la nostra azione: ancora una volta oggi faremo il nostro giuramento di fedeltà per adempiere al nostro ufficio secondo il cuore amorevole di Dio.

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANNO 2022

Abbiamo deciso 137 cause, dichiarando nulli 132 matrimoni e dicendone la continuità di validità degli altri 5; 2 processi sono stati archiviati per perenzione a cagione dell'inattività delle parti. Le cause pendenti sono 28 in meno rispetto allo scorso anno, passando da 163 a 135.

Tale decremento del carico delle cause si accompagna anche ad una diminuzione dei libelli introdotti (109): 4 in meno rispetto all'anno 2021. È ormai da alcuni anni che stiamo assistendo ad una flessione costante, seppur minima, delle cause che vengono incardinate presso il nostro TEIC: ciò è dovuto ad una serie di circostanze che non ci possono lasciare impassibili o, peggio, indifferenti. Per prima cosa la constatazione che la coscienza cristiana deve essere adeguatamente e correttamente formata, in quanto molti nostri fedeli pensano che sposarsi o convivere non faccia molta differenza e pertanto non ravvisano la necessità di inoltrare richiesta di nullità di matrimonio laddove vi sia la presenza di un precedente vincolo: i nostri uffici di pastorale della famiglia e quelli che si occupano della consulenza pregiudiziale hanno ancora tanto da lavorare in questa direzione. È questa un'emergenza per la nostra opera pastorale nei confronti delle situazioni di "sofferenza" per cercare di dare "regolarità" alla vita di tanti nostri fratelli. Come Tribunale offriamo la possibilità di consulenza per dare aiuto ed un sostegno concreto nella fase preliminare e coeva all'introduzione della causa, ma nelle nostre parrocchie ci sono tanti fedeli che hanno bisogno di essere consigliati ed indirizzati ad adire il servizio ecclesiale con messaggi precisi e soprattutto veri. Quanta gente ancora pensa che la procedura per ottenere la dichiarazione di nullità - per la vulgata *annullamento* - del matrimonio sia difficile da farsi e soprattutto sia costosa… dobbiamo dire invece che la richiesta di nullità del matrimonio è possibile, se ovviamente ne ricorrono i presupposti giuridici, che essa ha costi contenuti ed è addirittura gratuita lì dove vi siano condizioni economiche che integrino situazioni di necessità. La trasparenza

delle condizioni economiche per intraprendere una causa è un fatto agevolmente riscontrabile dalle indicazioni che ci vengono dalla CEI e che sono facilmente conoscibili anche attraverso i nostri siti web.

L'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro relativamente all'anno appena concluso è stata improntata, come di consueto, all'attenta e scrupolosa applicazione della normativa canonica, e cioè concretizzando, quanto e per quanto possibile: la "prossimità" ai fedeli, la "celerità" dell'istruttoria e la "gratuità" del procedimento.

A quanto riferito circa le cause decise, bisogna aggiungere che le terminate, con pubblicazione per esteso della sentenza, sono state 122, alle quali si aggiungono i 9 procedimenti *breviores* celebrati nelle varie Diocesi afferenti il nostro Tribunale; una significativa riduzione rispetto agli anni passati, che evidenzia come la procedura più breve sia una modalità processuale all'apparenza "più semplice", ma che in realtà richiede una serie di circostanze fattuali e giuridiche che la rendono difficile da applicare a molti casi concreti. Esemplare, in merito, è l'esperienza avuta con una causa incardinata come *brevior* presso la Diocesi di competenza, ma rimessa al giudizio del nostro Tribunale Interdiocesano dall'Ordinario per *"non aver raggiunto la certezza morale nel giudicare la causa in esame"*.

La durata media delle cause - dalla domanda introduttiva all'esecutività della sentenza - è oscillata tra gli 8 e i 24 mesi. Dopo la notifica, per le cause decise nell'anno e non appellate, sono stati emessi 46 decreti esecutori. A fronte delle cause terminate negli anni passati, sono stati emessi 78 decreti esecutori.

In riferimento ai capi di nullità pretesi in giudizio dalle parti, quello che emerge è il sempre più crescente "***grave difetto di discrezione di giudizio***", che raggiunge il **55,15%** dei casi trattati; seguono a ruota, in misura anch'essa crescente, la "***esclusione della prole***" col **12,82%** e la "***esclusione della indissolubilità del vincolo***" col 8,97%. Costanti i trend per "***esclusione della dignità sacramentale***" e "***della fedeltà***".

Da questi dati, al di là dei numeri, ricaviamo uno spaccato di realtà molto preoccupante: sempre più persone "*sono incapaci*" di gestire relazioni interpersonali e manifestano difficoltà e paura ad impegnarsi in rapporti specifici quali quelli della coniugalità e della genitorialità, e vi è sempre meno rispetto della fedeltà, dell'indissolubilità e della perpetuità del legame matrimoniale. Dati, questi, significativi che

confermano altresì come la conflittualità tra partner, la crisi coniugale e l'emersione dei disvalori siano ormai elementi sempre più tipici e strutturali della società odierna.

La durata delle convivenze, nelle cause decise nell'anno 2022, si è ristretta ancora, passando in alcuni casi ad appena 6 mesi - 1 anno (intendendosi l'arco temporale dalla celebrazione delle nozze alla separazione di fatto o alla domanda introduttiva di separazione civile o declaratoria di nullità).

Ai fedeli che si sono rivolti al Tribunale e che l'hanno richiesto, in 41 casi sul totale delle cause decise è stato concesso il patrocinio gratuito, con patrono stabile o patrono d'ufficio. Tra queste, su specifica richiesta ed in documentate situazioni di particolare disagio economico o sociale, sono state concesse 11 esenzioni totali, 3 riduzioni alla metà e 7 rateizzazioni.

Papa Francesco, nel discorso alla Rota Romana del 27 gennaio 2022, ha rimarcato in modo forte come il processo di nullità matrimoniale sia un "bene", e di come questo possa essere per noi operatori una concreta messa in atto della "sinodalità": ciascuno è chiamato a partecipare "nella verità e nella carità" per raggiungere un bene che non può essere quello soggettivo.

"È vero che nel processo ha luogo, talvolta, una dialettica fra tesi contrastanti; tuttavia, il contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell'adesione sincera a ciò che per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa fruttuosa nel quadro di un'adeguata comunicazione con gli altri, che sa arrivare anche all'autocritica. Perciò non è ammissibile una qualsiasi volontaria alterazione o manipolazione dei fatti, volta ad ottenere un risultato pragmaticamente desiderato " (Papa Francesco).

Il dialogo e l'attenzione alla dolorosa storia di ogni fedele, sulla scia del magistero pontificio, è il servizio ecclesiale alla verità e alla giustizia che noi tutti vogliamo e che ci impegniamo a realizzare.

CONCLUSIONI

Prima di concludere:

- Voglio ringraziare tutti voi, Vescovi della Calabria, il Presidente della CEC, S.E. ***Mons. Fortunato Morrone***, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e anche nostro Moderatore del TEIC e ***Mons. Claudio Maniago***, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro- Squillace, moderatore del TEIC di Appello: a loro va anche un pensiero sincero per la fiducia che ripongono nella mia persona e in quella di Mons. Erasmo Napolitano, Vicario Giudiziale del TEIC Appello di Catanzaro, che saluto e ringrazio per la sua preziosa collaborazione, che costa anche a lui tanti sacrifici;
- Benvenuti a ***Mons. Giovanni Checchinato e Mons. Stefano Rega***, rispettivamente Arcivescovo Metropolita eletto di Cosenza-Bisignano e Vescovo eletto di San Marco Argentano-Scalea: vi consideriamo nostre guide e nostri maestri e vi offriamo la nostra collaborativa disponibilità;
- Grazie a ***Mons. Leonardo Bonanno***, attuale amministratore della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea: lui, che è stato anche giudice del nostro Tribunale, sa quanto bene gli vogliamo e sa che continueremo a manifestargli la nostra riconoscenza.
- Un saluto a tutti gli Arcivescovi e Vescovi emeriti, che con la loro presenza sono testimonianza della fedeltà e della stima verso di noi e il nostro operato.
- Una preghiera di suffragio per ***Mons. Francesco Antonio Nolè***, Arcivescovo di Cosenza- Bisignano.
- Il nostro grazie sincero a Sua Ecc.za ***Mons. Francesco Savino***, vicepresidente della CEI e Vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, che ha accettato il nostro invito a tenere la prolusione sul tema "*Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e il ruolo del Vescovo diocesano*": è una tematica affatto scontata e soprattutto delicata, in quanto molto pertinente al contesto di decisioni da prendere in virtù del nostro cammino alla luce della riforma. Ci aspettiamo un pensiero illuminante e incoraggiante.

Informo infine che la nostra rivista "In Charitate Iustitia 2022-2023" è in fase di redazione e sarà, anche per quest'anno, un dono

per tutti noi, ed anche per coloro che la apprezzano a livello non solo pastorale, ringrazio per questo il curatore Mons. Antonio Morabito.

Grazie a tutti voi e ci mettiamo in ascolto della prolusione.

QUADRO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO NELL'ANNO 2022

1. QUADRO SINTETICO

Pendenti al 31.12.2021	**163**	
Introdotte nel 2022	**109**	*(-4 rispetto all'anno precedente)*
Decise (di cui un Appello)	**137**	*(-2 rispetto all'anno precedente)*
Ordinarie terminate (di cui un Appello)	**120**	*(+2 rispetto all'anno precedente)*
Perente o archiviate	**2**	
Processi documentali	**0**	
Rimaste pendenti al 31.12.2022	**135**	*(-28 rispetto all'anno precedente)*

2. PROCESSI *BREVIORE* PRESSO LE DIOCESI SVOLTI NELL'ANNO 2022

	202
Reggio Calabria – Bova	0
Locri – Gerace	3
Oppido Mamertina – Palmi	1
Mileto – Nicotera – Tropea	0
Catanzaro – Squillace	0
Lametia Terme	4
Crotone – S. Severina	0
San Marco Argentano – Scalea	0
Cassano all'Jonio	0
Rossano – Cariati	1
Lungro	0
Totale	**9**

3. DATO SCORPORATO DELLE CAUSE DECISE NELL'ANNO 2022

Decise	**137**	*di cui introdotte nell'anno 2013*	*1*
		di cui introdotte nell'anno 2017	*1*
		di cui introdotte nell'anno 2018	*2*
		di cui introdotte nell'anno 2019	*14*
		di cui introdotte nell'anno 2020	*30*
		di cui introdotte nell'anno 2021	*72*
		di cui introdotte nell'anno 2022	*17*
Affirmative	**132** *(97%)*		
Negative	**5** *(3%)*		

4. MOVIMENTO DELLE CAUSE NEL QUINQUENNIO 2018-2022

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Decise	Perente o archiviate	Pendenti a fine anno	Terminate
2022	163	109	137	2	135	122 (*)
2021	189	113	139	0	163	118
2020	172	120	100	3	189	99
2019	161	134	119	4	172	144
2018	170	115	120	4	161	143

(*) comprende le cause ordinarie terminate più le perente/archiviate

5. ESITO DELLE CAUSE NEL QUINQUENNIO 2018-2022

Anno	Decise	Decise		Perente o archiviate	Totale definite	Decise pro nullitate
		Affirmative	Negative			
2022	135	132	5	2	137	97%
2021	139	136	3	0	139	98%
2020	100	97	3	3	103	97%
2019	119	114	5	4	123	96%
2018	120	116	4	4	124	97%

** di cui 1 causa documentale*

6. ANALISI PER CAPI DI NULLITÀ NEL QUINQUENNIO 2018-2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Grave difetto di discrezione di giudizio	88	89	72	75	76
Esclusione della prole	20	21	17	21	12
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo	14	16	13	17	23
Errore su qualità della persona	12	8	9	12	7
Grave timore incusso	6	1	6	2	3
Esclusione della fedeltà	6	5	5	6	2
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	5	3	6	5	6
Condizione *de futuro*	4	3	4	2	3
Esclusione della dignità sacramentale	2	4	1	2	3
Simulazione totale del matrimonio	1	3	1	2	5
Esclusione del *bonum coniugum*	1	1	0	0	1
Condizione *de prole habenda*	1	0	0	0	0
Dolo	0	0	1	2	0
Impotenza	0	0	0	0	0
Errore di diritto sulla dignità sacramentale	0	0	0	0	0
Difetto di forma	0	0	0	0	0

7. PROVENIENZA DELLE CAUSE INTRODOTTE NEL QUINQUENNIO 2018-2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Reggio Calabria – Bova	25	26	30	30	17
Locri – Gerace	4	5	4	9	11
Mileto – Nicotera – Tropea	7	11	11	15	12
Oppido Mamertina – Palmi	14	15	9	11	8
Catanzaro – Squillace	20	20	24	20	28
Lametia Terme	10	12	7	10	6
Crotone – Santa Severina	9	11	12	11	12
San Marco Argentano – Scalea	9	7	5	16	8
Rossano – Cariati	6	4	5	3	8
Cassano all'Jonio	5	2	13	8	5
Lungro	0	0	1	1	0
Totale	109	113	120	134	115

8. ESITO DEI CAPI DI NULLITÀ NELL'ANNO 2022

	2022	% capi decisi	Decisi *pro nullitate*	Decisi *pro validità*
Grave difetto di discrezione di giudizio	87	55,15%	87	1
Esclusione della prole	20	12,82%	17	3
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo	14	8,97%	12	2
Errore su qualità della persona	12	7,69%	10	2
Grave timore incusso	6	3,85%	2	4
Esclusione della fedeltà	6	3,85%	1	5
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	5	3,21%	2	3
Condizione de futuro	4	2,56%	3	1
Esclusione della dignità sacramentale	2	1,28%	1	1
Simulazione totale del matrimonio	1	0,64%	1	0

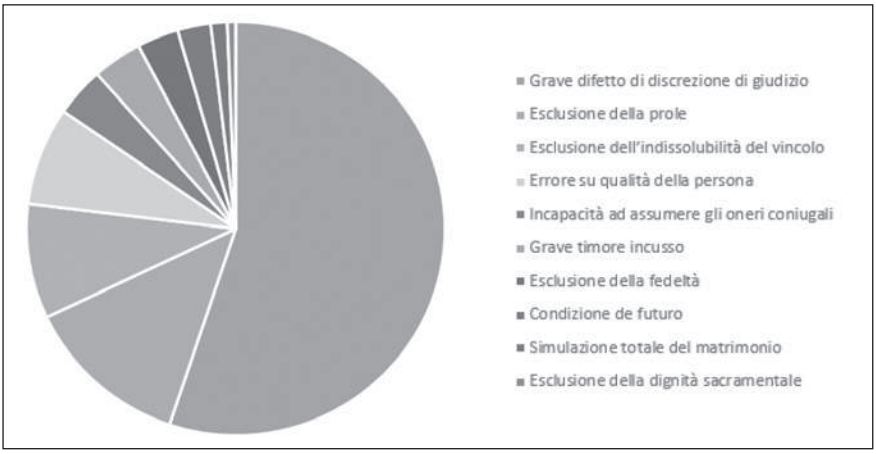

9. PROVENIENZA DELLE CAUSE DECISE NEL QUINQUENNIO 2018-2022

	2022	2021	2020	2019	2018
Reggio Calabria – Bova	28	35	20	24	21
Locri – Gerace	5	10	5	7	9
Mileto – Nicotera – Tropea	10	14	11	11	6
Oppido Mamertina – Palmi	15	13	10	12	15
Catanzaro – Squillace	24	32	18	29	17
Lametia Terme	11	9	3	10	13
Crotone – Santa Severina	16	7	13	7	7
Cosenza – Bisignano	1 (Appello)				
San Marco Argentano – Scalea	7	8	9	6	11
Rossano – Cariati	5	6	5	5	5
Cassano all'Jonio	15	5	6	5	9
Lungro	0	0	0	1	1
Totale	137	139	100	119	120

10. INDICI DI PERFORMANCE

Tempo di giacenza media della causa	635 giorni
Media cause lavorate per addetto	20
Lead Time	3 giorni

PARTE II

STUDI GIURIDICI

ALLE "RADICI" DELLE RIFORME PROCESSUALI (E NON) DI PAPA FRANCESCO

SALVATORE BERLINGÒ

Papa Francesco è stato più volte ritenuto un Pontefice piuttosto refrattario al diritto canonico. La prova di quanto siffatta notazione sia per lo meno approssimativa può trarsi dai suoi ripetuti ed insistiti interventi riformatori delle norme ordinamentali, a cominciare da quelle che regolano il processo matrimoniale canonico.

Riguardo a quest'ambito Francesco è intervenuto, in primo luogo, con il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, sulla riforma, appunto, del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio; di seguito con il *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana* del 25 novembre 2017 e con il *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 2019; da ultimo, il 17 novembre del 2021, costituendo presso il medesimo Tribunale della Rota Romana una Commissione Pontificia, per effetto della *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*.

Alla Commissione suddetta – secondo quanto autorevolmente riferito anche da Monsignor Savino nella Sua recente Prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro - viene affidato il compito di constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale, nonché di suggerire quanto ritenuto opportuno e ne-

cessario per sostenerne il proficuo prosieguo, di modo che le Chiese che sono in Italia possano mostrare ai fedeli il loro volto di madri generose, in una materia strettamente legata alla *salus animarum*, così come sollecitato, del resto, pure nel Sinodo straordinario sulla Famiglia e conforme al principale obiettivo del diritto canonico, reso esplicito dal canone conclusivo del *Codex*: «*servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*» (can. 1752, C. i. c.).

Lo stesso Tribunale Apostolico della Rota Romana, aveva, per altro, emanato, sempre a tale scopo, un *Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, nel gennaio del 2016.

Il principale obiettivo perseguito dal Pontefice, con i summentovati interventi riformatori, è stato quello di far recuperare ad ogni Vescovo il ruolo primigenio di 'giudice nativo' (can. 375, par. 2, C. i. c.), ossia la funzione a ciascun Pastore connaturata di rendere giustizia ai propri fedeli in linea con la nota espressione di Sant'Agostino: "per voi sono vescovo, con voi sono cristiano". L'idea di Papa Francesco - a conferma di come non sia ravvisabile nel Suo *modus cogitandi et operandi* alcuna idiosincrasia per il diritto - è che sussiste piena compatibilità fra la pastorale ed il diritto, come pone in evidenza, fra l'altro, l'invito rivolto ad ogni Vescovo, nel citato *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana* del 25 novembre 2017, di dotarsi dell'ausilio di «laici canonisti». E dunque appare, ancora una volta, appropriata la formula addotta da Monsignor Savino, del Vescovo come *Pastore della giustizia*.

Per altro, è opportuno precisare che la *giustizia* alla quale si è fatto, da ultimo, rinvio, nella prospettiva dal Pontefice auspicata, non è la semplice, pedissequa, e neppure filantropica, applicazione di regole prestabilite, quanto, piuttosto l'*equità*, e cioè – lo si è già ricordato richiamando il can. 1752 e lo si preciserà meglio a breve - il *diritto* temperato dalla *misericordia*, per le anime di tutti (anche i peccatori).

A questo proposito, ritengo di dover tornare su alcune argomentazioni svolte tempo fa sul saggio – pur esso redatto qualche decennio or sono – di un illustre filosofo del diritto italiano appartenente alla tradizione cattolico-liberale, Guido Fassò. Torna utile riprendere l'esame di quel contributo, perché esso può aiutarci a valutare in modo più approfondito il riemergere, ai nostri giorni e nelle nostre contrade, della forza attrattiva di modelli improntati ad un solidarismo di provenienza

trans-oceanica, per quanto declinato in senso meno assolutistico e più suadente, rispetto al biasimevole paradigma dell'uomo "bianco, anglosassone, protestante" (*W. A. S. P.*), cui mostrano di continuare ad ispirarsi alcuni deprecati rigurgiti del "suprematismo bianco" di marca statunitense, certo poco componibile con lo spirito riformatore che anima Papa Francesco.

Riguardo ad un'affermazione di Kelsen, fautore della teoria "pura" del diritto – secondo cui «il precetto della carità può essere considerato come una delle numerose norme di giustizia» – Guido Fassò faceva notare, nel saggio sopra richiamato, che la "carità" di cui parla il Maestro praghese dovrebbe identificarsi con le forme molteplici della beneficenza, liberalità e solidarietà[1].

Tale ipotesi, del resto, si tradurrebbe in un dato verificabile nell'ambito di alcune esperienze giuridiche contemporanee: il così detto "Stato sociale" o di "benessere" *(Welfare State)* spesso impone, proprio come adempimento di doveri di giustizia, il concretizzarsi di comportamenti "caritatevoli" (nel senso di solidaristici), per realizzare i servizi di assistenza e beneficenza.

A questo punto si deve, d'altronde, convenire con Fassò nel rilevare che dette forme di filantropia non sono della stessa specie rispetto alla carità collegata dalla tradizione canonistica alla categoria dell'*equità*, già prima evocata e concepita come vera e propria *norma normans* dell'ordinamento della Chiesa. Nella esperienza canonica il rapporto fra *giustizia e carità* si atteggia in modo capovolto rispetto alla rappresentazione dei legisti: la giustizia viene in essa assunta come una delle manifestazioni della carità e, per tanto, anche l'adempimento dei doveri di giustizia viene fatto rientrare fra i doveri di carità; così da potersi parlare non già, nei termini di Kelsen, di una "giustizia della carità", ma piuttosto di una *carità della giustizia*.

Le enunciazioni di Fassò, per conseguenza, richiedono di essere a fondo chiarite, in specie per quel che concerne il loro riferimento alla concezione di Kelsen sulla realtà giuridica, da cui prendono spunto le considerazioni del filosofo italiano e da cui, in definitiva, risultano

---

[1] Il saggio di Guido Fassò, le cui principali enunciazioni sono richiamate nel testo, è: *Giustizia, carità e filantropia,* in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo,* vol. IV, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 173-206. Il saggio di Kelsen, cui si riferisce Fassò, è: *Justice et droit naturel,* pubblicato in H. Kelsen (et divers Auters), *Le droit naturel,* P. U. F., Paris, 1959, p. 42 ss.

condizionate le sue stesse conclusioni, emblematicamente avverse ad un concetto riduzionista di giustizia, anch'esso per nulla compatibile con lo spirito animatore dell'attuale Pontefice.

In vero, Hans Kelsen, pur essendo di formazione tipicamente mitteleuropea, neoidealista, ha vissuto ed insegnato a lungo nella statunitense Università di Berkeley. Per tanto, nel percorso dottrinale con cui quest'Autore è giunto, ormai quasi al culmine della propria produzione scientifica, alla formulazione di una teoria della giustizia, possono ravvisarsi tratti tali da giustificare un suo accostamento agli sviluppi di determinate tradizioni di pensiero nord-americane: così come, per inverso, è plausibile rinvenire, in alcune più recenti teorie della giustizia di studiosi statunitensi, quali Rawls e Rorty, indirizzi volti a produrre un avanzamento ed un aggiornamento delle fonti d'ispirazione neo-kantiane[2].

Riveste, quindi, un particolare interesse verificare il più fedelmente possibile, e nelle sue più significative sfaccettature, il modo in cui Kelsen colloca, all'interno della propria, più generale, teoria (pura) del diritto, la sua riflessione sulla «giustizia della carità».

È stato opportunamente sottolineato come, con la sua teoria, proprio al fine di attestare la pretesa "purezza" del diritto o, meglio, della scienza che dovrebbe (limitarsi a) descriverlo, Kelsen si sia strenuamente battuto per bandire da detta esperienza giuridica ogni riferimento alla Divinità. Tale riferimento avrebbe potuto, nella impostazione kelseniana, ammettersi solo per l'ipotesi in cui ci si fosse adattati a ricostruire anche l'ordine della Chiesa in termini formalmente giuridici, e dunque a partire da una norma fondamentale meramente abilitante alla *competenza* di porre in essere susseguenti norme di *comportamento*.

Di fatto, quando i sistemi morali o religiosi si sono andati articolando nel corso della storia in veri e propri sistemi di norme (al pari di quelli specificamente giuridici o statali), ciò sarebbe avvenuto, ad avviso del Maestro praghese, perché pure le loro norme fondamentali, in apparenza di per sé obbliganti sulla base dei semplici contenuti, in realtà avrebbero celato sotto tale veste una norma di competenza[3].

---

[2] S. Berlingò, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 201.

[3] Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, F. Deuticke, Leipzig-Wien, 1934, p. 199 e, in senso sostanzialmente analogo, Id., *Allgemeine Theorie der Normen* (eds. K. Ringhofer, R. Walter),

L'esempio che spesso ricorre in tal senso, e non solo in Kelsen, riguarda la base normativa del Decalogo. In esso il primo comandamento sarebbe nettamente scindibile in due precetti: a**)** «Io sono il Signore Dio tuo» (norma sulla *competenza* o sulla normazione: «Solo chi è Signore può porre norme nell'ordinamento»); e b**)** «Non avrai altro Dio fuori che me» (norma di *comportamento*: «Ubbidirai solo a quanto Io, come Signore, t'imporrò»).

Tuttavia, una ricostruzione del fondamento di validità e dello svolgimento delle norme del Decalogo nel senso appena riferito non sembra accettabile. E, per altro, quale che sia la conclusione cui si intenda pervenire a proposito dei caratteri strutturali del sistema precettivo del Decalogo, essa non potrebbe, in ogni caso, trasferirsi acriticamente al comando evangelico della carità cristiana.

Anche quest'ultimo si articola in due precetti: il primo «Amerai il Signore Dio Tuo… con tutto te stesso»; il secondo «Amerai il prossimo tuo come te stesso» (*Mt* 22, 37-39; *Mc* 12, 30-31). Il *lóghion* evangelico è, però, scandito in modo sensibilmente diverso rispetto al dittico del Decalogo. Infatti, la fondamentale regola di comportamento contenuta nel secondo precetto – che impone di amare il prossimo alla stregua di sé stessi – fa intendere come il *comportamento* oggetto del comando non possa esaurirsi nella estrinseca osservanza di una decretazione o di una serie di decretazioni astrattamente predeterminate o logicamente predeterminabili (e dunque in qualche modo compresenti all'atto stesso della posizione della regola), così da non esigere l'esercizio (ulteriore) di una *competenza* realmente nuova.

Più che un semplice *comportamento* o una serie di comportamenti esteriori, la regola evangelica prescrive l'adozione di un *atteggiamento* intrinseco tale da disporre il soggetto non alla mera *esecuzione* o *concretizzazione* del dettato del precetto, ma piuttosto alla *attualizzazione* o *specificazione* evolutiva e creativa di tutte le implicazioni della norma, così da rendere il sistema sempre «maggiore» di sé stesso[4].

In altre parole: il precetto della carità evangelica non può esse-

---

Manz, Wien, 1979, p. 68 e p. 208.

[4] Sulla definizione del diritto canonico (assunto a paradigma di ogni sistema ispirato alla "carità della giustizia") come ordinamento sempre «maggiore di sé stesso», cfr. G. Capograssi, *Considerazioni conclusive,* annesse al volume di F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 267.

re soddisfatto con meri, estrinseci, atti di filantropia, di assistenza, di beneficenza, imposti da un obbligo di stretta giustizia legale, la c. d. «*giustizia della carità*», nei termini di cui alla sopra richiamata qualificazione kelseniana. Al contrario, nella prospettiva della regola evangelica, è sempre la carità a comandare l'adempimento di ogni (sia pure inesauribile) obbligo di giustizia e a darvi un senso normativo; così da potersi parlare, come prima si è anticipato, piuttosto che di una «*giustizia della carità*», di una «*carità della giustizia*» («*ad disciplinam dictante caritate*») [5].

Deve, quindi, ribadirsi che gli evangelisti, nell'esporre il comandamento della carità cristiana, hanno compiuto una sottolineatura affatto nuova rispetto a qualsiasi altra dottrina (religiosa e non) pure ispirata dalla «regola aurea» o anche, ma in maniera distinta o parallela, dai due precetti dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Sino alla rivelazione di Cristo nessuno aveva colto e capitalizzato, come fanno i Vangeli, un rapporto di *somiglianza* fra i due precetti, tale da attribuire non solo al primo ma anche al secondo (quello dell'amore per il prossimo) un valore del pari *formale*. Proprio perciò, quest'ultimo disposto risulta potenziato al punto che, nell'orizzonte di fede tipico dei credenti in Cristo, esso si eleva da regola generale di condotta, a regola giustificatrice e, ad un tempo, istitutrice di una particolare esperienza di giustizia costituita *dal* e ostensiva *del* precetto fondamentale della carità: appunto, la *carità della giustizia*!

In vero, il diritto della Chiesa, è riuscito a coinvolgere «gli autori, gli agenti immediati dei comportamenti», «*nullo mediante»,* in forma «indipendente da ogni altra potestà», se necessario contestandola e contrastandola – come avviene con il transito dalla *giustizia della carità* nel suo inverso, e cioè la *carità della giustizia* – sulla base di un ulteriore tipico portato del cristianesimo, ossia il *dualismo giurisdizionale*: un principio su cui l'ordinamento ecclesiastico ha potuto costruire – lo rilevò, a suo tempo, Cesare Magni – una «personalità giuridica confessionale degli individui» nettamente distinta da quella secolare [6].

Siffatta notazione – cui si è pervenuti ricostruendo i caratteri di-

---

[5] Cfr. Agostino d'Ippona, *In Io. Ep. tr.* 7, 8.

[6] Cfr. C. Magni, *Teoria del diritto ecclesiastico civile. I) I fondamenti*, Cedam, Padova, 1952, p. 52 ss.

stintivi della concezione della giustizia tipica della teoria kelseniana nel raffronto con quelli propri dell'ordine della Chiesa– risulta decisiva più di qualsiasi altra nello spiegare come risulti problematica una declinazione della teoria della giustizia (come pure del processo) capace di garantire, in seno ai sistemi democratici, il rispetto del principio di tutela del pluralismo culturale e confessionale più autentico (e quindi il rispetto del principio di garanzia anche delle minoranze dalle prevaricazioni della maggioranza), ove si riconducano gli ordini regolatori delle credenze di religione (o di convinzione ad esse assimilabili) ad una delle molteplici estrinsecazioni dell'*unica* (neutra) capacità o «*capibilità*» della coscienza, senza annettervi una specifica e distinta autonomia.

In ragione di ciò, si rivelano, in particolare, discutibili i tentativi compiuti, all'insegna di una ricostruzione del costituzionalismo nordamericano, da Martha C. Nussbaum, che mostra di disattendere [7], nonostante i richiami a Roger Williams ed a James Madison, l'originaria impostazione dei Padri Pellegrini, sostanzialmente mantenutisi fedeli al *dualismo*, di matrice giusnaturalistica tardo-medievale, tra *iurisdictio e gubernaculum* [8]. Ed invero, un'impostazione *monistica* (che si vorrebbe liberaldemocratica, ma è di inequivoca ascendenza nazional-repubblicana), fa aggio pure su uno degli ultimi contributi dottrinali con cui l'Autrice statunitense perviene, in definitiva, ad un ridimensionamento in senso nazionalistico della tradizione cosmopolita, tacciata, secondo quanto è dato leggere fin dal titolo di una sua opera, di essere "*A Noble* but Flawed *Ideal*" [9].

La critica alla "chimerica" aspirazione kantiana conferma la convergenza[10] – sia pure non esplicita e, forse, nemmanco avvertita – di

---

[7] Cfr. A. Romeo, *Libertà di coscienza e religione alla prova della post-modernità: la prospettiva giusfilosofica di Martha C. Nussbaum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www. statoechiese. it*), 15, 2018, p. 25 ss.

[8] Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "laicità all'italiana" alla "laicità europea"?,* in S. Berlingò, G. Casuscelli, *Diritto ecclesiastico italiano – I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi,* Giappichelli, Torino, 2020, p. 209.

[9] E, in effetti, su alcune delle così denunciate 'imperfezioni', come quella relativa alla mancanza di congrui approfondimenti a proposito delle migrazioni o della politica ambientale, non si può non essere d'accordo con M. C. Nussbaum, *La tradizione cosmopolita. Un ideale nobile ma imperfetto*, trad. it., Università Bocconi Editore, Milano, 2020, p. 149 ss., p. 203 ss., 228.

[10] I termini "cosmopolitico" e "chimerico" sono rintracciabili nell'edizione postuma del saggio sulla pace perpetua di I. Kant, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant*, trad. it., Utet, Torino, 1956, p. 304 ss., p. 311, p. 333 (quanto al primo

questa fra le più sensibili ed aggiornate versioni del "liberalismo politico" trans-oceanico con il rigetto da parte di Kelsen della prospettazione di una società umana sovrastatale fondata sulla fede in un Dio, inteso come Dio d'amore e, dunque, "cosmopolita" e "sovranazionale"[11], pur dovendosi riconoscere che, alla fine, esiti analoghi si registrano nel contesto di tutte le democrazie pluraliste, il cui paradosso si traduce, com'è noto, nella circostanza di non essere in grado di garantire i presupposti del loro stesso *con*-sistere[12]. Attesa, infatti, la necessità di corrispondere ad un'esigenza di giustizia formalmente (pre)stabilita, esse non possono trapassare, con un semplice «allargamento» di quanto *pre*-scritto, dalla «città» (ossia dalla sfera della «politica», che attiene, appunto, alla «*polis*»), ad una «*umanità*» capace di esprimersi in quelle relazioni inter-soggettive «qui sont indispensables pour qu'un corps social puisse *vivre* (et non pas seulment *fonctionner*)»[13].

Per giocare la partita della democrazia è certo necessario apprestare buone regole di funzionamento – insuperata restando, al riguardo, la lezione di Kelsen – ma non è detto che ciò sia sufficiente per impegnare i giocatori a mettere in campo tutte le loro energie. Al fine di assicurare un progrediente avvenire delle democrazie, non sembra, dunque, utile tenere ai margini della *public square* gli apporti delle credenze religiose, impreteribili per l'attivarsi ed il fluire della *dinamica* sociale [14]; al contrario, bisogna attribuire un congruo rilievo alla loro funzione di critica dell'ordine costituito e di perenne alimento di sempre nuovi assetti, idonei a realizzare non già il *minimo*, ma il *massimo* dei valori compossibili nel contesto socioculturale storicamente e concretamente determinato.

Davvero, la funzione proattiva appena prospettata può essere svolta soprattutto dai contributi ascrivibili alle credenze fideistiche mino-

---

termine) e p. 315 (quanto al secondo).

[11] Cfr. H. Kelsen, *Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehere und des Rechtspositivismus,* in H. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (a cura di), *Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross*, t. I, Europa, Wien, 1968, p. 320.

[12] Cfr. E. W. Böckenförde, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation,* nel volume *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum* 65. *Geburtstag,* Kohlhammer, Stuttgart, 1967, p. 93.

[13] Cfr. J. Ellul, *Recherches sur le Droit et l'Evangile,* in L. Lombardi Vallauri, G. Dilcher (a cura di), *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, Nomos-Giuffrè, Baden Baden-Milano, 1981, p. 125 ss.

[14] Cfr. M. Negro, *Spazio pubblico e trascendenza*, Studium, Roma, 2020.

ritarie di nuovo conio ed allocazione, che viepiù implementano «le potenzialità liberali virtualmente presenti in tutte le visioni religiose del mondo»[15], ed il cui pieno riconoscimento non sembra possa essere asseverato, per le ragioni appena esposte, dalle sia pur volenterose odierne rivisitazioni di determinate tradizioni della cultura politica nord-americana.

Nonostante deprecabili oscillazioni e innegabili battute d'arresto, appare più idoneo a garantire una sorte migliore ad un sempre più autentico pluralismo culturale e confessionale – in virtù del sostegno ormai apprestato da robusti indirizzi dottrinali e giurisprudenziali opportunamente orientati – il processo costituente (in senso 'materiale') della 'nuova' Europa, all'insegna della (ri)affermazione del *principio di laicità* (conforme alle tradizioni originarie della civiltà) *europea*[16].

Le "radici" di quest'ultima risultano essere, quindi, la fonte d'ispirazione più congeniale dell'opera riformatrice di Papa Francesco, in ambito processuale e non. Tanto può dedursi, in specie, dall'*Omelia* pronunciata sul Sagrato di Piazza San Pietro prima di impartire la Benedizione *Urbi et Orbi*, venerdì 27 marzo 2020, quando il Pontefice osserva che la catastrofe pandemica ci ha indotto - per riferire alla lettera un brano del Suo discorso – nella tentazione di «"imballare" e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli … le nostre radici … privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'avversità» e facendoci sedurre dall'incantesimo delle infide sirene inneggianti alle libertà «mercatorie» d'oltre oceano.

---

[15] Cfr. J. F. Tanner, *Dialogical Transformation. Exploring Avenues of Interreligious Dialogue as a Practice Promoting Spiritual Growth*, Peeters, Leuven, 2016.

[16] Cfr. S. Berlingò, *Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "laicità all'italiana" alla "laicità europea"?,* cit.

IL VESCOVO DIOCESANO "GIUDICE NATIVO"

MICHELE MUNNO

1. Traduzione in prassi giuridica del Concilio Vaticano II nel segno della continuità

Il magistero e la conseguente legislazione di Papa Francesco non solo sono in continuità con la riflessione teologica e pastorale del Concilio Vaticano II, ma costituiscono il concreto tentativo di tradurre in prassi pastorale e giuridica l'insegnamento conciliare.

Anche la riforma del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio è da leggersi necessariamente in tale direzione se non si vuole correre il rischio di un'ermeneutica parziale, volta più a cogliere gli elementi di discontinuità che quelli di continuità.

Ciò vale, in particolare per quanto riguarda uno dei pilastri della riforma intesa da Papa Francesco, ovvero:

> *III. Lo stesso Vescovo è giudice*. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia

matrimoniale. Ciò valga specialmente nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente[1].

Secondo il Pontefice, perciò, l'urgenza di evidenziare che il Vescovo stesso nella Chiesa particolare a lui affidata è giudice tra i fedeli a lui affidati è proprio per tradurre in prassi l'insegnamento conciliare.

Se ciò è vero, tanto da essere affermato in modo esplicito dallo stesso Pontefice, sembra opportuno richiamare l'insegnamento conciliare relativo a tale questione.

Il riferimento immediato è costituito dal n. 27 della Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* e dal n. 8, a. del decreto conciliare *Christus Dominus* circa la missione pastorale del Vescovi nella Chiesa:

> I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cfr. Lc 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato. Ad essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge; né devono essere considerati vicari dei romani Pontefici, perché sono rivestiti di autorità propria e con tutta verità sono detti "sovrintendenti delle popolazioni" che governano. La loro potestà quindi non è annullata dalla potestà suprema e universale, ma anzi è da essa affermata, corroborata e rivendicata, poiché è lo Spirito Santo che conserva invariata la forma di governo da Cristo Signore stabilita nella sua Chiesa[2].

---

[1] FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico, del 15 agosto 2015: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu- proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

[2] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, del 21 novembre 1964: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen- gentium_it.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

> 8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità[3].

Tali affermazioni, forse ovvie, costituirono una vera e propria "rivoluzione copernicana" non tanto per la teologia ma, soprattutto, per la conseguente prassi del ministero pastorale dell'episcopato.

La "storia degli effetti" del Vaticano I, infatti, comportò che i documenti emanati da quel Concilio non dedicassero particolare attenzione all'episcopato; di conseguenza, i testi normativi oggetto di commento da parte dei teologi non permettevano che la riflessione prestasse attenzione alla figura del Vescovo.

Storicamente, ciò è comprensibile se si considera che le teorie legate al gallicanesimo pesavano come un'ombra anche nell'aula conciliare, con il conseguente timore di derive democraticistiche. Tanto che l'accentuazione dell'unica autorità suprema – quella del Romano Pontefice – allora fu funzionale alla custodia della verità e dell'unità della Chiesa[4].

Il Vaticano II, perciò, fu voluto anche per una rinnovata riflessione sull'episcopato.

Anzi, com'è noto, l'auspicio era che il Concilio giungesse ad affermare dogmaticamente la sacramentalità dell'episcopato. Di fatto, non si giunse a tale affermazione solenne in modo diretto, ma in relazione al Collegio Episcopale al quale i singoli Vescovi accedono attraverso la consacrazione episcopale (causa efficiente) e la *missio canonica* (conditio sine qua non). Questi due elementi, ugualmente necessari per appartenere al Collegio Episcopale, richiamano la bimillenaria distinzione tra la *potestas ordinis* e la *potestas iurisditionis*, recepita esplicitamente dal Codice di diritto canonico del 1917. Infatti,

---

[3] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, del 28 ottobre 1965: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19651028_christus-dominus_it.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

[4] Su questo punto si veda, ad esempio, l'interessante contributo di G. CANNOBIO, *La potestà giudiziaria del Vescovo in prospettiva ecclesiologica e ministeriale*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (edd.), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, pp. 3-21.

secondo l'insegnamento del Vaticano II un Vescovo validamente ordinato potrebbe sempre validamente compiere atti sacramentali ma, se dovesse mancare la *missio canonica*, porrebbe invalidamente sia gli atti di governo che quelli di magistero, in quanto i *munera regendi et docendi*, per la loro stessa natura, vanno compiuti necessariamente nella comunione gerarchica con il Collegio Episcopale che esiste perché al suo interno è sempre presente il Capo del Collegio stesso, ovvero il Romano Pontefice[5].

Concretamente, dopo il Vaticano II, si passò dal sistema delle "deleghe" da parte della Sede Apostolica a quello delle "riserve", più coerente con la rinnovata consapevolezza che la potestà esercitata dal Vescovo nella propria diocesi è "ordinaria" e "propria" e non "delegata" o "vicaria".

Su questo punto, sono illuminanti le riflessioni di GianPaolo Montini:

> Nel Codice precedente il vescovo diocesano era sì considerato come posto a capo *ex divina instituzione* a una Chiesa particolare e perciò con potestà ordinaria (cf can. 329 §1); era sì considerato come ordinario e immediato pastore nella diocesi affidatagli (cf can. 334 §1); gli era sì riconosciuto l'ufficio di governare la diocesi con potestà legislativa, giudiziaria e coattiva (cf can. 335 §1). Nello stesso tempo però si rifuggiva dal determinare criteri in base ai quali individuare il contenuto specifico di tale potestà, fino a poter affermare che tale governo era costituito dai poteri affidatigli o riconosciutigli dal diritto[6].

Alla luce di tale appunto, risulta certamente più chiara la "rivoluzione copernicana" operata dal Concilio e tradotta "giuridicamente" dagli interventi legislativi seguiti al Vaticano II.

A livello giuridico, l'insegnamento conciliare iniziò ad essere attuato attraverso il *Motu Proprio* di Papa Paolo VI *De Episcoporum muneribus* del 15 giugno 1966 sostituiva al sistema delle facoltà delegate dal Papa ai Vescovi il sistema delle riserve:

> Poiché al più presto devono pubblicarsi le norme di applicazione dei Decreti Conciliari, tenendo presente con impegno tutto particolare la dottrina appena esposta, ma soprattutto i diritti e i doveri dei

---

[5] La questione è largamente affrontata in G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio. Significato della formula nella Lumen Gentium*, Roma 1980.

[6] G.P. MONTINI, *Alcune riflessioni sull'omnis potestas del Vescovo diocesano*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1996) 23.

> Vescovi, crediamo essere Nostro dovere completare le norme sancite nel Decreto *Christus Dominus*, là dov'esse avevano bisogno di essere perfezionate; oppure chiarirle, dove esigano di essere interpretate; così che si possa facilmente raccoglierne tutti quei frutti che se ne attendono. Com'è noto, al fine di offrire un più facile conforto religioso agli uomini, che oggi sono in una situazione di nuova singolare accelerazione, il Concilio Ecumenico tra le altre dà ai Vescovi diocesani questa facoltà: di dispensare per un caso particolare dalla legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qual volta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; purché dalla suprema Autorità della Chiesa non sia stata fatta qualche speciale riserva in proposito (*Ibid*.,
>
> n. 8, b.). Ponendo in esecuzione questo prescritto conciliare, affinché in tutta la Chiesa Latina vi sia una sola norma d'azione, abbiamo giudicato opportuno stabilire un indice delle leggi generali, delle quali l'onere della dispensa sia a Noi riservato; vale a dire di quelle leggi dalla cui dispensa la Sede Apostolica si è sempre astenuta, oppure da quelle che fu solita dispensare solo rarissimamente, per questioni che nella società umana incidono con particolare influenza[7].

Prima di questo *Motu proprio*, infatti, nelle Diocesi loro affidate i Vescovi potevano compiere determinati atti solo se, precedentemente, ne avevano ottenuto dalla Sede Apostolica la necessaria facoltà delegata.

L'insegnamento conciliare, poi, è stato ripreso e tradotto in norma giuridica dal Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 e che, a ragione, viene considerato l'ultimo documento del Concilio Vaticano II[8].

Relativamente a quanto fin qui evidenziato, sono da richiamare i cann. 381, §1 e 391 del Codice di diritto canonico del 1983:

> Can. 381 - §1. Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause

---

[7] PAOLO VI, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *De Episcoporum muneribus* con la quale vengono impartite ai vescovi alcune norme riguardanti la facoltà di dispensare, del 15 giugno 1966: https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660615_de-episcoporum- muneribus.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

[8] Cf GIOVANNI PAOLO II, «Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico», 21 novembre 1983: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/november/documents/hf_jp- ii_spe_19831121_diritto-canonico.html, [ultimo accesso 20.12.2022].

che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica.

Can. 391 - §1. Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto. §2. Il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente sia mediante i Vicari generali o episcopali, a norma del diritto; esercita la potestà giudiziaria sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici, a norma del diritto.

Il can. 381, §1, richiama il principio teologico secondo cui compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale; mentre il can. 391 stabilisce che spetta allo stesso Vescovo governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto.

2. Esercizio della potestà giudiziale da parte del Vescovo

Già prima del Concilio Vaticano II, relativamente al processo di dichiarazione della nullità dei matrimoni, i Vescovi esercitavano la potestà giudiziale attraverso i Vicari giudiziali e, in particolare in Italia, essendo stati istituiti nel 1938, con il *Motu proprio Qua cura* di Papa Pio XI[9], i Tribunali Ecclesiastici Regionali, le cause di dichiarazione di nullità erano state rimesse alla competenza di tali tribunali, che hanno assunto tale compito esercitando in modo vicario tale potestà.

Il Codice del 1917, d'altra parte, raccomandava al Vescovo di non esercitare personalmente la potestà giudiziaria, soprattutto nelle cause penali (cf can. 1578). Sebbene il Codice vigente non contenga

[9] Cf PIO XI, Motu proprio *Qua cura* de ordinandis tribunalibus ecclesiasticis Italiae pro causis nullitatis matrimonii decidendis, 8 dicembre 1938, in *AAS*, 30 (1938), pp. 410-413. C'è da dire che la percettività connotante le norme costitutive dei tribunali interdiocesani non ammetteva la possibilità che i Vescovi potessero autonomamente ricostituire il tribunale diocesano, una volta abbandonato il foro di prima istanza eretto dalla Sede Apostolica. L'esercizio del diritto di recesso era perciò subordinato al conseguimento di un provvedimento autorizzatorio previamente concesso dall'autorità primaziale (o dal Dicastero che ne faceva le veci) che, d'altra parte, permetteva a quest'ultima di verificare se nella diocesi vi fossero le condizioni previste dal diritto per la reviviscenza del tribunale.

espressamente una tale norma, l'art. 22, §2 dell'istruzione *Dignitas Connubii* la riprendeva, estendendo la raccomandazione anche alle cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni:

> Art. 22 – § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, è il Vescovo diocesano, il quale può, a norma di legge, esercitare la potestà giudiziale sia personalmente che per il tramite di altri (cf. can. 1419, § 1). § 2. Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente. § 3. Pertanto tutti i Vescovi debbono costituire per la propria diocesi un tribunale diocesano[10].

La riforma intesa da Papa Francesco interviene proprio su questo punto, ribadendo che la *potestas iudicandi* dev'essere esercitata personalmente dal Vescovo, in quanto egli è "giudice nativo".

Concretamente, l'orientamento della riforma, in quanto attua il principio per il quale il Vescovo *iudex natus* nella sua diocesi e garantisce la prossimità immediata tra giudice e fedeli è l'erezione del tribunale diocesano di prima istanza (cf can. 1673, §§ 1-2); l'unica alternativa, infatti, sarebbe il conferimento al tribunale già esistente nella diocesi della competenza giudiziale in materia matrimoniale, con conseguente determinazione del foro di appello, a norma del can. 1438, nn. 1-2, a seconda che la sede episcopale coinvolta sia suffraganea o metropolitana. Tale alternativa, tuttavia, è da considerarsi esclusivamente una vera e propria "eccezione"[11].

L'intervento del Vescovo quale giudice "nativo", poi, è richiesto

---

[10] PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050125_dignitas- connubii_it.html, [ultimo accesso 20.12.2022].

[11] «3. Sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. Mitis Iudex, III); 4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf *Mitis Iudex*, VII)» (Francesco, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia*: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html, [ultimo accesso 20.12.2022]).

personalmente, in modo tassativo, quando si tratta del processo *breviore*, introdotto dallo stesso Pontefice nella sua opera di riforma[12].

Nella storia della Chiesa, d'altra parte, il Vescovo è sempre stato il giudice di prima istanza per i fedeli, fin dall'epoca apostolica e la sua *potestas iudicandi* è sempre stata intesa come parte integrante della sua funzione di governare.

La riforma di Papa Francesco, perciò, è in continuità non solo con la riflessione conciliare, ma anche con tutta la tradizione ecclesiale: il Vescovo è sempre intervenuto per ricomporre le controversie, correggere gli abusi, accertare la verità, avendo come fine il bene della comunità e dei singoli fedeli.

Nel contesto della riforma del processo matrimoniale di Papa

---

[12] «Al fine di rendere l'applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione matrimoniale, ho deciso, in ragione dell'ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due *Motu proprio,* in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel Processo *breviore*. Da sempre il Vescovo diocesano è *Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali*; ma poiché tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l'esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai Tribunali, stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell'esercizio personale del Vescovo diocesano giudice: 1. Il Vescovo diocesano in forza del suo ufficio pastorale è giudice personale ed unico nel processo *breviore*. 2. Quindi la figura del Vescovo-diocesano-giudice è l'architrave, il principio costitutivo e l'elemento discriminante dell'intero processo *breviore*, istituito dai due *Motu proprio.* 3. Nel processo breviore sono richieste, *ad validitatem,* due condizioni inscindibili: *l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr. can. 381, §2). Se manca una delle due condizioni il processo *breviore* non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario. 4. La competenza esclusiva e personale del Vescovo diocesano, posta nei criteri fondamentali del processo *breviore*, fa diretto riferimento alla ecclesiologia del Vaticano II, che ci ricorda che solo il Vescovo ha *già,* nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è *ad actum expedita,* attraverso la *missio canonica.* 5. Il processo *breviore* non è un'opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo *breviore*: - *l'istanza* va sempre indirizzata al Vescovo diocesano; - *l'istruttoria,* come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso promosso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca "sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo". Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l'ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre, ricordo che il processo *breviore* deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi. - la *decisione* da pronunciare *coram Domino*, è sempre e solo del Vescovo diocesano. 6. Affidare l'intero processo *breviore* al tribunale interdiocesano (sia del *viciniore* che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della rota romana* del 25 novembre 2017: https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/november/documents/papa- francesco_20171125_corso-rotaromana.html, [ultimo accesso 14.03.2023]).

Francesco, il Vescovo quale giudice "naturale" è l'espressione di una relazione di "prossimità" tra il pastore/giudice e i fedeli.

Tale "prossimità" dovrebbe evitare che i fedeli, per la distanza fisica[13] che li separa dai tribunali della Chiesa, siano distolti dal proposito di chiedere l'accertamento circa la validità del vincolo matrimoniale, soprattutto là dove vivano in situazioni matrimoniali in crisi o addirittura fallite.

L'attuazione del principio di prossimità tra il pastore/giudice e i fedeli che costituiscono le parti in causa del processo, d'altra parte, comporta la "conversione delle strutture": secondo il Pontefice, infatti, i tribunali della Chiesa risponderanno più adeguatamente alle necessità umane e spirituali dei fedeli solo risultando più prossimi a coloro che invocano giustizia.

C'è da dire che la "prossimità" che il Vescovo, in quanto "pastore", ha nei confronti dei fedeli, al fine di evitare ingiustizie o di cadere nell'arbitrarietà – soprattutto nel processo più breve – va coniugata con una necessaria e imprescindibile "competenza" sulla materia matrimoniale e sulla procedura giudiziale che serve proprio per garantire la giustizia.

È condivisibile, perciò, la seguente riflessione di Cannobio:

> Il giudizio comporta competenza e sapienza. La prima si può acquisire con lo studio e la pratica, la seconda è dono dello Spirito. Va da sé che non si può presumere di avere sapienza quando non c'è competenza; d'altra parte non si può presumere di avere sapienza

---

[13] Proprio sulla problematica dell'eccessiva distanza fisica tra i fedeli e i tribunali della Chiesa, Papa Francesco si soffermò, rivolgendosi "a braccio" ai partecipanti al corso del "super rato" organizzato dalla Rota Romana:

«Giustizia: quanta gente aspetta per anni una sentenza. E per questo già prima del Sinodo ho costituito una Commissione che aiutasse per preparare possibilità diverse in questa linea: una linea di giustizia, e anche di carità, perché c'è tanta gente che ha bisogno di una parola della Chiesa sulla sua situazione matrimoniale, per il sì e per il no, ma che sia giusta. Alcune procedure sono tanto lunghe o tanto pesanti che non favoriscono, e la gente lascia. Un esempio: il Tribunale interdiocesano di Buenos Aires, non ricordo ma credo che, in prima istanza, abbia 15 diocesi; credo che la più lontana sia a 240 km … Non si può, è impossibile immaginare che persone semplici, comuni vadano al Tribunale: devono fare un viaggio, devono perdere giorni di lavoro, anche il premio … tante cose … Dicono: "Dio mi capisce, e vado avanti così, con questo peso nell'anima". E la madre Chiesa deve fare giustizia e dire: "Sì, , è vero, il tuo matrimonio è nullo – No, il tuo matrimonio è valido". Ma giustizia è dirlo. Così loro possono andare avanti senza questo dubbio, questo buio nell'anima» (FRANCESCO, *Saluto del Santo Padre Francesco ai partecipanti al corso "super rato" promosso dal tribunale della rota romana, 5 novembre 2014:*

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141105_tribunale- rota-romana.html, [ultimo accesso 14.03.2023]).

> perché si ha competenza. Il rimando al sacramento dell'ordine che sta all'origine della *potestas iudicandi* del Vescovo non garantisce che il suo giudizio corrisponda alla verità del giudizio di Cristo, che il Vescovo deve rappresentare. Per questo l'appello all'attenzione pastorale anziché giustificare intuizioni di matrice spirituale nell'atto di giudicare, dovrebbe diventare stimolo ad acquisire competenza e a chiedere sapienza. In tal senso la rigorosa applicazione di procedure e la conoscenza dei valori che sono in gioco diventano criterio per verificare se il Vescovo stia giudicando con giudizi giusti, atti cioè a fare giustizia. Diversamente si profilerebbe il rischio di cui si mostra consapevole papa Francesco nel Motu proprio dal quale abbiamo preso avvio. I principi teologici isolati dalle concrete circostanze e implicazioni nelle quali la funzione giudiziale del Vescovo si attua potrebbe dare origine all'ingiustizia mentre si pensa di fare giustizia[14].

È oltremodo necessario che il Vescovo sia "competente" perché possa esercitare una vera "sapienza" nel giudizio.

D'altra parte, proprio gli oneri del ministero e la necessità di una specifica preparazione hanno reso necessario che, di fatto, il Vescovo esercitasse questa funzione in modo vicario, per mezzo di altri soggetti, il che non nega – in linea di principio – che il Vescovo possa averla esercitata nel passato e che anche oggi la eserciti personalmente.

3. I due requisiti perché il Vescovo diocesano possa essere giudice nel processo più breve

Nel *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della rota romana* del 25 novembre 2017, Papa Francesco precisava "definitivamente" alcuni "aspetti fondamentali" della sua riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale. Tali precisazioni riguardavano, in particolare, la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel processo *breviore*.

Infatti, al can. 381 §2 del CIC1983 si afferma:

> §2. Nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano, a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa o per una disposizio-

[14] G. CANNOBIO, *La potestà giudiziaria del Vescovo*, p. 21.

ne del diritto, coloro che presiedono le altre comunità di fedeli di cui nel can. 368.

E, al can. 368:

Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente.

A quest'elenco sono da aggiungersi anche altre strutture "equiparate alla Diocesi" che sono state create dopo l'entrata in vigore del CIC1983; in particolare l'Ordinariato militare o castrense[15] e l'Ordinariato per gli Anglicani passati in piena comunione con la Chiesa cattolica[16].

Ora, c'è da dire che tutti coloro che sono preposti a tali Chiese particolari sono "equiparati", a norma del can. 381, §2 "al Vescovo diocesano", ma non tutti costoro sono Vescovi poiché non tutti hanno ricevuto o ricevono l'ordinazione episcopale.

Inoltre, tra i Vescovi consacrati non tutti presiedono a una chiesa particolare, poiché tra i Vescovi vi sono anche i "titolari" e gli "emeriti".

Papa Francesco, perciò, ha chiarito che né tutti coloro che sono censiti sotto il nome di "Vescovi diocesani" né tutti coloro che sono effettivamente Vescovi, avendo ricevuto l'ordinazione episcopale, possono fungere da giudici nel processo più breve in quanto – sebbene il Pontefice faccia "diretto riferimento all'ecclesiologia del Vaticano II", che ci ricorda che solo il Vescovo ha *già,* nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è *ad actum expedita,* attraverso la *missio canonica* – nello stesso *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della rota romana* del 25 novembre 2017,

---

[15] Cf GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Spirituali militum curae* per una più efficace cura spirituale dei militari del 24 aprile 1986, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp- ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

[16] Cf BENEDETTO XVI, Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* circa l'istituzione di ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica del 4 novembre 2009: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_constitutions/documents/hf_ben- xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

Papa Francesco sottolinea che:

> Nel processo *breviore* sono richieste, *ad validitatem,* due condizioni inscindibili: *l'episcopato* e *l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr. can. 381, §2)[17].

Nel suo "discorso", perciò, il Pontefice stabilisce una legge inabilitante (cf can. 10), con effetti irritanti, su eventuali processi più brevi avviati e decisi da "Vescovi diocesani" che non abbiano ricevuto l'ordinazione episcopale o da "Vescovi" che non siano effettivamente "a capo" di una Diocesi o di una Chiesa particolare ad essa equiparata.

Non entriamo qui nella questione relativa alla promulgazione della legge (tanto più necessaria se si tratta di legge irritante o inabilitante) visto il contesto del "discorso" con il quale viene stabilita una legge inabilitante con la conseguente invalidità degli atti.

Dal "discorso" del Pontefice risulta chiaro che il processo *breviore* non si può svolgere in quelle circoscrizioni ecclesiastiche equiparate *in iure* alla diocesi, a capo delle quali – in forza della *missio canonica* – è preposto un prelato, equiparato al Vescovo diocesano, ma non insignito dell'ordine episcopale.

Come ci si dovrebbe, perciò, regolare in questo caso? Perché penalizzare i fedeli in quelle circoscrizioni a capo delle quali è preposto un prelato privo del carattere episcopale? L'auspicio presente nello stesso discorso del Pontefice, secondo cui per «la carità, che distingue l'ufficio episcopale, un vescovo *viciniore* potrà soccorrerlo per il tempo necessario»[18], non contraddirebbe, nella prassi, il criterio della "prossimità", ispiratore della riforma di Papa Francesco?

C'è da evidenziare che la sottolineatura chiarificatrice di Papa Francesco solleva nuovamente la questione se di fatto sia stata superata la millenaria distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*, visto che i termini "Vescovo diocesano" e "Vescovo", in questa particolare e delicata materia, non sembrano essere sufficienti per descrivere il tipo di potestà necessaria per avviare e decidere una

---

[17] FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal tribunale della rota romana* del 25 novembre 2017: https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171125_corso-rotaromana.html, [ultimo accesso 14.03.2023].

[18] *Ibidem*.

causa introdotta per via più breve. Perciò, la questione circa l'origine della potestà dei Vescovi, che sembrava ormai definita dalla riflessione conciliare, è ancora aperta ed è tutt'altro che teorica![19]

Su questo punto, come su altri aspetti della riforma in atto, sarebbe opportuna una riflessione più attenta volta non solo a chiarire sempre meglio le procedure ma soprattutto a garantire una sempre maggiore giustizia a tutti i fedeli, tutelando i diritti di ciascuno.

[19] Su questa questione si vedano i numerosi contributi del cardinale Gianfranco Ghirlanda e le numerose tesi da lui dirette. A titolo esemplificativo, cf: G. GHIRLANDA, *De hierarchica communione ut elemento constitutivo officii episcopalis iuxta "Lumen Gentium"*, in *Periodica* 69 (1980) 31-57; ID., *De potestate iuxta schemata a Commissione Codici recognoscendo proposita*, in *Periodica* 70 (1981) 401-428; ID., *Episcopato e presbiterato nella "Lumen Gentium"*, in *Communio* n.59 (1981) 53-70; ID., *De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem,* in *Periodica* 74 (1985) 109-164; ID., *Note sull'origine e la natura della potestà sacra*, in *Civ.Catt.* 139/2 (1988) 337-350; ID., *Il* munus regendi *del vescovo alla luce del c.381 § 1 e del Sinodo dei vescovi del 2001*, in *Periodica* 91(2002) 667-704; 92 (2003) 77-96.

LA CONVERSIONE DELLE STRUTTURE DOPO OTTO ANNI DALLA PROMULGAZIONE DEL M.P. MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

FABRIZIO AMMENDA

Introduzione

Lo scorso 30 Gennaio 2023 presso il Seminario Pio XI di Reggio Calabria, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziale, S.E. Mons. *Francesco Savino*, Vescovo di Cassano all'Jonio e Vicepresidente della CEI, nella sua prolusione, dopo aver parlato del ruolo del Vescovo quale giudice "nativo" e del rapporto tra il Vescovo diocesano e il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, così si esprime in merito alla conversione delle strutture:

> Queste premesse, perciò, devono orientare il cammino che bisogna necessariamente continuare perché la riforma voluta da Papa Francesco sia autenticamente e completamente attuata, garantendo ai fedeli quella "prossimità" che il Vescovo, in quanto "battezzato", animato dalla solidarietà verso gli altri battezzati deve sperimentare e, in quanto Pastore, costituito in favore degli altri battezzati, deve amministrare nell'esercizio della propria potestà giudiziale[1].

L'esortazione a trovare vie percorribili per una sempre maggiore attuazione del *M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus* (A.D. 2015) parte

[1] FRANCESCO SAVINO, *Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e il ruolo del Vescovo diocesano,* fruibile sul sito conferenzaepiscopalecalabra.it, al link *https://www.conferenzaepiscopalecalabra.it/wp-content/uploads/2023/01/2023_01_30-Prolusione-Savino.doc.*

da due considerazioni previe: da una parte discorso rivolto ai Vescovi italiani in occasione della 73ª Assemblea Generale e, dall'altra, le sei premesse, *sine glossa*, alla *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* (A.D. 2021).

In merito al discorso del Santo Padre particolare enfasi veniva data ai due seguenti passaggi:

> **1.** Questa riforma processuale è basata sulla prossimità e sulla gratuità. Prossimità alle famiglie ferite significa che il giudizio, per quanto possibile, si celebri nella Chiesa diocesana, senza indugio e senza inutili prolungamenti. (…). Sono ben consapevole che voi, nella 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, e attraverso varie comunicazioni, avete previsto un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. Tuttavia, mi rammarica constatare che la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall'essere applicata nella grande parte delle Diocesi italiane. Ribadisco con chiarezza che il Rescritto da me dato, nel dicembre 2015, ha abolito il Motu Proprio di Pio XI Qua cura (1938), che istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia.
>
> **2.** Non dobbiamo mai dimenticare che la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico, caratterizzata (…) dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure, è volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, che in questo caso sono quelli segnati dalla ferita di un amore spezzato; e pertanto tutti gli operatori del Tribunale, ciascuno per la sua parte e la sua competenza, devono agire perché questo si realizzi, e di conseguenza non anteporre null'altro che possa impedire o rallentare l'applicazione della riforma, di qualsiasi natura o interesse possa trattarsi. Il buon esito della riforma passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone; e quindi non permettiamo che gli interessi economici di alcuni avvocati oppure la paura di perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari frenino o ritardino la riforma[2].

[2] Francesco, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 2019, fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html.

1. Uno sguardo sulla prassi circa l'istruttoria matrimoniale nel processo breve

Per poter avanzare nel cammino di conversione delle strutture, occorre fare un passo indietro sul coordinamento e l'intesa tra Vicari giudiziari distinti a seguito della reiezione o del suggerimento dell'istanza breviore e precisamente occorre dire con chiarezza che la determinazione della competenza funzionale in merito al *processus brevior* resta uno dei punti più controversi nella normativa vigente: alcuni hanno supposto la spettanza del Vicario giudiziale diocesano; altri hanno supposto la conservazione del principio dell'unitarietà della competenza. In sostanza non c'è base, nelle norme anteriori né nelle nuove, per considerare criterio di competenza, insieme alla materia, il tipo di processo (ordinario, più breve o documentale) che la parte attrice auspica di seguire all'atto dell'introduzione del libello, cosicché, nelle diocesi in cui le cause di nullità matrimoniale sono riservate ad un tribunale interdiocesano, il libello per un processo *brevior* possa essere presentato ed esaminato dal Vicario giudiziale del tribunale diocesano. La prassi finora ha dato seguito a quanto indicato indirettamente dal Tribunale Apostolico della Rota Romana – secondo cui «il *libello*, presentato al Vicario giudiziale diocesano […]»[3] – e direttamente da papa Francesco, secondo cui «affidare l'intero processo breviore al tribunale interdiocesano (sia del *viciniore* che di più diocesi) porterebbe a snaturare e ridurre la figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza»[4]. Tale opzione trova eco anche nel pronunciamento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi[5], fermo restando che «per l'accesso al processo *brevior,* il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al

---

[3] Tribunale Apostolico della Rota, *Sussidio applicativo del M. P.* Mitis Iudex Dominus Iesus, gennaio 2016, p. 36.

[4] Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, n. 6 fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171125_corso-rotaromana.html.

[5] Cfr. *Risposta particolare "Circa la costituzione del tribunale diocesano"*, Prot. N. 15291/2016, 12 febbraio 201 fruibile al sito delegumtextibus.va [= *Discorso 25.XI.2017*] in R. Palombi, H. Franceschi, E. Di Bernardo (edd.), *Iustitia et sapientia in humilitate*, *Studi in onore di mons. Giordano Caberletti* – Annales XII (Tomo II), Città del Vaticano 2023, p. 789.

quale è ultimamente affidata la decisione»[6], tanto che non si esclude che il Vescovo possa introdurre personalmente il libello. È chiaro che la questione relativa all'assetto dei tribunali non è secondaria se si vuole favorire una conversione delle strutture, al fine di superare eventuali resistenze e di unire le forze per garantire competenza, fermo restando che il rescritto modificativo del 5 giugno 2018, tra l'altro, dichiara esplicitamente la capacità istruttoria del Vescovo (cfr. *L'Osservatore Romano* del 6 luglio 2018, p. 8).

A questo punto della trattazione risulta utile, a mio avviso, citare a mò di esempio la prassi adottata dalla Conferenza Episcopale Pugliese, che sancisce quanto segue:

> Circa questa nuova forma processuale straordinaria la Conferenza Episcopale Pugliese, a norma del can. 1417 (che disciplina il divieto di concorrenza nel giudizio), ha ritenuto di avvalersi dell'Ufficio del Vicario giudiziale del Tribunale regionale (cui inviare il libello introduttivo, a norma dei cann. 1676 §2.4 e 1685 MIDI, e dell'art. 15 RP), il quale, valutata la fondatezza della richiesta e dei presupposti giuridici della stessa, affida ai quattro Vicari aggiunti l'istruttoria dei singoli processi, in ragione delle aree di appartenenza dei richiedenti. A essi viene affiancato, in qualità di *assessore*, un giudice della diocesi interessata, qualora vi fosse, o di una diocesi viciniore. Ciò al fine di garantire, oltre all'osservanza del criterio della prossimità ai fedeli, la competenza e l'esperienza necessaria a questo genere di processi, la totale assenza di oneri finanziari da parte delle singole diocesi, oltre all'ausilio di strutture e personale già esistenti e collaudati[7].

2. **Il ruolo del Vescovo unitamente al Tribunale diocesano**

Inequivocabili le parole del Santo Padre nelle citate premesse circa la costituzione della Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex *nelle Chiese d'Italia*: «la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa necessariamente attraverso

---

[6] Conferenza Episcopale Italiana, *Testo del tavolo di lavoro*, 20 luglio 2016, n. 5 fruibile sul sito chiesacattolica.it al link https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Tavolo-di-lavoro.pdf.

[7] Emanuele Tupputi, *Mitis Iudex Dominus Iesus. Nota esplicativa e linee di attuazione* in "Bollettino diocesano dell'Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie 96(2018/1), p. 277.

una conversione delle strutture e delle persone»[8]. Rifacendosi, infatti, al *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 2019 sulla riforma dei processi matrimoniali papa Francesco esprime il proprio auspicio: «ribadisco con chiarezza che il *Rescritto* da me dato, nel dicembre 2015, ha abolito il Motu Proprio di Pio XI *Qua cura* (1938), che istituiva i Tribunali Ecclesiastici Regionali in Italia e, pertanto, auspico vivamente che l'applicazione dei due suddetti Motu Proprio trovi la sua piena ed immediata attuazione in tutte le Diocesi dove ancora non si è provveduto […] tutti gli operatori del Tribunale, ciascuno per la sua parte e la sua competenza, devono agire perché questo si realizzi, e di conseguenza non anteporre null'altro che possa impedire o rallentare l'applicazione della riforma, di qualsiasi natura o interesse possa trattarsi»[9].

Tra i compiti specifici dei Vescovi nei confronti del loro Tribunale occorre ribadire la necessità di formare idonei operatori, investendo adeguate risorse economiche e di persone qualificate per il Tribunale:

> Risorse economiche. Lo stanziamento che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana prevede nel bilancio per il finanziamento dell'attività dei Tribunali Regionali in Italia facilita indubbiamente il reperimento del personale in misura sufficiente (impiegati di cancelleria, notai, avvocati stabili, difensori del vincolo, uditori, giudici), la adeguatezza delle sedi giudiziarie, e la disponibilità di mezzi e strumenti di lavoro. Dall'esame della consistenza delle tasse giudiziali di molti tribunali sparsi nel mondo si può arguire che molti episcopati hanno seguito questa medesima strada, finanziando in modo significativo i Tribunali. Risorse di persone. Il distaccamento presso un Tribunale di un numero di giudici, ministri e addetti adeguato al carico processuale del medesimo facilita la brevità dei processi, perché permette di avere sezioni istruttorie o unità istruttorie che possono calendarizzare l'acquisizione delle deposizioni delle parti e degli interrogatori dei testi più celermente; perché permette di avere a disposizione più collegi di giudici che calendarizzano sessioni di giudizio a breve e consentono di avere ponenti che possono stendere il testo delle decisioni in tempi

---

[8] Francesco, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html.

[9] Francesco, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana* del 20 maggio 20219 fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190520_cei.html.

> brevi (come previsto dal Codice: un mese). Risorse qualificate. Un dottore in diritto canonico non ha nella giornata più ore a disposizione di un ministro del Tribunale sprovvisto di titolo accademico, né un esperto in giurisprudenza ha in sé più costanza al lavoro di un ministro del Tribunale che ha compiuto un percorso abbreviato di studi. Ma è esperienza comune che chi "sa dove mettere le mani", chi "sa trattare con gli avvocati", chi conosce tutta la materia che tratta, lavora più speditamente, con una qualità di lavoro che non soggiace a contestazioni efficaci con conseguente successiva perdita di tempo, con direttive sicure che più difficilmente avranno sorprese nei gradi superiori di giudizio, con grande risparmio di tempo sulla lunghezza. Chi conosce la semplicità del diritto processuale canonico, i mezzi amplissimi posti nelle mani del giudice per dirigere efficacemente e, oserei dire, sbrigativamente il processo (anche e soprattutto il processo contenzioso ordinario), dà un vero contributo alla snellezza del processo[10]

L'esercizio della funzione giudiziaria del Vescovo è personale e non delegabile, essendo il Vescovo della diocesi, che dà titolo alla causa, il solo ad avere la competenza a prendere la decisione, senza possibilità di delega ad altri né *de iure* né *de facto*, per come emerge dalle parole del Santo Padre Francesco:

> Nel processo breviore sono richieste, *ad validitatem,* due condizioni inscindibili: *l'episcopato e l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr can 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo breviore non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario […] *l'istruttoria,* come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca «sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo». Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l'ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi[11].

---

[10] G. P. Montini, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3*, in QDE 27 (2014) 464-465.

[11] Francesco, *Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana* del 25 novembre 2017 sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/france-

Il Santo Padre affida ai Vescovi il compito di attuare la riforma: «la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cf. *Mitis Iudex*, VI)»[12]. Sin da subito è apparsa chiara la *mens* del Legislatore al riguardo:

> i Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma del diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza[13].

Le precisazioni del Papa obbligano comunque ad alcuni doverosi ripensamenti e ritrattazioni. Infatti, fatta salva l'individuazione e la giustificazione del Vescovo-Giudice, che implica l'intrinseco collegamento dell'istituto con la successione apostolica e con il nucleo della comunione ecclesiale, l'attuazione della procedura breve coinvolge la diligenza e la laboriosità dei singoli Pastori per assicurare, in una tempistica ed un modo più conveniente, l'effettività e la rispondenza del *processus brevior*, in quanto l'onere formativo diretto e indiretto del Vescovo ha un contenuto precettivo ineludibile, fermo restando che le carenze o i limiti canonistici sono superabili col tempo, lo studio e l'applicazione.

Sembra che, pur di garantire la piena e sostanziale applicazione del disposto, siano state ampiamente ammesse aperture e flessibilità alla norma: se gli auspici del Legislatore sono chiari, la loro attuazione è rimessa alla valutazione e considerazione dei singoli Vescovi, che devono fare i conti con le peculiarità e le difficoltà locali. Le risultanze del Tavolo di lavoro per l'Italia, inoltre, sembrano circoscrivere la

---

sco/it/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171125_corso-rotaromana.html.

[12] Francesco, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20211117-motu-proprio-comm-mitis-iudex.html.

[13] Dichiarazione del Decano della Rota Romana del 4 novembre 2015 in *L'Osservatore Romano* dell'8 novembre 2015 sul sito rotaromana.va al link http://www.rotaromana.va/content/rotaromana/it/riforma-del-processo-canonico.html.

designazione del Vicario giudiziale al tribunale diocesano, seppur sia acconsentito ricorrere al quello interdiocesano, come di fatto praticato in diversi tribunali regionali di un tempo ed interdiocesani di oggi. Tenendo presente le aspirazioni ed i richiami di principio bisogna evidenziare che il Discorso del 25 novembre 2017 ha una portata generale che emerge in una sorta di quadro di riferimento del *processus brevior*, secondo cui assumono rilevanza lo spirito sinodale, la consolazione pastorale, la centralità episcopale, tanto da poter enucleare tre profili: 1. la sollecitudine, oltre la celerità del rito abbreviato, che consiste nel prendersi cura da parte del Vescovo pastore, quale prontezza nella risposta di giustizia secondo il criterio della concentrazione e velocità dell'istruttoria; 2. la prossimità da attuare nelle strutture, nella formazione del personale e nell'atteggiamento degli operatori; 3. la funzione giudicante del Vescovo giudice che ha la responsabilità diretta e personale nell'amministrazione della giustizia nella propria Chiesa particolare. Ne consegue, perciò, che il dato che meglio fa emergere l'orientamento della riforma nell'ottica del *processus brevior* è la previsione di un autonomo tribunale diocesano per un servizio giudiziario alla chiesa locale, senza per questo voler chiudere aprioristicamente nuovi fronti alla discussione scientifica e all'approfondimento critico, purché si garantiscano l'applicazione del *processus brevior* e i diritti dei fedeli a scapito degli ostacoli e delle resistenze sia concettuali che organizzativi.

Le condizioni di accesso al rito più breve, i.e. dell'evidenza, da una parte, e del consenso degli sposi, dall'altra, necessitano a monte uno spirito sinodale e una conversione istituzionale e personale dei Vescovi chiamati non solo all'impegno personale ma soprattutto alla preoccupazione circa la qualità del servizio giudiziario predisposto nella propria diocesi, a partire dall'incremento e dalla formazione dei ministri, dei patroni e dei consulenti familiari, auspicando sia un maggior coordinamento e dialogo istituzionale che un recupero dei ruoli e delle competenze[14].

E, infatti, non a caso gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, propongono un percorso formativo atto a fronteggiare le problematiche emergenti nelle situazioni

[14] Cfr. Massimo Del Pozzo, *Chiarimenti pontifici sul "processus brevior". Riflessioni alla luce del Discorso del 25 novembre 2017* in *Ius Canonicum* Vol. 58/2018, pp. 520-533.

matrimoniali difficili o a rischio e nelle controversie familiari. Si tratta di una realtà accademica, in linea con quanto auspicato dall'esortazione apostolica *Amoris laetitia* di Papa Francesco, con il chiaro intento di suscitare nuove competenze nell'ambito della pastorale familiare, attraverso la formazione di figure professionali particolarmente preparate e idonee, allo scopo di incarnare proposte pastorali che avvino percorsi concreti nei contesti pastorali in cui gli operatori sono chiamati ad agire per la *salus animarum,* partendo dal presupposto che «[…] Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, "non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada" (*Evangelii gaudium,* 45)» (AL n. 308) e sapendo che «nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe luogo a una casistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale attenzione» (AL n. 304)[15].

In questa prospettiva si colloca il Diploma in Consulenza Matrimoniale e Familiare di II livello, a norma dell'Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale", istituito dal Dipartimento di Diritto Canonico della Pontificia Università dell'Italia Meridionale - Sezione San Tommaso d'Aquino (Napoli), eretto con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 19 dicembre 2018, per i seguenti destinatari:

> consulenti coinvolti nella pastorale matrimoniale e pre-giudiziale dei tribunali ecclesiastici secondo i diversi ruoli (consulenti fino al II livello incluso); figure ausiliarie nel processo di nullità matrimoniale

[15] In *Amopris laetitia* n. 298 vengono delineati i casi concreti che urgono risposta al : 1. coloro che vivono una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell'irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe; 2. coloro che hanno subito un abbandono ingiusto; 3. coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido" (*Familiaris consortio*, 84). Il Magistero suggerisce, poi, un esame di coscienza tramite momenti di riflessione e di pentimento (cfr. al n. 300) – in base alle necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, la ricerca sincera della volontà di Dio, il desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa» (*relatio finalis* 2015, 85.) – per accertare il grado di responsabilità (cfr. nota 336 al n. 300 di AL) e fornendo, infine, norme pratiche per il discernimento (cfr. AL nn. 304-306).

per la cui nomina non sia richiesto dal diritto il possesso del titolo di Licenza/Dottorato in Diritto Canonico; operatori pastorali e volontari; laureati presso università italiane, estere o ISSR; assistenti sociali, psicologi, psicopedagogisti, educatori, medici, avvocati, insegnanti, infermieri, sacerdoti e laici impegnati; altri professionisti e fedeli che si occupano o desiderano occuparsi in contesti ecclesiali o civili delle questioni legate alla vita di coppia, alla relazione genitoriale e alla vita familiare[16].

Uno dei cardini di questa riforma – in special modo riguardo al processo più breve – è dunque il fatto che al Vescovo è chiesto di giudicare personalmente le cause dei propri fedeli, essendo chiamato ad una vera e propria conversione nella comprensione di sé stesso e della propria autorità, non potendo più pensare agli ambiti giuridici come a problemi burocratici da subire o delegare, trattandosi di una vera e propria vocazione pastorale cui rispondere.

Occorre perciò guardare ad alcune "buone pratiche" che vedono il lavoro di tanti nei tribunali pur di garantire la vicinanza, la celerità e la competenza tecnica necessaria. Il processo più breve fa emergere un duplice criterio che deve orientare nella costituzione di un tribunale: 1. il criterio della vicinanza, non soltanto per così dire "chilometrica" ma prima di tutto quale prossimità, non solo per evitare spostamenti più gravosi alle parti ed ai testimoni, ma soprattutto per assicurare la vicinanza del Vescovo che è chiamato a prendere la decisione, ovvero a vivere la paternità nei confronti della porzione di popolo a lui affidata; il criterio della celerità per evitare che passino anni prima di arrivare a sentenza, ma è evidente che nella mente del Pontefice, il *processus brevior* deve poter essere contenuto in un brevissimo tempo, perché i fedeli non attendano troppo (cfr. cann. 1676 §1 e cann. 1685-1686). Certamente non è detto che il Vescovo diocesano sia esperto di Diritto e proprio per questo è importante che non solo l'Istruttore e l'Assessore, ma anche i notai siano preparati e periti, in modo da favorire la correttezza e la celerità delle procedure, purché siano salvaguardate, da un lato, la dottrina dell'indissolubilità, tenendo presente che è fatto divieto che uno stesso sacerdote studi,

[16] Sito istituzionale della Pontificia Università dell'Italia Meridionale - Sezione San Tommaso d'Aquino (Napoli) santommaso.pftim.it fruibile al link http://santommaso.pftim.it/dipartimento-di-diritto-canonico.

introduca ed istruisca la medesima causa (cfr. can. 1447) e , dall'altro, le esigenze di giustizia da parte dei fedeli, tanto che papa Francesco così si esprime: «nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi» (Cfr. MIDI - Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, art. 8 § 1).

3. Il passaggio obbligato della cura pastorale e consulenza pregiudiziale per una piena attuazione della riforma.

Punto imprescindibile di partenza è *l'indagine pregiudiziale o pastorale ed il libello*[17]. Non è un caso se i primi sei articoli delle *Regole procedurali* riguardano la prassi pastorale che vede coinvolti il Vescovo, passando per i Parroci[18], fino ad alcune «persone ritenute idonee [...] dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche» (cfr. artt. 1 e 3), in quanto è chiaro che a papa Francesco sta a cuore non lasciare soli quanti vivono un fallimento matrimoniale, accompagnando i coniugi separati e/o divorziati che siano fino alla soglia del giudizio canonico, tramite l'individuazione di un eventuale capo di nullità, quale via ordinaria e necessaria anche per un eventuale loro riavvicinamento alla vita ecclesiale ed avere, quindi, una parola definitiva e certa sulla propria vicenda matrimoniale e, dunque, personale, al fine di attuare l'insegnamento del Vaticano II circa l'ufficio del vescovo nel suo *munus* pastorale, quale pastore del gregge a lui affidato, ripreso da *Amoris laetitiae* nello specifico caso matrimoniale al n. 244 come di seguito riportato:

> «i vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non

[17] Per approfondimento sul tema degno di nota è E. TUPPUTI, *Indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia,* Città del Vaticano, 2021.

[18] Per approfondimento sul tema degno di nota è EMANUELE TUPPUTI, *La figura ed i compiti pastorali e pregiudiziali del parroco alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus* in *Monitor Ecclesiasticus* 135 (2020/2), pp. 146-166.

per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cf. Lc. 22, 26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è proprio, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere ristretto. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto e davanti a Dio il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato» (Lumen Gentium, 27).

D'altra parte, un gran numero di Padri «ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto «rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati». Perciò, «l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr *Mitis Iudex*, art. 2-3)»[19]

Il valore e la natura della consulenza previa consiste in un accompagnamento volto al discernimento e alla conoscenza delle opportunità di indagine pre-processuale, tanto da ritenere essenziale l'opera investigativa degli operatori tutti, ma principalmente quella degli avvocati o comunque creando uno specifico sportello messo a disposi-

[19] Francesco, *esortazione apostolica sull'amore nella famiglia Amoris laetitia*, 19/03/2016, n° 244 fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html.

zione della diocesi in accordo con gli uffici di pastorale familiare, che garantisca competenza, formazione tecnica e terzietà rispetto al tribunale per l'indagine previa, consentendo un più celere ed adeguato contatto con i fedeli unitamente a una chiara ripartizione delle funzioni tra i vari operatori del diritto, in modo da rendere più fluida, nella diversità dei ruoli, la cooperazione pastorale, in ossequio al principio di sinodalità giudiziaria[20].

Certamente in un contesto di vera e propria emergenza familiare occorre sinergia tra pastorale pregiudiziale e familiare per prevenire le nullità matrimoniali allo scopo di preparare al matrimonio, accompagnare le coppie nei primi anni di convivenza coniugale ed aiutare le coppie a superare le crisi che attraversano.

> In questo solco, si comprende come la sinergia tra pastorale e dimensione giuridica appaia quanto mai urgente al fine di: 1) avviare un vero processo di conversione delle strutture ecclesiali (pastorali e giudiziali), 2) prevenire nullità matrimoniali, 3) favorire un maggiore desiderio di famiglia, un desiderio non di rado osteggiato o equivocato, di fronte al quale però la Chiesa sa di poter dire la sua, nella certezza che vi sia una consonanza di fondo tra tale desiderio e la proposta cristiana come cammino di compimento dell'uomo. A questa suddetta sinergia deve unirsi un corretto e sano atteggiamento di accompagnamento e discernimento pastorale e personale al fine di assicurare «il necessario rapporto tra *regula fidei*, cioè fedeltà della Chiesa al magistero intoccabile sul matrimonio, così come sull'Eucarestia, e l'urgente attenzione della Chiesa stessa ai processi psicologici e religiosi di tutte le persone chiamate alla scelta matrimoniale e familiare» (Francesco, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2018)[21].

Prioritaria in questa prospettiva è la realizzazione a livello diocesano di un servizio d'equipe a più livelli per l'accoglienza dei fedeli separati, al fine di indirizzarli in percorsi di fede[22], tramite una pastorale

---

[20] Per un valido apporto sul tema si segnala: E. Tupputi, «Accompagnamento pastorale e discernimento giudiziale: un incontro possibile. Bilancio e prospettive alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus», in R. Massaro (ed.), Sui sentieri di Amoris laetitia. Svolte, traguardi e prospettive, Cittadella Editrice, Assisi 2022, 357-378.

[21] Emanuele Tupputi, *La pastorale pregiudiziale quale strumento di sollecitudine pastorale dei parroci. Riflessioni per discernere e alimentare il "desiderio di famiglia"in un contesto di emergenza familiare* in "In Comunione" 28 (2022/11), p. 16.

[22] Si segnala al riguardo "Bom Pastor: Itinerário para Encontro de Casais em Nova União" ("Buon Pastore: itinerario per l'incontro di coppie risposate in una nuova unione") ad opera

integrata, ed eventualmente, se ci sono i presupposti, introdurre una causa di nullità matrimoniale, coadiuvando così il Vescovo diocesano a discernere ed approfondire, unitamente al suo vicario giudiziale, la celebrazione di un processo secondo il rito abbreviato. Si tratta di dar vita a un servizio di ascolto e prossimità prima, durante e dopo le nozze per mezzo di un ministero di ascolto e di accoglienza capace di farsi compagno di viaggio allo scopo di alimentare il desiderio di famiglia con sapienza evangelica e carità pastorale[23].

> Appare chiaro che l'intento dei Padri sinodali e del Legislatore sia orientato a ribadire due priorità: 1) l'importanza di una rinnovata pastorale giudiziale come azione pastorale specializzata capace, mediante l'integrazione con la pastorale familiare, di avviare un percorso di discernimento pastorale e giudiziale per una maggiore integrazione nella comunità cristiana dei fedeli che vivono situazioni difficili o irregolari; 2) la responsabilità da parte degli Ordinari del luogo di assicurare non solo un accesso più facile dei fedeli alla giustizia, ma anche di garantire un servizio giuridico-pastorale specializzato composto da personale, chierici e laici, sufficiente e competente. Tali soggetti scelti dovranno occuparsi in modo prioritario delle richieste di quei fedeli coinvolti in situazioni coniugali in difficoltà ed essere capaci di intercettare le sfide pastorali più generali della famiglia per suscitare il desiderio di famiglia, impostare i piani pastorali dando priorità al soggetto famiglia e compiere quindi dei passi per essere Chiesa famiglia di famiglie, che ha a cuore il loro bene. In tal modo si riuscirà a creare una reale integrazione tra dimensione giuridica e dimensione pastorale. […]In una consulenza giuridico-pastorale, accanto alla possibilità di un'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale, devono essere messe in atto iniziative pastorali di accompagnamento con l'ausilio di altre figure, che sostengano i fedeli nel responsabilizzarsi per una valutazione sincera della propria situazione coniugale e così compie-

---

della Commissione episcopale per la vita e la famiglia della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb) e basato sul lavoro del settore Casi speciali della Pastorale familiare, in linea con il capitolo ottavo dell'esortazione apostolica *Amoris Laetitia*, per le azioni pastorali volte ad accogliere le coppie che vivono in questa situazione e che cercano la fedeltà a Cristo (cfr. Sito agenzia sir.it fruibile al link https://www.agensir.it/quotidiano/2023/5/6/brasile-cnbb-itinerario-per-le-coppie-in-situazione-di-nuova-unione-in-linea-con-il-capitolo-ottavo-di-amoris-laetitia).

[23] Al riguardo, come *unicum* nel panorama nazionale da dopo la pubblicazione del M.P. MIDI, per un corretto ascolto appare assai utile a un servizio adeguato, come prevede l'art. 3 delle RP del MIDI, la seguente pubblicazione: E TUPPUTI, *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale. Una guida per canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare*, Barletta 2019.

> re scelte autenticamente cristiane ed in linea con il magistero della Chiesa. Questo *modus operandi* configurerà una rinnovata pastorale giudiziale dei tribunali ecclesiastici, che li renderà più vicini alla pastorale familiare superando pregiudizi sull'antica distanza che spesso li divide. In tal senso come è stato saggiamente evidenziato «superare questa distanza significa consegnare ai tribunali ecclesiastici la stessa funzione della pastorale familiare, tenendo ben presente, tuttavia, che questa funzione si è oggi perfezionata con un nuovo significato. […] La pastorale familiare acquista oggi la forma di un discernimento vocazionale, e tale forma diventa anche quella richiesta al processo di nullità matrimoniale[24].

Non bisogna dimenticare che una riforma dei processi di nullità matrimoniale è fatta per funzionare ed il suo funzionamento dipende dall'abbandono di riserve preconcette, spesso alimentate da pretesti esegetici raffinati, a favore di una proposta di applicazione realistica.

Il funzionamento di una riforma dipende in gran parte dall'accoglienza da parte degli operatori e dalla formazione continua di coloro nelle mani dei quali la riforma è posta e dai quali perciò dipende per gran parte la sua riuscita:

> l'affascinante sfida proposta dalla riforma processuale di Papa Francesco, che spinge gli operatori del diritto a interpretare con prudenza ed attenzione le nuove possibilità ad essi consegnate, per una loro implementazione all'interno della struttura del processo e della tutela della indissolubilità del matrimonio che il Papa ha chiaramente indicato di voler conservare. La corretta applicazione del processo breve sarà un banco di prova importante di questo percorso. Il sottoporre alla discussione (e alla libera critica) le considerazioni e la prassi sopra riportate può essere uno strumento per aiutarsi ad affrontare – potremmo dire in una logica sinodale – questo cammino impegnativo[25].

---

[24] Emanuele Tupputi, *Il Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus* in *Monitor Ecclesiasticus* 134 (2019/2), pp. 462 e 464-465.

[25] Paolo Bianchi, *La scelta della forma processuale brevior nel can. 1676, 2: criteri e prassi concreta* in AADC Vol. XXIII, Tomo I (2017), p. 127.

4. Dallo snellimento delle procedure a un reale accompagnamento pastorale tramite un percorso di discernimento in foro interno.

Per completezza di esposizione occorre ribadire che con la promulgazione della lettera apostolica in forma di M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* sono state introdotte diverse innovazioni:

a) la modifica, per le cause di nullità matrimoniale non riservate alla Sede apostolica, dei titoli equivalenti di competenza per i quali, circa il domicilio e il quasi-domicilio della parte attrice, non è più previsto che le parti debbano risiedere nel territorio della medesima conferenza episcopale e che il vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo; la medesima semplificazione ha coinvolto anche il criterio del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove (can. 1672);

b) il rafforzamento del principio, già previsto nel can. 1419, in base al quale il vescovo diocesano è il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, potendo esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673 § 1) e dovendo costituire per la sua diocesi un tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, fatta salva la possibilità di accedere ad un altro tribunale più vicino, diocesano o interdiocesano (can. 1673 § 2);

c) la possibilità che nel collegio giudicante, presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possano anche essere laici (can. 1673 § 3), mentre il can. 1421 § 2, nel disciplinare i giudizi in generale, limita la partecipazione al collegio ad un solo laico;

d) la possibilità di affidare le cause matrimoniali a un giudice unico chierico, nel caso in cui non si possa costituire un tribunale collegiale in diocesi o nel tribunale viciniore (can. 1673 § 4), mentre il tribunale di seconda istanza deve sempre essere collegiale (can. 1673 § 5);

e) la previsione dell'appello al tribunale metropolitano di seconda istanza, fatto salvo il disposto dei cann. 1438, 1439 e 1444 del CIC (can. 1673 § 6);

f) in luogo del tentativo di conciliazione dei coniugi, prima della accettazione della causa è richiesto che il giudice debba aver raggiunto la certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale (can. 1675);

g) la possibilità affidata al vicario giudiziale, sentito il difensore del vincolo, di convertire il processo matrimoniale ordinario in processo

breve quando la parte convenuta che non ha sottoscritto il libello non manifesta la propria posizione neanche dopo la seconda ammonizione (can. 1676 § 2); in questo caso deve procedere a norma del can. 1685 (can. 1676 § 4);

h) il riconoscimento del valore di prova piena alle confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi di credibilità delle stesse, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino (can. 1678 § 1); similmente, la deposizione di un solo teste può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono (can. 1678 § 2);

i) l'abolizione della necessità della c.d. "doppia sentenza conforme", prevedendo che la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorso i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva (can. 1679);

l) la consequenziale riforma delle norme che disciplinano l'appello, prevedendo che: 1) la parte che si ritenga onerata, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di interporre querela di nullità della sentenza oppure appello verso la medesima a norma dei cann. 1619-1640 (can. 1680 § 1); 2) decorsi i termini stabiliti dal diritto per l'appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito, decorso il quale il tribunale collegiale deve confermare con proprio decreto la sentenza di prima istanza nel caso in cui l'appello risulti manifestatamente dilatorio (can. 1680 § 2); 3) se l'appello è stato ammesso, si deve procedere come in prima istanza, sia pure con i dovuti adattamenti (can. 1680 § 3); 4) se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudica come se fosse in prima istanza (can. 1680 § 4);

m) l'introduzione del processo matrimoniale più breve davanti al vescovo diocesano (cann. 1683-1687)[26].

Oltre a raccogliere una serie di proposte per una riforma delle procedure, anche nella prospettiva di uno snellimento delle cause matri-

[26] Luigi Sabbarese, *La riforma del proceso matrimoniale canonico tra snellimento e tutela del favor matrimonii* in AADC Vol XXIII, Tomo II, 2017, pp. 83-85.

moniali, sono stati riproposti alcuni requisiti sempre validi, soprattutto la responsabilità del vescovo diocesano e la preparazione e l'impegno di un numero adeguato di operatori della giustizia, che nell'ottica di conversione delle strutture significa concretamente attuare nella prassi concreta quanto sancito nel vigente can. 1673: «in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto» (§ 1) e che lo stesso Vescovo «costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano» (§ 2). Pertanto la valorizzazione del ruolo dei vescovi emerge in modo significativo soprattutto nell'attività processuale, in forza della loro condizione di giudici per la porzione di popolo di Dio di cui sono pastori, chiamati a giudicare loro stessi le cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia, implicando la preparazione di un personale sufficiente, composto da chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale, affidando di fatto al Vescovo diocesano il compito di giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve[27].

La semplificazione di alcuni elementi nei quali si articola il processo matrimoniale canonico non ha sovvertito le relative finalità, in ragione della centralità del principio del *favor matrimonii*, che continua a essere il cardine del diritto matrimoniale. Per la dichiarazione di nullità del matrimonio, infatti, è sempre necessario che, sulla base delle prove raccolte, il giudice oppure il Vescovo diocesano maturino la certezza morale circa la relativa invalidità (cann. 1608 § 1 e 1687 § 1). In questa prospettiva, Francesco, oltre ai profili umani e giudiziari, ha evidenziato che sotto il profilo pastorale, «in quanto espressione della sollecitudine pastorale del Papa e dei Vescovi, al giudice è richiesta non soltanto provata competenza, ma anche genuino spirito di servizio. Egli è il servitore della giustizia, chiamato a trattare e giudicare la condizione dei fedeli che con fiducia si rivolgono a lui, imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita. Per questo è animato dalla carità pastorale; quella carità che Dio ha riversato nei

[27] *Ibidem*, p. 89-94

nostri cuori mediante «lo Spirito Santo che ci è stato dato» (*Rm* 5,5). La carità – scrive san Paolo – «è il vincolo della perfezione» (*Col* 3,14), e costituisce l'anima anche della funzione del giudice ecclesiastico»[28].

La ribadita centralità del Vescovo diocesano nelle cause di nullità del matrimonio, a motivo del processo breve, deve esprimere non soltanto il fatto che sia egli stesso a giudicare le cause brevi, ma, piuttosto, che non demandi ad altri il valore di questa funzione pastorale nella propria diocesi, attuando così la conversione delle strutture a tal punto da mostrare sempre più all'interno del proprio tribunale l'atteggiamento pastorale e missionario della Chiesa, tanto da poter parlare di una vera e propria azione pastorale attraverso il ministero giudiziale, che prende le mosse già a partire dal servizio capillare di consulenza offerto a livello diocesano, passando, poi, attraverso l'attività svolta insieme al patrono, di fiducia o d'ufficio, e culminando, infine, nella causa di dichiarazione di nullità del matrimonio:

> La società in cui viviamo è sempre più secolarizzata, e non favorisce la crescita della fede, con la conseguenza che i fedeli cattolici fanno fatica a testimoniare uno stile di vita secondo il Vangelo, anche per quanto riguarda il Sacramento del matrimonio. In tale contesto, è necessario che la Chiesa, in tutte le sue articolazioni, agisca concordemente per offrire adeguato sostegno spirituale e pastorale. Nel quotidiano ministero a servizio del matrimonio cristiano, voi fate esperienza di due fondamentali capisaldi non solo della teologia e del diritto matrimoniale canonico, ma anche e ancor prima dell'essenza stessa della Chiesa di Cristo: l'*unità* e la *fedeltà*. Questi due beni matrimoniali, infatti, prima di essere, anzi, *per essere* obblighi giuridici di ogni unione coniugale in Cristo, devono essere epifania della fede battesimale[29].

È evidente che «con i due testi pontifici (AL e MIDI) papa Francesco ha voluto dare origine ad un nuovo approccio giuridico-pastorale spronando la chiesa e gli operatori pastorali e della giustizia a perse-

---

[28] Francesco, Discorso al Tribunale della Rota romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 24 gennaio 2014, fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/january/documents/papa-francesco_20140124_rota-romana.html.

[29] Francesco, Discorso al Tribunale della Rota romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 29 gennaio 2019, fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190129_rota-romana.html.

guire due obiettivi: a) inserire pienamente la prassi giudiziaria nella dimensione pastorale (cfr. AL 244 e MIDI, artt. 2-4 Regole Procedurali); b) rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità»[30]. Valido strumento di confronto e supporto per l'accoglienza dei fedeli separati è certamente l'istituzione di un servizio ecclesiale che a livello diocesano promuove un atteggiamento di accompagnamento, di discernimento e di prossimità nei confronti di ogni persona e ogni famiglia, in modo particolare verso le situazioni difficili o irregolari[31], in quanto le c.d. situazioni di irregolarità rispetto alla realtà matrimoniale rappresentano una grande sfida che investe inevitabilmente la formazione di ciascun pastore che ha la responsabilità dell'accompagnamento spirituale. Infatti, «il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli, quindi, condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà»[32]. Di seguito una determinazione concreta agli orientamenti pontifici:

> Facendo seguito a queste parole e alla riforma sui processi di nullità matrimoniale voluta dal Santo Padre con la promulgazione delle nuove Norme in forma di Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dell'8 settembre 2015 ed entrate in vigore l'8 dicembre dello stesso anno nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, nell'ambito del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, che collabora con la Pastorale familiare, è stato istituito dal 2016 con Decreto Arcivescovile un "*Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati*" (SDAFS), coordinato da un Responsabile e composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, che come espressione della cura del Vescovo (cf. can. 383 § 1 del CIC) svolgono un'attività permanente di consulenza (gratuita) ed ascolto, garantendo e con-

---

[30] Ferdinando Cascella, *Amoris laetitia: disorientamento o provocazione* in "In Comunione" 29 (2023/4), p. 20.

[31] Per un esempio di percorso di discernimento in foro interno degno di nota: E. Tupputi, Una Chiesa in cammino: percorso di discernimento in foro interno. Brevi indicazioni pastorali 2023. Il testo integrale è scaricabile nel sito ufficiale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie alla sez. Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli alla voce "sussidi" (www.arcidiocesitrani.it).

[32] Francesco, *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI), Art. 1 delle Regole procedurali (RP) fruibile sul sito vatican.va al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html.

> sentendo ai fedeli una maggiore prossimità tra il Vescovo e coloro i quali, feriti da un matrimonio fallito, presentano richiesta perché si raggiunga la certezza morale necessaria per dichiarare la nullità del matrimonio contratto. Tutti i membri del SDAFS sono direttamente nominati dal Vescovo. Il Servizio diocesano nel suo specifico *svolge un'attività permanente*: 1. di accoglienza e ascolto per un'attenta analisi delle singole situazioni difficili o irregolari; 2. di orientamento di carattere pastorale, morale e canonico, al fine di garantire una vicinanza pastore-fedeli in difficoltà ed un'adeguata indagine preliminare al processo matrimoniale, raccogliendo elementi utili per l'eventuale introduzione del processo giudiziale, ordinario, breviore o documentale, da parte dei coniugi, o del loro Patrono davanti al Tribunale Ecclesiastico competente (cfr. Motu Proprio MIDI, *RP*, art. 4)[33].

D'altra parte emerge anche l'urgenza di una conversione pastorale a servizio dei futuri sposi mediante un opportuno "catecumenato matrimoniale", tant'è che in data 15 giugno 2022 il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, pubblica gli "Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese Particolari" con le seguenti finalità:

> per dare concretezza a questa urgente necessità, «ho raccomandato di attuare un vero catecumenato dei futuri nubendi, che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi» (Discorso ai partecipanti al corso sul processo matrimoniale, 25 febbraio 2017). È quello che si propone di fare il Documento che qui presento e di cui sono grato. Esso si articola secondo le tre fasi: la preparazione al matrimonio (remota, prossima e immediata); la celebrazione delle nozze; l'accompagnamento dei primi anni di vita coniugale[34].

---

[33] Emanuele Tupputi, *Un servizio diocesano per accompagnare, discernere e integrare le fragilità matrimoniali* in "L'Amico del Clero" 104 (2022/1), pp. 705-706.

[34] Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese Particolari* – Prefazione del Santo Padre Francesco, Città del Vaticano 2022, p. 9.

Conclusioni

Considerando che non ogni matrimonio fallito è un matrimonio nullo, bisogna provare e riscontrare con rigore la supposta invalidità in sede processuale che, benché impegnativo, deve essere un mezzo accessibile, come in teoria dimostra il processo più breve davanti al Vescovo, ove in presenza di particolari circostanze – i.e. una domanda congiunta o consensuale, un'istruttoria semplice, una fondata presunzione della nullità – si può procedere con molta rapidità ed efficacia senza compromettere la verità.

Nell'alludere, perciò, a una "conversione" delle strutture ecclesiastiche, si parte sempre dall'approccio personale degli operatori in seno al tribunale e si fonda sul recupero della centralità del Vescovo diocesano, in quanto il compito giudiziario non è residuale o marginale nella pastorale familiare e, quindi, va svolto con solerzia e abnegazione, quale espressione concreta della carità pastorale in linea con il catecumenato per gli sposi, che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni successivi, soprattutto quando gli sposi potrebbero attraversare delle crisi e dei momenti di scoraggiamento (cfr. *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*).

> Il Vescovo diocesano, assieme con parroco condivide la sollecitudine pastorale per i fedeli che sono in difficoltà, sopratutto i coniugi separati e divorziati.
>
> Il Vescovo diocesano può stabilire (al livello diocesano o interdiocesano) una struttura stabile con lo scopo pastorale di consulenza per preparare meglio lo svolgimento dell'indagine. Si consiglia anche di redigere un Vademecum, che riporta gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine[35].

La riflessione sulla conversione delle strutture a seguito della riforma del processo matrimoniale ci ha fatto constatare che il Legislatore ha voluto mettere al centro della riforma la figura del Vescovo dioce-

---

[35] KAMIL KRAKOWSKI, *La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco* in Canon Law tom XV/2, rok 2016, p. 200.

sano, che, grazie al M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, pone in capo al Vescovo diocesano la responsabilità diretta del giudizio, tanto che, nel *processus brevior* ed anche nel processo documentale può emanare la sentenza, essendo chiamato a compiere personalmente il compito del primo giudice del suo gregge e non è soltanto responsabile per costituire e vigilare le strutture giudiziarie nella sua Chiesa locale. Fatte salve le prerogative della Rota Romana, il Vescovo metropolita, tra l'altro, ha ricevuto anche il compito di essere sede di appello per le sentenze della sua metropolia; mentre al metropolita come tribunale di appello è assegnato il vescovo suffraganeo più anziano (cfr. can. 1687 § 3).

A distanza di otto anni dalla promulgazione del M.P. MIDI possiamo dire che il Papa ha riformato le strutture ecclesiastiche, tornando alle radici pastorali per mettere in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II, tanto che il Vescovo diocesano non viene percepito soltanto come *pastor bonus* ma anche come *iustus iudex*. Resta sempre nuova la sfida nel coinvolgimento sempre maggiore del ministero episcopale e potrebbe essere risolutiva e di aiuto l'istituzione di un vicario giudiziale aggiunto, garante di terzietà, che presso il tribunale diocesano si occupi stabilmente di coadiuvare il Vescovo nell'attuazione e nella procedura, assolvendo così, su nomina del vicario giudiziale, al ruolo di istruttore nelle cause trattate col processo breve, dopo che un'equipe diocesana di esperti, formati in pastorale familiare e giuridica, abbiano espletato sinodalmente una previa consulenza gratuita in supporto al discernimento del Vescovo diocesano col suo Vicario giudiziale, tenendo presente l'oggettiva rilevanza della coscienza nella nullità matrimoniale alla luce del M.P. MIDI che salvaguardi il rapporto tra verità e misericordia per il bene delle anime in vista di un corretto itinerario che di discernimento ed integrazione o, qualora vi fossero le condizioni, di un corretto iter processuale[36].

[36] Per approfondimento: E. Tupputi, *La rilevanza della coscienza in relazione alla nullità matrimoniale alla luce del Mitis Iudex Dominus Iesus* in "Ius Missionale" 16 (2022), pp. 119-141.

IL MATRIMONIO "BENE" PERSONALE E INTERPERSONALE

Mons. Vincenzo Varone
Vicario Giudiziale TEI Calabro

Parlare del "*bonum coniugum*" è sempre impresa ardita per i molteplici aspetti contenutistici, sia di ordine teologico che pastorale, in esso ricompresi, ma possiamo coglierne i dati essenziali in uno sforzo di sintesi che ci può fornire uno sguardo d'insieme attraverso il quale ciascun elemento antropologico e relazionale ci dice la preziosità di quel "bene" così fondamentale costituito dal dono della famiglia.

Il lavoro di seguito riportato è uno stralcio della tesi di dottorato e vuol essere offerto come contributo semplice agli operatori dei Tribunali ed a quelli della pastorale della famiglia, per avere un quadro di riferimento non esaustivo, ma indispensabile per inquadrare il dato in questione.

Dato socio-culturale: psicologia e fragilità

«Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio»[1]: la nostra consapevolezza, a partire dalle radici della cultura classica, è che il matrimonio è una realtà divina riflessa nella natura dell'uomo-donna, resi capaci di ricevere un grande dono-mistero.

La persona cristiana, battezzata, sa pertanto che il matrimonio è un sacramento "strumento e dono" di salvezza: «…l'atto del donarsi

[1] È la formula con la quale Modestino nel Digesto inizia il titolo "De nuptiis" (D. 23, 2,1): "Il matrimonio è l'unione di uomo e donna e la comunanza di tutta la vita, partecipazione del diritto divino e di quello umano".

in oblazione totale al proprio coniuge si colloca nel tempo ma assume un valore di eternità"[2].

"La struttura della famiglia non è solo socio-culturale ma antropologica… è un portato di un'esigenza strutturale dell'essere uomo"[3]. Pertanto il matrimonio dipende direttamente dalla concezione che la Chiesa ha dell'uomo, un uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio, chiamato all'esistenza per amore e nello stesso tempo all'amore[4].

La cultura della società contemporanea ci mette davanti ad una "crisi antropologica" secondo la quale l'uomo non è più inteso come essere sostanziale che si realizza liberamente nel tempo, nel rispetto di Colui che lo ha creato, ma è un "soggetto a niente legato, se non al suo libero determinarsi"[5]. Tale condizione ha un risvolto che muta radicalmente anche i contenuti del matrimonio, inteso non più come struttura autenticamente relazionale, ma come realtà soggettivistica che vale solo se può appagare la persona nella sua singolarità esistenziale.

Molto spesso, nella quotidianità della vita, si registra un rapporto di coppia "pesante" ed estremamente "prostrante", la verità relazionale della vita di coppia invece, nel sacramento del matrimonio, è arricchita dalla presenza-dono dello Spirito Santo che trasforma e "fa crescere l'intimo fermento divino presente in essa fin dalla Creazione"[6]. Nel nuovo rito del matrimonio, nella preghiera della quarta formula, a suggello di tale ricchezza si invoca la presenza dello Spirito Santo nella vita degli sposi: "…l'azione della grazia trasfiguri quest'opera che hai iniziato in loro e rendila segno della tua carità. Scenda la tua benedizione su questi sposi perché, segnati col fuoco dello Spirito diventino vangelo vivo tra gli uomini"[7]. Questa è la forza reale della presenza del Signore Dio nella vita degli sposi "a parte la nostra vo-

---

[2] Giovanni Paolo II, *Allocutio Summi Pontificis Joannis Paulis II ad Praelatos Auditores aliosque administros Sacrae Romanae Rotae* (die 28.I.1982), in *ME*, 1982, pag. 6.

[3] Francesco D'Agostino, *Linee di una filosofia della famiglia nella prospettiva della filosofia del diritto*, Milano 1991, pag. 16.

[4] Giovanni Paolo II, *Adhortatio Apostolica Familiaris Consortio ad episcopos, sacerdos, et christifideles totius ecclesiae catholicae de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis* (22 nov. 1981), in Ench. Vat., 7, Bologna 1983, n. 1557.

[5] Cfr. Gaetano Lo Castro, *L'idea del matrimonio e i rapporti interordinamentali*, in "*Tre studi sul matrimonio*", Milano, 1992, pag. 899.

[6] Renzo Bonetti, *La fecondità degli sposi oltre la fertilità*, Cinisello Balsamo MI, 2007, pag. 70.

[7] Rituale Romano, *Sacramento del Matrimonio* [Conferenza Episcopale Italiana], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, N° 88.

lontà, nulla può fermare lo Spirito. Né malattie, problemi educativi, morali, parentali, economici, né i tempi lunghi e neppure la difficoltà più significativa là dove cioè un solo coniuge vuol continuare a vivere il sacramento del matrimonio"[8]. Non vi è situazione, anche drammatica, di coppie e famiglie che non possa diventare "vangelo incarnato", non vi è alcuna relazione sponsale nella quale lo Spirito Santo non possa portare una realtà nuova.

Il Concilio Vaticano II ha cercato in vari modi di superare la concezione personalistica del matrimonio, andando al di là del concetto corporalista e contrattualista del vincolo coniugale contemplato dal CIC 1917. In effetti la nozione di matrimonio contenuta nel Codice di Diritto Canonico allora vigente era prevalentemente quella di un contratto avente ad oggetto lo scambio dello ius in corpus perpetuo ed esclusivo in ordine ad atti idonei alla generazione della prole (canoni 1012, §§1-2; 1081, §2 CIC-1917), dove il mutuo aiuto era inteso in senso fisico-sessuale e subordinato rispetto alla primaria finalità procreativa-educativa della prole che, secondo la tradizione agostiniana, era ritenuta il solo elemento essenziale del matrimonio[9].

Il Vaticano II riconosce il matrimonio come "intima comunione di vita e di amore"[10] e proietta il valore personalistico, qualificandolo ulteriormente, nell' unione coniugale, individuando in essa il "bene dei coniugi" come intima unione delle loro vite che impegna le loro persone e le loro attività, in una comunione intima ed amorosa totalizzante e coinvolgente, che tocca ogni dimensione della persona nella sfera psichica e fisica e tutte le facoltà intellettive, volitive, affettive, morali e spirituali. Tutto ciò porta una visione integrale della persona considerata nella sua unità di corpo e di spirito, nella sua naturale aspirazione ad amare ed essere amata e nel desiderio legittimo di realizzarsi nel dono di sé. È necessario pertanto che la persona coinvolta in un rapporto coniugale sia capace di un rapporto vissuto nella parità ontologica e nella complementarietà interazionale della persona[11].

La triste realtà del nostro tempo è che troppe coppie cristiane

---

[8] Renzo Bonetti, *La fecondità egli sposi oltre la fertilità*, op. cit., pag. 71.

[9] Cfr. can. 1086, §2 CIC-1917.

[10] Concilio Ecumenico Vaticano II, *Costituzione Apostolica Gaudium et Spes*, 7.12.1965, in AAS 58 (1966), pag. 1067, n. 48.

[11] Cfr. Claudia Izzi, *Primato della verità e della dignità della persona nel processo matrimoniale canonico*, PUL, Città del Vaticano, 2015, pag. 11-12.

sono sorgenti congelate di amore, sono fonti di amore che, messe insieme, potrebbero cambiare la storia, ma invece si fanno condizionare da ciò che li circonda. È doloroso vedere come tante belle famiglie non riescano a produrre società autenticamente umane e si facciano rubare la loro più fondamentale identità.

La crisi attuale della famiglia prende avvio dalla fragilità dell'essere umano che, non avendo maturato il senso della propria responsabilità, non è "capace", con la sua struttura umana, di "prendere il carico" di una scelta fondamentale quale quella tipica del matrimonio. La psicologia della superficialità e il condizionamento socio-culturale inducono la persona all'incapacità di assumere responsabilità permanenti e fondanti.

Le tante malattie, i problemi educativi, morali, parentali, economici, i tempi lunghi, sono segni che fiaccano la vita di una coppia di sposi, ma, a parte la nostra volontà, nulla può fermare lo Spirito Santo di Dio.

Dato teologico: Il Divino della nuzialità, la Koinonia divina origine e destinazione della coppia

La comunione che i coniugi sono chiamati a realizzare con il sacramento del matrimonio è una realtà trascendente sé stessi, ma "incarnata" nelle loro persone: la possiamo chiamare Koinonia sponsale/coniugale. Essa spinge gli sposi oltre sé stessi, perché espressione di un'unità sempre ulteriormente ricercata[12].

La spinta della ed alla trascendenza può essere colta a partire dai due termini biblici immagine e somiglianza utilizzati nel racconto della creazione: "Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza…" (Gen 1, 26). I due termini potrebbero apparire sinonimi, ma in realtà il termine immagine esprime l'intervento fondativo/strutturante di Dio, il termine somiglianza implica e chiede l'intervento responsabile dell'Adam. In effetti "facendolo a sua immagine Dio ha messo un germe, un seme che ha tutti gli elementi perché gli possa diventare somigliante"[13].

Dio non ha pensato Adam come una statua, ma come realtà che

---

[12] Cfr. Giorgio Mazzanti, *Persone nuziali, Communio nuptialis* (Saggio teologico di antropologia), Bologna, 2005, pag. 75.

[13] Giorgio Mazzanti, *Persone nuziali, Communio nuptialis* (Saggio teologico di antropologia), op. cit., pag. 76.

deve realizzarsi pienamente in Dio: Dio si pone come modello di riferimento e di destino. Questo dato va compreso alla luce sempre della Parola di Dio, che nello stesso testo genesiaco dice: "Non è bene che l'uomo sia solo" (Gen 2,18). Dio riconosce che la solitudine non è cosa buona per l'uomo e che il suo vero bene sta nel non restare solo. Per questo vuole plasmare la donna ponendola di fronte all'uomo. La realtà della solitudine è un limite, una negatività e non rispecchia l'essere dell'uomo in quanto immagine di Dio che è "Trinità", comunione di persone, relazione profonda. La rivelazione biblica di Dio Trinità è mostrata, infatti, nell'unità di un solo Dio in tre persone: Padre – Figlio – Spirito Santo. Come Dio Trinità è uno nella comunione di tre Persone, così l'uomo è chiamato ad essere relazione, comunione di persone, unità: "Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla moglie, e i due saranno un'unica carne" (Gen 2,24).

Tale relazione, che fonda la comunione tra l'uomo e la donna, è struttura necessaria nel matrimonio.

Pertanto nella distinzione maschio-femmina, creati a sua immagine, Dio rivela qualcosa di sé, lasciando trapelare che proprio Lui è il Sommo Bene in quanto suprema Koinonia di persone in relazione tra loro. Dio crea delle immagini viventi, pone uomo e donna in relazione tra loro come Lui è vivo e relazionale. La comunione uomo-donna non è generica, ma specifica: maschio e femmina rappresentano la relazione di persone unite e distinte, l'unità aperta alla distinzione e la distinzione protesa all'unione. Il bene che Dio pone si concretizza nella relazione maschio e femmina che, mentre unisce, specifica e, mentre distingue, mette in unione, realizzando persone e comunione. È questa relazione tipica che fa essere l'uomo e la donna "in relazione" immagine di Dio. È così pertanto che l'unione umana entra in relazione con l'originaria e originale comunione divina. Questa specifica relazione maschio-femmina Dio l'ha posta come paradigma di ogni autentica relazione umana. La relazione sponsale è ancora più specifica ed è leggibile a partire dai corpi, dove l'uomo e la donna percepiscono la loro singolarità, ma anche l'invito ad uscire da sé per portarsi l'uno all'altra e insieme avvertire l'urgenza a proiettarsi verso la trascendenza[14].

---

[14] Cfr. GIORGIO MAZZANTI, *Persone nuziali, Communio nuptialis* (Saggio teologico di antropologia), op. cit., pag. 75-81.

Dio, scaturigine fondante e intima dell'immagine nuziale, precede la coppia umana, nessuno di noi si è fatto da sé, né ha posto il destino da sé: "La sorgente mi è donata. Non sono io. Non si può essere la propria sorgente"[15].

L'attenzione alla dimensione sacramentale del matrimonio specifica che i coniugi, in forza dell'appartenenza battesimale dei Credenti a Cristo e alla Chiesa, sono chiamati a realizzarsi in coppia, come comunità coniugale.

Un teologo dei nostri tempi scrive: «È lecito affermare che Cristo Sposo entra nella vita degli sposi cristiani (battezzati) e assume il loro amore nel Suo Amore sponsale verso la Chiesa. Questo amore assunto partecipa del patto di amore di Cristo verso la Chiesa; viene cioè ad essere trasformato ontologicamente dalle caratteristiche e dalla missione dell'amore sponsale di Cristo verso la Chiesa. Cristo e la Chiesa partecipano la loro missione di Sposo e Sposa agli sposi cristiani»[16].

Perciò l'amore reciproco di due fidanzati è chiamato, a causa del battesimo, se intendono sposarsi, ad un compito altissimo: dichiarare, testimoniare l'alleanza d'amore tra Dio e gli uomini, tra Cristo e la Chiesa: il battesimo, con il matrimonio, si compie nella modalità di coppia.

Battesimo e matrimonio stanno in un rapporto di continuità dinamica: il Cristo si lega agli sposi, rimane con loro e vive continuamente con loro e in loro il suo donarsi alla Chiesa. Gli Sposi non si chiudono in loro stessi ma, partecipando del Suo donarsi al mondo, diventano "espressione" ed estensione della alleanza Cristo-Chiesa: sposi nello Sposo.

Il sacramento del matrimonio è un sacramento permanente, stabile, perché viene modificato il percorso singolare e silenzioso del singolo battezzato e viene offerto un dato rilevabile, pubblico.

Alla luce di quanto detto, lo scopo ultimo del matrimonio e della famiglia non è da ricercare primariamente al suo interno, ma nell'orizzonte delle "cose ultime"; le nozze umane non sono fini a sé stesse, ma sono via al raggiungimento delle nozze con Dio, che sono condivise con tutta la Chiesa. Il "far famiglia" quaggiù non trova spiegazione

---

[15] Hélèn Cixous cit. in ADRIANA CAVARERO, *A più voci*, Milano, 2003, pag. 160.

[16] GIORGIO BALDANZA, *La grazia del sacramento del matrimonio, Contributo per la riflessione teologica*, CLV (Centro Liturgico Vincenziano), Roma 1994, pag. 125.

e compiutezza solo nel "se ci sono figli; quanti sono i figli e finché ci sono i figli", ma con l'esperienza di paternità e maternità si acquista anche l'orizzonte di paternità e maternità spirituale, consapevoli, come genitori, di essere chiamati a realizzare la "famiglia dei figli di Dio". Il far famiglia "in piccolo", è via e strumento per costruire la "famiglia grande", quella definitiva, la "nuova Gerusalemme". Così si esprime il Concilio nella Lumen Gentium: «Mentre la Chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana dal Signore è come un esule, e cerca e pensa alle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo Sposo comparirà rivestita di gloria» (LG 6).

Tale dato teologico, tradotto giuridicamente, può dirsi "bonum coniugum", ma questo orizzonte è misconosciuto e tante volte si finisce per far pensare ai giovani fidanzati che lo scopo della vita sia creare una bella coppia, una bella famiglia, privandoli così dell'orizzonte ancor più grande nel quale vanno a collocarsi.

È alla luce di questo fine ultimo che trovano spiegazione e significato, e brillano di una luce inconfondibile, i fini del matrimonio: unità, indissolubilità e fecondità. Una preparazione al Sacramento del Matrimonio che non presenti questo fine ultimo equivale a costruire una casa senza tetto, che permetta alle intemperie del tempo, e ad ogni evento esterno, di disturbarla o distruggerla. Non può esserci educazione al sacramento che non appoggi le sue fondamenta sul definitivo, sull'eterno.

L'orizzonte del fine "primo ed ultimo" di ogni matrimonio sacramento può essere sintetizzato con la bellissima espressione usata nella celebrazione del Matrimonio, nella Formula quarta della benedizione agli sposi: «Custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di Te fino al giorno in cui potranno, con i loro cari, lodare in eterno il Tuo nome»[17]; è la nostalgia della ricchezza del "bene coniugale" che ogni coppia ha dentro di sé e che proietta nel tempo verso l'eternità.

L'alleanza stabilita da Dio con il suo popolo è alleanza nuziale: JHWH vuole sposare Israele e, con esso, tutta l'umanità. Tale intenzione nuziale nel tempo e nella storia prende corpo nella persona del Cristo col dono totale di sé agli uomini, mentre operatore dinamico

---

[17] RITUALE ROMANO, *Sacramento del Matrimonio* [Conferenza Episcopale Italiana], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, N° 88.

di questa relazione è lo Spirito Santo che riveste il ruolo di "garante" del vincolo nuziale.

Ora, se nella fede cristiana siamo condotti ad esprimere la piena convinzione e ad accettare che il simbolo cristico per eccellenza si concentra proprio nel gesto eucaristico, è consequenziale interrogarsi sulla possibilità di leggere anche l'Eucaristia in chiave simbolica nuziale, cioè alla luce di quell'evento secondo cui l'uomo e la donna tendono con reciprocità di intenti l'uno verso l'altra per divenire una cosa sola. Se ciò è vero, allora bisogna convenire che l'alleanza tra Dio e l'umanità, oltre ad essere eucaristica, è allo stesso tempo alleanza nuziale[18].

Già san Tommaso D'Aquino aveva intuito la dimensione nuziale dell'Eucaristia, anche se non ha pienamente tematizzato fino in fondo tale sua percezione. Difatti scrive: "Matrimonium etiam saltem sua significatione attingit hoc sacramentum, inquantum significat conjunctionem Christi et Ecclesiae, cuius unitas per sacramentum Eucharistiae figuratur; unde et Apostolus dicit Ephes. 5: "Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et Ecclesia"[19].

Inizialmente, con l'alleanza sinaitica, dopo la liberazione dall'Egitto, è Dio a prendere l'iniziativa per stabilire l'alleanza nuziale con Israele: JHWH compie un nuovo atto creatore in quanto plasma il suo popolo verso cui impegna tutto sé stesso, comunica la sua vita, fa dono di sé nel segno del sangue dell'agnello, segno di vita e di appartenenza, e si unisce ad esso (popolo) come lo sposo alla sua sposa.

Nell'ultima cena è Cristo che prende l'iniziativa per celebrare e mangiare la sua ultima pasqua con i suoi apostoli presso "la stanza alta", al piano superiore.

Già un'antichissima tradizione giudaica[20] considerava il Santo dei Santi come la stanza nuziale e analogamente molti Padri della Chiesa, in continuazione di detta tradizione, identificavano la stanza alta con la stanza nuziale.

Cristo imbandisce per i suoi discepoli un banchetto e siede a tavola come lo Sposo. È il momento culminante del mistero sponsale, nel quale Gesù manifesta tutta la sua esultanza e la sua tenerezza nel

---

[18] Cfr. GIORGIO MAZZANTI, *Teologia sponsale e sacramento delle nozze (Simbolo e simbolismo nuziale)*, Bologna, 2002, pag. 15-30.

[19] S.Th III, quest. 65, art. 3.

[20] Cfr. MOSHÈ IDEL, Cabala ed erotismo, Milano,1993, pag.19-20.

donarsi. Nel pane e nel vino dona tutto sé stesso, quanto ha di più intimo: il suo corpo, il suo sangue, la sua vita perché "avendo amato i suoi, li amò sino alla fine" (Gv 13,1). Nulla tiene per sé, neppure ciò di cui possa essere geloso, la sua intimità, "il suo essere uguale a Dio" (Fil 2,6). Egli è Dio, ma intende fare fino in fondo la volontà del Padre suo, operare il "mirabile commercium", l'incredibile scambio: donare tutto sé stesso per divinizzare l'umanità. Si fa pane e vino e si consegna all'uomo perché questi si appropri della sua vita divina. Ebbene, proprio l'Eucaristia è il luogo in cui si realizza tale "scambio" tra il divino e l'umano[21].

Ma, come Dio ha inteso purificare l'uomo mondandogli le labbra immonde (cfr. Is 6,6-7) per permettergli di stare di fronte alla sua presenza divina, allo stesso modo Cristo Gesù vuole purificare la sua Sposa: per prima cosa le lava i piedi per donarle "di aver parte con Lui" (Gv 13,8), per concederle di prender parte al banchetto e di sedere con Lui e di fronte a Lui, alla stessa mensa.

Dunque in tale evento la consumazione stessa del banchetto assume le modalità di un evento nuziale come fuoco che purifica; è atto d'amore che redime, «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei" (Ef 5,25), e raggiunge il suo culmine con l'offerta totale di sé nel talamo nuziale. Ormai è giunta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato; nell'ora della croce Gesù trova la gioia di sposo nel donare la propria vita. Egli stesso è il chicco di frumento che muore per portare molto frutto (cfr. Gv 12,14), del resto manifesta verbalmente questa sua convinzione profonda: "Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me" (Gv 12,32). Anche se turbato, Cristo non rinuncia alla sua ora, l'ora della sua gloria, l'ora della croce; ama troppo intensamente l'uomo per sottrarsi al suo destino di morte e sceglie di amarlo sino alla fine. Così dall'alto del suo patibolo emette un ultimo incredibile grido "Tutto è compiuto" (Gv 19,30) e, aprendo il suo costato in un estremo gesto oblativo, purifica la sua Sposa/Chiesa e le concede il suo perdono.

San Paolo nella Lettera agli Efesini entra profondamente nella prospettiva nuziale, percependo tale mistero nella sua vasta portata e dimensione: "Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a

---

[21] Cfr. GIORGIO MAZZANTI, I Sacramenti. Simbolo e teologia (Eucaristia, Battesimo e Confermazione), Bologna, 2000, pag. 19-20, 127.

Cristo e alla Chiesa" (Ef 5,32). Paolo scorge davanti a sé un orizzonte senza confini: dinanzi alla sua intelligenza si schiude, e gli si impone con tutta la sua grandezza, il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa quale vero archetipo nuziale al quale partecipa ogni coppia umana a partire da quella genesiaca.

Emerge così il cuore del mistero nuziale: Paolo riesce a comprendere che il mistero cristico-ecclesiale affonda le sue radici nel più grande mistero della realtà e delle relazioni trinitarie.

L'amore del Cristo è dunque amore nuziale che attraversa la morte, e per Paolo è atto essenzialmente soteriologico, in quanto Cristo è amore che salva il suo corpo (cfr. Ef 5,23) e, ancora, si è donato per santificare la Chiesa: «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata» (Ef 5, 25-27).

L'invito eucaristico del Cristo è invito mistagogico, è vocazione all'unione intima con Lui, a farsi con Lui una sola carne.

Nell'atto del morire Cristo emise lo Spirito quale dono per la sua sposa. Nel suo sangue lo Spirito plasma e fonda la Chiesa; lo Spirito già presente nel vino-sangue eucaristico che libera dal peccato. Ma esso è anche il vino dell'ebbrezza nuziale, il vino dello Spirito della nuova Alleanza, il vino segno dell'abbondanza dello Spirito, prefigurato alle nozze di Cana, elevato a realtà simbolica nella cena con i suoi e poi donato senza misura per celebrare le nozze eterne con l'umanità/Chiesa[22].

Nel banchetto eucaristico si realizza concretamente lo specifico dell'unione nuziale così come è espresso dal testo della Genesi: «i due saranno una carne sola» (Gen 2,25). Dio e l'uomo diverranno uno pur rimanendo distinti. Tale distinzione, che non si farà mai separazione o distanza, diviene invece luogo e occasione della festa della comunione; quella comunione che si avvera con la frontalità del Cristo il quale, nello spezzare il suo pane-corpo e nell'offrire da bere il suo vino-sangue, si dona totalmente per divenire unità con la sua Chiesa-Sposa nutrendola di sé e facendola crescere verso di sé.

Dio ha nostalgia per l'umanità e desidera farsi una sola carne con

---

[22] Cfr. Raniero Cantalamessa, La sobria ebbrezza dello Spirito, Ed Rinnovamento dello Spirito Santo, 2005, pag. 5-19.

ogni creatura, vuole esser uno con tutto e con tutti perché Dio stesso ha fame e sete dell'uomo, ma anche desiderio di essere cercato ed amato. Per questo Cristo ha immerso tutto sé stesso nel pane e nel vino, non solo per donarsi incessantemente, ma anche per essere bramato ed invocato[23].

Così la Sposa-Chiesa accoglierà l'amore del suo Sposo ardendo di desiderio per Lui; gioirà della sua presenza, sarà impaziente di godere del suo abbraccio e del suo amore, e, come la sposa del Cantico, sospirerà: «Mi baci con i baci della sua bocca» (Ct 1,2).

Solo l'Amore può realizzare questo "scambio impossibile", poiché ora la Sposa sarà bramosa di assimilare, di far suo lo Sposo. Inizia così nell'evento eucaristico un autentico processo di divinizzazione; un processo inesauribile perché lo scambio tra Dio e l'uomo non avrà mai termine.

Nella realtà nuziale che l'Eucaristia simboleggia e realizza, la Sposa è già uno con Cristo, ha già assimilato il suo corpo e questa unità eucaristica diviene in sé stessa base e fondamento di un'unione sempre più profonda, di un'intesa progressiva verso una comunione sempre più intima. Nel momento eucaristico, e più concretamente in quello escatologico, tale scambio verrà sempre ripetuto e rinnovato come edificazione di una pienezza d'amore e di comunione sempre nuova, come afferma Teodoreto di Ciro: "Cibandoci della carne e del sangue del Fidanzato, noi entriamo nella Koinonia nuziale"[24].

Nella certezza della verità di fede secondo cui Cristo dona tutto sé stesso per nutrire di sé, ecco che la Sposa non solo mangia il suo corpo, ma di più, cerca il suo Sposo, lo ascolta, brama il suo abbraccio, desidera intensamente le sue tenerezze, perciò lo ammira con uno sguardo rapito, estatico, lodandolo senza fine. Ecco allora come nell'Adorazione Eucaristica si compie concretamente quel silenzioso stare alla Presenza, quel raccogliersi nello sguardo della fede, quel contemplare con gli occhi del cuore il proprio Signore. L'Adorazione Eucaristica risulta essere così il momento estatico della frontalità e dell'unione dello Sposo Cristo e della Sposa Chiesa; e come in una vera realtà nuziale, si giunge allo scambio dei doni: da una parte il Cristo, che è lì per la sua Sposa e la invita a condividere in pienezza

---

[23] Cfr. Giorgio Mazzanti, I Sacramenti. Simbolo e teologia, op. cit., pag.123.
[24] Teodoreto di Ciro, Sul Cantico: PG 81,128A.

la sua stessa vita divina, dall'altra la sua Sposa Chiesa che gli offre e manifesta tutto il suo amore cercandolo, contemplandolo, mangiando con la bocca e con gli occhi il suo Signore, ardendo della sua presenza e della sua parola[25].

Tutto questo ci permette di affermare con chiarezza che il mistero nuziale è intimamente legato al mistero trinitario, perché ontologicamente esso si mostra quale "mistero nuziale".

Con il suo agire nell'ultima cena, Cristo porta a compimento la sua missione. Dando in cibo il suo corpo, Egli intende rinnovare l'alleanza tra Dio e l'umanità, riportando quest'ultima alla condizione precedente il peccato originale. Ciò poteva avvenire solo attraverso la sua passione e morte in croce e, nel momento del suo rimettere lo spirito, ecco che il velo si squarcia, la comunicazione con Dio viene ristabilita. L'umanità ritorna all'Eden, e ora può godere di ciò che Dio le aveva promesso e preparato fin dal principio: la partecipazione nuziale alla sua vita divina, alla vita trinitaria.

L'alleanza pasquale si concretizza con la celebrazione di una festa nuziale, delle nozze eucaristiche, la cui consumazione raggiunge il culmine nella donazione del corpo e del sangue di Cristo. La sua vicenda terrena non si conclude però là sulla croce; Egli proietta il suo agire anche verso il futuro più lontano, verso il tempo escatologico che vedrà una realtà nuziale pienamente compiuta: "Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio" (Mt 26,29).

Ecco, il Cristo negli ultimi momenti della sua vita terrena promette una nuova mensa: "Molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei cieli" (Mt 8,11); "Io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno" (Lc 22,29-30a).

Cristo va allora a predisporre nel suo regno un posto per i suoi discepoli, per quanti crederanno in Lui, perché entrare nel suo regno è partecipare alla sua gloria divina, è vivere in modo definitivo questa realtà nuziale voluta dall'amore del Padre. Perciò nell'alleanza eucaristica dona e chiede amore, perché nell'amore si possa realizzare quell'unione che prefigura l'unità e la comunione trinitaria.

---

[25] Cfr. Giorgio Mazzanti, I Sacramenti. Simbolo e teologia, op. cit., pag. 124.

È proprio questa realtà d'amore che Cristo chiede e vuole trasmettere ai suoi perché, facendo conoscere il nome del Padre, anch'essi si amino con lo stesso amore.

Tale realtà d'amore è simboleggiata proprio nel grande mistero nuziale di Cristo e della Chiesa e viene consegnata alla coppia umana perché la conoscenza del nome del Padre sia paradigma per la conoscenza delle persone tra loro come avviene, in maniera emblematica, nell'unione tra gli sposi.

Nella sua missione Cristo manifesta la sua chiara volontà di far conoscere il nome del Padre alla sua comunità per porre l'umanità intera nella condizione di poter accedere alla sua vita intima. È quanto fa e realizza nell'ultima cena, celebrando l'unità sponsale e le nozze tra sé e la sua Chiesa: accoglie quell'unità trinitaria e vi partecipa insieme alla sua sposa.

Se nel suo rapporto nuziale con la Chiesa Cristo vuol far trasparire la forma ed il volto dell'Unità divina, si deve pensare che anche la realtà trinitaria è realtà nuziale, che vive di quel mistero di unità di amore che circola tra le Persone della Trinità. La conoscenza tra di esse è allora di natura sponsale e coincide con l'Amore stesso[26].

Da quanto affermato discende che nel rapporto cristico-ecclesiale Gesù ha voluto che la dimensione nuziale si aprisse all'unico mistero dell'unione nuziale trinitaria dentro cui trova pieno compimento partecipandovi. Per analogia ci fa conoscere che anche l'amore nuziale umano trova la sua ragion d'essere e la sua pienezza nel rapporto d'amore delle tre divine Persone[27].

Tale prospettiva simbolica nuziale permette di presagire ed argomentare che in buona sostanza l'intera persona ed esistenza del Cristo, con il suo vissuto nuziale, è in sé stessa fondativa del sacramento delle nozze umane.

Per completare l'analisi in corso, non possiamo mancare di porre l'attenzione su altre due circostanze che rivestono particolare importanza al fine di individuare meglio la natura e la dinamica della nuzialità nella vita del Cristo. Mentre l'inizio della vita pubblica di Cristo richiama il suo inizio storico, il suo primo manifestarsi nella scena del mondo quale uomo tra gli uomini, ovvero il suo momento incarna-

---

[26] Cfr. GIORGIO MAZZANTI, Teologia Sponsale e Sacramento delle nozze. op. cit., pag. 62-63.
[27] Ivi, pag. 64.

zionistico, il suo ultimo apparire da risorto alla sua comunità rimanda invece al suo definitivo manifestarsi nella gloria alla fine dei tempi.

Pertanto si può sostenere in piena convinzione che le nozze incarnazionistiche aprono alle nozze escatologiche. Difatti nella sua ultima cena, il Signore, con il suo gesto simbolico, ossia con il dono del pane che rappresenta il suo corpo preso da Maria, richiama in prima istanza il suo passato esistenziale con i vari banchetti, a partire da quello inaugurale di Cana, riprendendo in tal modo l'inizio più remoto e la motivazione vera del suo prendere carne. Ma nel contempo rimanda all'evento ultimo della sua crocifissione mediante la quale lascia fuoriuscire da sé sangue e acqua per l'edificazione della Chiesa, per farle dono del suo Spirito che difatti poi da risorto aliterà sulla sua Sposa.

In sostanza: il primo momento (l'incarnazione e il dono del suo pane-corpo) non avrebbe avuto pieno significato se non si fosse verificato anche il secondo (la crocifissione morte e resurrezione). Pertanto, donando il pane quale suo corpo, Cristo si rifà al suo originario farsi carne quale evento nuziale, ma anche anticipa e compie il suo donarsi per la plasmazione della Chiesa-sposa che diviene così il suo corpo. E anticipa ancora il dono dello Spirito alla sposa, perché le dona da bere il vino quale profezia del suo Spirito spirato dall'alto della croce e del vino nuovo che verrà bevuto nel banchetto ultimo, quello delle future nozze escatologiche.

In tal modo la nuzialità nella sua interezza, cioè come contenuto e come modalità, ci appare come la struttura portante dell'opera creatrice di Dio. La realtà nuziale si esplicita come il filo conduttore del progetto divino a partire dalla coppia genesiaca, e fa conoscere il fine ed il destino ultimo dell'umanità: fin dal principio Dio ha voluto chiamarla per renderla partecipe della sua vita d'amore orientandola alle nozze eterne con sé.

Ecco l'obiettivo che Dio si era prefissato fin dai secoli eterni. E dunque il protologico si proietta e si compie nell'escatologico passando attraverso l'evento incarnazionistico del Verbo. Ma come la nuzialità umana richiede un medium che possa congiogare i due sposi, il Dio Creatore, al momento della plasmazione della prima coppia a propria immagine e somiglianza, pensa già al corpo di carne del Figlio, ha già presente l'incarnazione nuziale del Verbo ed il suo compimento ultimo nell'ambito trinitario[28].

---

[28] Cfr. Giorgio Mazzanti, Teologia Sponsale e Sacramento delle nozze. op. cit., pag. 66-67.

Già in origine la prima coppia riceve la benedizione: "Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela…" (Gen 1,28a).

Comincia così l'avventura terrena dell'umanità in tensione verso la destinazione escatologica, la celebrazione delle nozze con Dio nella carne (medium) risorta e trasfigurata del Cristo-sposo e nella potenza mediatrice dello Spirito Santo.

Fu Ireneo, vescovo di Lione del II° secolo d. C., a sviluppare con autorevolezza tale dato rivelativo. Nel dibattere sull'identità di Dio creatore e redentore, egli difatti affermava che nel creare l'uomo, Dio già mirava all'incarnazione del Verbo, suo Figlio. Pertanto è possibile argomentare che non è stato il peccato dell'uomo ad obbligare l'incarnazione (questa se mai avrà potuto subire una variazione in corso d'opera a causa del sopraggiunto peccato umano), e che la sua progettazione originaria viene dal cuore di Dio creatore che vuole aprire il proprio mondo a quello dell'uomo[29].

Di per sé Cristo, con il suo agire e con la sua missione, ha "salvato" il sacramento delle nozze umane a seguito della devianza dovuta al peccato della coppia originaria. Egli non ha fatto che riconfermare e dare pieno compimento alla nuzialità originaria, a quella realtà che, fin dalla creazione ed in vista dei tempi ultimi, è costituita come realtà sacramentale per voler divino.

Ecco dunque che l'amore nuziale umano diventa già annuncio partecipativo dell'amore di Dio perché in questo trova pienezza e compimento[30].

Per dare completezza alle considerazioni che sono state fin qui sviluppate, mi pare quanto mai opportuno riportare in breve i seguenti pensieri per cogliere in maniera appropriata il senso della profonda relazione che intercorre tra il sacramento dell'Eucaristia e quello del matrimonio alla luce della simbolica nuziale.

Se il mistero dell'Incarnazione ci appare come il supremo paradosso, a ben riflettere, l'Eucaristia lo supera ancora di più, va oltre il paradosso dell'Incarnazione: in tale evento non facilmente accettabile dalla ragione umana ma solo attraverso la fede, Dio si è fatto car-

---

[29] Cfr. nota 83 in GIORGIO MAZZANTI, Teologia Sponsale e Sacramento delle nozze. op. cit., pag. 67.

[30] Cfr. GIORGIO MAZZANTI, Teologia Sponsale e Sacramento delle nozze. op. cit., pag. 68.

ne, si è familiarizzato con la carne umana, ci ha fatto sentire che Egli è il Dio vicino, il Dio prossimo, l'Emmanuele. Tuttavia il fatto che Cristo risorto sia presente nell'Eucaristia fa saltare ogni equilibrio, ogni immaginazione perché in questo caso Cristo non si visibilizza attraverso una figura umana, ma dentro ciò che a noi appare "cosa", perché quel pane appare "cosa", anche se noi sappiamo, sempre in forza della fede, che quel pane non è più pane ma il corpo di Cristo risorto.

Ora questo abbassamento, questo paradosso, ci dice il gioco in Dio del tutto e del nulla; sembra che il tutto, l'infinito abbracci e si identifichi con il quasi-nulla (non so come definire quel pane consacrato).

Dentro questo paradosso ci sta allora la comprensione del fatto che Cristo, come si esprime nell'Eucaristia, voglia esprimersi anche dentro la realtà del matrimonio, facendoci così capire il fondamento e la bellezza della relazione che intercorre tra questi due sacramenti, anche se dobbiamo precisare e mettere in chiaro una distinzione.

Nel matrimonio è sempre Gesù che vuole dire il suo amore, Gesù che vuole documentare però nella carne la continuità del suo amore per la Chiesa, che vuole trovare la modalità per dire che c'è ancora come amante, innamorato della sua Chiesa, però non è il Gesù in diretta come nell'Eucaristia: è Gesù mediante la relazione di due persone che in reciprocità di intenti si offrono l'un l'altra, si dicono il proprio si.

Potremmo dire in definitiva che nell'Eucaristia c'è il Gesù in diretta; nel sacramento del matrimonio c'è il Gesù visibilizzato nella relazione tra i due sposi, che c'è una mediazione data appunto dalle due persone che hanno ricevuto il sacramento.

Ecco allora la relazione che esiste tra i due sacramenti: è sempre Gesù il soggetto che rende vera questa presenza. Gesù nell'Eucaristia è soggetto in diretta, Gesù nel matrimonio è soggetto mediante la coppia di sposi. Ma è sempre Gesù; è il suo mistero d'alleanza, è il suo mistero di passione e di amore che si esprime in diretta nell'Eucaristia, è il suo mistero di passione e d'amore che si esprime mediante la coppia.

Quindi ambedue i sacramenti sono sacramenti dell'alleanza, tutti e due. Nell'Eucaristia è l'alleanza diretta di Gesù, corpo dato e sangue versato, che viene attualizzata nel sacramento del matrimonio mediante la relazione sponsale uomo-donna; si attualizza e si visibilizza

perché essi danno corpo, danno visibilità a quello stesso sacramento dell'alleanza.

Se io sposo/a comprendo cos'è questa unità e distinzione, questa ebbrezza dell'unità, questo amore che vuole costruire l'unità, l'abbraccio definitivo, allora ho la capacità di penetrare concretamente in quel mistero d'amore che racchiude in sé l'Eucaristia, il Gesù che vuole donare il suo corpo per amore.

Ebbene, il matrimonio fa intuire, certo sempre per analogia, che cos'è il mistero dell'Eucaristia; e se allora esiste questo legame tra matrimonio ed Eucaristia, certamente questa illumina d'immenso il matrimonio poiché ci si accorge che anche l'unione sponsale più piccola come un granellino di sabbia, può riflettere la luce del sole, cioè la grandezza del valore simbolico dell'Eucaristia.

Da quanto detto segue che siamo in grado di comprendere come Gesù vuole partecipare agli sposi il sacramento della sua alleanza, del suo amore. Pensiamo al fatto di come gli sposi possono cercare di vivere il dono totale dell'Incarnazione: Cristo arriva ad essere presente in quel pane, ad essere significato in quel pane, come e quanto uno sposo/a è chiamato a farsi dono?

Quando allora riusciremo a capire che l'Eucaristia rende realmente l'uomo e la donna capaci di donarsi nella totalità del loro corpo, nella totalità delle proprie possibilità, nell'autospremitura d'amore come quel sangue versato, potremo comprendere con chiarezza fino a che punto un uomo e una donna siano capaci di donarsi per amore.

Se gli sposi acquistano la piena consapevolezza che aver ricevuto il sacramento del matrimonio significa aver ricevuto il dono straordinario di partecipare (è questa la parola che il Concilio stesso usa per descrivere il sacramento del matrimonio), se essi comprendono che sono resi partecipi dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa, si accorgeranno che l'Eucaristia è l'ultra-dono, lo stra-dono, il super-dono, è il per-dono assoluto. E là, nell'Eucaristia, troveranno la fonte delle nozze, là dove il corpo è destinato a brillare della luce stessa creatrice di Dio, saranno portati a capire che si può effettivamente morire per amore. Tale era il destino di Adamo ed Eva, dei nostri progenitori, quando sono stati creati con la capacità d'amare fino a questa transumananza totale che, dicendo tutto l'amore, oltrepassa il corpo stesso fino a morire.

Dato antropologico: La fecondità degli sposi

Per entrare nell'enunciazione del dato antropologico partiamo dall'esperienza, facendo riferimento a quello che nella realtà la coppia umana si ritrova oggettivamente ad essere: maschio e femmina, massima espressione della nuzialità.

La sponsalità e la nuzialità non sono astrazioni mentali, non possono limitarsi a considerare la persona "sola", cioè singola e astratta, chiusa in sé, lontana da tutti e da tutto, ma vedono la persona in un'unità incarnata, con un corpo di carne, che trova la sua specificità nella distinzione dell'essere maschio o femmina, e, nella chiamata alla relazione, orientata all'altro.

A tal proposito Giorgio Mazzanti si esprime dicendo che la coscienza di sé da parte dell'una persona si accende congiuntamente alla coscienza dell'altra e viceversa. Non si tratta di una stimolazione (che proviene dall'esterno), ma di una fecondazione generante degli sposi tra di loro. Pertanto, la nuzialità è il dono di sé da parte di una persona che realizza il sé dell'altra persona. Nel dono di sé si permette all'altra persona di accedere e pervenire alla verità di sé e viceversa. Il maschio/uomo fa sì che la femmina diventi donna; la femmina/donna fa sì che il maschio diventi uomo. Con il dono di sé l'una persona specifica l'altra, compie l'altra, e in questo compiere l'altra, compie pure sé stessa[31].

Si può allora identificare come primo e fondante elemento del "bonum coniugum" la relazione sponsale/nuziale come un tipo di relazione embricata di persone per cui non si dà l'una senza l'altra. In modo più esplicito si può definire la sponsalità come la percezione della relazione e l'accettazione dell'orientarsi dell'una persona verso l'altra (l'essere per l'altro): e ciò costituisce il sì della relazione; mentre la nuzialità esprime l'accoglienza della relazionalità vissuta e realizzata, ossia è il farsi carne e storia della sponsalità accolta[32].

Ciò avviene in modo tipico e caratteristico nell'incontro tra il maschile e il femminile, così come viene riferito ed ampliato nei racconti biblici della creazione con il metter nome all'altro. Il dare nome, nelle culture semitiche del tempo, aveva un suo significato arcano: quello di possedere una realtà; nel nostro caso acquista il significato di far

---

[31] Cfr. Giorgio Mazzanti, *Mistero Pasquale e Mistero Nuziale*, Bologna, 2002, pag. 8.
[32] Cfr. *Ivi*, pag.10.

esistere l'altro, di realizzare l'altro, di esplicitare il carattere, il destino dell'altro (ish/isshah)[33].

Renzo Bonetti ci fa notare che nel comando (esortazione, ammonimento, raccomandazione, consegna) biblico: «Siate fecondi e moltiplicatevi» (Gen 1, 28) troviamo due imperativi che non sono semplicemente due sinonimi, anzi il primo è il necessario presupposto del secondo. L'essere fecondi, secondo Bonetti, non coincide infatti con l'essere fertili, cioè con l'essere capaci di generare dei figli: prima ancora che procedere alla procreazione è fondamentale che un marito sappia far crescere la femminilità della moglie e che permetta di essere aiutato da lei a crescere nella propria mascolinità[34].

È pertanto consequenziale giungere a considerare che nel rapporto di coppia tale tipo di fecondità appare come primario rispetto alla fecondità intesa come fertilità, in quanto costituisce, nel senso più immediato, la capacità di crescere facendo crescere: questo è il primo dei beni in una coppia di sposi! Tale capacità deve dar luogo ad una dimensione permanente della persona sposata; dimensione da questa vissuta in pienezza quando fa maturare il coniuge sia sul piano dell'identità di genere (maschile o femminile), sia su quello umano-spirituale.

Si accede così a quell'una caro che apre la fecondità e ad essa si apre: la coppia uomo-donna cresce continuamente come realtà unitaria e diventa «noi» che si realizza sempre come compresenza di elementi distinti. Il matrimonio diviene il luogo caratteristico ove fiorisce e matura tale fecondazione vicendevole perché l'uno sarà sempre distinto dall'altro, e il loro essere uniti, pur rimanendo essi nella loro distinzione, fa sì che ognuno dei due possa compiere l'altro.

La nuzialità pertanto si presenta come quell'essere uno e insieme sé stessi. Nella relazione nuziale, uomo e donna realizzano sé stessi protesi l'uno verso l'altra ed anche l'uno unito all'altra; e questo lo può produrre solo l'amore, solo l'amore che custodisce la distinzione delle persone e permette all'altro di essere sé stesso; ovvero consente quello spazio di libertà che muove ad amare fino in fondo donando sé stessi, donando il proprio corpo, la propria vita[35].

---

[33] Cfr. Giorgio Mazzanti, *Teologia sponsale e Sacramento delle nozze*, op. cit., pag. 8.

[34] Cfr. Renzo Bonetti, *La fecondità degli sposi oltre la fertilità*, Cinisello Balsamo, 2007, pag. 9-12.

[35] Cfr. Giorgio Mazzanti, *Mistero Pasquale e Mistero Nuziale*, Bologna, 2002, pag. 9.

Pertanto se ci inoltriamo nel cuore del simbolo nuziale per tentare di coglierne natura e sviluppo, considerato che la realtà nuziale ci sembra sintetizzare l'intera simbolica umana, da un punto di vista strettamente scritturistico vi leggiamo l'intera storia della salvezza cristiana e dal punto di vista giuridico possiamo dare contenuto personalistico al "bonum coniugum".

In questa prospettiva, ogni riflessione su tale realtà non può non trovare la sua fondante centralità nella persona del Cristo, nel suo destino, nella sua missione. Solo attraverso l'approfondita analisi di tale evento storico è possibile individuare la chiave interpretativa per riconoscere le peculiarità e l'ampiezza della simbolica nuziale nell'arco storico che va dal momento creazionistico fino alla vicenda personale del Cristo.

Cristo invera il cuore della nuzialità poiché lo porta al suo compimento escatologico: sposarsi è un atto umano, ma sposarsi nel Signore è decisamente volontà di pienezza, desiderio di infinito, perché ogni coppia cerca per il proprio amore quell'Amore più grande che in sé contempla e contiene insieme il trasporto dell'eros e della dedizione agapica come qualcosa di essenziale nella novità del cristianesimo[36].

Dunque ne consegue chiaramente che la nuzialità umana, così com'è stata pensata e voluta da Dio in rapporto a Cristo, è da sempre simbolica/sacramentale a ragione del fatto che tutto è stato creato e tutto viene da Dio e perciò anche le nozze umane, perché «Tutte le cose sono state create da Lui ed in vista di Lui» (Col 1,16).

La creazione va concepita ed accolta come alleanza nuziale perché è già momento che cade all'interno dell'alleanza con il Dio creatore; alleanza che trova il pieno compimento in Cristo, alleanza di persona[37].

La nuzialità è allora "cristica" nella sua essenza e le nozze umane sono di conseguenza mistero e simbolo dell'evento dell'incarnazione del Figlio dell'Uomo: Egli prende carne umana per unirsi intimamente all'umanità perché questa si unisca al divino per sempre (eskaton). Per questa considerazione si può ribadire ancora che le nozze umane, fin dal progetto creazionistico dell'uomo, in quanto opera divina, vengo-

---

[36] Cfr. Benedetto XVI, *Deus Caritas Est*, Lettera Enciclica sull'amore umano, nn. 3, 9,10.

[37] Cfr. Giorgio Mazzanti, *Teologia Sponsale e Sacramento delle Nozze,* op. cit., pag. 73-78.

no elevate alla dignità di realtà sacramentale nella finalità di rendere partecipe l'intera umanità della vita divina.

Cristo, venendo al mondo e prendendo carne per farsi una caro con l'intera umanità, mette in giusto risalto e valore il simbolo nuziale della coppia umana, che rappresenta in definitiva la vera ragione dell'atto creatore originario di Dio, secondo cui l'umanità è chiamata a partecipare intimamente alla sua propria vita. In via risolutiva, è l'evento cristico che svela e compie il mistero nuziale, manifestando l'autentica ragion d'essere della coppia e la destinazione sacramentale delle nozze umane come segno partecipativo.

Pertanto, alla luce di quanto detto, la fecondità della coppia-sposi non è semplicemente quella biologica, ma apre lo squarcio sulla teologia e sulla spiritualità della genitorialità perché indica Dio Padre quale fonte unica della paternità-maternità. Gli sposi che si aprono alla vita sperimentano quel di più che può venire solo da Dio sorgente della vita.

Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, al numero 14, scrive un testo molto suggestivo: "l'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia; questo amore li rende capaci della massima donazione possibile per la quale diventano cooperatori con Dio in vista del dono della vita ad una nuova persona. Così, i coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di sé stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente dell'unità coniugale e sintesi viva e indissociabile del loro essere padre e madre"[38]. Nell'unione sponsale con Cristo la coppia diventa spiritualmente feconda, l'essere uniti a Lui la rende capace di generare sulla terra quel vincolo d'amore che contraddistingue la vita divina[39].

Nella recente Esortazione post sinodale Amoris Laetitia Papa Francesco mette in evidenza quanto segue:

> La coppia che ama e genera la vita è la vera "scultura" vivente (non quella di pietra o d'oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l'amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr. Gen 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4). A que-

---

[38] Giovanni Paolo II, *Esort. Ap. Familiaris consortio*, (22 novembre 1981), 14: AAS 74 (1982).

[39] Cfr. Renzo Bonetti, *La fecondità degli sposi oltre la fertilità*, op. cit. pag. 56.

> sto si deve che la narrazione del Libro della Genesi, seguendo la cosiddetta "tradizione sacerdotale", sia attraversata da varie sequenze genealogiche (cfr. 4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 25,1-4.12-17.19-26; 36): infatti la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d'amore. Il Dio Trinità è comunione d'amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore. Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina quando l'Apostolo la mette in relazione con il "mistero" dell'unione tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,21-33)[40].

Ogni coppia di sposi deve far vedere che, tramite la loro "povera" relazione sponsale, Dio Creatore vuole far trasparire le meraviglie, dell'Amore di Dio per tutta la realtà creata. Alla Parola di Dio "ti faro mia sposa per sempre…" (Os 2, 21) ogni coppia può rispondere a nome dell'umanità: "ti farò mio sposo per sempre".

In questa prospettiva di fecondità il sacramento del matrimonio assume un carattere sostanziale, tale da esigere nelle coppie la piena consapevolezza di tale grande dono da accogliere e da esplicitare nella quotidiana esperienza coniugale della vita familiare.

---

[40] Francesco, *Esort. ap. Amoris Laetitia,* (19 marzo 2016), 11.

I REQUISITI DELL'ESCLUSIONE DEL *BONUM CONIUGUM*

Radegonda Rositani
Avv. rotale

Parlare di "*bonum coniugum*" non è facile.

Apparso per la prima volta nel nuovo codice di diritto canonico - quando dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II si è affermata una dimensione più personalistica del matrimonio facendosi così strada la tesi per cui nei bona matrimoni dovesse essere ricompreso anche il *bonum coniugum* - ha dato e dà luogo a un lungo e talvolta discusso lavoro di analisi e di interpretazione sia della dottrina che della giurisprudenza rotale, in quanto, a differenza delle altre note specifiche del matrimonio - indissolubilità, fedeltà, procreazione e perfino sacramentalità - che presentano nozioni identificatrici precise ed una configurazione concettuale sulle quale non si può dissentire almeno nel nucleo essenziale, il bene dei coniugi non offre profili netti per una definizione astratta, impedendo non solo di individuare la sua vera natura e la sua collocazione all'interno del matrimonio, ma anche impedisce la scoperta esistenziale nei casi concreti, ossia la sua collocazione esatta nell'ambito procedurale delle cause di nullità.

Inserito nelle finalità intrinseche ed essenziali del patto coniugale, come voluto dal Creatore, il *bonum coniugum* in quale modo entra nella struttura essenziale del patto e come si differenzia dagli altri elementi essenziali del matrimonio?

A. Dall'analisi del can. 1055 § 1 *una cum* il can. 1057 §2 si evince un'immagine correttamente personalistica del consenso e quindi del matrimonio: l'attenzione è posta sulle persone dei nubendi che

sono soggetto ed oggetto del patto irrevocabile sul quale è fondato il connubio (M. Pompedda, *Il bonum coniugum,* in *Quaderni dello Studio Rotale*, X, Libr. Leonina, p. 7) e il consenso inteso come atto d'amore, quell'amore la cui logica interna <*consiste nell'irrevocabile dono della propria persona ad un'altra persona*> (Santo Giovanni Paolo II, *Omelia durante la celebrazione eucaristica nella parrocchia di S. Gaetano a v. Flaminia: Perché non si moltiplichino i matrimoni distrutti*, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II,* vol. IX, 1, (1986), LEV, 1986, p. 150).

L'uomo e la donna appaiono, così, non solo come oggetto materiale, diretto, concreto ed immediato del consenso, ma anche come parti attive nel patto nuziale.

Quindi oggetto del consenso non è più lo *ius in corpus* del Codice 1917 secondo cui i soggetti, con il consenso, manifestano la volontà di donarsi reciprocamente il diritto di compiere, l'uno sul corpo dell'altro, atti idonei alla procreazione della prole, in perpetuo ed in modo esclusivo, ma l'atto di volontà <*quo vir et mulier foedere sese mutuo tradunt atque accipiunt ad costituendum matrimonium*> : gli sposi donano se stessi l'uno all'altra come persone nella loro totalità, perché il volere il bene dell'altro non è divisibile o frazionabile, ma è totale, diversamente la volontà di donarsi parzialmente o a certe condizioni non potrebbe dare vita all'esistenza dell'unione matrimoniale come effetto del consenso che ne è la causa efficiente. (S. Villeggiante, *Il <bonum coniugum> e l'oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico,* in Il Diritto di Famiglia e delle persone, I, 1995, p. 695).

Il matrimonio è, dunque, relazione massimamente interpersonale, tra due persone, uomo e donna, aventi pari dignità personale (cf. *Coram* Pompedda, die 29 februarii 1988, n. 2, R.R.Dec. LXXX, p. 10).

Dare e ricevere un minimo alla comunione personale appartiene al contenuto essenziale del consenso.

Precisamente il testo codiciale afferma che il matrimonio ha come (una) sua finalità il bene dei coniugi, ossia il bene delle persone, uomo e donna, non solo intese singolarmente ma simultaneamente, in quanto congiunte da matrimonio, atto che costituisce <coniugi>.

È quindi un *bonum* riferito non semplicemente alla persona isolatamente considerata come tale ma come facente parte integrale, necessaria ed essenziale di una comunione fra due persone.

Esso consiste nel far uscire l'uomo dal suo isolamento individuale attraverso la fusione di anima e corpo, secondo l'insegnamento biblico, con un essere simile a lui, distinto sessualmente attraverso il conseguimento di una condizione di <vita duale>, di <coniugalità> di essere compartecipi di uno stato che li rende <consorti della totalità della vita>.

Ne consegue che esso appartiene a quel *totius vitae consortium* nel quale due persone sessualmente distinte con patto irrevocabile intendono dare vita al matrimonio. (M. Pompedda, *Il bonum coniugum,* in Quaderni dello Studio Rotale, X, Libr. Leonina, pp. 15-16-18).

È possibile, quindi, giungere con una certa sicurezza ad identificare il *bonum coniugum* con l'integrità della comunione di vita e di amore tra i coniugi, intesa non tanto nella sua componente erotica, ma soprattutto in quella affettiva, come profondo sentimento che porta l'uomo e la donna a donarsi l'uno all'altra, ad essere desiderosi e solleciti dell'altrui bene e dell'altrui felicità (cf. E. Vitali- S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè editore, 1994, p. 108, F. Finocchiaro, *Il matrimonio nel diritto canonico,* Bologna, 1989, p. 18).

In altre parole, il *bonum coniugum* consiste nel reciproco perfezionamento personale dei coniugi fondato nell'impegno di volere per sempre il bene dell'altro, espresso con il consenso e con esso consacrato come obbligo di giustizia con la reciproca donazione-accettazione di se stessi come persone per la costituzione del matrimonio. (S. Villeggiante, *Il <bonum coniugum> e l'oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico,* in *Il Diritto di Famiglia e delle persone*, I, 1995, p. 697), o in modo netto e preciso, il *bonum coniugum* si riferisce al bene totale degli sposi (J. Hendriks, *Diritto matrimoniale, Collana:* Percorsi di Diritto ecclesiale, Ancora, 1999, p.24).

B. Tuttavia, identificare il *bonum coniugum* con l'integrità della comunione di vita e di amore tra i coniugi, dire che il *bonum coniugum* consiste nel bene totale degli sposi è una definizione generale, non sufficiente ad individuare poi concretamente il suo contenuto ed i suoi limiti di rilevanza circa la validità del consenso matrimoniale.

Già durante i lavori di revisione del codice, mentre si diceva che per l'identificazione di un elemento essenziale bisognava rifarsi <*ad ae quae essentialia matrimonio sunt*>, dall'altro si affermava che le cose essenziali al matrimonio <*a doctrina et a iurisprudentia deter-*

minando sunt> (*Communicationes* 1983, vol. XV, pp. 233-234).

Questo rinvio alla giurisprudenza, in particolare alla qualificata giurisprudenza rotale, è stato riaffermato dal Santo Giovanni Paolo II diei 26 ianuarii 1984 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota (in *Monitor Ecclesiasticus*, I-II, pp. 213-214) nonché in una *coram* Di Felice si dice:< *non est facile determinatu*> ciò che appartenga al *bonum coniugum* (*coram* Di Felice, diei 19 iunii 1984, n. 5, R.R.Dec. LXXVI, p. 350).

Scarse sono state le soluzioni proposte dalla dottrina, mentre la giurisprudenza appare timorosa ed esitante nell'utilizzo dell'esclusione del *bonum coniugum* come autonomo capo di nullità.

Infatti pur non essendovi più dubbi circa la collocazione del *bonum coniugum* nell'istituto del matrimonio, al momento di individuare un contenuto che lo renda concretamente utilizzabile sul piano del diritto, vi è la tendenza a formulare descrizioni del *quid proprium* del *bonum coniugum* alquanto generiche e più vicine alla pastorale che al diritto, o descrizioni che lo rendono comprensivo dei *Tria bona matrimonii*, come se fosse una sintesi di essi.

Certa giurisprudenza rotale anticipa il codice vigente con alcune sentenze che hanno fatto da battistrada per l'apertura del concetto di *bonum coniugum*, così come viene descritto dalla Costituzione Conciliare Gaudium et Spes (cf. Cost. GS 48-49-51).

Si è così sostenuto per qualche decennio che il *bonum coniugum* fosse in definitiva lo "*ius ad vitae communionem*" vantato da ciascuno dei coniugi verso l'altro, cioè il diritto di ciascuno all'integrazione reciproca, sul piano fisico, morale ed intellettuale.

Il *bonum coniugum* verrebbe così a comprendere non solo i vecchi fini secondari del matrimonio, <*mutuum adiutorum et remedium concupiscientiae*>, ma si estenderebbe al momento essenziale del matrimonio dallo *stesso ius ad vitae communionem al bonum fidei al bonum sacramenti*. Ma il tal caso il *bonum coniugum* assorbirebbe anche le proprietà essenziali del matrimonio che sono capi autonomi di nullità.

Tale teoria fu abbandonata agli inizi degli anni ottanta a causa della radicale modificazione apportata alla prima formulazione dell'odierno can. 1101 §2.

Altri autori hanno fanno consistere il contenuto del *bonum coniugum* in quell'amore coniugale di cui parla la Gaudium et spes n.

48, facendo così assurgere l'*elementum amoris* quale elemento del matrimonio.

Si tratta ovviamente dell'*amor benevolentiae* che secondo Grocholewski, uno dei sostenitori di tale tesi, "*consistens in habitu et actibus qui diriguntur in contrariam directionem quam in primo aspectu (amor concupiscentiae: attrazione, sentimento, passione), nempe in ditescendum non me ipsum sed obiectum amoris" (*Z. Grocholewski, *De "communione vitae" in novo schemate "de matrimonio" e de momento giuridico amoris coniugali*, in *Periodica de Re Morali Canonica Liturgica* 68 (1979), p. 456).

C. Ma sorge una domanda: se l'amore coniugale è elemento essenziale del consenso, se questo manca, il consenso è valido?

Vero è, come afferma Mons. Pompedda, che l'amore coniugale è quella virtù per la quale il marito e la moglie desiderano comunicarsi reciprocamente i benefici propri del matrimonio, è la vera insostituibile determinante molla del genuino bene dei coniugi, ma affermare che esso addirittura è il contenuto totale del *bonum coniugum* porterebbe a rendere riduttivo il *bonum coniugum* e a far rientrare l'amore coniugale tra i fini del matrimonio, cosa non congruente con il testo codiciale, dato che il can. 1055 CIC non ne parla. (M.F. Pompedda, *Il bonum coniugum nella dogmatica canonica, in Quaderni dello Studio Rotale, X, Libr. Leonina,* p. 20).

Altra giurisprudenza rotale ha cercato di dare un contenuto suo proprio al *bonum coniugum* ritenendolo per sé stante fonte di diritti-obbligazioni (cf. *coram* Pompedda diei 19 februarii 1982, n. 7, R.R.Dec. LXXIV, p. 89; *coram* Stankiewicz, diei 23 iunii 1988, n. 5, R.R.Dec. LXXX, p. 417 e diei 20 aprilii 1989, n. 5 R.R.Dec. LXXXI, p. 282.).

Ma se si chiede al giurista di determinare i diritti ed obblighi contenuto del *bonum coniugum*, allora tautologicamente fa ricorso agli <*iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda*> ed alle <*obligationes matrimonii essentiales*> (can. 1095 nn. 2- 3) essendo tutti, *iura et obligationes,* oggetto del consenso, necessario ed indefettibile per la costruzione del consorzio coniugale, oggetto racchiuso nel <*sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*>.

Preziosa indicazione viene data dalla Commissione per il nuovo

codice di diritto canonico, il cui problema era quello di trasporre sul piano giuridico la rilevanza del rapporto spirituale tra i coniugi evidenziato dal Concilio.

Essa si servì della diade *mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae*, che arricchiti di pregnanti riferimenti dottrinali, magisteriali e filosofici, sono termini che meglio di ogni altro riescono a spiegare quei comportamenti finalizzati al bene delle persone-coniugi, divenendo elementi essenziali e caratterizzanti il matrimonio.

Quindi il contenuto del *Bonum coniugum* sono il *mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae.*

Così intesi:

- Il *mutuum adiutorium*, immerso nella nuova concezione personalistica, impegna i coniugi ad un aiuto che va oltre il livello materiale di <*assistenza reciproca*> del CIC 1917, diretto alla complementarietà reciproca di cui alla Genesi 2, 18.

Pertanto i coniugi saranno chiamati a sostenersi vicendevolmente in vista della realizzazione umana, professionale e sociale di ciascuno di essi, ad interessarsi di come si svolge la vita dell'altro, a mettere in comune le varie esperienze di vita.

Ma non solo: i coniugi sono chiamati ad impegnarsi per il reciproco perfezionamento morale e spirituale della salvezza eterna ex can. 226 CIC.

- Il *remedium concupiscentiae* liberato dall'essere considerato sedativo della nevrosi afflitiva di quei malati che sono i coniugi (E. Dieni, *Bonum coniugum, tripartitum bonum e tradizione* <*juscorporalista*>, in *Il Diritto Ecclesiastico*, P. I, 1996,p. 396-397), viene rivalutato ed arricchito di significato: la rivalutazione del valore della persona fa sì che si delinei una concezione della copula più sensibile alle esigenze non solo fisiologiche ma anche psichiche e morali dei coniugi (legitur can. 1061).

Ergo, il *bonum coniugum* consiste nell'integrità della comunione di vita e di amore fra i coniugi, ma soprattutto in quella affettiva, come profondo sentimento che porta l'uomo e la donna a donarsi l'uno all'altra, ad essere desiderosi e solleciti dell'altrui bene e dell'altrui felicità (E. Vitali- S. Berlingò, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 108).

Intendere e realizzare questa donatio-acceptatio che, poi, costi-

tuisce giuridicamente il *totius vitae consortium*, significa volere e costruire il *bonum coniugum*. (M.Pompedda, *op. cit.*, p. 14).

D. *In actu matrimonii* deve esserci, quindi, la volontà di mettere in atto tutti quegli strumenti che permettono di realizzare il perfezionamento dell'altro coniuge nella vita coniugale. (L. Masselli, *L'esclusione del <bonum coniugum> come caso di simulazione parziale*, in *Il Diritto Ecclesiastico,* II, 1995, p. 83).

<Quod spectat ad tradizionale mutuum adiutotium - haustum ex recta sed simul incompleta exegesis eiusdem fontis biblici (Gn 2,18)- , magisterium nostri temporis eo tendit ut intellegantur non iam in terminis adiuvaminis tantum inter aerumnas difficultatesque vitae temporalis, sed adhuc magis in acceptatione mutui auxilii ad crescendum in perfectione gratiae necton amoris erga Deum et proximo> et postea *< Si bonum coniugum eo sensu accipitur quod …consisteret in maturatione coniugum uti per generosam deditionem quam amor maritalis petit, connexio magis patet cum latera notabili locutione personalistica a Codice, in can. 1057 §2, introduca: scilicet quod coniuges "sese mutuo tradunt et accipiunt ad costituendum matrimonium". Verus amoris coniugalis tributi speciale momentum personalisticum non tantum sincerae "donazioni suiipsius", sed et "alterius acceptationi", non quidam minus sincera: quod vero importat accepationem alterius personae, sicut ipsa est>* (*coram* Burke, diei 26 martii 1998, nn. 22 et 25, Monitor Ecclesiasticus, II, 1999, p.268).

La giurisprudenza incontra molte difficoltà nell'individuare la collocazione esatta nell'ambito della procedura di nullità matrimoniale dell'*exclusio boni coniugum*.

Le poche sentenze emesse soprattutto dal 1990 in poi, relative alla questione del *bonum coniugum* riferita alla validità del matrimonio canonico, seguono due strade distinte: secondo alcune l'esclusione del *bonum coniugum* rientrerebbe nell'ipotesi della simulazione del consenso (can. 1101 §2); secondo altri il *bonum coniugum* rientrerebbe tra i casi di incapacità del can. 1095.

All'interno, poi, di tale orientamento alcune sentenze opterebbero verso il can. 1095 n. 3, facendo rientrare il *bonum coniugum* nel contesto delle obbligazioni essenziali del matrimonio; altre verso il can. 1095 n. 2, facendo rientrare nell'ambito di realizzazione del

bonum coniugum gli *iura et officia matrimonialia essentialia tradenda et acceptanda*.

Bisogna procedere con attenzione.

Il *bonum coniugum* è contenuto nel can. 1055 che *una cum* il can. 1135, quindi, è fuor di dubbio che l'esclusione del *bonum coniugum* rientri nei casi di simulazione del consenso.

Pur tuttavia, ragionare in termini di esclusione, di per sé invalidanti, di determinati comportamenti funzionali al *bonum coniugum* apre il campo ad un'ulteriore indagine.

Dottrina e Giurisprudenza si sono astenute dal realizzare un'elencazione tassativa dei componenti essenziali del *bonum coniugum*.

Si pone dunque la necessità di individuare un metodo elastico ma altresì coerente con le esigenze di certezza del diritto e con la struttura stessa dell'istituto.

Nel determinare in concreto dei comportamenti che possono rientrare nel concetto di *bonum coniugum* appare necessario, in primo luogo, stare attenti a non confondere una visione ideale di matrimonio e di consortium coniugale con quella soglia minima sotto la quale viene a mancare l'ordinazione al *bonum coniugum*.

- Il bene dei coniugi nella prima visione potrà riferirsi ad un livello standard o ottimale di questo concetto, visto secondo la dottrina morale e sociale cristiana (armonica integrazione psicosessuale, costruzione di una ecclesia domestica, apertura alla vita e ai bisogni degli altri..).
- Nella seconda il riferimento sarà ad una realtà più modesta, ma più concreta, di non esclusione di una elementare disponibilità di fondo, di natura positiva verso l'altro coniuge e come partner di un rapporto fondato sulla benevolenza, e sull'impegno ad un minimale aiuto e sostegno reciproci (L. Masselli, *Op. cit.* pp. 1343-1344).

Detto questo è poi opportuno porre due limiti, uno intrinseco ed uno estrinseco.

- Il limite intrinseco consiste in quei comportamenti "naturalmente necessari" alla realizzazione del *bonum coniugum*.

a) Sotto l'aspetto materiale si ha esclusione del *bonum coniugum* quando si ha l'esclusione di un minimale impegno all'aiuto ed al benessere dell'altro (i doveri generali e di fondo di un coniuge verso l'al-

tro: debito coniugale, aiuto economico, assistenza in caso di malattia, rispetto della vita e della salute del coniuge…).

b) Sotto l'aspetto dei beni giuridici si ha esclusione del *bonum coniugum* quando si esclude il riconoscimento dell'altro, in generale (diritto alla libertà religiosa) e nel contesto della coppia (uguale diritto ex can. 1135, rifiuto sistematico del rispetto della dignità e libertà dell'altro coniuge…).

c) Sotto l'aspetto spirituale si ha esclusione del *bonum coniugum* nel caso di un soggetto acceda al matrimonio con l'intenzione di allontanare l'altro coniuge dalla fede o dalla pratica religiosa, o di fargli condurre una vita dissoluta o contraria alla morale cristiana (L. Masselli *Op.Cit*. pp. 1344-1345).

- Il limite estrinseco è di carattere negativo e consiste nel divieto di sconfinare in altri autonomi capi di nullità.

Ovviamente, l'uso del principio dell'<*id quod plerumque accidit*> permette di agganciare l'iter decisionale alle valutazioni sociali di tempo, luogo e cultura considerati acquisendo, la norma, una certa elasticità.

E. Ai sensi del can. 1101 §2 la presunta *intentio* può essere vanificata da un atto di volontà contraria a ciò che la Chiesa propone come modello matrimoniale.

Ad essere determinante ai fini della validità o meno del matrimonio è che tale esclusione si inserisca in un effettivo consapevole atteggiamento volitivo contrario al *bonum coniugum*.

<*Nemo damnum facit,nisi qui id facit quod facere ius non habet*> Paulus, Lib. LXV, ad ed. D. 59, 17, 151).

I coniugi non solo non hanno il diritto di fare male all'altro, ma hanno il dovere giuridico, come obbligo di giustizia, di volere e di fare il bene dell'altro.

Tuttavia, è da notare che di per sé non è rilevante il fatto che uno faccia male all'altro, ma il fatto che egli voglia fargli male ed è in questo volere il contrario di ciò che gli impone il modello naturale di matrimonio che consiste il fatto simulatorio, cioè, nel caso specifico, l'esclusione del *bonum coniugum*.

Quindi, conclusivamente, perché possa configurarsi la nullità del matrimonio per il capo del *bonum coniugum* occorre che consti la volontà di uno o di entrambi i coniugi *in actu matrimonii* di non

ricercare il bene dell'altro, di non volersi impegnare a mettere in atto quei mezzi che possono realizzare concretamente tale bene.

In altre parole l'importante è che si escluda *ordinationem boni coniugum*.

La prova della simulazione segue gli ordinari criteri processuali.

LA DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE NELL'EVOLUZIONE DELLE LEGISLAZIONI CANONICA E CIVILE - I DUBBI GIURISPRUDENZIALI PER LA DELIBAZIONE NEL PROCESSO BREVIOR

Demetrio Morabito
Avvocato

Il matrimonio concordatario sta attraversando da tempo una crisi per la sovrapposizione di norme che risultano essere contrastanti per la delibazione delle relative sentenze di nullità matrimoniale. Le decisioni delle Corti d'Appello in campo civile fanno quasi sempre riferimento all'interpretazione giurisprudenziale per mancanza di nuovi punti di riferimento legislativi. Questa discordanza è forse dovuta ad una non ben chiara percezione che può avere il riconoscimento in sede civile del matrimonio canonico.

Se si accolgono le interpretazioni riduttive da parte delle Corti d'Appello italiane in sede di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, come quelle che tendono a dilatare il concetto di ordine pubblico come fattore impeditivo per la delibazione di queste sentenze, non è difficile comprendere che tutto il sistema concordatario viene sostanzialmente privato della sua interezza.

Da un punto di vista più generale non è difficile scorgere una certa contraddizione tra la tendenza a limitare il riconoscimento del matrimonio religioso cattolico con le relative sentenze di dichiarazione di nullità e certi indirizzi di fondo sul modo di considerare la realtà familiare che si va delineando con norme non più consone ad una naturale unione fra uomo e donna; come le proposte che tendono a consentire l'accesso al matrimonio di persone dello stesso sesso o quelle di dare rilevanza giuridica alla famiglia di fatto.

Inoltre, l'applicazione delle norme del diritto internazionale privato

apparentemente sembrava che avessero modificato il rapporto tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica: ma, come vedremo in seguito, non è stato così.

La riforma voluta da Papa Francesco con il Motu Proprio "*Mitis iudex Dominus Iesus*" che ha abrogato il *M.P. Qua cura,* con cui nel 1938 Papa Pio XI aveva disposto la costituzione dei Tribunali ecclesiastici regionali, ha influito sull'organizzazione giudiziaria della Chiesa con la conseguente modificazione del riparto di competenze interne al sistema processuale canonistico; le nuove norme potranno costituire un ostacolo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche emanate dal Vescovo diocesano nella qualità di giudice monocratico.

Si discute se il ruolo del Tribunale della Segnatura apostolica, quale organo di controllo per l'accertamento dell'esecutività delle sentenze canoniche, così come previsto dalle norme dei patti concordatari del 1984 (art. 8 n.2), possa ancora essere di garanzia alla giustizia italiana in assolvimento del *munus vigilandi* sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Il riconoscimento in sede civile di una sentenza di nullità matrimoniale canonica è diventato difficile e problematico da parte delle Corti d'Appello competenti, con punti di criticità; questo sottolinea che la posizione della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale di fronte all'ordinamento dello Stato italiano necessita di uno studio che sia utile a riordinare alcuni aspetti degli attuali sistemi concordatari.

1. CONFRONTO SULLE EVOLUZIONI LEGISLATIVE DELLE GIURISDIZIONI

In passato le dichiarazioni di nullità matrimoniale,[1] dopo i Patti Lateranensi, venivano riconosciute automaticamente dallo Stato Italiano, senza che si entrasse nel merito delle motivazioni della sentenza emessa dai tribunali ecclesiastici. In quel periodo il sistema concordatario era affidato alla trascrizione per il riconoscimento dell'efficacia civile delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale in quanto la

[1] Il sistema giudiziario canonico in Italia nel 1917 era basato su quanto previsto dal Codice Piano-benedettino del 1917 in materia e, cioè, su di un principio di ripartizione di competenze del tutto simile a quello oggi di nuovo vigente e cioè basato sulla centralità della figura del Vescovo diocesano che era competente a giudicare le cause matrimoniali anche come giudice unico.

giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e la sua posizione rispetto allo Stato italiano si collocava nella più ampia materia dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica. La prevalente dottrina e la giurisprudenza interpretavano quelle norme pattizie, nonché quelle di attuazione, nel senso del massimo rispetto consentito alla libera scelta del rito: se le parti preferivano il matrimonio canonico, si aveva, oltre che unicità di celebrazione, unicità di giurisdizione e di disciplina.

Con l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, l'art. 7, oltre a riconoscere gli effetti civili sia al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, sia alle relative cause ecclesiastiche di nullità ed alle dispense, rafforza l'automatismo concordatario in ordine all' efficacia civile del matrimonio canonico. Tutto ciò che è per la Chiesa lo è anche per lo Stato, gli organi statali sia in sede di trascrizione sia in sede di delibazione del matrimonio canonico dovevano limitarsi ad una presa d'atto formale. I rapporti fra i due ordinamenti canonico e civile poggiavano su due principi fondamentali: la Chiesa, nell' ordine spirituale e libera nell' esercizio della sua potestà di governo e di magistero; lo Stato, con la sua giurisdizione, quando si attribuivano effetti civili ad atti ecclesiastici, doveva poter svolgere il suo esame al fine non solo di accertare l'autenticità dell'atto, ma anche di verificare che l'oggetto del provvedimento ecclesiastico rientrasse nell'ordine spirituale.

La giurisprudenza della Cassazione, in alcune controversie di rilievo riguardo l'interpretazione dell'art. 7 Cost. rispetto ai patti lateranensi, rapportava il divieto di "non ingerenza" dello Stato su alcuni rapporti che assumeva la Chiesa; soprattutto per il riconoscimento istituzionale attribuito alla religione cattolica.

La "delibazione" della nullità matrimoniale canonica applicava il principio della riserva in materia matrimoniale concordataria in via esclusiva alla giustizia ecclesiastica. L'art. 34 del Concordato del 1929, infatti, prevedeva che la pronuncia canonica di nullità del matrimonio trascritto e pertanto rilevante agli effetti civili, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fosse trasmessa *ex officio* alla competente Corte di Appello italiana.

In Italia l'introduzione dell'istituto del divorzio[2] prima, e la riforma del diritto di famiglia[3] poi, hanno dato conferma di un cambiamento

---

[2] Legge 1° dicembre 1970, n. 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
[3] Legge 19 maggio 1975, n. 151

nella concezione della famiglia[4] e del matrimonio all'interno dell'ordinamento statale italiano e quindi, passando dalla giurisprudenza di legittimità agli interventi della Corte Costituzionale, si è arrivati alla revisione del Concordato lateranense.

L'art. 2 della legge n. 898/1970 statuiva che il giudice civile italiano potesse pronunciare anche la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario. Inizia allora un dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza intorno al dubbio che la disposizione in questione, pur limitandosi agli effetti nell'ordinamento civile, in realtà toccasse quel riconoscimento della sovranità della Chiesa nell' ordine spirituale (del quale fa parte il matrimonio sacramento), che l' art. 7 Cost. proclama.

La Corte Costituzionale, non avendo censurato l' art. 2 della Legge sul divorzio, ha consentito che la giurisdizione statuale potesse costituire nella materia spirituale situazioni diverse da quelle esistenti in concreto nell' ordinamento canonico, finendo per dare luogo a matrimoni religiosi e civili contrastanti fra di loro[5].

Così, alla vigilia degli Accordi di Villa Madama, in seguito all'azione combinata della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la delibazione è diventata un procedimento comune a tutte le sentenze straniere, incluse le ecclesiastiche.

In seguito, la riforma del Concordato lateranense del 1984 recepirà le elaborazioni giurisprudenziali, compiendo un altro passo decisivo nella direzione del definitivo superamento del principio dell'esclusività della riserva di giurisdizione ecclesiastica.[6]

L'automaticità che assicurava l'efficacia civile delle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, già superata sostanzialmente dalla giurisprudenza, cade anche formalmente con la nuova legislazione concordataria del 1984, dove scompare il principio della riserva ecclesiastica esclusiva e si inserisce nei sistemi di relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, costantemente protesa alla ricerca di un

---

[4] In seguito alla riforma del 1975 sono intervenute altre leggi e, nel recente passato, la Riforma della filiazione e la disciplina delle unioni civili e della convivenza hanno completato e ampliato, con modifiche dirette e indirette al codice civile, il percorso di innovazione intrapreso dal legislatore nel 1975.

[5] O. Giacchi, Matrimonio canonico e ordinamento italiano, in Chiesa e Stato nell'esperienza giuridica , Milano, 1981 p. 273, 274

[6] G. Fattori, Giurisprudenza creativa, sopravvivenza e crisi del sistema matrimoniale concordatario in «Ius Ecclesiae» VOL. XXIX · N. 2 · 2017 pag. 307

punto di equilibrio soprattutto per evitare conflittualità e per mantenere l'indipendenza e la sovranità dei rispettivi stati così come previsto dall'art. 7, comma 1, della Costituzione.

L'esigenza che i rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento italiano fossero adeguatamente formulate da una legislazione canonica chiara nonché rettamente interpretata nella Chiesa sia *ad intra* che *ad extra*, era ritenuta indispensabile affinché anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale potessero ottenere efficacia civile.

L' art. 8 dell'accordo di Villa Madama risulta essere diviso in due serie di disposizioni, l'una dedicata al riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico, l'altra all'attribuzione di effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità.

1.1. *Aspetti giurisprudenziali a confronto con i contrasti legislativi*

Fino al 1993 la giurisprudenza italiana sia di legittimità[7] che di merito[8] era favorevole alla permanenza della riserva di giurisdizione in capo ai Tribunali ecclesiastici. Infatti tale giurisprudenza, conformemente alla sentenza n. 18/1982 della Corte Costituzionale,[9] ha sempre sostenuto che se il vincolo matrimoniale nasceva nell'ordinamento canonico e da questo era regolato nei suoi requisiti di validità, era logico che tutte le controversie sulla sua validità dovevano essere riservate esclusivamente alla cognizione degli organi giurisdizionali dell' ordinamento della Chiesa.[10]

La Corte costituzionale censurò l'art. 34 del Concordato in quanto non consentiva, tra l'altro, di verificare come nel processo canonico fosse stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio, consacrato nell'art. 24, comma 2, della Costituzione repubblicana del 1948, né di accertare la contrarietà della sentenza ecclesiastica al cosiddetto ordine pubblico italiano, come d'altronde si ingiungeva per

---

[7] Cass. n. 3745/1980, in Dir. fam., 1980, p. 1113 ss.

[8] Trib. Catania 13 ottobre 1987, in Dir. fam., 1988, p. 369 ss.; Trib. Roma 16 febbraio 1989, in Dir. Eccl., 1990, II, p. 94 ss.; Trib. Napoli 22 aprile 1989, in Foro. It., 1989, I, p. 3480 ss.

[9] I Giudici affrontano la questione della legittimità costituzionale dell' art. 34 commi 4, 5, 6 del Concordato, dell' art. 1 Legge n. 810/1929, nonché dell' art. 17 Legge n. 847/1929 con riferimento agli art. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 della Costituzione.

[10] R. Coppola, Rapporti tra giurisdizione civile e ed ecclesiastica, in Giust. Civ., 2001, II, p. 538, 539.

il riconoscimento delle sentenze straniere (art. 797, n. 7 c.p.c.).

Nel 1993 invece le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi su questo problema in sede di regolamento di giurisdizione, con la sentenza n. 1824/1993[11] hanno affermato il superamento del principio di riserva della giurisdizione ecclesiastica sostenendo la tesi della concorrenza della giurisdizione civile e di quella ecclesiastica sul matrimonio concordatario[12], preventivando che, adita una giurisdizione, non sarebbe stato più possibile rivolgersi all'altra. A tale conclusione i Supremi giudici prevalentemente insistono sulla mancanza nell'accordo di revisione di una qualsiasi disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica. All'argomento sostenuto dalla Cassazione per cui la rinuncia dello Stato all'esercizio della funzione giurisdizionale sul matrimonio concordatario doveva essere prevista da una norma espressa, si è obiettato dicendo che il matrimonio concordatario non è un matrimonio civile celebrato in forma religiosa, bensì un matrimonio – sacramento disciplinato dall' ordinamento canonico che acquista effetti civili[13].

Dopo la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione era intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 421/1993[14]; i giudici erano chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione ecclesiastica in ordine alla nullità del matrimonio concordatario non già in relazione alla Legge n. 121/1985 nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8 dell' Accordo di Villa Madama, ma in relazione art. 1 della Legge n. 810/1929 nella parte che dà esecuzione all' art. 34 del Concordato. La Consulta, poiché l' intera materia era regolata dall' Accordo del 1984, dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità in quanto sollevata sulla base di una normativa ormai abrogata e riconfermando la riserva di giurisdizione ecclesiastica alla cognizione dei Tribunali ecclesiastici.

In seguito subentra il diritto internazionale privato e sembra in un primo momento che tali norme avessero modificato il rapporto tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica; ma si determina il dub-

---

[11] In Foro it., 1993, I, p. 722 ss.

[12] Il principio del superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica si è nel tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, fino ad essere nuovamente riaffermato nella sentenza delle Sez. Un. 19809/2008, in Guida al diritto n. 39/2008, p. 66 ss.

[13] G. Dalla Torre, Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei, in Diritto di famiglia e delle persone, 1993, p. 513 – 526.

[14] Corte Cost. n. 421/1993, in Foro it., 1994, I, p. 28.

bio sulle norme da applicare alla procedura della delibazione delle relative sentenze che venivano uniformate a quelle delle sentenze straniere sotto la disciplina degli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, con il preventivo accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'efficacia civile da parte della Corte d'appello. Successivamente subentra la legge di riforma del diritto internazionale n° 218 del 1995 che abroga gli artt. 796-797 c.p.c., introducendo un meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze straniere, cioè, come stabilisce l'art. 64 della legge di riforma, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Questo ha determinato una diversa applicazione per il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, che continua ad essere garantito dai patti relativi alla norma dell'art. 4 lett. b) del Protocollo addizionale relativi all'applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c., che sono sottratti all'efficacia abrogativa dell'art. 73 della legge n. 218/1995 soprattutto per effetto dell'art. 2, comma 1, della medesima legge che garantisce ancora l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.[15] Pertanto, la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario è ancora subordinata all'accertamento necessario e preventivo dei requisiti fissati dal previgente art. 797 del codice di procedura civile.

Successivamente il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (c.d. "nuovo regolamento Bruxelles II"),[16] all' art. 21 comma 1 sancisce espressamente che le decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione Europea sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Tuttavia l'art. 63 comma 4 del Regolamento (CE) n. 2201/2003)[17] prevede la possibilità per Spagna, Italia e Malta di sot-

---

[15] b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.

[16] Trattasi del regolamento che disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale all'interno dell'Unione Europea

[17] Articolo 63 Trattati con la Santa Sede 1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940. 2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede: a) «Concordato

toporre il riconoscimento delle decisioni dei Tribunali ecclesiastici alle procedure e ai controlli previsti dai trattati internazionali che questi Stati hanno concluso con la Santa Sede. Pertanto oggi ci ritroviamo di fronte ad una situazione paradossale[18].

A tale riguardo si era intravista una disparità di trattamento per i fedeli che devono affrontare un procedimento per dare esecuzione alla pronuncia di nullità matrimoniale che si è conclusa con un giudizio canonico.

Occorre comunque aggiungere che la riforma voluta da Papa Francesco col M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus dell'8 settembre 2015 ha ristrutturato formalmente l'organizzazione giudiziaria della Chiesa con la conseguente modificazione del riparto di competenze interno al sistema processuale canonistico; questo potrà avere una qualche ripercussione relativamente ai rapporti Stato-Chiesa, potendo costituire un ostacolo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche emanate dal Vescovo diocesano.

Occorre tenere presente che il 22 giugno 2022 è entrata in vigore la prima fase della legge di riforma del processo civile[19] con l'obiettivo di accelerare i tempi della giustizia civile anche in materia di separazione e divorzio; anche questa riforma in seguito potrà creare difficoltà al procedimento di delibazione delle sentenze canoniche per la dichiarazione di nullità matrimoniale.

2. LE PROCEDURE PER LA DELIBAZIONE DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE

Appare opportuno analizzare e mettere a confronto alcuni aspetti procedurali delle due legislazioni, sia canonica che civile, soprattutto per focalizzare alcune questioni ancora oggi irrisolte. Interpretando

---

lateranense», dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984; b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979. 4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

[18] G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, p. 180 ss.

[19] Legge 206 del 26.11.2021.

unitamente la legislazione e la giurisprudenza, si possono mettere in evidenza le difficoltà interpretative relative al sistema giuridico generale della delibazione e cioè i riferimenti giuridici che dipendono principalmente dai silenzi della legge in questo campo. Queste incertezze risalgono sia all'art. 8, n. 2 della legge 121/1985 e all'assenza di una indicazione espressa e definitiva della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale; sia alla questione delle norme da applicare in sede di delibazione successiva alla riforma del diritto internazionale privato. Comunque, sotto l'aspetto giuridico, la giurisprudenza sembra che abbia utilizzato un comportamento difforme che si rivela principalmente proprio nel campo della delibazione delle sentenze canoniche la cui questione, apparentemente, sembra sia stata risolta definitivamente con il D.P.R. n. 396/2000; infatti, l' art. 63 da una parte prevede che le sentenze pronunciate all' estero di nullità, scioglimento, o cessazione degli effetti civili siano direttamente iscritte nei registri dello stato civile; mentre per le sentenze canoniche di dichiarazione di nullità matrimoniale conferma il percorso obbligato del procedimento di delibazione da parte della Corte d' Appello.

Il legislatore concordatario aveva fornito precise indicazioni in relazione agli accertamenti che la Corte d' Appello deve compiere per dichiarare l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale; innanzitutto deve accertare che il giudice ecclesiastico sia competente a conoscere la causa[20]. La disposizione in questione corrisponde a quella già prevista dall' art. 797 n. 1 c.p.c. oggi contenuta nell' art. 64 lett. a della legge n. 218/1995, la quale richiede, per il riconoscimento della sentenza straniera, che il giudice possa conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano[21]. Di conseguenza la Corte d' Appello non deve accertare la competenza dell'organo giudiziario che ha emanato la sentenza sulla base delle disposizioni proprie dell' ordinamento canonico, ma invece deve verificare che la sentenza ecclesiastica di nullità abbia ad oggetto un matrimonio concordatario, quindi un matrimonio canonico trascritto agli effetti civili[22].

Oggi la sentenza ecclesiastica matrimoniale da riconoscere agli ef-

---

[20] ex art. 8 n. 2 lett. a dell' Accordo di Villa Madama.
[21] art. 3 della L. n. 218/1995.
[22] P. Moneta, Matrimonio religioso ed ordinamento civile, p. 120 ss.

fetti civili non è più trasmessa d'ufficio ai giudici italiani dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, ma occorre una domanda in senso tecnico proposta alla Corte d' Appello da uno o da entrambi i coniugi, i quali devono produrre copia autentica della sentenza da delibare e del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo. La volontà delle parti o della parte interessata è dunque essenziale per far venire meno con effetto retroattivo la validità del matrimonio.

Pertanto la Corte d'Appello, prima di emanare la sentenza di delibazione, deve accertarsi che la sentenza canonica sia stata emessa dal giudice ecclesiastico competente, che alle parti sia stato assicurato il diritto di agire e di resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e che non sia contraria all'ordine pubblico[23]; cioè occorre verificare che sia stato rispettato il c.d. ordine pubblico processuale che oggi trova la sua consacrazione nel concetto di giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione (nel testo riformato con la legge cost. n. 2/1999).

Occorre inoltre mettere in evidenza che la Corte europea dei diritti dell' uomo con sentenza del 20 luglio 2001 aveva condannato l'Italia per violazione dell' art. 6 CEDU, che assicura ad ogni persona il diritto ad un equo processo. In questo caso durante la procedura di delibazione non erano stati rispettati nel processo canonico documentale né il contraddittorio né il diritto ad avere un difensore. Pertanto, con la sentenza Pellegrini, anche la Corte di Strasburgo ha espresso criticità sull'attuale disciplina della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per aver generato situazioni di profonda ingiustizia sostanziale e procedurale. Sicuramente questa decisione potrà ripercuotersi anche per la delibazione delle sentenze canoniche nel processo brevior.

Alcune questioni sono tuttora ancora aperte: prima di tutte quella che concerne il contenuto giuridico dell'espressione "ordine pubbli-

---

[23] Si tratta delle sentenze in data 2.2.1982, nn. 16-17-18 (in "Riv. dir. proc.", 1982, pp. 528-571, con commento di F. Finocchiaro, Giurisdizione ecclesiastica, diritto alla tutela giudiziaria e principi d'ordine pubblico davanti alla Corte costituzionale). Sulla sentenza n. 18 del 1982, nonché sulle ricadute giurisprudenziali successive, cfr. pure S. Lariccia, Qualcosa di nuovo, anzi d'antico nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario, in "Foro it.", 1982, I, 938-947 ; Id., Esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale e ordine pubblico italiano, "ivi", 1982, I, 2800-2805 (in nota a : Cass., sez. un., 1.10.1982, n. 5026 ; A. Bologna, ord. 22.7.1982 ; A. Genova, ord. 11.5.1982 e ord. 20.4.1982).

co" che, ovviamente, si estende a temi più larghi rispetto a quelli che più precisamente attengono al diritto concordatario; infatti la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, introducendo in via interpretativa elementi considerati rilevanti ai fini del contrasto delle pronunce canoniche di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, ha continuamente cercato di limitare il riconoscimento di tali provvedimenti ecclesiastici nell'ordinamento civile.

Comunque l'indagine della Corte d'Appello va condotta sulla base della medesima pronuncia del giudice ecclesiastico e degli atti che possano eventualmente fornirne elementi d'interpretazione, non essendo consentito un riesame del merito, ne´ quindi una diretta valutazione delle prove. L'ordinanza della Corte d'Appello con cui si rende esecutiva la pronunzia ecclesiastica di nullità del matrimonio ha natura sostanziale di sentenza e carattere decisorio, per cui è impugnabile con ricorso.

La delibabilità della sentenza canonica peraltro è da sempre garantita dalle verifiche che vengono effettuate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui è riservata, in assolvimento del *munus vigilandi* sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa[24], la concessione o il diniego del decreto di esecutività che senza soluzione di continuità il diritto pattizio pone quale prerequisito della domanda di delibazione[25]; una decisione che postula l'accertamento sia dell'esecutività della sentenza canonica sia, soprattutto, della regolarità del processo al termine del quale la sentenza medesima è stata adottata.[26]

Il Tribunale della Segnatura Apostolica rappresenta la fonte attraverso la quale è indicato l'iter di emanazione del decreto di esecutività dopo avere accertato che la procedura canonica sia stata rispettata dai giudici ecclesiastici.

Poiché l' art. 34 del Concordato attribuisce esclusivamente alla Segnatura Apostolica la funzione di controllare l' osservanza delle norme canoniche e di documentare tale controllo nel suo decreto, la Corte d' Appello potrebbe non più essere legittimata a rifiutarsi di rendere esecutiva la sentenza di nullità canonica, assumendo l'esisten-

---

[24] Cfr. artt. 35, n. 6 e 119-121 della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*

[25] Cfr. art. 8, n. 2 dell'Accordo del 1984)

[26] Cfr. Lettere Circolari del 14 novembre 2002, prot. N. 33840/02 VT e del 30 gennaio 2016, prot. N. 51324/16

za di errori nella procedura canonica non riscontrati invece dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica; soprattutto per non ridurre l'attività della Segnatura ad una mera e burocratica attestazione.

Nonostante la ricordata modifica intervenuta nel diritto concordatario, non sembra che sia possibile considerare in termini tanto riduttivi il ruolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, specie in un momento particolarmente delicato dei rapporti Stato-Chiesa in materia di delibazione come quello attuale.

Si discute se è attuabile lo stesso controllo sull'accertamento di esecutività della sentenza emessa dal giudice monocratico, di fronte alle preclusioni disposte ed ancora vigenti dalla norma civile in materia di delibazione. Infatti, nel caso del processo breve, l'intervento della Segnatura Apostolica rappresenta un momento di verifica formale circa la regolarità della procedura canonica prima dell'attivazione del giudizio civile considerato che con l'abolizione della doppia sentenza conforme (cfr. can. 1679), è venuto meno il controllo sull'operato dei tribunali di prima istanza in base al vecchio can. 1682.

3. I DUBBI GIURISPRUDENZIALI SULLA DELIBAZIONE NEL PROCESSO BREVIOR

I dubbi interpretativi alquanto controversi della riforma di Papa Francesco hanno sollecitato alcuni interventi del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi e l'emanazione da parte del Santo Padre del Rescritto *ex audientia* del 7 dicembre 2015.[27]

Questi dubbi emergono prevalentemente dalle innovazioni legislative introdotte dalla legge dello Stato Italiano, dalle norme internazionali e da quelle introdotte recentemente con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco.

Queste innovazioni considerate nel loro complesso risultano essere alquanto contrastanti fra di loro e la loro applicazione potrebbe influire negativamente sulle decisioni processuali, soprattutto per le delibazioni delle sentenze ecclesiastiche. Questo perché la legge processuale canonica e la sua applicazione in Italia, anche se si inserisce

[27] Tribunale Apostolico Della Rota Romana, Sussidio applicativo del Motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano, gennaio 2016.

nella dinamica delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, continua ad essere disciplinata da concordati ormai superati dalle nuove disposizioni nazionali ed internazionali oggi vigenti.

La rivalutazione, da parte del Mitis Iudex[28], della figura del Vescovo quale giudice naturale dei fedeli a lui affidati[29] che gli conferisce la possibilità di costituire il tribunale di prima istanza, anche in composizione monocratica,[30] non esclude la possibilità per lo stesso Vescovo di recedere dal tribunale interdiocesano cui la diocesi era sino a quel momento aggregata[31], di per sé questa decisione potrebbe compromettere il riconoscimento della sentenza canonica; sebbene in maniera meno intensa, il problema persisterà anche per rendere esecutive le sentenze emesse dall'organo ecclesiastico collegiale, secondo il rito ordinario, giacché le disposizioni contenute nel Mitis Iudex modificano anche il sistema di acquisizione e valutazione delle prove.

La riforma ha inoltre modificato il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici italiani, abrogando il *M.P. Qua cura* con cui nel 1938 Papa Pio XI aveva deciso la costituzione dei Tribunali ecclesiastici regionali, modificando contestualmente la competenza di giurisdizione del Vescovo diocesano. A tal riguardo la figura del difensore del vincolo, che in base alle disposizioni di legge impartite ha un ruolo predominante di garanzia, non implica solo l'assoluta preclusione di ammissioni o argomenti contrari alla validità del matrimonio, ma ha l'obbligo positivo di difendere prevalentemente il bene pubblico.

Infatti, nel processo brevior la parte pubblica, non è destinata solo a svolgere una parte o un incarico, è chiamato pure a incarnare il senso e lo spirito della giurisdizione ecclesiastica e non si pone solo come ostacolo o intralcio alla facoltà e sollecitudine della verifica, ma come custode e patrocinatore all'autenticità e rispondenza del controllo giudiziario; anche se tale compito impone anche a tutti gli operatori del tribunale responsabilità e coscienza nella scelta e nell'uso dello strumento abbreviato. Inoltre la funzione del Difensore del vincolo concerne la verifica della sussistenza degli estremi del giudizio abbreviato soprattutto per quanto attiene all'assenso del convenuto. Ostilità, di-

---

[28] Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pubblicato da Papa Francesco l'8 settembre 2015 e destinato ad entrare in vigore l'8 di-cembre dello stesso anno

[29] can. 1419, § 1

[30] can. 1673, §§ 1 e 4

[31] art. 8, § 2 della Ratio procedendi annessa al Motu proprio

scordanza, renitenza, indifferenza o semplice silenzio dell'altra parte, precludono irrimediabilmente l'accesso al processo breve anche contro la convinzione e la proposta del giudice.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto appare rilevabile che i contrasti legislativi prevalentemente di natura internazionale ed i contrasti sull'interpretazione giurisprudenziale per il giudizio di delibazione delle sentenze che dichiarano la nullità matrimoniale già prefigurato dal diritto dei patti concordatari è incisivamente mutato, se viene raffrontato alla sua iniziale impostazione.

In effetti se si accolgono le interpretazioni più riduttive in sede di riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche (come quelle che tendono a dilatare il concetto di ordine pubblico come fattore impeditivo per la delibazione di queste sentenze) non è difficile comprendere che tutto il sistema matrimoniale concordatario viene sostanzialmente svuotato.

Inoltre, è stato continuamente ribadito dalla dottrina che le disposizioni contenute nei precedenti concordati risultano essere alquanto superati se consideriamo che le sentenze emanate dalla Corte d'Appello continuano ad essere influenzate dalle continue innovazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Questo comunque sottolinea che la posizione della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale di fronte all'ordinamento dello Stato Italiano necessita di una approfondita rivisitazione concordataria.

IL *BONUM CONIUGUM* IN *AMORIS LAETITIA*

Annarita Ferrato
Avv. Rotale e Direttore ISSR - RC

Introduzione

L'espressione *bonum coniugum* è stata formulata dal Magistero della Chiesa nella Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, successivamente confluita nel Codice di Diritto Canonico del 1983, in particolare nel primo canone sul matrimonio (can. 1055).

Ai sensi del can. 1055, il patto coniugale è "per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole"[1]. Non si parla più, dunque, di fine primario e fini secondari, ma semplicemente di beni ai quali il matrimonio, per sua stessa natura, essenzialmente è ordinato.

Entrambi sono beni e quindi fini essenziali, che non si possono dare l'uno senza l'accettazione dell'altro.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato molto spesso il tema del significato e della portata giuridica del *bonum coniugum*.

A riguardo il prof. Franceschi evidenzia che "solo da una adeguata conoscenza dell'essere e dell'essenza del matrimonio – e in modo particolare di questo suo fine essenziale che il Concilio e poi i Codici hanno chiamato *bonum coniugum* – i giuristi potranno capire quando, nel singolo caso sottoposto al giudizio della Chiesa presso i Tribunali, ci troviamo dinanzi ad un matrimonio nullo perché o manca gravemente la discrezione di giudizio o la capacità di assumere questo bene nella sua essenza[2] – o fine in quanto ordinazione – o, con volontà po-

[1] Can. 1055 CIC.
[2] Can. 1095 CIC.

sitiva, è stato escluso da uno o da entrambi i contraenti nel momento della manifestazione esterna del consenso (cfr. can. 1101, § 2)"[3].

1. Matrimonio canonico e *bonum coniugum*

Il matrimonio, come istituto comune a tutti gli uomini, in ogni tempo ed in ogni luogo, ha una struttura essenziale, non mutevole sotto il profilo storico e culturale e, sebbene il mutare della storia e delle diversità culturali possa incidere sulla sua concreta configurazione socio – giuridica, cioè in elementi non essenziali, non possono essere intaccate le sue basi naturali che, in quanto tali, risultano immodificate ed immodificabili[4].

Considerando l'evoluzione storica, dall'epoca romana classica fino al tardo diritto giustinianeo vigeva la consapevolezza che il matrimonio fosse un istituto partecipe del diritto umano e del diritto divino[5], una società intima e perpetua, fondata sulla vita comune e sull'intenzione di diventare marito e moglie, che nel tempo si tradurrà in *affectio coniugalis*. Con l'avvento del Cristianesimo, accanto all'*affectio maritalis* un ruolo primario l'interscambio del consenso come unica fonte e forma valida per contrarre matrimonio, quale volontà di stabilire e mantenere la relazione coniugale nel *consortium omnis vitae*.

Nel diritto della Chiesa il matrimonio è il punto di incontro tra Dio e la storia dell'uomo, tra il presente ed il futuro dell'umanità; è sacramento e luogo privilegiato della salvezza[6].

Nella Sacra Scrittura il matrimonio viene collegato con la creazione del mondo. Dio ha tratto la donna dall'uomo e, poiché in origine formavano tra loro una sola carne, gli stessi tendono a riunirsi nuovamente e sono votati ad un comune destino (*cum-sorte*)[7].

Nella comprensione della realtà umana e teologica il Nuovo Testa-

---

[3] H. FRANCESCHI, *Prefazione*, in S. FRISULLI, *Bonum coniugum. Dottrina e Giurisprudenza rotale*, Aracne 2021, pp. 9-10.

[4] G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino 2009, p. 161.

[5] In tal senso si considerino le definizioni di Modestino (MODESTINUS, I *Dig. De ritu nuptiarum*, 23,2 "Nuptiae sunt coniunctio maris atque feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio") e di Ulpiano (IUSTINIANUS, *Istitutiones, De patria potestate*, I, 9 "Viri et mulieris coniuctio individuam consuetudinem vitae continens").

[6] M.G. SBROLLA, *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico. Teoria, prassi giurisprudenziale e prospettive di comparazione*, Lateran University Press 2019, p. 15.

[7] P.A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056)*, in P.A. BONNET – C. GULLO, (a cura di) *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 97.

mento ha introdotto la novità dell'evento Cristo, in una prospettiva di continuità perché, con l'incarnazione, Cristo entra nella realtà umana ed in una prospettiva di superamento perché Cristo rivela all'uomo la sua profonda identità, permettendone l'attuazione vera e piena.

I Padri della Chiesa hanno fornito un contributo importante nella definizione del concetto di bene dei coniugi, in particolare con l'elaborazione della teoria dei *tria bona matrimonii* da parte di sant'Agostino[8], successivamente armonizzata nel pensiero di san Tommaso d'Aquino[9].

Il Concilio Vaticano II ha ribadito che "l'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall'alleanza dei coniugi, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perchè è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini…"[10].

Il Codice del 1983 ha espresso questi concetti parlando di *consortium totius vitae*, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e della prole, fondato dal *foedus* tra uomo e donna e, per i battezzati, elevato da Cristo alla dignità di sacramento[11]. Mentre il termine *foedus* si riferisce al momento genetico, all'impegno che le parti assumono l'una nei confronti dell'altra, il *consortium* indica la sostanza del rapporto matrimoniale, di quello stato di vita che unisce i due coniugi in un comune destino[12].

Il Catechismo insegna che "creando l'uomo e la donna, Dio ha istituito la famiglia umana e l'ha dotata della sua costituzione fondamentale conformando la cellula originaria della vita sociale in cui l'uomo e la donna sono chiamati al dono di sé nell'amore e nel dono della vita"[13].

La famiglia, dunque, ha quale fondamento il consenso degli sposi,

---

[8] AGOSTINO, *De bono coniugali*, II-III; *De nuptiis et concupiscientia*, I, XI,12.
[9] TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra gentiles*, III, 123.
[10] CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, in *AAS* 58 (1966), n. 48.
[11] Can. 1055 CIC.
[12] P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, EGIG 2008, p. 27.
[13] CCC, 2203.

è comunione di persone, immagine della comunione della Santissima Trinità, comunione di fede, speranza e carità; è rivelazione e attuazione specifica della comunione ecclesiale e per questo può e deve dirsi "Chiesa domestica"[14].

Riprendendo il tema della famiglia nei documenti della Chiesa, cominciando dal Concilio, papa Francesco scrive in *Amoris laetitia* che il "vero amore tra marito e moglie implica la mutua donazione di sé, include e integra la dimensione sessuale e l'affettività, corrispondendo al disegno divino. Inoltre sottolinea il radicamento in Cristo degli sposi: Cristo Signore "viene incontro ai coniugi cristiani nel sacramento del matrimonio" e con loro rimane. Nell'incarnazione, Egli assume l'amore umano, lo purifica, lo porta a pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito, la capacità di viverlo, pervadendo tutta la loro vita di fede, speranza e carità. In questo modo gli sposi sono come consacrati e, mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica, così che la Chiesa, per comprendere pienamente il suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, che lo manifesta in modo genuino"[15].

Il matrimonio, quindi, è visto come un rapporto interpersonale, un'unione d'amore tra un uomo ed una donna che, seppure si inserisca in un più ampio disegno divino che trascende le loro persone sino ad interessare tutta la società umana, nei coniugi e nell'amore che li unisce trova il suo fondamento e la sua ragione d'essere[16].

Da qui la riscoperta dell'aspetto personalistico del matrimonio, da intendersi come la somma dei valori che riguardano la vita personale dei due sposi, che si traduce nel principio della centralità della persona, esaltandone la dignità, sottolineandone i diritti e gli obblighi, la libertà e la responsabilità[17].

La *Gaudium et spes* – in particolare il n. 48 – può considerarsi non solo la fonte ispiratrice della disciplina del matrimonio canonico di cui al Codice del 1983, ma anche la solenne proclamazione della parità ontologica e costituzionale dei coniugi[18]. Essa, infatti, ribadi-

---

[14] GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, in *AAS* 73 (1981), n. 21.

[15] FRANCESCO, Es. ap. post sinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *AAS* 108 (2016), n. 67.

[16] P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, ECIG 2008, p. 26.

[17] M. G. SBROLLA, *Il bonum coniugum…*, cit., pp. 21-22.

[18] I. SPADA, *Parità morale e giuridica dei coniugi alla luce del Concilio Vaticano II*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 178 (1970), p. 153.

sce che l'uomo e la donna sono fatti entrambi ad immagine di Dio, tace ogni riferimento alla soggezione della donna all'uomo, evitando di riportare l'affermazione evangelica per cui "il marito è capo della donna"[19], riporta la dottrina di San Paolo sull'amore coniugale strutturato sul modello dell'unione di Cristo con la Chiesa[20].

Nel Discorso ai Giudici della Rota Romana del 2013, Benedetto XVI si sofferma sul concetto di *bonum coniugum* sottolineando che "l'autentico bene coniugale consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile *consortium vitae*"[21]. Il Pontefice riconosce "le difficoltà, da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l'elemento essenziale del *bonum coniugum*, inteso finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità"[22] e, sottolineando che esso "assume rilevanza anche nell'ambito della simulazione del consenso"[23], cita come ipotesi in cui il bene dei coniugi risulta compromesso, perché escluso dal consenso, quella del sovvertimento da parte di uno dei nubenti, a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità. Su questo si tornerà più avanti.

2. Il *bonum coniugum* nella disciplina canonica

L'atto di volontà è l'elemento attraverso il quale si attua la donazione come atto libero e autentico di abbandono e oblazione alla persona amata. Da questo atto di volontà l'amore diventa obbligo tra gli sposi, non solo morale ma giuridico[24]. In tal senso, nel rapporto interpersonale dei coniugi l'amore possiede una "necessaria dimensione di giustizia in quanto liberamente promesso come vincolante, fonte di comportamenti dovuti, e non in quanto stato interiore del soggetto"[25].

Ai sensi del can. 1056 CIC 1983 le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità.

Il Legislatore utilizza il termine proprietà riconnettendosi a ciò che

---

[19] Ef 5,23.

[20] CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, cit., n. 48.

[21] BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 2013, in www.vatican.va.

[22] *Ibidem*.

[23] *Ibidem*.

[24] Cfr. S. LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, in A.A.V.V., *L'amore coniugale*, Città del Vaticano 1971, p. 168.

[25] G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè 1992, p. 33.

è essenziale ad un certo istituto[26]; con l'attributo essenziale ne sottolinea la loro necessità senza la quale non potrebbe parlarsi di un vero e proprio matrimonio[27].

Dottrina e giurisprudenza hanno incluso nell'unità la fedeltà, anzi l'unità esige la fedeltà, e la fedeltà è "il principio interiore, la forza permanente e la meta ultima"[28].

Nell'unità coniugale l'amore si apre alla fecondità.

L'accentuazione dei valori personalistici dell'unione coniugale operata dal Concilio si ritrova nell'indicazione delle finalità tipiche alle quali il matrimonio è indirizzato: il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole.

Quanto al contenuto da attribuire al *bonum coniugum*, se può considerarsi ormai superata la gerarchia dei fini del matrimonio[29] con la conseguente parità e armonia tra i fini istituzionali, al dato normativo va aggiunto il contributo teologico e antropologico, al fine di consentire l'emergere di tutti i contenuti di questo bene, che ruotano attorno ai temi della libertà della comunicazione, del perfezionamento personale, sempre nella fedeltà al Concilio, che ha ribadito che "il vincolo coniugale è un bene che *non ex humano arbitrio pendet*, evitando impostazioni di stampo soggettivistico o arbitrario"[30].

Il bene dei coniugi è, dunque, uno dei due fini istituzionali al quale è ordinato il *consortium totius vitae*, il quale indica l'orizzonte matrimoniale come liberamente scelto e voluto dai coniugi mediante il libero scambio del consenso che li rende consorti; la donazione e

---

[26] L. SABARRESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VI*, Città del Vaticano 2016, p. 105.

[27] P. A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056)*, in P.A. BONNET – C. GULLO, (a cura di) *Diritto matrimoniale canonico*, Vol. I, Città del Vaticano 2002, p. 115.

[28] GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in *AAS* 74 (1982), n. 18.

[29] Il Codice del 1917 aveva una visione del matrimonio fortemente giuridicizzata, contrattualistica e procreazionistica; il matrimonio era essenzialmente un contratto con il quale l'uomo e la donna si conferivano vicendevolmente una serie di diritti e doveri reciproci. Tra questi spiccava, essenziale e caratterizzante, lo *ius in corpus* (personalissimo, perpetuo ed esclusivo) da intendersi come diritto che ciascun coniuge dava all'altro (accettandolo dall'altro) sul proprio corpo per il compimento dell'atto sessuale (in relazione agli atti per sé idonei alla generazione della prole). Fine primario era, dunque, la *procreatio atque educatio prolis* ed il fine secondario il *mutuum auditorium et remedium concupiscentiae*.

[30] M. RIONDINO, *Bonum coniugum e giuridicità nel matrimonio canonico*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 38 (2009), p. 2064.

l'accettazione dei coniugi abbraccia ogni aspetto della persona, da intendersi nella sua complessità esistenziale[31].

Con queste premesse, il matrimonio *in facto esse* è uno stato di vita naturalmente diretto e indirizzato innanzitutto al bene reciproco dei coniugi[32], chiamati a vivere in posizione di reciprocità e di assoluta uguaglianza la loro originaria e complementare diversità.

3. Il *bonum coniugum* nella prospettiva della simulazione, dell'incapacità e dell'errore

Quale considerazione di carattere generale si osserva che, nella giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana, è evidente la difficoltà riscontrata nella determinazione e sistematizzazione del *bonum coniugum*[33].

Tale difficoltà è rappresentata dal riconoscimento della rilevanza giuridica dell'amore coniugale, come se questo possa costituire un pericolo per la stabilità del vincolo e non sia, invece, proprio l'amore coniugale, ed il bene dei coniugi, a rappresentare una garanzia proprio di stabilità[34].

Nel suo Discorso alla Rota Romana del 2011, Benedetto XVI aveva fatto riferimento al *bonum coniugum* dalla prospettiva dell'incapacità e dell'esclusione. Franceschi[35] ritiene fondamentale tener conto delle sue parole del 2011 per un'adeguata comprensione del suo ultimo discorso alla Rota. Infatti, nel discorso del 2011 affermava: "Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del matrimonio (cf. *ib.*, can. 1101 § 2) occorre altresì un serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questione dell'esclusione del *bonum coniugum*. In relazione a tale esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di cercare dei motivi di nullità nei

---

[31] *Ivi*, p. 2069.

[32] P. A. BONNET, *Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità*, cit., pp. 117-122.

[33] c. Giannecchini, dec. diei 26 iunii1984, in *RRDec.*, vol. LXXVI, p. 394, n. 4.

[34] S. LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, in A.A.V.V., *L'amore coniugale*, Città del Vaticano 1971, p. 125.

[35] H. FRANCESCHI, *Il bonum coniugum dalla prospettiva del realismo giuridico*, in A.A.V.V., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. II, LEV 2017, pp. 435-436.

comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. La vera esclusione può verificarsi, infatti, solo quando viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi, esclusa con un atto positivo di volontà. Senz'altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del *bonum coniugum* dovrà essere attentamente vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana".

Lo stesso si può dire di quei casi in cui si ipotizza una possibile incapacità consensuale riguardante il *bonum coniugum*.

Nell'Allocuzione del 2013 Benedetto XVI ha riconosciuto la difficoltà di enucleare l'elemento essenziale del *bonum coniugum*, specificando che possono esserci casi in cui il bene dei coniugi risulti escluso dal consenso, ad esempio a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità, di rifiuto dell'unione duale, in rapporto con la possibile coesistente esclusione della fedeltà e dell'uso della copula adempiuta *humano modo*[36].

Papa Francesco, nel 2015, ha aggiunto: "Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cf. can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come 'principio vitale' del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma

[36] BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 2013, in www.vatican.va.

di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo"[37].

In Rota si è iniziato a trattare i capi dell'incapacità ex can. 1095 e della simulazione prima in modo subordinato[38] e poi in modo ugualmente principale[39]. La ragione è rappresentata dall'assunto secondo cui solo la fattispecie del can. 1095, n. 1 rende la persona incapace di porre un atto umano, cioè cosciente e libero, mentre quella ex can. 1095, nn. 2 e 3 spesso presuppone nel soggetto il sufficiente uso di ragione e, quindi, la capacità di porre un atto umano[40].

L'esclusione di un elemento essenziale del matrimonio è senz'altro portata a termine mediante un atto positivo di volontà libera e conscia, che presuppone la correlativa capacità ad emettere l'atto di consenso matrimoniale e dunque i capi vanno trattati in modo almeno subordinato. Spesso, è vero che la prassi di trattare in modo ugualmente principale l'incapacità e la simulazione è giustificata dalla difficoltà di distinguere tra la nullità dell'atto, propria del diritto sostanziale, ed il capo di nullità addotto. In questi casi può accadere che tratti di incapacità *decernendi vel adsumendi* possono essere la base psichica deficitaria del nubente su cui si innesta o una *simulatio voluntatis* per mancanza totale della *intentio contrahendi*, o una *voluntas simulandi*in cui si verifica una sostituzione del consenso matrimoniale con un'altra volontà che non si può considerare matrimoniale[41].

Può anche verificarsi che una persona psichicamente inca-

---

[37] FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 2015, in www.vatican.va.

[38] c. Civili, dec. diei 6 decembris 1993, in RRDec., vol. 85, p. 768, n. 12; c. Faltin, dec. diei 14 decembris 1994, in RRDec., vol. 86, p. 686, n. 34.

[39] c. Pompedda, dec. 19 octobris 1992, in RRDec., vol. 84, p. 494, n. 2; c. Defilippi, 27 iulii 1994, in RRDec., vol. 84, p. 412, n. 2.

[40] c. Stankiewicz, 24 iulii 1997, in RRDec., vol. 89, p. 644, n. 16.

[41] V. A. TODISCO, *Il bonum coniugum tra simulazione, incapacità ed errore*, in A.A.V.V., *Il bonum coniugum. Rilevanza ed attualità nel diritto matrimoniale canonico*, LEV 2016, pp. 263-264.

pace di porre il consenso o di assumerne gli oneri pretenda di simulare il consenso matrimoniale; si rende, così, necessario non confondere il *volitum* (ciò che è desiderato) con il *voluntarium* (ciò che è efficacemente voluto)[42]. Dal momento che il volere della persona non è in grado di oltrepassare i confini del *volitum*, non potendo raggiungere il *voluntarium*, il suo consenso sarà stato un semplice atto di desiderio, un volere inefficace, da farsi rientrare nel can. 1095[43].

Quanto all'errore, è possibile che si verifichi un vero errore di diritto nell'ipotesi in cui si sostituisce la nozione di matrimonio con altre nozioni sostanzialmente diverse; ciò accade quando l'adesione intellettuale a queste concezioni è tale da fare in modo che ad essere realmente voluto non è più il matrimonio, perché si è verificata una radicale sostituzione di quanto è dato naturale con quanto è apporto culturale[44]; e ciò può accadere anche con riferimento al *bonum coniugum*.

Mentre nel can. 1099 è sancita l'irrilevanza dell'*error circa matrimonii unitatem vel indissolubilutatem aut sacramentale dignitatem*, nulla di simile si trova stabilito in ordine all'*error circa matrimonii ordinationem ad bonum coniugum vel ad prolem*[45].

E se anche il can. 1096, § 1 sembra fare riferimento solo alla *ordinatio ad prolem* e non al *bonum coniugum*, la *ordinatio ad bonum coniugum* è da considerarsi implicitamente contenuta nel *consortium* di cui al can. 1096. Ne deriva che, perché possa esserci un valido consenso matrimoniale, è necessario che i nubenti non ignorino che il loro atto dà vita ad un *consortium* ordinato al bene dei coniugi[46].

---

[42] J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, p. 300.
[43] V. A. TODISCO, *Il bonum coniugum…*, cit., p. 264.
[44] J. HERVADA, *Studi sull'essenza…*, cit., p. 300.
[45] L. DE LUCA, *L'esclusione del bonum coniugum*, in A.A.V.V., *La simulazione del consenso matrimoniale*, LEV 1990, pp. 125-137.
[46] *Ibidem*.

4. Il contributo delle Allocuzioni alla Rota Romana[47] (1987-2013)

1.1. *Giovanni Paolo II*

Le Allocuzioni del 1987[48] e del 1988[49] hanno costituito un importante punto di riferimento nella dottrina e nella giurisprudenza rotale, pur non contenendo un riferimento diretto al *bonum coniugum*.

Nell'Allocuzione del 1987 il Pontefice pone l'attenzione sullo sviluppo delle scienze psicologiche e psichiatriche, mette in guardia i Giudici a non lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, ragion per cui il dialogo tra giudice e perito deve porsi nel quadro di una comune antropologia; ricorda che l'unione coniugale può realizzarsi nella misura in cui i coniugi, donando se stessi, siano consapevoli che ciò comporta uno sforzo continuo, con rinunce e sacrifici e che la maturità psichica non deve essere confusa con la maturità canonica, punto di partenza per la validità del matrimonio.

Nell'Allocuzione del 1988 Giovanni Paolo II si sofferma sul concetto di 'normalità' della persona, da indagarsi alla luce dell'antropologia cristiana e sull'atteggiamento che i Giudici devono avere qualora si riscontrasse una qualche patologia.

Nel 1997, affrontando gli aspetti personalistici del matrimonio, accenna al bene dei coniugi e afferma che una visione

---

[47] Circa il valore giuridico delle Allocuzioni alla Rota Romana, tra le posizioni del card. Castillo Lara, che sosteneva che avessero valenza di interpretazione autentica della legge canonica e quelle del card. Navarrete, che attribuiva alle stesse una funzione dottrinale-direttivo-canonica circa i grandi problemi della giurisprudenza ecclesiale, il card. Versaldi fa propria la posizione del prof. Llobell secondo la quale certamente le suddette Allocuzioni "appartengono al magistero ordinario a cui si deve un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà ma bisogna distinguere i diversi generi di discorso: se si tratta di esplicitazione di materia riguardante il diritto divino, la dichiarazione magisteriale non ha bisogno di un passaggio formale ulteriore per avere valenza giuridica in quanto il diritto divino ha valore giuridico in se stesso; se, invece, si tratta di materia non di diritto divino, allora gli interventi del Magistero, attraverso le Allocuzioni, pur non avendo valore di legge in senso formale, rientrano negli strumenti opportuni e necessari per rendere efficace nella pratica le norme suddette secondo le categorie dell'interpretazione o integrazione della legge (cann. 16,17,19) (...) il prof. Llobell attribuisce un valore cogente in senso non solo morale, bensì anche giuridico alle Allocuzioni dei Papi alla Rota Romana" (G. VERSALDI, *La capacità di sposarsi nelle Allocuzioni di Benedetto XVI agli Uditori della Rota Romana. 2006-2012*, in *Ius Ecclesiae* XXV (2013), pp. 168-169).

[48] GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in www.vatican.va.

[49] GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in www.vatican.va.

personalistica del matrimonio non può esimersi dal considerare il vincolo coniugale come veramente indissolubile, "essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell'amore coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione dell'esistenza del matrimonio ogni qualvolta siano sorti dei problemi nella convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una cultura individualistica che è in antitesi rispetto ad un vero personalismo"[50].

Nel 1999 san Giovanni Paolo II espone alcuni principi basilari per l'umana convivenza e prima ancora per la dignità di ogni persona. Tra questi "l'autentico concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignità ma distinte e complementari nella loro sessualità"[51], con l'avvertimento che "talora si confonde un vago sentimento od anche una forte attrazione psico – fisica con l'amore effettivo dell'altro, sostanziato di un sincero desiderio del suo bene, che si traduce in impegno concreto per realizzarlo. Questa è la chiara dottrina espressa dal Concilio Vaticano II, ma è altresì le ragioni per le quali i due Codici di Diritto Canonico, latino e orientale, da me promulgati, hanno dichiarato e posto come naturale finalità del connubio anche il *bonum coniugum*[52]. Il Pontefice, a questo punto mette in relazione l'amore coniugale con il *bonum coniugum* utilizzando queste parole: "L'*amor coniugalis*, pertanto, non è solo né soprattutto sentimento; è invece essenzialmente un impegno verso l'altra persona, impegno che si assume con un preciso atto di volontà. Proprio questo qualifica tale *amor* rendendolo *coniugalis*. Una volta dato ed accettato l'impegno per mezzo del consenso, l'amore diviene coniugale, e mai perde questo carattere"[53].

L'Allocuzione del 2001 riguarda il *bonum coniugum* nella misura in cui tratta della dimensione naturale del matrimonio

---

[50] GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, in www.vatican.va.

[51] GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 1999, in www.vatican.va.

[52] *Ibidem.*

[53] *Ibidem.*

e della famiglia. La realtà naturale del vincolo coniugale è proposta dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla rivelazione di Nostro Signore, che mette esplicitamente in stretta connessione l'unione coniugale con il 'principio' (Mt 19, 4-8), di cui parla il Libro della Genesi[54].

1.2. *Benedetto XVI*

Si è visto sopra che il *bonum coniugum* è stato trattato da Benedetto XVI nei suoi ultimi discorsi alla Rota Romana, in particolare quelli del 2011 e del 2013.

Nel 2011 il Pontefice fa riferimento al *bonum coniugum* nella prospettiva dell'incapacità e dell'esclusione, sottolineando la distinzione tra ordinazione al *bonum coniugum* e realizzazione del *bonum coniugum*[55].

Nel suo ultimo discorso alla Rota Romana del 2013 Benedetto XVI esplicitamente parla dell'ordinazione naturale del matrimonio al *bonum coniugum* come un elemento essenziale dello stesso, riconoscendo quanto sia difficile determinarne il contenuto giuridico essenziale[56].

5. Il *bonum coniugum* alla luce di *Amoris Laetitia*

5.1. Osservazioni preliminari

Amoris Laetitia[57] è un documento che punta a diffondere coraggio e serenità alle famiglie, un liberante messaggio sulla gioia dell'amore. Il card. Kasper, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, a cui lo stesso Francesco ha affidato la relazione introduttiva al Concistoro del 21 febbraio 2014 sul "Vangelo della famiglia", offre tre criteri per leggere l'esortazione che si possono così sintetizzare: il primo è quello dell'integrazione, il secondo è il discernimento tra divieto oggettivo e colpevolezza sogget-

---

[54] GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, in www.vatican.va.

[55] BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011, in www.vatican.va.

[56] BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013, in www.vatican.va.

[57] FRANCESCO, Es. ap. post sinodale *Amoris Laetitia*, 19 marzo 2016, in *AAS* 108 (2016), pp. 311- 446.

tiva, il terzo è quello ispirato dall'amore e dalla misericordia che deve sempre guidare l'applicazione di una legge. Si tratta di un "cambio di paradigma" nel solco della tradizione, una sfida all'ulteriore riflessione teologica e a ripensare la prassi pastorale, un invito a recuperare il carisma del discernimento spirituale non per aprire un'epoca di fatali conflitti, ma di una nuova gioia (*laetitia*) nella Chiesa[58].

L'esortazione tiene ben ferma la concezione di matrimonio fatta propria dal vigente Codice sulla scorta del Concilio, ulteriormente approfondita dal recente magistero pontificio. Questa, infatti, la definizione di matrimonio contenuta nell'esortazione: "Il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società"[59].

Sicuramente la profonda innovazione operata da *Amoris Laetitia* va cercata sul piano della pastorale, senza tuttavia cadere nella tentazione di tracciare una rigida linea di confine tra diritto e pastorale, come se fossero realtà tra loro non comunicanti[60].

Ciò perché le direttive pastorali sono inevitabilmente destinate ad influenzare le disposizioni giuridiche, per un rinnovamento che le porti ad una maggiore sintonia con tali direttive e per la promozione di una loro interpretazione, e di seguito applicazione, che le allinei ad esse[61].

Al fine di porre profonda attenzione ai singoli casi umani, viene avvertito comunemente che la legge, con le sue formulazioni generali ed astratte, in singoli casi concreti può risultare inadeguata. Così uno dei principi che viene utilizzato è quello dell'*equità*[62], che induce a tener conto delle specifiche esigenze del caso concreto o di situazioni personali che richiedono un adattamento della disposizione legislativa.

Nel diritto della Chiesa l'equità si pone in una relazione strettissima

---

[58] W. KASPER, *I tre criteri per leggere Amoris letitia*, in www.avvenire.it.

[59] FRANCESCO, Es. ap. post sinodale *Amoris Laetitia*, cit., n. 292.

[60] Questo tema era stato affrontato anche da papa Benedetto XVI nell'Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 2011.

[61] P. MONETA, *L'Amoris Laetitia e il Diritto Canonico*, in A.A.V.V., *Studi in onore di Carlo Gullo*, II vol., LEV 2017, p. 352.

[62] E' un principio di civiltà giuridica che trova ingresso in molti ordinamenti.

con il precetto della *carità evangelica* che costituisce il principio ispiratore di tutto l'ordinamento.

L'*Amoris Laetitia* fa proprio lo spirito più genuino ed autentico che deve animare il diritto della Chiesa, non esaurendo i suoi effetti sul piano pastorale, ma incidendo profondamente anche nell'ambito più propriamente giuridico[63].

Papa Francesco nell'esortazione ricorda la relazione inscindibile che esiste tra il *bonum coniugum* e i fini e le proprietà essenziali del matrimonio: "Risulta particolarmente opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali del matrimonio, che costituiscono il bene dei coniugi (*bonum coniugum*)" (*Relatio finalis* 2015, 47), che comprende l'unità, l'apertura alla vita, la fedeltà e l'indissolubilità, e all'interno del matrimonio cristiano anche l'aiuto reciproco nel cammino verso una più piena amicizia con il Signore"[64].

Autorevole dottrina ritiene che questa realtà essenziale debba essere considerata da ogni studio sul *bonum coniugum* che pretenda una visione unitaria degli elementi – e dei fini – essenziali del matrimonio di taglio autenticamente personalista, secondo la quale l'oggetto del patto coniugale non sono un insieme di diritti e doveri che si scambiano a vicenda, ma le persone stesse dei contraenti nella loro mascolinità e femminilità, che si donano e accolgono reciprocamente nella loro coniugalità e così costituiscono l'unione matrimoniale[65].

5.2. L'amore nel matrimonio

Quanto al nostro tema, il capitolo quarto custodisce e rivela il cuore pulsante dell'Esortazione, in cui il Papa sceglie di raccontare l'amore lasciandosi guidare da alcuni verbi dell'inno alla carità di san Paolo.

L'atteggiamento della tenerezza non è espressamente citato nell'inno paolino della carità, ma si può dire che sia implicito al sentimento e all'agire di colui che ama. Papa Francesco così si esprime: "Nell'orizzonte dell'amore, essenziale nell'esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia risulta anche un'altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza[66], che

---

[63] P. MONETA, *L'Amoris Laetitia*…, cit., p. 360.

[64] FRANCESCO, Es. ap. post sinodale *Amoris Laetitia*, n. 77.

[65] H. FRANCESCHI, *Il bonum coniugum dalla prospettiva del realismo giuridico*, in A.A.V.V., *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. II, LEV 2017, p. 435.

[66] FRANCESCO, Es. ap. post. Sinodale *Amoris Laetitia*, cit., n. 28.

è un fatto quotidiano. Papa Francesco rilegge il testo biblico facendo emergere elementi imprescindibili:

– La pazienza (l'amore è paziente**):** Pazienza non significa semplicemente sopportazione, è propriamente una qualità divina: "La pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta l'autentico potere"[67]. Il suo riflesso, nelle relazioni familiari, non corrisponde certo a lasciarsi maltrattare, a subire aggressioni fisiche o a permettere di essere considerati come oggetti. Normalmente i rapporti non sono celestiali, le persone non sono perfette. Se non si coltiva la pazienza, prevale l'impulsività, si diventa antisociali e la famiglia rischia di trasformarsi in un campo di battaglia. "Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l'altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com'è. Non importa se è un fastidio, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo"[68]. La pazienza, dunque, deve portarmi ad essere accanto all'altro/a per indicare la necessità di assieme uscire da una situazione accettandolo/a e facendogli sentire l'amore della famiglia che non lo/a emargina ma desidera accompagnarlo nella sua situazione soprattutto se è grave. "Questa attenzione paziente è l'atteggiamento animato e sospinto da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la famiglia ad una comunione sempre più profonda e intensa"[69].

– La benevolenza e la comprensione (l'amore è benevolo**):** è atteggiamento di servizio da parte di una persona che mostra la propria bontà con gesti concreti[70]. Secondo l'insegnamento di S. Ignazio, l'amore si deve porre più nelle opere che nelle parole; è questione di donazione senza interessi, senza riserve, per il solo piacere di dare[71]. La benevolenza che ha le sue radici nell'amore di comprensione per situazioni o persone che hanno bisogno di fiducia per riprendersi e risalire la china. In famiglia la benevolenza tra genitori e figli è di notevole importanza per

[67] *Ivi*, n. 91.
[68] *Ivi*, n. 92.
[69] *Ivi*, n. 196.
[70] *Ivi*, n. 93.
[71] *Ivi*, n. 94.

stabilire un clima di comprensione e di confidenza che giova a tutti i componenti della famiglia stessa. Possiamo dunque concordare con l'Esortazione apostolica che la benevolenza è da considerarsi anche uno dei frutti della pazienza[72]. Benevolo è colui che di fronte ad un atteggiamento o ad un'azione valuta sì gli effetti di ciò che è accaduto, ma soprattutto tiene conto dello "status" psicologico ed emotivo di chi lo ha prodotto, cercando così di non ignorare l'oggettività del fatto ma cogliendo anche l'"umanità" di colui che lo ha voluto. Essere benevoli significa dunque mettersi nei panni dell'altro.

– Il riconoscimento dei doni dell'altro (L'amore non è invidioso): significa non dispiacersi del bene altrui, ma piuttosto riconoscere e valorizzare i doni diversi dell'altro, poiché, "mentre l'amore ci fa uscire da noi stessi, l'invidia ci porta a centrarci sul nostro io"[73]. Nel vero amore non ci può essere posto per l'invidia e la gelosia, tarli questi che creano sospetti dannosi per la vita coniugale e per la serenità dello stesso soggetto che nutre questo sentimento. Infatti "il vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia e si libera del sapore amaro dell'invidia. Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita"[74]. "L'invidia si supera guarendo l'orgoglio e coltivando l'umiltà"[75] e qui ovviamente ci vuole un lavoro di impegno umano e della grazia.

– "De-centrarsi" (L'amore non si vanta, non si gonfia), il che significa non parlare troppo di se stessi, mettendosi sempre al centro. "Non è solo un'ossessione per mostrare le proprie qualità, ma fa anche perdere il senso della realtà. Ci si considera più grandi di quello che si è perché ci si crede più "spirituali" o "saggi" … alcuni si credono grandi perché sanno più degli altri"[76]. Invece ciò che davvero rende grandi è l'amore che sa comprendere e si prende cura soprattutto dei più deboli. Ciò vale soprattutto per coloro che vivono insieme a familiari poco formati nella fede, ai quali talvolta si rivolgono in modo sup-

[72] *Ivi*, n. 93.
[73] *Ivi*, n. 95.
[74] *Ibidem*.
[75] *Ivi*, n. 98.
[76] *Ivi*, n. 97.

ponente e arrogante. "Nella vita familiare non può regnare la logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per vedere chi è più intelligente o potente, perché tale logica fa venire meno l'amore"[77].

– Coltivare la pace giorno per giorno (L'amore non si adira**):** è un tema molto attuale se si pensa a tutti i casi di violenza familiare raccontati ogni giorno. Paolo mette in guardia da quella violenza interiore che nasce da un'irritazione rabbiosa nei confronti dell'altro. Si tratta del risentimento che si accende nell'animo di chi si sente minacciato dall'esterno e si arma per difendersi. "Alimentare tale aggressività intima non serve a nulla. Ci fa solo ammalare e finisce per isolarci. L'indignazione è sana quando ci porta a reagire di fronte a una grave ingiustizia, ma è dannosa quando tende ad impregnare tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri"[78]. Come più volte Papa Francesco ha ripetuto, non dovrebbe calare il sole sulla giornata in famiglia senza la domanda e la concessione di perdono, anche solo con una carezza, senza parole. A ciascuno è possibile chiedere a Dio la grazia di benedire e non maledire, di rifiutare la violenza interiore e di desiderare il bene altrui[79]. La violenza si insinua poi in forma patologica nella sessualità familiare[80].

– Vivere ed educare al perdono (L'amore non tiene conto del male ricevuto – Tutto sopporta**).** Spesso tra coniugi e tra genitori e figli si può annidare il sentimento di rancore che mina lo stesso amore sponsale e genitoriale. Il rancore "cerca sempre più colpe, si immagina più cattiverie, di supporre ogni tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica"[81]. Soprattutto tra i coniugi è necessario che si vinca ogni rancore attraverso quell'umiltà che induce a chiedere perdono e ad accoglierlo nella sincerità del cuore, consapevoli che ciascuno porta con sé la propria fragilità. L'amore sponsale e genitoriale deve sapere "far fronte a qualsiasi cosa lo possa minacciare"[82]

---

[77] *Ivi*, n. 98.
[78] *Ivi*, n. 103.
[79] *Ivi*, n. 104.
[80] *Ivi*, nn. 153-157.
[81] *Ivi*, n. 105.
[82] *Ivi*, n. 111.

acquisendo l'esortazione dell'apostolo Paolo: "Non tiene conto del male ricevuto"[83], "tutto sopporta"[84]. L'esortazione ci tiene a sottolineare che "gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene l'uno dell'altra, cercando di mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori …Dunque si può accettare con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luci e di ombre … Mi ama come è e come può, con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non significa che sia falso e che non sia reale… L'amore convive con l'imperfezione, la scusa e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata"[85]. Se ciascuno dei coniugi avrà fatto proprie queste convinzioni, il perdono è un ulteriore collante alla qualità dell'amore generatore di fiducia[86] e speranza[87] nel suo senso pieno. È bene la sera, prima di chiudere la giornata, scambiarsi una parola ed un gesto di apprezzamento per ciò che l'uno è per l'altra e nella reciproca comprensione qualificare la propria donazione e quella fiducia che il perdono vero genera nei cuori. È importante guardarsi negli occhi e ringraziarsi vicendevolmente per il dono dell'unione sponsale e della genitorialità.

– Ci si fa carico della cura reciproca, perché l'amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il tutto su cui si insiste esprime il senso di totalità che istruisce e custodisce la relazione, e va controcorrente rispetto ad una cultura che tende a minacciare i legami, insinuando diffidenza, rivalità, conflitto[88]. Guardare in silenzio, contenere i giudizi severi e impietosi, trattenersi dal danneggiare l'immagine altrui con la diffamazione: sono alcuni degli atteggiamenti che rispondono alle esigenze profonde dell'amore[89]. La comprensione della fragilità, dei limiti e dell'imperfezione delle persone e delle relazioni non vale a fare sconti sulle responsabilità personali, ma evidenzia la necessità di affidarsi alla grazia divina che sostiene il cammino ma-

[83] 1 Cor 13,5.
[84] 1 Cor, 13,7.
[85] FRANCESCO, Es. apost. post sinodale *Amoris Laetitia*, cit., n. 113.
[86] *Ivi*, n. 114.
[87] *Ivi*, n. 116.
[88] *Ivi*, n. 111.
[89] *Ivi*, n. 112.

trimoniale e familiare; invita a non chiudersi dentro l'orizzonte mondano, per non cadere nella delusione di non aver corrisposto a modelli ideali, poiché "la realtà è superiore all'idea"[90]. Credere tutto perciò significa confidare nella luce di Dio che penetra l'oscurità, come la brace che arde sotto la cenere[91]. Sul piano della relazione coniugale equivale a nutrire sincera fiducia nel partner, coltivare un autentico senso di libertà, evitare un controllo ossessivo, il timore che l'altro si allontani, la gelosia sospettosa. "Non c'è bisogno di controllare l'altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L'amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a dominare"[92].

– L'ultima espressione dell'inno paolino è una sorta di sintesi: "l'amore tutto sopporta". Naturalmente la sopportazione non è da intendere nel senso di rassegnazione o semplice tolleranza, altresì come capacità di supportare, sostenere, farsi carico specialmente della contrarietà. Nella vita familiare non mancano momenti di vera prova, sia fisica che morale, ove è necessario "mantenersi saldi nel mezzo di un ambiente ostile … una resistenza dinamica e costante, capace di superare qualsiasi sfida. È amore malgrado tutto, anche quando tutto il contesto invita a un'altra cosa. Manifesta una dose di eroismo tenace, di potenza contro qualsiasi corrente negativa, una opzione per il bene che niente può rovesciare"[93]. Nella vita familiare è indispensabile coltivare un amore capace di lottare, senza lasciarsi dominare dal rancore. Papa Francesco si dichiara ammirato dalla forza che alcune persone sono riuscite a trovare nei confronti del partner, da cui si sono separate per proteggersi dalla violenza fisica, nel momento in cui questi si è trovato in situazione di malattia, sofferenza o di difficoltà[94].

---

[90] FRANCESCO, Es. apost., *Evangelii* gaudium, 24 novembre 2013, in *AAS* 105 (2013), n. 231.
[91] FRANCESCO, Es. apost. post sinodale *Amoris Letitia*, cit., n. 114.
[92] *Ivi*, n. 115.
[93] *Ivi*, n. 118.
[94] *Ivi*, n. 119.

5.3. Una amicizia grande, esclusiva, indissolubile

Il testo sopra analizzato è un contributo estremamente ricco e prezioso per la vita cristiana dei coniugi (e dei figli), che non ha finora paragone in precedenti documenti papali[95].

Francesco definisce l'amore coniugale come la più grande amicizia, con le seguenti caratteristiche: ricerca del bene dell'altro, reciprocità, intimità, tenerezza, stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita condivisa, a cui si aggiunge un'esclusività indissolubile[96].

La carità nel matrimonio si traduce, dunque, nella ricerca del bene dell'altro, nel saper cogliere il suo valore e la sua bellezza, liberi dal possesso e dall'egoismo, nell'ottica della gratuità e dell'oblatività[97]. La scelta matrimoniale, attraverso la manifestazione del consenso, si arricchisce di contenuti, radicati nella natura stessa della persona umana e del suo carattere sociale, contrapponendosi all'esclusione del bene dei coniugi[98].

Conclusione

Il ricco e variegato significato del *bonum coniugum* rappresenta una questione fondamentale per comprendere il matrimonio stesso, sia nel suo momento fondante sia nel suo essere unione dei due, relazione coniugale, *una caro*.

Sulla relazione coniugale getta la sua luce l'*Amoris Laetitia*, il cui argomento è l'amore nella famiglia, non invece la dottrina sul matrimonio e la famiglia[99].

In particolare il capitolo quarto dell'Esortazione, esegesi puntuale e poetica del testo paolino, rappresenta una collezione di frammenti di un discorso amoroso, attento a descrivere l'amore umano in termini assolutamente concreti, con una grande capacità di introspezione psicologica[100], che scruta il mondo delle emozioni dei coniugi, impegnati ogni giorno in un cammino di fedeltà e di reciproca donazione.

---

[95] M. G. SBROLLA, *Il bonum coniugum*…, cit., p. 176.
[96] FRANCESCO, Es. ap. *Amoris Laetitia*…, cit., n. 123.
[97] *Ivi*, n. 127.
[98] *Ivi*, nn. 131-132.
[99] A SPADARO, *Amoris Laetitia. Struttura e significato dell'Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco*, Ancora 2016, p. 9.
[100] *Ivi*, p. 14.

L'incoraggiamento in questa direzione richiede – scrive il Papa – lo stimolare "la crescita, il consolidamento e l'approfondimento dell'amore coniugale e familiare"[101].

Tutta la vita della famiglia, infatti, è un "pascolo misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e scrive nella vita dell'altro"[102].

[101] FRANCESCO, Es. apost. postsinodale *Amoris Laetitia*, cit., n. 89.
[102] *Ivi*, n. 322.

SENTENZE
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Rossano – Cariati

Nullità di Matrimonio: V. - C.

- *Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1095, n. 3 C.I.C.).
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095, n. 2 C.J.C.).

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Mons. Nicola Alessio

FATTISPECIE

1. Le parti in causa: la Sig.ra V. R. P., parte attrice e il Sig. C. F., parte convenuta, si sono conosciute nel 1991, quando lui aveva 25 anni e lei 14, a (omissis) luogo dove entrambi abitavano. I due si conoscono perché il fratellastro di lei ha come amico il sig. F. che frequenta casa e si mostra affettuoso e le dà attenzioni; la sig. R. accoglie quelle attenzioni e inizia così una relazione. Nella casa dell'attrice si vive una situazione pesante infatti la mamma di R. sposata con una figlia resta vedova, il papà anche lui sposato con sette figli,

vedovo, si sposano e nasce R. che, a sei anni, resta orfana di padre che muore improvvisamente, a ciò si aggiunge, poco tempo dopo la morte del padre, il fatto tragico dell'unica sorella della madre che si suicida in casa di R. e fu lei a trovarla cadavere. La mamma di R. già provata dalla vita per la drammatica perdita della madre quando era piccola, si trova, dopo questi eventi, in uno stato psicologico abbastanza provato. La premura di R. è proprio nei confronti della madre a cui si sente legata in modo morboso ed anche lei nei confronti di R. è molto protettiva. F. arriva proprio quando la mamma malata era ricoverata in psichiatria e, a seguito delle pesanti cure, rischiava di morire, lui trova così il modo di stare vicino a R. e alla famiglia, fu proprio in questo frangente che le chiese il fidanzamento e, nonostante la giovane età, comunque acconsente. Il tempo a ridosso del matrimonio è stato vissuto da R. vedendo accrescere la sofferenza della madre per un tumore al fegato, per cui il resto, compreso il suo rapporto con F., era in secondo piano e del tutto relativo. Fu proprio la madre di R. che la spinse al matrimonio con F. per il timore che potesse restare sola, infatti, tutti gli altri figli erano già sposati o comunque vivevano fuori.

2. Il matrimonio fu celebrato il (omissis) nella chiesa (omissis), Arcidiocesi di Rossano-Cariati. L'iniziativa è di entrambi e la vita coniugale durò 14 anni senza generare figli. Dopo circa sette mesi dal matrimonio la mamma di R. muore, F. non è capace di donarle conforto e consolazione ma nonostante questo la convivenza coniugale continua con lui, che lavora saltuariamente come muratore e lei come maestra di scuola materna. La loro relazione coniugale è caratterizzata dall'assenza di dialogo e di attenzioni che nel tempo, ben 14 anni, ha consolidato ciò che alla base era del tutto inesistente con una modalità che li vedeva essere distanti l'un l'altro. È la Signora V. a prendere l'iniziativa della separazione e anche del divorzio che venne omologato in data 18 ottobre 2016.

3. In data 30 aprile 2018 la Signora V. R. P. presenta il Libello protocollato il 18 maggio 2018 (Prot. n. 982/18). Presentando come capi di nullità: **Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto** (can. 1095, n. 3 C.I.C) e **Dolo ordito da parte dell'uomo, convenuto** (can. 1098 C.I.C.). Nella stessa

data (Prot. n. 987/18) viene emanato il *Decreto di Ammissione del Libello e Citazione in giudizio* con il quale viene nominato anche il Difensore del Vincolo: Avv. Rot. Erika Ferraro e si dispone che la proposta del dubbio di causa sia il seguente:

Se costi la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:

Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095, n. 3 C.I.C.).

In data 18 giugno 2018 (Protocollata in data 19 giugno 2018 n. 1277/18) il Signor C. F. fa pervenire una nota con la quale manifesta la volontà di non voler partecipare al processo che lo vede come parte convenuta.

Il 22 giugno 2018 viene emanato il *Decreto di Concordanza del Dubbio e Costituzione del Collegio* (Prot. n. 1295/18) determinando la proposta del dubbio relativa alla causa nel seguente modo:

Se costi la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:

Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095, n. 3 C.I.C.).

Si stabilisce, a norma del canone 1676, §§ 2 e 3, CIC, che la causa in oggetto sia trattata con il processo ordinario, costituendo il Collegio giudicante come segue: Preside, Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente, Sac. Nicola Alessio; Congiudice Mons. Vincenzo Pizzimenti.

In data 27 giugno 2018 (1354/18) il Difensore del Vincolo in risposta al Decreto di Concordanza del Dubbio pone il suo Voto chiedendo che, "*alla luce delle nuove risultanze, […], il dubbio venga rivisto e dichiarato inammissibile*" (Somm. Istr. p. 13).

È del 24 luglio 2018 il *Decreto di apertura dell'istruttoria in casu* affidando la causa al Rev. Sac. Alessio don Nicola nella qualità di Giudice Istruttore e Ponente (Prot. n. 1569/18).

All'istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni della parte attrice, e le testimonianze di quattro testi, tutti di parte attrice.

In data 29 dicembre 2018 (Prot. n. 2757/18) viene emanato il decreto di assenza in giudizio della parte convenuta.

Il 5 gennaio 2019 (Prot. 12/19) viene nominato il Perito Medico Specialista psichiatra. Il 12 febbraio 2019 (Protocollata il 13/02/2019 n. 329/19) il Perito ex officio dichiara la propria impossibilità ad ef-

fettuare la perizia del convenuto studiando solo gli atti processuali.

Il 22 maggio 2019 il Giudice Istruttore avendo concluso l'istruttoria dichiara che si può procedere *ad ulteriora*.

Il Preside del Collegio in data 25 maggio 2019 (Prot. n. 1080/19) decreta la pubblicazione degli atti.

In data 04 giugno 2019 (Prot. n. 1150/19) la parte attrice chiede di poter visionare gli atti del processo presso la Sede della Curia Arcivescovile di Rossano-Cariati. La domanda trova accoglienza e in data 10 giugno 2019 la parte attrice, dopo aver prestato giuramento, visiona gli atti.

In data 18 luglio 2019 si decreta la Conclusione in causa (Prot. n. 1552/19).

Le *Animadversiones* Defensoris Vinculi sono dell'11 settembre 2019 (Prot. n. 1834/19).

In data 02 ottobre 2019 riunito legittimamente il Collegio all'unanimità decide, *Dilata per completare atti istruttori*.

Il 14 ottobre 2019 (Protocollata in data 19 ottobre 2019 n. 2117/19) l'Avvocato Rotale Giuseppina Funaro trasmette presso il Tribunale il Mandato conferito dalla Signora V. e chiede di poter visionare il Sommario Istruttorio e tutti gli atti successivi presso la Sede del Tribunale. Il 19 ottobre 2019 (Prot. n. 2118/19) si comunica a tutti gli aventi diritto che la Signora V. ha costituito un proprio Patrono. Il 21 ottobre l'avvocato Funaro prende visione del Sommario Istruttorio e delle *Animadversiones Defensoris Vinculi*.

Il 05 novembre 2019 (Protocollata il 06 novembre 2019 n. 2268/19) l'Avvocato Giuseppina Funaro chiede formalmente che venga disposta una nuova contestazione della lite che prevede l'aggiunta del nuovo capo di nullità: *Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti – doveri coniugali da parte della donna attrice* (can. 1095, n. 2 C.I.C.).

In data 07 novembre 2019 (Prot. n. 2337/19) viene emanata la Proposta di ampliamento della formula del dubbio ampliata con il seguente capo di nullità: *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095, n. 2 C.I.C.).

Il 10 gennaio 2020 (044/20) l'avvocato Funaro invia l'elenco dei testi n. 4 di Parte Attrice.

È del 22 maggio 2020 (558/20) il Decreto di Ampliamento della formula del dubbio nel seguente modo:

Se costi la nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi di nullità:
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095, n. 3 C.I.C.).
Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can. 1095, n. 2 C.J.C.).

In data 29 luglio 2020 viene mandata la citazione alla parte attrice, alla parte convenuta, e a due testimoni di parte attrice perché si presentino in data 16 settembre 2020 per essere interrogati. Nella stessa data viene inviata la citazione a gli altri due testi di parte attrice perché si presentino all'interrogatorio in data 17 settembre 2020.

Il 16 settembre 2020 viene riascoltata la parte attrice per il riesame. La parte convenuta viene regolarmente citata, nella stessa data, ma non si presenta e viene dichiarata deserta la seduta.

Il 25 settembre 2020 (Prot. n.1583/20) il giudice Istruttore dispone che si proceda *ad ulteriora*.

In data 25 settembre 2020 (1600/20) il Preside del Collegio emana il Decreto di nomina il Perito ex officio, psicologo, per l'esame e il parere sugli Atti, sulla parte attrice, Sig.ra V.

Il 13 ottobre 2020 (Protocollata il 16 ottobre 2020 1767/20) il Perito ex officio, psicologo, invia, presso la sede del Tribunale, la Perizia sugli Atti e sulla parte Attrice.

In data 20 ottobre 2020 (1809/20) viene emanato il Decreto di pubblicazione del supplemento Istruttorio.

Il 03 novembre 2020 (1909/2020) si decreta la Conclusione in causa.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Rot. Giuseppina Funaro, ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 17 novembre 2020 (Prot. n. 2007/20).

Le *Animadversiones* alterae Defensoris Vinculi sono datate 18 novembre 2020 (Prot. n. 2029/20 del 19 novembre 2020).

In data 26 novembre 2020 l'Avvocato Rotale Giuseppina Funaro fa pervenire il *Restrictus responsionis pro actrice* (Prot. n. 2119/20).

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO
(omissis)

IN FATTO

4. Il Collegio dei Giudici, dopo ampia discussione ed approfondito esame degli atti della presente causa, ha ritenuto di aver raggiunto la certezza morale per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio, solo per il capo: grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice; non risulta provato, invece, l'altro capo addotto: incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto.

La presente istruttoria si è svolta con l'escussione della parte attrice, e di quattro testi tutti di parte attrice. Dopo il *Dilata* si è svolto il riesame della parte attrice e la deposizione di altri quattro testi uno dei quali già escusso anche prima del *Dilata*.

La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a coloro che sono diretti protagonisti dei fatti e, in particolar modo alla confessione giudiziale del simulante.

5. Circa il capo di nullità: ***Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095, n. 3 C.I.C.)***, la Sig.ra V. in sede di interrogatorio così si esprime: « *La vita matrimoniale ha fatto sì che io vedessi quotidianamente F. e mi accorgessi dei suoi vizi; infatti, prima del matrimonio, ci vedevamo solo il fine settimana, e, in questi due giorni, lui si comportava bene e nascondeva i difetti. A questo devo aggiungere il fatto che la malattia di mia madre mi ha fatto mettere da parte eventuali mancanze o difetti che in un periodo di lucidità avrei potuto notare nei suoi riguardi*» (S. I. p. 19 risposta 7).

Più avanti afferma: «… *Io mi sottoposi a tutti i controlli del caso, lui, se pur più volte sollecitato da me a farli, sempre si oppose, certo io non sono un medico ma intuii che c'era qualcosa che in lui non andava e che solo in seguito fu certificata dal Centro Medico (omissis), [ ]. Io rimasi sconvolta, passando anche per la "scema del villaggio" ma, presa completamente da lui e dall'amore che provavo, distrutta per il "calvario di mamma", non mi accorsi di nulla fino al momento della separazione avvenuta nel marzo del 2016. Le indagini che personalmente ho condotto, mi hanno por-*

tato a scoprire una verità fino a quel punto nascosta; con in mano la documentazione del Centro Medico (omissis), verità oggettiva attestata, lui comunque continua a negare la realtà dei fatti che purtroppo hanno determinato e portato alla luce quello che prima non immaginavo esistesse e alla rottura del nostro rapporto. Con questa scoperta, è venuta meno la fiducia nei suoi riguardi e a quel punto mi sono chiesta: "se mi ha nascosto ciò, cos'altro ha ancora tenuto dentro e non mi ha detto?"» (S. I. p. 20 risposta 10). La parte attrice aggiunge ancora: «*Se pur avanti nell'età rispetto a me, F. continuava a comportarsi da adolescente viziato dalla madre e coccolato dalle sorelle. Io invece, avevo bisogno di un uomo che potesse accudirmi e difendermi in quello che stavo attraversando*» (S. I. p. 21 risposta 13).

Il primo teste interrogato così si esprime: «*Il signor C. quando era lucido, nel senso che non beveva, penso fosse consapevole e felice della scelta che aveva fatto*» (S. I. p. 33 risposta 11). Un altro teste così si esprime: «*… F. è molto dipendente dalla figura genitoriale della mamma, quasi un bambinone, invece R., persona più diligente e responsabile nel suo lavoro e cercava di formarsi una famiglia*». (S. I. p. 36 risposta 4).

Dalla deposizione di un altro teste: «*… Non uscivano insieme, lui preferiva uscire con gli amici magari stando al bar, lei in casa oppure usciva con me o qualche altra amica*» (S. I. p. 41 risposta 17).

L'ultimo teste interrogato così si esprime: «*F. prima del matrimonio, durante e dopo mi sembrava in ottima forma; anche se solo dopo la separazione, io ho scoperto, dalla bocca di sua sorella, che un problema lui lo aveva e che era da riferirsi al fatto che a lui mancava un testicolo. Noi e la stessa R., lo venimmo a sapere solo dopo la separazione e siamo rimasti veramente male*». (S. I. p. 51 risposta 13).

Tali dati emersi in istruttoria, benché indizi importanti per verificare un'eventuale incapacità del convenuto, tuttavia, non avendo avuto riscontro con la presenza in giudizio dell'uomo e non avendo nemmeno riscontri tecnici con la perizia effettuata solo sugli atti di causa, non possono essere ritenuti sufficienti al fine di poter emettere un giudizio affermativo.

6. Circa il Capo di nullità: ***Grave difetto di discrezione di giu-***

dizio da parte della donna, attrice (can. 1095, n. 2 C.I.C.). Già prima del riesame la parte attrice aveva espresso: « *La mia, non era proprio consapevolezza di ciò a cui saremo andati incontro, io avevo solo poco più di 14 anni e a dire il vero, mi sono lasciata prendere dalla passione, dall'entusiasmo della prima relazione e dal desiderio di voler metter su famiglia. Tra le altre cose, la madre di F., ci ripeteva spesso che appena io avrei compiuto i 18 anni, ci saremmo dovuti sposarci. Così non avvenne perché io temporeggiai, non sentendomi pronta e presa da altre cose inerenti la professione scolastica... Nel periodo prematrimoniale mia mamma si ammalò gravemente e, capendo la gravità della sua malattia, mi consigliò vivamente di sposarmi perché voleva lasciarmi "sistemata", infatti, è morta 7 mesi dopo che ci siamo uniti in matrimonio*» (S. I. p. 18-19 risposta 5). La donna aggiunge ancora: « *Con il senno del poi, ed avendo acquisito una certa maturità, dico con certezza, che se avessi frequentato F. con la lucidità di una ragazza libera da pensieri come la malattia di una persona cara, e se avessi saputo che lui non era in grado di formare una famiglia perché preso da tutt'altro, bar, amici, slot machine ma soprattutto perché, pur avendoci provato più volte a farne uno, lui non era in grado di generare un figlio, non l'avrei mai sposato*» (S. I. p. 20 risposta 10).

Dopo il *Dilata* il riesame la parte attrice ha fatto emergere in modo evidente il capo di nullità adotto, infatti, in giudizio così depone: «… *In conclusione posso dire che crescita personale e di coppia non ce n'è stata tanto meno c'erano progetti concreti per il futuro matrimonio; se n'é parlato solo quando mia madre si ammalò gravemente di tumore e, per dare a lei una certa tranquillità, perché aveva paura di lasciarmi da sola, dato che intanto mia sorella G. si era già sposata…*» (Suppl. I. p. 23 risposta 3). Viene aggiunto ancora: «*Alle nozze si arrivo in un periodo per me terribile, ossia dell'aggravarsi delle condizioni di salute di mamma che risultò affetta da un tumore al colon che le dava pochi mesi di vita. In questa circostanza, mia madre da una parte, mia sorella dall'altra, hanno esercitato pressioni affinché arrivassi al più presto al matrimonio. Mia madre mi diceva che prima di morire mi voleva vedere sistemata. Tengo a precisare inoltre, che con la morte di mia madre, io mi sarei ritrovata anche senza casa perché era lei ad avere l'usufrutto di quella i cui proprietari erano i figli del primo*

marito. Ad oggi posso dire che mai, per nessuna ragione al mondo, e particolarmente in quel momento, avrei dato un dispiacere a mia madre e per questo ho accettato di sposarmi anche se allora non ero serena e fino ad allora non avevamo ancora mai parlato di fissare la data di matrimonio. In quel periodo, il mio interesse prevalente era quello di completare gli studi ed avviarmi nel mondo del lavoro» (Suppl. I. p. 24 risposta 5).

Il primo teste interrogato, dopo il *Dilata*, così si esprime: «…*La madre una brava donna, generosa e disponibile, segnata dalla sofferenza della vedovanza, per due mariti morti improvvisamente e anche, forse il colpo più grande, dalla morte suicida di una sorella trovata a casa sua proprio da R. È chiaro che tutte queste cose negative, hanno influito sull'equilibrio mentale e della mamma di R. e delle figlie, infatti, la mamma era particolarmente depressa. Da parte sua R., nei confronti della madre era molto apprensiva ed accomodante, proprio perché sapeva dei tanti vissuti negativi della stessa, acconsentiva perciò ad ogni sua richiesta*». (Suppl. I. p. 32 risposta 5).

Il secondo teste: «*R. non era affatto tranquilla prima del matrimonio, sapeva infatti che alla mamma le rimanevano pochi giorni di vita e si sposava proprio per non farle dispiacere. Solo dopo la notizia della imminente morte della mamma, R. mi parlò del matrimonio che avrebbe celebrato a brevissimo proprio per soddisfare la richiesta della madre. Preciso che per dieci anni, tra prima e dopo il suo matrimonio, abbiamo lavorato nella stessa scuola, anche se lei era precaria, e mai prima della vicenda di malattia della madre, R. aveva parlato di matrimonio*». (Suppl. I. p. 36 risposta 8).

Un altro teste così si esprime: «*R. era molto condizionata dalla madre, se questo è vero da sempre, ancor di più dopo, quando la scoperta della malattia della stessa l'ha condizionata in modo determinante da farle fare dei passi senza la giusta maturità e lucidità, dettati dal solo desiderio di far morire contenta la madre che la voleva a tutti i costi vederla sposata e quindi sistemata; dato che l'altra figlia G. aveva già convolato a nozze. Prima della malattia della madre, di matrimonio non se ne era ancora parlato, fu proprio questa situazione a determinarne la celebrazione. R., infatti, avrebbe desiderato proseguire gli studi e sono convinta che se fosse andata all'università ed i suoi orizzonti si fossero allargati,*

avrebbe compreso la qualità negativa del rapporto con F. e di conseguenza non sarebbe arrivata al matrimonio». (Suppl. I. p. 39-40 risposta 8).

L'ultimo teste interrogato era già stato ascoltato prima del *Dilata* e a riguardo del capo di nullità che stiamo trattando, così si esprimeva: «*Di R., posso dire che non ha avuto un'infanzia né un'adolescenza tranquilla, in primis perché mio padre è venuto a mancare quando eravamo piccole e mia madre ci ha dovuto crescere da sola con tanti sacrifici e soprattutto con il fatto della permanente malattia …*». (S. I. p. 49 risposta 4). Aggiungendo: «*Si giunse al matrimonio, ed è un qualcosa che ricordo con rammarico, per insistenza soprattutto da parte nostra. Fu un periodo molto particolare per la nostra famiglia, infatti, mia madre si ammalò di tumore, i medici le avevano dato solo sei mesi di vita e questo, anche se mia madre non lo sapeva perché nessuno glielo aveva detto, lo intuiva, allora sia io che lei, suggerimmo a R. di sposare F. per non rimanere sola in casa visto che io ero già sposata. R., qualche perplessità la avanzò, infatti diceva: "quando la mamma starà meglio mi sposerò"; fu proprio mamma però che ad un certo punto sollecitò la cosa, pur non essendo d'accordo della sua unione con F. e così arrivarono alle nozze. Non mi sembrò dunque un'evoluzione naturale del rapporto, anche se devo dire, comunque le parti sembravano innamorate*». (S. I. p. 50 risposta 10). Dopo il Dilata è stato riascoltato il teste che si esprime così: «… *In verità, sia a mia madre che a me, F. non piaceva, ma per amore di R. lo accoglievamo in casa. Da persone più adulte e più mature, ci rendevamo conto che non era la persona giusta. Purtroppo, però l'insorgenza del tumore di mia madre alla quale avevano dato pochi mesi di vita, stravolse anche quello che era il nostro pensiero e sia io che mia madre abbiamo esercitato su R. pressione affinché si arrivasse subito al matrimonio, argomento fino ad allora mai trattato in quanto mia sorella dava priorità allo studio ed era concentrata sulla salute di mia madre. Alla scoperta della malattia, il primo pensiero di mamma fu quello di chiedere al dottore se avesse fatto in tempo a sposare la figlia; questo lo disse in mia presenza all'oncologo il quale aveva già detto a me che mia madre aveva solo sei mesi di vita, lei questo lo aveva capito, ecco perché sia io che mia madre abbiamo quasi costretto mia sorella a sposarsi in quel momento così pure*

drammatico per la nostra famiglia. Sono convinta, che se non ci fossero state queste circostanze R., maturando e crescendo maggiormente non si sarebbe sposata con F. Devo aggiungere anche il pensiero che comunque assillava me ed anche mamma, era il fatto che una volta venuta a mancare mamma, la casa di cui aveva solo l'usufrutto non avrebbe potuto accogliere R. da sola, tenuto conto che io ero già sposata» (Suppl. I. p. 46 risposta 3).

Gli elementi processuali che sono stati evidenziati negli atti di causa danno ragione al capo addotto e pertanto il Collegio ritiene che ci siano i presupposti necessari e sufficienti per dire che la donna attrice si sia avviata al matrimonio con un grave difetto di discrezione di giudizio. Tali elementi, che trovano riscontro nella fattualità, sono relativi a quanto sopra riportato e ci danno conferma che la donna, a motivo del forte condizionamento della malattia della madre e delle pressioni avute dai familiari, nonché per tutto il pregresso che ha inciso in modo negativo nella di lei vita, sono prova di un consenso matrimoniale che non può ritenersi sufficiente per la validità delle nozze con il C. Pertanto il matrimonio è da considerarsi nullo a motivo di tale capo addotto.

7.**La Perizia ex officio:** Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095 n. 3 C.I.C.). Il Perito in modo molto chiaro e lapidario dice: «*...in relazione alla perizia psichiatrica che avrei dovuto svolgere sulla persona di F. C., parte convenuta nella causa di nullità matrimoniale in oggetto, considerata la mancata presentazione e visita del convenuto e la non esaustiva documentazione presente agli atti, dichiaro la mia impossibilità a poter effettuare una completa e corretta valutazione del quadro psicopatologico del convenuto solamente tramite lo studio degli atti processuali*» (S. I. p. 56). Tale risposta da conforto al nostro giudizio "negative" al capo preteso circa la incapacità relativa all'uomo convenuto.

8.**La Perizia *ex officio*:** *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095 n. 2 C.I.C.). A sostegno del nostro giudizio viene in aiuto il Perito che nel rispondere ai quesiti è giunto alla conclusione che di seguito si riporta: «*La motivazione che ha condotto l'Attrice al matrimonio è una sola, ossia la sua*

immaturità psico-emotiva che l'ha indotta ad illudersi di "salvare" se stessa, tale condotta è tipica di chi si accosta all'unione con profonda superficialità, impreparazione ed assenza di strumenti personali. Ella si è lasciata trasportare da desideri e bisogni altrui, la sua consapevolezza e l'esame di realtà sono assenti, il suo bisogno di compiacere la madre e quindi di sposare il Convenuto nonostante tutto ha prevalso». (Suppl. I. p. 58).

Il Perito relaziona sulla donna dicendo in modo convinto e chiaro:

– «*.... persona immatura ed impreparata... non è riuscita a realizzarsi.... connotazione emotiva somigliante ad un'adolescente...*». (Suppl. I. p. 54);
– «*... personalità... di comportamento dipendente e sottomesso...*» (Suppl. I. p. 55);
– «*All'epoca prenuziale le capacità critiche e di giudizio dell'attrice non erano congrue all'atto matrimoniale; mancava una profonda e reale consapevolezza...*» (Suppl. I. p. 57).

Il dato tecnico è collimante con quanto è già in atti e rivela lo stato di una persona, la donna attrice, che ha contratto matrimonio in modo inadeguato a quanto giuridicamente richiesto.

9. Il Collegio ha ritenuto di dover accogliere le Osservazioni esibite dal Difensore del Vincolo per ciò che riguarda *l'Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1095, n. 3 C.I.C.).

In riferimento al *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095, n. 2 C.I.C.), non ritiene, invece, di dover accogliere la richiesta del Difensore del Vincolo in quanto, pur nel rispetto di quanto il tutore del vincolo evidenzia, il collegio ritiene che gli atti nel loro complesso danno ragione fondata della prova affinché si possa dire che il presente matrimonio sia nullo per il capo afferente alla donna attrice: è molto evidente che le condizioni familiari della donna e il forte legame-condizionato e condizionante con la di lei madre, hanno portato la V. a fare un matrimonio senza averne la capacità sostanziale di persona con la debita libera e serenità interiore. Tale stato della donna ha condizionato in modo grave la scelta del matrimonio con il C. Gli eventi della vita matrimoniale sono un'ulteriore prova di una vita coniugale inconsistente; la donna in quegli anni, da sposata, ha solo apparentemente vissuto un prolungamento

di un tempo che le ha permesso di rendersi conto della sua incapacità prendendo via via coscienza dell'inadeguatezza a realizzare e vivere tale relazione coniugale.

10. Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra il Sig. C. F. e la Sig.ra V. R. P., e ritenendo che al dubbio propostoci:

Se costi la nullità del matrimonio delle parti per i seguenti capi di nullità:
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, convenuto (can. 1095, n. 3 C.I.C.).
Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can. 1095, n. 2 C.J.C.);

si debba rispondere

NEGATIVE
quoad can. 1095, n. 3 C.I.C. *pro* parte convenuta.

AFFIRMATIVE
quoad can. 1095, n. 2 C.I.C. *pro* parte attrice.

È data facoltà alla parte attrice, Sig.ra V. R. P., e alla parte convenuta, Sig. C. F. di contrarre un nuovo matrimonio *"purché non vi siano impedimenti di altro genere"*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contribuito obbligatorio al costo della causa. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §2 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 27 novembre 2020.

Sac. Nicola ALESSIO, *Ponente*
Mons. Vincenzo VARONE
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Oppido Mamertina – Palmi

Nullità di Matrimonio: M. - A.

– *Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 3 CIC)".

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Ivana Ventura

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Mons. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

1 M. M. è la maggiore di cinque figli. Vive in un piccolo centro della provincia di (omissis), dividendosi tra la cura dei fratelli e le faccende domestiche. Frequenta la scuola conseguendo soltanto la licenza media, essendole così stato imposto dal padre. La famiglia di M., infatti, è una classica famiglia patriarcale, dominata da un padre rigoroso e severo il quale condivide con la moglie una mentalità ristretta e condizionata da modelli culturali arcaici che si traduce in una educazione impositiva e autoritaria nei confronti di tutti i figli. Questa condotta genitoriale, in specie del padre, attenziona maggiormente le figlie e, particolarmente, M. per il fatto che ella è la primogenita. In

questo contesto M. vive una situazione di profondo disagio interiore, soffrendo per non poter realizzare i suoi desideri e le sue aspirazioni, impotente di fronte alle decisioni che il padre assume per lei e alle quali si conforma passivamente, osservando le rigide regole che determinano la vita familiare, peraltro segnata da serie problematiche per la conflittualità che segna il rapporto tra i genitori e per l'abuso di alcool al quale è avvezzo il padre.

L'incontro con A. M. (chiamato anche D. e M.), di circa 17 anni, che la corteggia insistentemente, costituisce la prima esperienza sentimentale in assoluto. Nell'animo di M., inizialmente infastidita dalle pressioni di D., va piano piano imponendosi la curiosità per la novità di questo sentimento e alla fine la ragazza, ancora quattordicenne, corrisponde impulsivamente alla richiesta di fidanzamento di D., ovviamente sottoposta all'approvazione del M. padre. M. insiste nel dichiararsi disponibile ad avviare la relazione con D., nonostante l'avviso contrario dei suoi genitori, in particolare del padre il quale sconsiglia la figlia dal frequentare D., considerandolo un soggetto non idoneo a motivo della superficialità del carattere. Stante però l'ostinazione di M., il padre acconsente alla richiesta di fidanzamento che viene ufficializzato con la visita delle famiglie e orientato alla celebrazione del matrimonio, secondo il costume dell'epoca e la mentalità del M. padre per cui il fidanzamento ufficiale segnava inevitabilmente l'impegno di procedere alle nozze. Per M., soffocata dal pesante clima familiare e dall'asfissiante controllo genitoriale, il matrimonio rappresenta l'occasione di poter vivere finalmente autonomamente la propria vita e con questi sentimenti avvia il fidanzamento che dura circa quattro anni. Con il passare del tempo il fidanzamento, vissuto sempre in casa M. e sotto la stretta vigilanza familiare, comincia ad apparire a M. nella sua realtà di un rapporto freddo e distaccato, privo di dialogo e di affiatamento. Nonostante la profonda sofferenza interiore provocatale da questa situazione, M. insiste nel procedere nella relazione con D., avendo come principale obiettivo quello di uscire da casa e così sperimentare di poter disporre liberamente della propria esistenza.

Il conflitto interiore che si agita nel suo animo, porta M., mentre si avvicina la data delle nozze, ad una condizione di profonda frustrazione che si manifesta con la comparsa di seri malesseri che destano nei genitori grave preoccupazione, vedendo la figlia sprofondare un

uno stato di crescente depressione. Comincia per M. un percorso sanitario con visite psichiatriche e relativa prescrizione di psicofarmaci che, però, non apportano miglioramenti alle sue condizioni di salute. Un successivo consulto da una specialista psicologa in (omissis), con sedute di colloquio terapeutico per l'arco di quattro mesi, sembrano portare un minimo di serenità nella vita di M. Si tratta, però di una breve e illusoria parentesi. Infatti, M., rientrata in (omissis), pur non avvertendo più di desiderare di sposarsi come prima, non se la sente di recedere sia di fronte all'imposizione ultimativa di D. sia di fronte al pensiero delle conseguenze negative di annullare la celebrazione quando ormai tutto era pronto e predisposto.

Nella convivenza, protrattasi per dodici anni, affiorano in tutta la loro drammaticità le conseguenze della fragilità che ha segnato e accompagnato M. Il periodo matrimoniale invece di diventare l'auspicato momento di liberazione si rivela alla donna come una nuova prigione nella quale sperimenta l'impossibilità di realizzare la dimensione coniugale e familiare. M. si ritrova ancora più sola e neppure la nascita di un figlio le consente di superare l'isolamento affettivo nel quale è imprigionata, in tutto succube di D. che non può supportarla nelle sue carenze. L'esasperazione per la situazione in cui si trascinava porta M. a superare anche le paure che la bloccavano lasciando finalmente D.

Con sentenza del Tribunale di (omissis) in data 30.06.2008 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili.

2 Con libello, datato 16.02.2017 e presentato il 17.02.2017 dal Patrono Stabile l'Avv. Rot. Ivana Ventura assegnata alla parte attrice con decreto del 04.01.2017, la M. accusava di nullità il matrimonio celebrato tra le parti a motivo dell'incapacità di assumere gli obblighi del matrimonio per causa di natura psichica da parte della donna attrice (can. 1095 n. 3).

In data 17.02.2017, accertata la competenza del Tribunale *"ratione contractus et domicilii partis conventae"*, veniva emesso il decreto di ammissione del libello, nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro) e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 22.03.2017 veniva emesso il decreto di concordanza del dubbio, determinando la formula del dubbio nei termini:

"Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:
Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice (can. 1095 n. 3 CIC)".

In pari data si decretava la costituzione del Collegio (Mons. Saverio Di Bella, Preside, Istruttore e Ponente; Can. Vincenzo Ruggiero e Mons. Vincenzo Pizzimenti, Congiudici).

Il 12.05.2017 era emanato il decreto di apertura dell'istruttoria affidata al Rev.mo Mons. Saverio Di Bella.

L'istruttoria era espletata con l'escussione della parte attrice e di tre testi da essa indotti.

In data 07.11.2017 si decretava l'assenza dal giudizio della parte convenuta.

Con decreto del 21.11.2017 veniva nominato quale *perito ex officio*, psichiatra, per l'esame e il parere sulla persona della parte attrice.

Su istanza del patrono di parte attrice del 24.01.2018, considerato che il perito incaricato non ha espletato l'incarico affidato nei termini stabiliti, il Preside del Collegio in data 25.01.2018 revocava l'incarico disponendo, con decreto del 25.01.2018, di affidare l'indagine peritale ad altro perito, psichiatra. La relazione peritale veniva acquisita il 05.02.2018.

La pubblicazione degli atti era decretata in data 05.02.2018.

Il decreto di conclusione in causa era emesso in data 21.02.2018.

In data 23.03.2018 erano acquisite le Animadversiones del Difensore del Vincolo.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO
(omissis)

IN FATTO

3 Il Collegio ritiene di aver acquisito dal fascicolo processuale gli elementi sufficienti a pronunciarsi con morale certezza per l'invocata nullità del presente matrimonio.

"Una donna legata e imbavagliata. Ecco chi è M. M. al momento delle nozze" (S.I. 77). Riteniamo di poter far nostra questa espressione del perito d'ufficio, che esprime lapidariamente la condizione dell'attrice al momento della manifestazione del consenso, perché tale asserzione risulta essere la sintesi efficace del complessivo quadro probatorio, che, per la sua coerente logicità interna e per esaustività, rende credibile l'assunto attoreo e superabile, senza nocumento per la ricerca della verità, la voluta assenza del convenuto dal processo.

4 Appare evidente dalle dichiarazioni della parte attrice e dei testi nonché dalla documentazione in atti che la M., all'epoca delle nozze, a motivo della propria fragilità personale fosse assolutamente incapace di emettere un valido consenso.

L'odierna attrice riconosce:

– *"per le mie condizioni non ero assolutamente in grado di assumermi le responsabilità del matrimonio e meno che mai ero libera interiormente… per me il matrimonio era una via d'uscita dalla situazione della famiglia di origine perché mi sentivo soffocare e comunque le mie facoltà di comprendere e valutare la scelta matrimoniale erano assolutamente scarse a motivo della mia condizione psichica"* (S.I. 23. 8).

La condizione di assoluta impreparazione è riconosciuta anche dai testi che depongono sulla scorta di fatti e di circostanze direttamente e personalmente conosciuti e, quindi, non si limitano ad esprimere valutazioni generiche sulla situazione soggettiva dell'attrice ma riportano valutazioni fondate su dati oggettivi:

– *"in quel momento della sua vita, a motivo dei problemi che stava vivendo, M. non aveva le condizioni psicologiche adeguate per affrontare un matrimonio… si è intestardita nel voler proseguire la relazione con una persona che era evidente che non poteva essere per lei un buon partito, come in effetti non fu. M.… si è buttata nel matrimonio accanita senza, però, sapere concretamente in che cosa consisteva"* (S.I. 44. 8);

– *"M. all'epoca non era nella condizione psicologica di poter procedere verso il matrimonio. Era ancora una ragazzina, fragile con poca esperienza di vita e, soprattutto, insofferente di non poter vivere la propria vita con libertà, secondo quelle che erano le sue aspirazioni. Si sentiva oppressa in casa. Per lei il matrimonio fu la possibilità di uscire da casa senza però avere la capacità di valutare concretamente quelle che erano le conseguenze della vita matrimoniale"* (S. I. 48. 8);

– *"M. all'epoca era una ragazzina ancora in maturazione e certamente non era attrezzata per capire il significato del matrimonio nelle sue responsabilità e nelle sue implicazioni concrete. Ritengo che più che una scelta libera interiormente per lei si sia trattato di cogliere l'occasione per poter vivere una vita finalmente sua"* (S.I. 54. 8).

Non v'è dubbio, per quanto emerge dalle tavole processuali, che la già fragile condizione personale della M. sia evoluta in senso peggiorativo dal momento della conoscenza con il convenuto fino alla celebrazione delle nozze, per i motivi riportati concordemente da tutti coloro che hanno partecipato al processo. Riportiamo testualmente quanto dichiarato in istruttoria dalla parte attrice e dai testi, ritenendo che dai loro interventi si possa cogliere con immediata evidenza la realtà che ha impedito alla M. di sviluppare adeguatamente la sua personalità e la sua capacità di autodeterminazione.

L'attrice:

– *"La mia fanciullezza e i primi anni della mia adolescenza li ho trascorsi tra le faccende domestiche, la cura dei fratellini e l'impegno della scuola. Ho soltanto conseguito il diploma della terza media e pur avendo tanto desiderato di continuare gli studi non l'ho potuto fare perché c'era la necessità della mia presenza in casa continuando i miei fratelli ad avere bisogno della mia assistenza. Avevo amicizia con solo due amichette di scuola e non avevo altri interessi. Ero una ragazzina molto chiusa, fragile… se pure i miei genitori erano delle persone buone, tuttavia erano molto rigidi, gelosi, con una mentalità all'antica e non mi permettevano di realizzare i miei desideri, ad esempio… quello di proseguire la scuola e di coltivare la danza. Sentivo dentro di me il desiderio di vivere, ma non avevo la possibilità di farlo, perché i miei genitori non me lo permettevano. Io, per il mio carattere remissivo, non*

mi sono mai opposta a loro, però, portavo dentro di me questa grande sofferenza" (S.I. 18. 5).

Il padre:

– *"Abbiamo educato i nostri figli secondo i metodi e i valori della nostra tradizione… M. era di aiuto in casa, accudendo anche ai fratelli più piccoli"* (S.I. 42. 5);

– *"M. era una ragazzina obbediente, riservata e remissiva. Ha frequentato sino alla terza media ma non ha proseguito perché io ero abbastanza geloso e non le ho permesso di andare avanti negli studi… M., come gli altri miei figli, non perdevano tempo ad andare in giro perché io ero molto rigoroso su questo punto e M. si adattava a questa mia disciplina"* (S.I. 42. 6).

La madre:

– *"Io e mio marito abbiamo sempre lavorato e ci siamo sacrificati per i nostri figli, dando loro un'educazione tradizionale e rigorosa… suo padre… era abbastanza geloso con tutti i figli ma in particolare con M. la quale è stata l'unica a non continuare gli studi, perché suo padre non le ha permesso di farlo"* (S.I. 47. 5);

– *"M. è stata sempre una ragazzina … tranquilla, riservata, non usciva mai. E' sempre stata obbediente e si è sempre conformata a quelle che erano le direttive di noi genitori. Si prendeva cura della casa e dei fratelli, non aveva molte amicizie"* (S.I. 47. 6).

Il periodo della frequentazione, che si è svolto in termini di rigido controllo, non ha certamente favorito sotto nessun aspetto lo sviluppo della personalità dell'attrice la quale, anzi, di fronte alla delusione delle sue aspettative, vive una crescente sofferenza interiore:

– *"la mia frequentazione con M. avveniva sempre a casa mia quotidianamente e sempre comunque in presenza di qualcuno dei miei familiari… quando M. veniva a casa non apriva nessun dialogo, per la maggior parte del tempo rimaneva in silenzio… lui arrivava e dopo qualche fugace saluto, quando gli andava, si sedeva sul divano e guardava la televisione. Io cercavo di parlargli ma lui non rispondeva… M. era quasi sempre nervoso e arrivava a non rivolgermi la parola per futili motivi: ad esempio, se un vestito che avevo indossato non era di suo gradimento non mi dava più retta"* (S.I. 17/18. 3);

– *"Il fidanzamento è durato circa 4 anni… ci vedevamo solo a casa mia. M. era quasi sempre chiuso nel suo mutismo, io soffrivo*

man mano che passava il tempo perché non mi sentivo considerata da lui e, però, tenevo tutto dentro" (S.I 19. 7).

Va altresì rilevato al fine della valutazione della situazione di estrema fragilità e insicurezza dell'attrice come la stessa abbia avuto l'occasione di recedere dal fidanzamento con il convenuto, trovando una sponda perfino nei genitori che, per quanto di vedute ristrette, non potevano non accorgersi del profondo disagio vissuto dalla figlia, rendendosi disponibili, alla fine, ad agire per il suo bene derogando ai loro schemi mentali. Pur con tutto ciò, l'attrice nella confusione contrastante dei suoi sentimenti si lascia guidare impulsivamente dal prevalere dell'aspirazione di fondo che unicamente la motivava nel rapporto con il convenuto:

– *"Spesso mi capitava di scoppiare in pianto, quando i miei genitori se ne accorgevano erano molto preoccupati e non mancavano di intrattenersi con me in lunghi dialoghi. Essi, tra l'altro, mi esortavano a considerare anche l'idea di lasciare M., il cui comportamento non era certo quello di un fidanzato affettuoso… Ciò nonostante io ero incaponita nel proseguire il mio rapporto con M. perché vivevo dentro di me il desiderio di vivere finalmente la mia vita, uscendo fuori dal contesto familiare che mi aveva in qualche modo compressa"* (S.I. 19/20. 7).

Conferma il padre dell'attrice: *"io non ho mai visto di buon occhio M., nel senso che non l'ho mai ritenuto un soggetto adatto per mia figlia. Più volte ne parlai con M., con la quale avevo un rapporto di dialogo e di confidenza, ma lei si era intestardita nel voler continuare a stare con lui e, nonostante tutti i miei consigli e quelli dei miei familiari, non c'è stato verso che lei cambiasse idea*" (S.I. 43. 7).

Questa decisione segna il punto di non ritorno e l'inizio del peggioramento delle condizioni psichiche della M. che da ora avverte ricadere solo sulle sue spalle tutta la responsabilità di una scelta che la avvilupperà in una morsa sempre più pressante rappresentata dalle paure e dai condizionamenti che la porteranno in una direzione opposta a quella da lei desiderata.

Dichiara l'attrice: *"quando si cominciò a parlare di matrimonio in maniera più concreta, circa un anno prima dalla celebrazione delle nozze, io cominciai a stare veramente male, vivendo un profondo disagio psichico: avevo sempre mal di testa, mi veniva la*

febbre, avevo frequentissime crisi di pianto fino all'isteria, mi si irrigidivano gli arti, trascorrevo parecchie ore a letto, avevo crisi depressive… I miei genitori, molto preoccupati, si sono subito interessati a farmi visitare da diversi dottori, primo fra tutti dal nostro medico di famiglia e da specialisti in psichiatria… in paese tutti mi additavano come pazza. I miei genitori arrivarono anche a (omissis)… lo specialista di (omissis)… è stato il primo psichiatra che mi ha prescritto dei farmaci molto forti… tuttavia non avevo notevoli miglioramenti e allora i miei genitori, su suggerimento del medico di famiglia, decisero di portarmi in (omissis), dove lavorava e abitava uno zio paterno… a (omissis) dalla dottoressa (omissis) che mi seguì per tre mesi… Durante i colloqui con la psicologa riaffiorò un episodio della mia primissima infanzia che inconsciamente mi aveva accompagnato in tutti questi anni provocandomi incubi e ansie…. L'omicidio di mio nonno… quell'episodio si stampò nel mio animo e non mi ha mai abbandonato, ancora oggi non riesco a superare l'impatto emotivo… Continuavo a prendere gli psicofarmaci però… in qualche modo avevo la sensazione che stavo tornando a vivere… Rimasi in (omissis)… tutto il tempo necessario per il percorso terapeutico che si concluse a maggio del 1992. Quando si trattò di tornare in (omissis), per quella occasione salì anche M. con mio papà, io n on ero assolutamente contenta di vedere M. al punto che lo stesso se ne accorse perché era troppo evidente il mio stato d'animo. Essendo lui presente a (omissis), si creò l'occasione perché la dottoressa (omissis) potesse avere un colloquio anche con lui. All'esito di questo colloquio, la dottoressa incontrandomi mi sconsigliò di sposarmi perché in M. non avrei trovato il supporto adeguato a quella che era la mia condizione… Mio zio… mi invitò a soprassedere o quantomeno a rimandare il matrimonio, perché mi vedeva molto psicologicamente confusa. Mio zio mi disse che non avevo nulla da temere da mio padre il quale, anzi, sarebbe stato felicissimo se queste nozze non si fossero celebrate, vista la mia drammatica situazione. Preciso che in quella fase io non avevo più lo stesso dialogo con mio padre, perché lo sentivo distante e in qualche modo lui, sentendosi responsabile della mia situazione, non riusciva più ad interfacciarsi con me. Inoltre devo dire che, di fronte alla mia insistenza di voler continuare la mia relazione con M. e pensando che il mio malessere dipendesse da questo,

esasperato dal mio atteggiamento, mio padre arrivò perfino ad alzarmi le mani. Tuttavia io non ero nelle condizioni di poter oppormi perché dentro di me sentivo il peso delle conseguenze che si sarebbero create intorno alla mia famiglia mandando a monte il matrimonio alla vigilia della sua celebrazione quando ormai era tutto disposto e preparato… durante il viaggio di rientro in (omissis)… tentai di prospettare, viste le mie condizioni interiori, a M. di rimandare il matrimonio ma lui rispose seccamente o celebravamo il matrimonio per quando fissato o non se ne sarebbe fatto niente. Di fronte a questa risposta io abbassai la testa e continuai ad andare avanti. Rientrata in (omissis), però, mentre continuavo a prendere farmaci, la mia situazione di profondo malessere andò aggravandosi, al punto che in un momento di totale confusione nel quale mi sentivo vuota, tentai anche il suicidio… io non dissi niente ai miei familiari del tentato suicidio né tanto meno lo disse M. Ancora oggi i miei familiari sono all'oscuro di questo episodio. Nei giorni seguenti ero completamente nel pallone, ero completamente frastornata, non ero più lucida, mi facevo trasportare dagli eventi, facevo tutto automaticamente e non mi chiedevo niente… Facevo tutto come se la cosa non mi riguardasse" (S.I. 20/23. 7).

I testi confermano sostanzialmente la versione dell'attrice (S.I. 43.7; 47. 7; 53. 7), concordando sulle cause che indussero la M. a procedere verso il matrimonio.

La gravità delle condizioni dell'attrice risulta permanere anche nella fase matrimoniale dispiegandosi nei loro effetti che compromettono il costituirsi della vita coniugale, per l'incapacità della M. a realizzare gli impegni del matrimonio. Durante la convivenza l'attrice continua ad assumere psicofarmaci (cfr. S.I. 23. 8; 48. 7) e per evadere dalla gabbia nella quale si ritrova rinchiusa, superando le proprie iniziali titubanze, si concentra sull'idea di concepire un figlio per l'unica ragione di sfuggire alla solitudine che sperimenta nella convivenza coniugale: *"Inizialmente, vivendo una profonda solitudine, io accarezzai pian piano l'idea di avere un figlio per concentrarmi su di lui e sentirmi meno sola, anche se la mia idea originaria era quella di non avere figli… non volevo che un eventuale figlio venisse coinvolto nel disagio che stavo vivendo io. Alla fine, prevalendo in me l'esigenza di essere mamma per superare la mia solitudine, rimasi incinta"* (S.I. 24. 14).

Dagli atti emerge chiaramente come la compromessa condizione psichica dell'attrice l'abbia condotta a ritrovarsi in una situazione – quella della vita matrimoniale – assolutamente incompatibile con il suo stato, per una scelta operata in un contesto di totale incapacità deliberativa che inevitabilmente conduce alla fine del matrimonio. Asserisce l'attrice:

– *"la convivenza matrimoniale replicò quello che è stato il fidanzamento. Tra noi c'era assenza di dialogo, M. preferiva vivere quasi isolato rispetto a me e, ad un certo punto, ha cominciato a provare anche fastidio solo ad avermi vicino fisicamente… Tra noi c'erano sempre continue incomprensioni che sfociavano in litigi. La nascita del bambino non ci ha riavvicinati, anzi è stata una situazione che ci ha allontanati sempre di più perché M. intendeva che del bambino dovesse prendersi cura la sua famiglia. Sono stati dodici anni di profonda sofferenza nei quali mi sono sentita annullata come donna, non vivendo mai per me. … Mi sentivo bloccata e la mia fragilità, però, non mi dava la forza nemmeno di confidarmi con la mia famiglia, tenendo tutto dentro e arrivando anche a supplicare M. di non andarsene, non perché mi sentissi legata a lui ma perché temevo le conseguenze della separazione"* (S.I. 24/25. 14);

– *"quasi sin da subito vivevamo come da separati in casa… Di fatto ormai M. era completamente disinteressato nei miei confronti e non manifestava alcuna stima verso di me. Se ne andò una prima volta da casa in seguito ad un litigio… e rimase per un mese ospite dei suoi genitori… Poi tornò di sua iniziativa, favorito anche dall'intervento di un nostro parente, però io ero restia ad accoglierlo di nuovo in casa. Al suo rientro le cose non cambiarono fra di noi e così lui stesso andò via definitivamente"* (S.I. 16. 25).

L'andamento della vita coniugale è confermato da tutti i testi i quali, coerentemente a quanto confermato dall'attrice, apprendono delle problematiche inerenti alla coppia solo dopo la separazione (cfr. S.I. 44.14; 49.14; 55.14).

5 La perizia, redatta sulla base dell'esame degli atti e della visita personale dell'attrice, fornisce un quadro della personalità e delle condizioni dell'attrice all'epoca del consenso in linea con gli esiti istruttori, segnalando con esaustività la presenza e il grado di incidenza delle cause che hanno intaccato il soggetto nella sua capacità di consentire.

All'anamnesi patologica e psicopatologica risulta che *"l'esordio dei disturbi psichici viene fatto risalire all'età adolescenziale, circa un anno prima del matrimonio. In quell'epoca ha presentato un incremento della condizione depressiva con episodi di panico, somatizzazioni e tendenza all'isolamento sociale… La vita coniugale ha rappresentato un elemento di forte disagio e conflittualità sia intraconiugale che intrafamiliare con relativo aumento della sintomatologia depressiva"* (S.I. 75).

Il perito sottolinea come la M. *"non ha la forza per liberarsi dalle catene ideologiche e decidere il proprio destino e si piega passivamente agli altri. Vive un disagio importantissimo che non è in grado di verbalizzare ma che viene espresso, in tutta la sua fragorosa forma, dal proprio corpo. Infatti, appena stabilite le nozze, inizia a manifestare un'importante condizione depressiva con somatizzazioni. Un quadro di "conversione isterica", che non viene assolutamente compreso nella sua motivazione psicodinamica. I familiari, infatti, … non colgono la vera natura del disagio della giovane. In quei momenti c'è una persona che cerca di urlare al mondo la propria sofferenza, la necessità di vivere liberamente, assecondando i propri desideri e che, invece, si ritrova a subire passivamente le decisioni altrui… senza avere alcuna possibilità di espressione… Una persona fragile e facilmente manipolabile che non riesce a cogliere i suggerimenti e le indicazioni provenienti dal percorso di psicoterapia e si lascia trascinare a capo chino in una vita che non le appartiene"* (S.I. 77).

Pertinentemente il perito osserva: *"La cosa incredibile è che la parte attrice continuerà a condurre passivamente la propria esistenza gestendo la famiglia, sopportando la presenza di una figura maschile svalutativa e accettando le ipocrite regole sociali. Tutto per non avere la capacità di reagire. E, paradossalmente, solo la "fortunata" decisione del marito di lasciare la famiglia (altra scelta subìta) la rende finalmente libera"* (ibid.).

Infine, rispondendo ai quesiti il perito asserisce conclusivamente che:

– *"La signora M. M. all'epoca delle nozze presentava un quadro di conversione isterica con marcata depressione, attacchi di panico e tendenza all'isolamento sociale"*;

– *"In epoca prematrimoniale la parte attrice non era in grado*

di analizzare concretamente la propria condizione esistenziale e di prendere autonome decisioni";

– *"La condizione depressiva sofferta al momento delle nozze rappresentava l'epifenomeno di un grosso disagio emozionale e di una importante fragilità personologica… Per tale motivo non era in grado di realizzare relazioni interpersonali idonee al suo ruolo di coniuge"*.

6 Stante la chiarezza ed esaustività delle tavole istruttorie, il Difensore del Vincolo, riportando nelle Animadversiones i passaggi più rilevanti delle dichiarazioni dell'attrice e dei testi come pure dell'elaborato peritale, conclude rimettendosi alla giustizia del Tribunale.

7 Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **M. M. e A. M.**, ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:
Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica da parte della donna attrice (can. 1095 n. 3 CIC)"

si debba rispondere

AFFERMATIVE.

Si fa divieto alla Sig.ra **M. M.**, parte attrice, di contrarre un nuovo matrimonio *'inconsulto Ordinario loci'*, che terrà conto del parere di questo Tribunale.

È data facoltà al Sig. **A. M.**, parte convenuta, di passare a nuove nozze *"purché non vi siano impedimenti di altro genere"*.

La parte attrice è stata esonerata dal versare il contributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 03 aprile 2018

Mons. Saverio Di Bella, *Ponente*
Can. Vincenzo Ruggiero
Mons. Vincenzo Pizzimenti

Sig. Alessandro Quattrone, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Crotone – Santa Severina

Nullità di Matrimonio: L. - G.

- *Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto* (can 1095, n. 3 C.I.C.);
- *Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 C.I.C.)".

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Sac. Alberto Lorenzo

FATTISPECIE

1. Ante nuptias. E. L., (omissis) aveva 16 anni quando, sull'autobus degli studenti, andando a scuola, conobbe N. G., (omissis), il quale le fece una dichiarazione di amore, dicendole che sarebbe diventata sua moglie. La cosa non interessava ad E., né lui le piaceva, e lei glielo disse chiaramente. Da quel giorno E., però, non ebbe più pace. N. la assillava, la corteggiava, le diceva che impazziva per lei e nessuno la avrebbe dovuta avvicinare; e, sebbene non fossero fidanzati, se qualche altro giovane si mostrava interessato a lei, lui lo allontanava. La cosa andò avanti per quattro anni e mezzo, quando, N.,

facendo anche pressione sulle amiche di E., perché la convincessero ad accettare, lei cominciò a frequentarlo. Per frequentazione si intendeva il solo sentirsi per telefono e il vedersi sull'autobus alla presenza della sorella di lei e degli altri passeggeri. E., infatti, non godeva, per la mentalità dei suoi, di quella libertà di cui godevano tutte le ragazze. Una sola volta la madre le permise di uscire con lui per un gelato, ma accompagnata dalla sorella. N. era fortemente geloso, e nell'occasione di quel gelato, convinto che un giovane l'avesse guardato, divenne furioso, costringendo E. e la sorella a salire in macchina e partendo a tutta velocità fece rischiare loro la vita. La sorella di E. rimase talmente impaurita che da quel giorno si rifiutò di accompagnarla ancora con lui. E così la madre non le permise di uscire più da sola con N., dovevano esserci necessariamente e sempre dei parenti. N., da parte sua, attribuiva quel suo comportamento nervoso a suoi problemi familiari, al fatto che con i suoi non andava d'accordo, che la amava tanto, che non aveva avuto altre fidanzate, che lei era l'unica, che non la avrebbe mai tradita, e che col matrimonio sarebbe stato un marito calmo, tranquillo, affettuoso, e un bravo papà. E così insisteva perché si sposassero al più presto, anche perché lei si rifiutava di avere rapporti prematrimoniali.

E. tornò ad uscire sola con lui soltanto una settimana prima del matrimonio. L'occasione fu data dal fatto che la madre di lei, non potendo andare con loro a (omissis) per alcuni acquisti, la lasciò partire da sola con lui. Erano da soli nella macchina di E., quando, parlando del matrimonio già alle porte, pur essendo arrabbiato coi suoi, N. se la prese con lei e ruppe il vetro dell'auto. Giunti vicino al negozio le usò violenza facendola cadere a terra e sbattere con la testa. C'erano tutti i motivi perché E. non lo sposasse, ma il fatto che tutto era pronto per le nozze, la paura del dispiacere che avrebbe dato ai suoi genitori e la paura del giudizio dei suoi compaesani, la spinsero ad andare avanti. Tornata a casa i suoi la videro sconvolta e si preoccuparono nel vedere il vetro rotto della macchina, ma lei raccontò loro una bugia. E. fu picchiata nuovamente nei tre giorni precedenti le nozze, quando, rimasti un attimo soli nella casa destinata alla convivenza coniugale, N. voleva obbligarla ad avere rapporti intimi ma lei si rifiutò. N. era talmente irascibile e manesco tanto che dopo il matrimonio le mani le usava con facilità anche sul primo figlio. Inoltre, anche se E. lo seppe solo dopo le nozze, già prima del matrimonio N. la tradiva con altre

donne, e riteneva ciò una cosa normale, un diritto dell'uomo, perché questo era l'esempio ricevuto in famiglia. In questo stato di cose E. si avviò al matrimonio, che venne celebrato il (omissis) nella Chiesa parrocchiale (omissis) in (omissis).

2. Post nuptias. Dopo il matrimonio N. non era affatto cambiato; picchiava spesso E., rompeva le porte di casa a pugni; lanciava per terra oggetti vari. La picchiava anche durante la gravidanza, e quando aveva in braccio il primo figlio. Più volte E. ricevette confidenze sui suoi tradimenti prima delle nozze, e la conferma di sue relazioni, dopo il matrimonio, con due donne con le quali ha avuto anche dei figli. Per quanto riguarda il comportamento di N. nei confronti dei figli, circa il ricorso in appello per l'affidamento degli stessi, dallo svolgimento del procedimento la Corte di Appello di (omissis), pur non avendo deciso per l'affidamento esclusivo ad E., nell'interesse dei minori, ha disposto che gli incontri del padre con i figli possano avvenire solo alla presenza di "personale dei servizi sociali". Alla separazione, omologata il (omissis), è seguita la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, datata (omissis).

In data 08 luglio 2019 la sig.ra L. G., ha presentato supplice libello presso questo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, affinché venga riconosciuta la nullità del matrimonio, celebrato con il sig. N. G., per il *"Incapacità dell'uomo convenuto ad assumere gli obblighi coniugali essenziali (can 1095, n. 3 C.I.C.); in subordine: Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, §2 C.I.C.)".*

3. Iter processuale. In data 08.07.2019 il Vicario Giudiziale, verificata la capacità di stare in giudizio della parte attrice ed accertate la competenza di questo Tribunale e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, decretava l'ammissione del libello. Con lo stesso decreto nominava come Difensore del Vincolo l'Avv. Rot. Erika Ferraro.

In data 09.08.2019 emanava il decreto di concordanza del dubbio secondo la seguente formula:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto (can 1095, n. 3 C.I.C.);

in subordine
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, §2 C.I.C.)".

Con lo stesso decreto veniva costituito il Collegio giudicante (Mons. Vincenzo Varone, *Preside*; Sac. Alberto Lorenzo, *Istruttore e Ponente*; Avv. Giuseppe Carlo Rotilio, *Congiudice*).

In data 06.09.2019 veniva emanato il Decreto di apertura dell'istruttoria.

Durante la fase istruttoria sono state ascoltate presso la sezione di Crotone del Tribunale le Parti e quattro testi di Parte attrice.

In data 29.06.2020 veniva nominato il Perito d'ufficio, *Psichiatra*, il quale in data 08.10.2021 depositava la propria perizia sugli atti e sulla Parte convenuta, corredata da relativo giuramento.

In data 22.11.2021 veniva decretata la pubblicazione degli atti. Infine in data 12.01.2022 veniva emesso il decreto di conclusione in causa.

In data 07.12.2021 la parte attrice, dopo aver preso visione degli Atti pubblicati, presentava le sue osservazioni.

In sede di fase dibattimentale interveniva esclusivamente il Difensore del Vincolo, che faceva pervenire le sue *Animadversiones* in data 03.03.2022, poiché entrambe le Parti non erano assistite da un Patrono.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO
(omissis)

IN FATTO

4. Premessa. Il Collegio Giudicante *ex actis et probatis* non ha raggiunto la certezza morale per dichiarare nullo il matrimonio *de quo.* Dalla lettura degli atti di causa è possibile constatare come non emergano le prove a sostegno dei capi di nullità concordati: incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell'uomo convenuto (can. 1095, n. 3 CIC); esclusione della fedeltà da parte

dell'uomo convenuto (can. 1101, §2 C.I.C.). Sia dalla deposizione delle Parti, sia dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, nonché dalla perizia ex officio, emerge con chiarezza come il convenuto, all'epoca delle nozze e durante l'arco della vita matrimoniale, sia stato capace di far fronte agli obblighi matrimoniali, non presentando lo stesso alcuna problematica psicopatologica.

Lo stesso capo relativo all'esclusione della fedeltà da parte del convenuto non trova riscontro in atti poiché risultano del tutto assenti le prove richieste dalla Giurisprudenza Rotale a sostegno di tale capo di nullità, ovvero prova diretta e prova indiretta.

Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte dell'uomo convenuto (can 1095, n. 3 C.I.C.)

5. Accertamenti istruttori. Dall'analisi degli atti di causa emerge come il sig. N. G., Parte convenuta, sia vissuto in un ambiente familiare caratterizzato dall'assenza di situazioni particolarmente difficili che abbiano potuto, in qualche modo, generare nelle stesso problematiche psicopatologiche. Dagli atti emerge il clima sereno vissuto nella famiglia d'origine del G., una famiglia unita che fungeva da supporto verso tutti i membri della famiglia. In merito il convenuto dichiara: *"Ho ricevuto una formazione cristiana ed anche piuttosto severa. Da piccolo frequentavo la Chiesa, oggi invece un po' meno. Da sempre sono abbastanza socievole e tendo ad avviare amicizie con tutti. Sono il quarto di sette figli, provengo da una famiglia umile, onesta e dedita al lavoro, non vi erano grandi contrasti e siamo piuttosto uniti, tanto è vero che le decisioni più importanti ancora oggi le prendiamo tutti insieme. È una famiglia agiata, grazia anche al lavoro di mio padre e di tutti i componenti. Mio padre, come me, era (omissis) e li lavoravamo tutti i familiari. Mia madre era casalinga e si occupava di noi figli. Abbiamo ricevuto un'educazione fondata su sani principi. La famiglia è credente e siamo tutti cattolici, che viveva nel contesto socio culturale che può offrire un piccolo paese con tutti i limiti e i pregiudizi"* (Summ., p. 26/3). Più oltre afferma: *"Sia nell'infanzia sia nell'adolescenza ero sereno e tranquillo mi sentivo socialmente integrato perché avevo tanti amici. Anche a livello familiari avevo rapporti ottimo sia con i miei genitori, sia con i fratelli, sia con gli altri parenti"* (Summ., p. 27/4).

Analizzando la relazione prematrimoniale è possibile constatare come questa era basata sull'amore reciproco che ha permesso alle Parti di protrarre un fidanzamento per diversi anni, basato sull'amore reciproco che poi li ha portati al matrimonio come coronamento della loro unione. Un periodo di fidanzamento che fu vissuto a tappe, dove le Parti hanno avuto modo di maturare e di approfondire la loro conoscenza e gettare le basi per un futuro matrimoniale. Infatti, il fidanzamento fu ufficializzato soltanto quando entrambi raggiunsero la maggiore età e quando entrambi erano autonomi economicamente. Una relazione matura, con una progettualità futura e non vissuta alla giornata, dimostrata anche dal fatto che entrambi progettavano di acquistare casa, dove adibire la futura dimora coniugale, e di avere figli. In merito il convenuto dichiara: *"Abbiamo iniziato la nostra conoscenza e poi piano piano si è evoluta in relazione affettiva in cui non vi era solo attrazione fisica ma anche sentimenti. Il nostro fidanzamento è iniziato quasi subito dopo la nostra conoscenza, all'epoca io avevo 14 anni, E. 15 e si è protratto per circa 7 anni. Fu vissuto tra alti e bassi, ogni tanto si litigava anche su banalità, ma eravamo molto legati. La frequentazione, come già prima accennato, era sempre legata alla presenza dei suoi familiari, non si usciva mai da soli, e questo era motivo di molti litigi. E questo fu uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sposarci. Durante il fidanzamento io fui sempre fedele ad E., e lo stesso penso di lei"* (Summ., p. 27/5). Più oltre afferma: *"La nostra relazione si trasformò in fidanzamento mirato al matrimonio solo dopo che entrambi siamo diventati maggiorenni. Anche se fra di noi anche precedentemente si fantasticava sul matrimonio, anche perché eravamo studenti e non avevamo le possibilità economiche. Il fidanzamento, comunque, venne ufficializzato con un grande festa dove erano presenti entrambe le famiglie e i parenti"* (Summ., p. 27-28/7). Ed ancora: *"Quasi sempre facevamo progetti per il futuro, come acquisto di una casa, avere dei figli, perché queste erano le massime aspirazioni che ci erano consentite"* (Summ., p. 28/8).

La Parte attrice nella propria deposizione conferma come la relazione prematrimoniale si basava su solide basi al punto da progettare un futuro matrimoniale. Una progettualità resa possibile anche dal rispettivo grado di maturità adeguato ad una futura vita matrimoniale. Ciò li spinse anche ad acquistare una casa con la sottoscrizione

di un mutuo. Inoltre, l'attrice sottolinea come il G. era sicuro della futura vita matrimoniale e come non avesse dubbi sulla sua persona, ciò a dimostrazione di come tra le Parti vi era stata una conoscenza adeguata. In merito l'attrice dichiara: *"Durante il fidanzamento abbiamo fatto dei progetti come l'acquisto di una casa tramite la sottoscrizione di un mutuo, anche perché lavoravamo entrambi. Non abbiamo parlato di figli, ma questo almeno per me era una cosa ovvia. Sulla fedeltà lui mi ha sempre promesse di essere fedele, ma in seguito ho scoperto che non era così. Infatti dopo il matrimonio venni a conoscenza dei suoi tradimenti. Aveva una relazione con una donna di un paese vicino che andava avanti da dieci anni, quindi risalente all'epoca del fidanzamento. Ma aveva anche altre relazioni in altri paesi del circondario. Sotto questo aspetto riuscì ad ingannarmi perché non mi fece mai capire nulla di tutto questo, anzi riuscì ad abbindolarmi a tal punto che proseguii nella relazione proprio per la fedeltà che mi assicurava. Per me la fedeltà aveva il primo posto nei valori della relazione. Per lui, alla luce dei fatti successivamente accertati, posso dire che no aveva alcun valore"* (Summ., p. 17/7). Più oltre afferma: *"No G., nonostante i suoi comportamenti, appariva sicuro della futura vita matrimoniale come pure era sicuro della mia persona per il fatto che io non sarei mai venuta meno ai miei principi. Tutto questo lo manifestò sin dal momento della nostra conoscenza, come già ho detto"* (Summ., p. 18-19/8).

L'apparato testimoniale conferma come tra le parti vi era un progetto matrimoniale e come parlavano, già durante il fidanzamento, di avere dei figli. Di rilievo risulta essere la seguente testimonianza: *"Si fecero progetti, soprattutto lui. Lui parlava di matrimonio e diceva di volere tanti figli, tanto che dopo il matrimonio diceva E. è fatta per fare figli. La fedeltà era un argomento che il G. toccava sempre e lo rivendicava per sé. Anche per mia sorella era un valore importante in considerazione del fatto che la fiducia per lei era fondamentale"* (Summ., p. 37/7).

Un altro teste afferma: *"Fecero certamente progetti in comune per la vita coniugale che andavano a realizzare, vale a dire acquistarono una casa, l'arredamento per il quale abbiamo stipulato io e mia moglie il finanziamento. Fecero progetti circa l'avere figli. Lei parlava del matrimonio e parlava anche della fedeltà che era*

un valore assoluto. Durante il fidanzamento anche lui parlava di fedeltà e la prometteva sempre" (Summ., p. 44/7).

Da un'ulteriore testimonianza emerge quanto segue: *"Fecero progetti comuni come l'acquisto della casa. Parlando del matrimonio pensavano anche a figli e lui diceva che ne voleva tanti. Si parlava di fedeltà. Mia sorella era categorica sul fatto che non gli avrebbe mai perdonato un tradimento. Lui pur giurandole la più assoluta fedeltà tuttavia, ogni tanto, ci faceva pensare il contrario per battute od apprezzamenti che faceva su altre donne"* (Summ., p. 51/7). Ed ancora: *"Il G. non manifestò mai perplessità sul matrimonio in genere, né su mia sorella che si accingeva a sposare anzi diceva da sempre che era l'unica donna della sua vita"* (Summ., p. 51/8).

Un altro teste dichiara: *"Fecero progetti comuni nel senso che comprarono una casa facendo un mutuo, pensavano al matrimonio e volevano entrambi figli. Mia figlia tra i valori aveva la fedeltà e rimarcava sempre che lui le era fedele. Lui parlava di fedeltà assoluta ad E. ma in paese correva la voce che il padre non era fedele alla madre e che la madre era d'accordo con questa scelta del marito, ma sono solo voci del paese"* (Summ., p. 58/7). Ed ancora: *"N. non aveva dubbi né sul matrimonio in genere, perché dai discorsi che faceva ciò non appariva, né su E. perché era sicura di lei"* (Summ., p. 58/8).

Quanto emerge dall'apparato testimoniale, porta alla luce alcune contraddizioni con la versione fornita dall'attrice la quale ha dichiarato che in epoca prematrimoniale mai avevano parlato di figli. Circostanza quest'ultima smentita proprio dai testi di parte attrice poiché affermano che in epoca prematrimoniale entrambe le Parti progettavano di avere figli dal futuro connubio.

Per quanto concerne la decisione matrimoniale, analizzando gli atti di causa si evince come questa risultò per il convenuto il frutto di una decisione ben ponderata ed in assenza di una qualche problematica psicopatologica che abbia potuto in qualche modo inficiare tale decisione. Una decisione presa con maturità dove il convenuto valutò adeguatamente tale scelta con tutti i diritti ed oneri derivanti dal matrimonio. Una decisione matrimoniale che fu presa a coronamento di un periodo di fidanzamento caratterizzato dall'amore reciproco, dove il convenuto prese tale decisione matrimoniale in piena autonomia ed

in assenza di condizionamenti esterni. In merito il convenuto dichiara: "*L'iniziativa del matrimonio la prese E., perché vi era la soluzione ai litigi ed in più perché stavamo sempre insieme. Si giunse a questa decisione perché ormai avevamo un'età giusta e sembrava la naturale evoluzione del fidanzamento che si prolungava da circa sette anni. Logicamente eravamo entrambi innamorati ed aggiungo che la nostra relazione era oggetto di invidia da parte di parenti e conoscenti*" (Summ., p. 29/15). Più oltre afferma: "*Non credo che nella scelta matrimoniale E. sia stata condizionata dalla famiglia. Da parte mia i miei familiari non erano propriamente d'accordo con il matrimonio, ma condivisero comunque quella che era la mia scelta*" (Summ., p. 29/adr). Il convenuto sottolinea come la decisione matrimoniale fu da lui presa in maniera autonoma e consapevole di cosa avrebbe comportato: "*In famiglia siamo stati abituati ad essere autonomi sia economicamente che nelle decisioni, per cui anche per la vita matrimoniale mi sentivo pronto, con la consapevolezza dei cambiamenti che la nuova vita coniugale avrebbe comportato, di conseguenza ero felice di ciò che stavo per compiere. La stessa cosa affermo per E.*" (Summ., p. 29/16). Ed ancora: "*Nessuno ci sconsigliò di accostarci al matrimonio, ma questo lo riferisco solo a me stesso, ma lo ritengo possibile anche per la L.*" (Summ., p. 29/17). Inoltre, il convenuto dichiara che prima del matrimonio non aveva alcun problema sia fisico che psichico: "*Il mio stato di salute fisica e psichica prima ed al momento del matrimonio era nella normalità, non avevo alcuna malattia che influenzassero la mia scelta*" (Summ., p. 29-30/18).

Che la decisione matrimoniale sia stata il frutto di quell'amore che univa le parti, trova riscontro anche nella dichiarazione dell'attrice poiché afferma che il matrimonio non fu altro che l'evoluzione del loro rapporto, sottolineando come la stessa era innamorata del G. In merito l'attrice dichiara: "*L'iniziativa del matrimonio fu del G., perché diceva che col matrimonio tutto sarebbe cambiato. Apparentemente sembrò un naturale evoluzione del rapporto, in realtà non lo era affatto perché noi non ci conoscevamo per niente. Si giunse alle nozze perché non avevamo più altra scelta, vista la lunghezza del fidanzamento. Probabilmente io ero innamorata, lui non saprei dire alla luce dei suoi comportamenti sia prima sia dopo, anche perché il fatto di sposarmi per lui era come possedermi, ero*

l'oggetto dei suoi desideri e la schiava di casa" (Summ., p. 19/12).

L'apparato testimoniale conferma come la decisione matrimoniale fu il coronamento del rapporto basato sull'amore reciproco essendo entrambe le parti innamorate. Di rilievo risulta essere la seguente testimonianza, che sottolinea come la decisione matrimoniale fu presa di comune accordo dalle Parti: *"Credo l'avessero preso insieme. Si giunse ad esso perché c'era un rapporto che andava avanti da qualche anno. Lui diceva sempre che non vedeva l'ora di sposarsi e che così sarebbe cambiato tutto. Le parti sembravano innamorate"* (Summ., p. 38/12).

Un altro teste dichiara: *"Si giunse al matrimonio perché stavano insieme da tanto tempo e sembrava la normale conclusione del percorso che avevano fatto insieme ed anche perché dicevano di essere innamorate"* (Summ., p. 44/12).

Un altro teste dichiara: *"Si giunse al matrimonio dopo un anno dal fidanzamento ufficiale e sembrava la naturale evoluzione del rapporto. Sembravano innamorati al momento della scelta"* (Summ., p. 58/12).

La vita matrimoniale è durata circa tredici anni e fu condotta in maniera pacifica per i primi anni, inoltre ebbero tre figli. Durante il connubio le Parti misero in atto quello che era il loro progetto comune di formare una famiglia con figli.

La parte attrice, nel descrivere le circostanze che hanno caratterizzato la vita matrimoniale, fornisce una versione che oggettivamente contrasta con quanto emerge dalla documentazione presente in atti. In merito l'attrice dichiara: *"La successiva convivenza coniugale fu un inferno, perché non si instaurò mai un normale rapporto. Io, di fatto, ero la sua schiava, lui faceva tutto quello che voleva, aveva sempre reazioni violente sia con me sia successivamente anche con i miei figli, che come è possibile vedere dalla relazione dei Servizi sociali hanno paura del padre e possono vederlo solo in loro presenza, anche se lui oggi neanche li cerca. In precedenza li cercava per dargli fastidio e picchiarli. Il grande è stato costretto a sporgere denuncia ai Carabinieri contro il padre, denuncia di cui ho fornito copia a questo Tribunale. È durata circa 13 anni, perché per me valeva il principio che il matrimonio, anche se fosse stato un inferno, era per sempre e di conseguenza ho finito con l'accettare passivamente tutte quelle situazioni subendo le conseguenze*

di tutti suoi atteggiamenti più violenti. Quando nel 2014 venni a conoscenza dei tradimenti che lui portava avanti già dall'epoca del fidanzamento e che erano proseguito per tutto il tempo della vita coniugale, con la nascita di figli al di fuori del matrimonio, mi portò alla decisione, anche per il bene dei miei figli, di avviare quanto era necessario per mettere fine alla vita coniugale con la separazione ed il divorzio" (Summ., p. 21/18).

Quanto affermato dall'attrice viene smentito dal convenuto: "*La convivenza matrimoniale venne istaurata in appartamento che abbiamo comprato entrambi con la stipula di un mutuo sempre nello stesso paese di origine, ma distante dalle proprie famiglie. La convivenza matrimoniale è durata circa 13 anni, gran parte dei quali vissuti bene. Dopo la nascita del secondo figlio iniziammo ad allontanarci l'uno dall'altro, forse perché si era instaurato tra noi un clima di routine che era alla base dell'allontanamento. Ed anche se arrivò il terzo, tuttavia la situazione era compromessa e si arrivò alla separazione, alla base del quale vi fu un tradimento da parte mia che la L. non intese perdonarmi. Fu quello l'unico mio tradimento durante tutti gli anni della nostra storia. Della L. non saprei rispondere se fu sempre fedele"* (Summ., p. 30/21). Più oltre afferma: "*La separazione di fatto avvenne il 14.07.2014 quando io confessando il tradimento abbandonai la casa coniugale. Successivamente avvenne la separazione legale consensuale ed infine il divorzio. L'iniziativa della separazione fu presa da lei. Ci sono stati tentativi di riconciliazione che non hanno dato esito. Tali tentativi furono portati avanti da me e dai miei familiari ed anche da qualcuno dei suoi"* (Summ., p. 30-31/22).

Come si evince dalla deposizione del convenuto, le circostanze che hanno portato alla rottura del rapporto, non sono addebitabili ad un'incapacità del convenuto nell'adempiere i doveri coniugali bensì ad un progressivo allontanamento affettivo della coppia che iniziò soltanto dopo la nascita del secondo figlio. Una rottura che poi è diventata insanabile dopo il tradimento del convenuto avvenuto soltanto dopo tredici anni di matrimonio.

In riferimento alla documentazione presente agli atti di causa, circa le denunce effettuate dall'attrice nei confronti del convenuto, questa si riferisce al periodo risalente alla fase della separazione, quando la vita matrimoniale era già finita. Nella menzionata documentazione viene

confermato come il clima di conflittualità con i figli risale alla fase post separazione, sottolineando come tale dinamica non incide sulla capacità genitoriale del G., nonché sul suo desiderio di svolgere il ruolo di padre. Dalla Sentenza emessa dalla Corte di Appello di (omissis) si legge: *"Non emerge una incapacità del G. a partecipare adeguatamente alle scelte genitoriali concernente la vita dei figli né le sue inadempienze economiche, per quanto gravi, concernenti il contributo al mantenimento della prole, sono indice di disinteresse o disaffezione nei loro confronti, per come dimostra, indirettamente, la sua determinazione nel cercare di incontrarli e di mantenere vivo il rapporto con loro. In tale contesto, prima e piuttosto che modificare il regime prioritario dell'affido condiviso, appare ragionevole confidare nel rispetto del dovere dei genitori di curare l'interesse dei figli ad un rapporto equilibrato con entrambi che, in linea di principio, è coerente con la condivisione delle responsabilità, propria del regime dell'affido condiviso, dovendosi ribadire, nel caso in esame, il rischio che –* ***soprattutto in assenza di, peraltro, doverose iniziative del genitore cd. collocatario, volte a tutelare la figura ed il ruolo dell'altro*** *– l'affido esclusivo alla L. comporti un ulteriore distacco dei figli dal padre, figura fondamentale per una crescita sana ed equilibrata"* (Summ., ***Sentenza Corte di Appello di (omissis), sezione prima civile,*** p. 76).

Come si evince da detta Sentenza, non risulta veritiero quanto affermato dall'attrice poiché il G. si è attivato in tutti i modi per cercare di incontrare i figli e di mantenere vivo il rapporto con loro, risultando, invece, essere l'attrice a non mettere in atto iniziative per favorire il mantenimento del rapporto padre-figli.

6. La Perizia ex officio. Dopo aver sottoposto a visita peritale la parte convenuta ed aver esaminato gli atti di causa il Perito *ex Officio* nominato dal Tribunale, risponde ai quesiti del Giudice Istruttore, ricostruendo la vicenda matrimoniale *in casu* e mettendo in luce come il convenuto non presentava, all'epoca delle nozze, problematiche psicopatologiche che avessero potuto in qualche modo ostacolare la capacità dello stesso di adempiere gli obblighi coniugali, sottolineando, oltremodo, come lo stesso abbia adempiuto adeguatamente a tali obblighi. Dalla perizia si legge: *"Il sig. N. G., al momento delle nozze, non presentava disturbi di natura psicopatologica, neurolo-*

gica o internistica" (Summ., Perizia, p. 99/1). Ed ancora: *"La parte convenuta non presentava condizioni psicopatologiche in grado di interferire con la sua capacità di assumere e adempiere agli obblighi matrimoniali; inoltre, era in grado di realizzare relazioni interpersonali idonee al suo ruolo dì coniuge"* (Summ., Perizia, p. 99/3). Circa la condizione attuale del convenuto, dalla perizia si legge: *"In atto il convenuto presenta un valido equilibrio psichico; ha realizzato una nuova famiglia ed affronta con serenità tutte le vicende giudiziarie residuate dalle prime nozze, nonostante abbia subito un serio problema di salute (ictus cerebrale)"* (Summ., Perizia, p. 99/4).

Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, § 2 C.I.C.)

7. Per quanto concerne il capo di nullità relativo all'esclusione della fedeltà da parte dell'uomo convenuto, gli atti istruttori hanno messo in luce come risultano essere del tutto assenti le prove richieste dalla Giurisprudenza Rotale: prova diretta e prova indiretta.

8. Circa la Prova diretta, in atti manca una *confessio iudicialis* del convenuto, presunta parte simulante, diretta ad escludere il bene della fedeltà dal matrimonio con la L. Il convenuto dichiara come accettava le proprietà del matrimonio e nella specie la fedeltà: *"Basavamo il nostro matrimonio sulla fedeltà, perché era uno dei valori principali. Di fedeltà se ne parlava come se ne parla in tutte le coppie. Ribadisco che per me era uno dei principi dai quali non si può prescindere. Anche per E. era lo stesso"* (Summ., p. 28/9). Più oltre afferma: *"Si ero consapevole che il matrimonio comporta l'obbligo della fedeltà verso il coniuge e che lo stesso era finalizzato nell'avere dei figli ed accettavo questo come ogni altro vincolo che comportava"* (Summ., p. 28/11).

La parte attrice non fa altro che fare una lettura a posteriori, basandosi unicamente sul tradimento messo in atto dal convenuto soltanto dopo circa tredici anni dal matrimonio. E' la stessa attrice a dichiarare che prima del matrimonio il G. accettava dal futuro matrimonio il bene della fedeltà: *"Le perplessità sulla fedeltà del G. sono giunte dopo le nozze quando venni a conoscenza della relazione che da*

dieci anni portava avanti con un'altra donna di (omissis), come già detto. Tuttavia vogli puntualizzare che questo della fedeltà era un problema aperto in famiglia in quanto il padre tradiva la madre, e l'infedeltà in casa non era vista come motivo di disonore, bensì motivo di orgoglio. Quando all'epoca del fidanzamento appresi queste cose, ciò mi fece anche pensare sul fatto che N. potesse essere infedele, ma come più volte ribadito ***lui mi rassicurò sempre che non mi avrebbe mai tradito*** *e ciò io lo presi per buono e lo accettai così, anzi, come accennato, accettati gli episodi di violenza solo per il semplice fatto che lui mi appariva sempre fedele. Col senno di poi posso dire che arrivò all'altare escludendo di dovermi essere fedele, come accertato purtroppo solo successivamente. Il G. sapeva bene che avrei accettato tutto, fuorché l'infedeltà"* (Summ., p. 18/9).

L'assenza di una volontà simulatoria da parte del convenuto, diretta ad escludere il bene della fedeltà dal matrimonio con l'attrice, emerge anche dalle testimonianze.

Un teste dichiara: *"Prima del matrimonio non ho avuto confidenze di perplessità sul matrimonio, né sulla fedeltà da parte del G."* (Summ., p. 37/9).

Un altro teste dichiara: *"Lei parlava del matrimonio e parlava anche della fedeltà che era un valore assoluto. Durante il fidanzamento anche lui parlava di fedeltà e la prometteva sempre. Dopo il matrimonio è emerso che fedele non era affatto"* (Summ., p. 44/7).

Un altro teste dichiara: *"Fecero progetti comuni come l'acquisto della casa. Parlando del matrimonio pensavano anche a figli e lui diceva che ne voleva tanti. Si parlava di fedeltà. Mia sorella era categorica sul fatto che non gli avrebbe mai perdonato un tradimento. Lui pur giurandole la più assoluta fedeltà tuttavia, ogni tanto, ci faceva pensare il contrario per battute od apprezzamenti che faceva su altre donne"* (Summ., p. 51/7).

Di rilievo risulta essere la seguente testimonianza: *"Fecero progetti comuni nel senso che comprarono una casa facendo un mutuo, pensavano al matrimonio e volevano entrambi figli. Mia figlia tra i valori aveva la fedeltà e rimarcava sempre che lui le era fedele. Lui parlava di fedeltà assoluta ad E. ma in paese correva la voce che il padre non era fedele alla madre e che la madre era d'accordo con*

questa scelta del marito, ma sono solo voci del paese" (Summ., p. 58/7). Più oltre afferma: *"Pensavo di tutto per via del suo carattere, ma circa l'eventualità che fosse infedele ad E. era una cosa a cui nemmeno pensavo"* (Summ., p. 58/9).

9. Assente risulta essere anche la *causa simulandi.* Infatti, a fronte di una debole *causa simulandi* emerge una forte *causa contrahendi*.

L'assenza della *causa simulandi* trova riscontro nel fatto che il convenuto non aveva dubbi sul futuro matrimonio con l'attrice poiché tra le Parti vi era un rapporto basato sull'amore reciproco che li portava a progettare un futuro insieme. Anche l'acquisto della casa da adibire a futura dimora coniugale, con la sottoscrizione di un mutuo, mostra come tra le parti vi era intesa e progettualità futura. In merito il convenuto dichiara: *"Abbiamo iniziato la nostra conoscenza e poi piano piano si è evoluta in relazione affettiva in cui non vi era solo attrazione fisica ma anche sentimenti. Il nostro fidanzamento è iniziato quasi subito dopo la nostra conoscenza, all'epoca io avevo 14 anni, E. 15 e si è protratto per circa 7 anni. Fu vissuto tra alti e bassi, ogni tanto si litigava anche su banalità, ma eravamo molto legati. La frequentazione, come già prima accennato, era sempre legata alla presenza dei suoi familiari, non si usciva mai da soli, e questo era motivo di molti litigi. E questo fu uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sposarci. Durante il fidanzamento io fui sempre fedele ad E., e lo stesso penso di lei"* (Summ., p. 27/5). Più oltre afferma: *"La nostra relazione si trasformò in fidanzamento mirato al matrimonio solo dopo che entrambi siamo diventati maggiorenni. Anche se fra di noi anche precedentemente si fantasticava sul matrimonio, anche perché eravamo studenti e non avevamo le possibilità economiche. Il fidanzamento, comunque, venne ufficializzato con un grande festa dove erano presenti entrambe le famiglie e i parenti"* (Summ., p. 27-28/7). Ed ancora: *"Quasi sempre facevamo progetti per il futuro, come acquisto di una casa, avere dei figli, perché queste erano le massime aspirazioni che ci erano consentite"* (Summ., p. 28/8).

La parte attrice conferma come il convenuto non aveva dubbi sul futuro matrimonio: *"No G., nonostante i suoi comportamenti, appariva sicuro della futura vita matrimoniale come pure era sicuro*

della mia persona per il fatto che io non sarei mai venuta meno ai miei principi. Tutto questo lo manifestò sin dal momento della nostra conoscenza, come già ho detto" (Summ., p. 18-19/8).

Anche l'apparato testimoniale conferma l'assenza di dubbi e perplessità del convenuto circa il futuro matrimonio.

Un teste dichiara: "*Non ho mai ricevuto confidenze dal G. circa perplessità sul matrimonio in genere, né su E."* (Summ., p. 44/8).

Un altro teste dichiara: *"Il G. non manifestò mai perplessità sul matrimonio in genere, né su mia sorella che si accingeva a sposare anzi diceva da sempre che era l'unica donna della sua vita"* (Summ., p. 51/8).

Un altro teste dichiara: "*N. non aveva dubbi né sul matrimonio in genere, perché dai discorsi che faceva ciò non appariva, né su E. perché era sicura di lei"* (Summ., p. 58/8).

Quanto alla *causa contrahendi*, per tutto quanto precedentemente illustrato, è rinvenibile nel forte amore che univa le Parti, un amore che li aveva portati alla decisione di celebrare matrimonio con lo scopo di formare una famiglia allietata dalla presenza di figli.

10. Le circostanze prematrimoniali e postmatrimoniali, emerse nella trattazione delle prove dei capi di nullità in esame, mostrano come non risultano essere in linea con il capo di nullità relativo alla presunta esclusione della fedeltà da parte dell'uomo. Significativa risulta essere la circostanza post matrimoniale relativa al primo tradimento da parte del convenuto il quale è avvenuto soltanto dopo circa tredici anni di matrimonio. Ciò a dimostrazione di come il convenuto abbia messo in atto una condotta fedifraga soltanto durante il connubio e dopo ben tredici anni dalle nozze.

11. Il Difensore del Vincolo. Nelle *Animadversiones* fatte pervenire il Difensore del Vincolo, dopo attenta e scrupolosa analisi, *in iure et facto*, chiede di rispondere in modo Negativo al dubbio concordato.

12. Motivazioni e disposizioni finali. Gli esiti istruttori, dunque, impediscono al Collegio il raggiungimento della richiesta certezza morale, per dichiarare la nullità del presente matrimonio, per tutti gli elementi emersi nell'istruttoria alla luce della normativa Canonica

nonché dei principi Giurisprudenziali. In maniera unanime, infatti, si deve riscontrare come nella vicenda matrimoniale oggetto di causa, la parte convenuta, al momento del consenso matrimoniale, non possedeva alcun disturbo psicopatologico, che abbia impedito allo stesso di valutare ed adempiere gli obblighi coniugali, ciò è comprovato anche dall'analisi della vicenda matrimoniale che ha messo in luce come il convenuto abbia assolto adeguatamente ai doveri coniugali.

Un mancato raggiungimento della richiesta certezza morale da parte del Collegio giudicate che non è stato possibile raggiungere nemmeno per il capo relativo all'esclusione della fedeltà da parte del convenuto, mancando in atti sia una valida prova diretta che indiretta.

P. Q. M.

alla luce circostanze sopra esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio davanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al matrimonio in oggetto

dichiariamo, pronunciamo e
definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **E. L. e N. G.** e ritenendo che al dubbio proposto:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte dell'uomo, convenuto (can 1095, n. 3 C.I.C.);
in subordine
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, §2 C.I.C.)";

si debba rispondere:

NEGATIVAMENTE, *ad omnia*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 09.03.2022

Mons. Vincenzo VARONE
Sac. Alberto LORENZO, *Ponente*
Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Crotone – Santa Severina

Nullità di Matrimonio: R. - M.

- *Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta* (can 1095, n. 3 C.I.C.);
- *Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta* (can. 1102, §1 C.I.C.);
- *Esclusione della prole da parte della donna, convenuta* (can. 1101, §2 C.I.C.)".

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Sac. Alberto Lorenzo

FATTISPECIE

1. Ante nuptias. V. R., (omissis), e M. A. M., (omissis), si conobbero in occasione della gita del quinto anno di scuola superiore, nell'aprile 2005. V., all'epoca, frequentava il liceo scientifico, lei il liceo socio-psico-pedagogico. Lei fece subito una buona impressione a V. ed a lui sarebbe piaciuto approfondire la sua conoscenza. Tuttavia, al ritorno dalla gita, si sentirono solo poche volte fino al diploma, dopodiché ognuno intraprese la propria strada fino al febbraio 2011, quando V. la rivide in un locale di (omissis). La contattò su facebook

per paura che lei non si ricordasse e da allora iniziarono delle lunghe conversazioni, prima in chat poi di persona, che culminarono con il fidanzamento nell'aprile dello stesso anno. M. A. era iscritta all'Università in un corso di specializzazione di (omissis) che non la soddisfaceva, non aveva mai lavorato, non aveva mai viaggiato o avuto esperienze fuori dalla Calabria. Frequentava l'Università a (omissis) e viveva con i genitori a (omissis). Anche V. studiava all'Università. Dopo la laurea di V. e la sua abilitazione alla professione (omissis) decisero, senza nessuna forzatura, di convolare a nozze nel settembre del 2014. Del giorno in cui V. comunicò ai suoi genitori la volontà di sposarsi, lui ricorda lo sgomento e l'incredulità nei loro visi. Il padre, persona pacata e silenziosa, qualche sera dopo gli chiese più volte se fosse realmente convinto di quello che andava a fare, ma lui si sentiva pronto, anzi prontissimo. Sin dall'età giovanile V. aveva sviluppato un senso di responsabilità tale da renderlo adulto precocemente. Finita l'Università, a 26 anni, si riteneva pronto per avere una famiglia tutta sua, si sentiva adulto e pronto per avere dei figli. Nella continua corsa della sua vita il matrimonio era la successiva tappa da raggiungere, poi sarebbero arrivati i figli e questo lo rendeva orgoglioso poiché li avrebbe avuti da giovane.

I primi problemi iniziarono quando decisero di progettare il posto in cui andare a vivere. Assodato che sarebbe stato (omissis), poiché V. considerava un passo indietro portarla a vivere in un paese piccolo come (omissis), il problema era la casa. Con delle situazioni lavorative e formative ancora in divenire, V. non se la sentiva di affrontare un mutuo per comprare una casa a (omissis) e, di conseguenza, impegnarsi per anni. L'idea comune, fino al febbraio 2014, era quella di vivere a (omissis) prendendo un appartamento in affitto. In un giorno di febbraio M. A. lo chiamò a casa sua e il padre di lei gli fece una proposta: ristrutturare un appartamento di sua proprietà per destinarlo ad abitazione coniugale. In quell'occasione V. sollevò i suoi dubbi, legati al fatto che desiderava una casa indipendente appena avrebbe avuto la possibilità di permettersela; inoltre non lo entusiasmava l'ubicazione perché nello stesso palazzo viveva uno zio di M. A. con il quale i rapporti non erano propriamente idilliaci. Il padre di lei gli fece superare i dubbi garantendogli che tutti i costi per la realizzazione della casa sarebbero stati a suo carico e che in futuro, qualora avesse voluto cambiare casa, avrebbero potuto venderla ed acquistarne un'altra più

congeniale. Ad agosto, con i lavori ancora incompleti e convinti che non avrebbero finito in tempo, V. ricevette una proposta da parte di uno zio. Questo zio aveva una casa a (omissis) che utilizzava solo nei periodi festivi e, accortosi dei turbamenti di V., gli offrì la possibilità di vivere lì finché la loro casa non fosse stata pronta. V. accettò di buon grado e telefonò subito a M. A. per darle la notizia. Ma la risposta fu agghiacciante. Lei gli disse che non avrebbe mai vissuto a (omissis), neanche per un giorno. E quando le domandò il perché di questa presa di posizione lei non volle sentire ragione e disse perentoriamente che non si sarebbero sposati se non alla condizione che, celebrate le nozze, fossero andati a vivere subito a (omissis); M. A. non offriva assolutamente altre alternative. Quello fu il primo giorno in cui V. dubitò della scelta che stava per compiere.

2. Post nuptias. Il matrimonio venne celebrato il (omissis) nella Chiesa parrocchiale (omissis) con una bella festa religiosa e conviviale e subito dopo partirono per il viaggio di nozze. Al ritorno dal viaggio di nozze V. fece il concorso di ammissione alla Scuola (omissis), a 1000 km di distanza da casa. Ogni mese, per dieci giorni consecutivi, doveva frequentare il (omissis) ed al ritorno recuperare le "ore perse" sul posto di lavoro facendo doppi e tripli turni. Inoltre, per ulteriore sostentamento, faceva dai quindici ai venti turni in più presso Case di riposo per anziani. Tutto ciò ovviamente si ripercuoteva sul tempo passato a casa, che era assolutamente esiguo con conseguenti divergenze sulla vita di coppia. La cosa col tempo, invece che affievolirsi, diventò sempre più pesante. V. si chiedeva e chiedeva a M. A. il perché di tutti quei litigi per cose futili quando invece avrebbero potuto passare quelle poche ore al giorno in cui si vedevano in amore ed armonia. Nonostante il rapporto procedesse tra alti e bassi, lui aveva un forte desiderio di paternità che le manifestava appena ne aveva occasione. Lei però gli disse che nel primo anno di matrimonio non avrebbe voluto figli e lui accettò, con disappunto, la sua decisione. Circa un anno dopo dal matrimonio M. A. gli manifestò la volontà di realizzarsi professionalmente. V. non era mai a casa e lei sentiva l'esigenza di fare qualcosa per se stessa e per aiutare l'economia domestica. L'idea di lavorare per conto di altri non la entusiasmava e, soprattutto, non la entusiasmava il dover lavorare come educatrice. Aveva voglia di intraprendere un'attività commerciale tutta sua e lo

convinse della bontà dell'idea. Del resto V. si stava pian piano realizzando, non poteva di certo stroncare le sue aspettative, nonostante fosse conscio del fatto che una (omissis) non avrebbe avuto successo. Trovarono un locale da affittare, fecero dei lavori per renderlo bello ed accogliente, lo arredarono alla perfezione e comprarono tutto quanto fosse necessario. In questo periodo V. vide rifiorire M. A. che riprese a prendersi cura del suo corpo e del suo aspetto, a frequentare assiduamente le sue amiche e ad uscire sempre più spesso in loro compagnia, complice anche la sua assenza per motivi lavorativi. In questa fase di eccessiva esaltazione V. non la riconosceva più ed anche le conversazioni fitte e segrete con le sue amiche non lo lasciavano tranquillo. Era come se in questa fase positiva della sua vita non avesse più bisogno di lui e cercasse altro. Tuttavia l'attività non decollò e cosi la chiusero. Lei, dall'euforia, precipitò in uno stato di apatia e di umore deflesso.

Un altro motivo per cui litigavano spesso era l'apertura della casa agli amici. Lei non amava avere gente a casa mentre V. era del parere opposto. Da quando si sposarono, raramente ricevettero visite a casa e, nell'ultimo periodo, quasi per nulla. A volte V. sbottava per questa cosa, lui aveva il desiderio di invitare i suoi amici, anche solo per due chiacchere ed un aperitivo. Lei un giorno, durante un litigio per questa cosa, gli disse: "in questa casa si fa diversamente, non pensare di essere a casa di tua madre dove la gente entra ed esce". Nel frattempo V. chiese aiuto alla psicologa con cui lavorava e anche lei gli disse che era necessario ritrovare quegli stimoli che li avevano fatti innamorare e condotto fino al matrimonio. A V. piaceva molto parlare con questa collega, perché riusciva a capire il suo stato d'animo e gli permetteva di sfogarsi. Quella che era una richiesta soddisfatta di aiuto diventò molto presto una simpatia vicendevole; oltre alle lunghe chiacchierate dal vivo iniziarono a scriversi dei messaggi e a sentirsi telefonicamente. Entrambi sapevano che era qualcosa che non si doveva fare, e così lei si allontanò anche perché tutto ciò andava contro la sua etica professionale. Anche se per un po' le cose sembravano andare meglio fra V. e M. A., lei non perdeva occasione, come di consueto durante le nostre discussioni, per punzecchiarlo. A breve distanza di tempo V., però, riprese a parlare con la sua collega psicologa ed i rapporti diventarono sempre più fitti. V. stava a casa ma la sua testa era con lei. M. A. aveva intuito che qualcosa non andava e che c'era

qualcun'altra, anche perché durante la sua permanenza a (omissis) si erano sentiti poco o niente. Arrivato a casa lei gli controllò il telefono e riuscì ad averne quasi la certezza, poi glielo chiese apertamente e V. si sentì liberato nel dirle che era vero. Dopo la sua confessione M. A. gli disse che non lo voleva più a casa, che se lui non aveva il coraggio di lasciarla il passo lo avrebbe fatto lei. Quella sera M. A. gli disse anche di prendersi il tempo che gli serviva ma che doveva lasciare casa. La sera seguente, sotto insistenza di sua madre e sua sorella, V. ritornò dai suoi. La separazione legale è avvenuta mediante negoziazione assistita. Anche il divorzio venne espletato davanti all'Ufficiale di Stato Civile il 3 gennaio 2019.

In data 30 agosto 2019 il sig. V. R., ha presentato supplice libello, datato 26.09.2019, presso questo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, affinché venga riconosciuta la nullità del matrimonio, celebrato con la sig.ra M. A. M., per il *"Immaturità della donna convenuta per l'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali (can 1095, n. 3 C.I.C.); in subordine: Conditio de futuro da parte della stessa donna convenuta (can. 1102 §1 CIC); Esclusione della prole da parte della stessa donna convenuta (can. 1101, §2 C.I.C.)".*

3. Iter processuale. In data 30.08.2019 il Vicario Giudiziale, verificata la capacità di stare in giudizio della parte attrice ed accertate la competenza di questo Tribunale e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, decretava l'ammissione del libello. Con lo stesso decreto nominava come Difensore del Vincolo l'Avv. Rot. Erika Ferraro. In data 03.10.2019 emanava il decreto di concordanza del dubbio secondo la seguente formula:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta (can 1095, n. 3 C.I.C.);

in subordine
Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta
(can. 1102, §1 C.I.C.)
Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101, §2 C.I.C.)".

Con lo stesso decreto veniva costituito il Collegio giudicante (Mons.

Vincenzo Varone, *Preside*; Sac. Alberto Lorenzo, *Istruttore e Ponente*; Mons. Vincenzo Pizzimenti, *Congiudice*).

In data 16.10.2019 veniva emanato il Decreto di apertura dell'istruttoria.

Durante la fase istruttoria sono state ascoltate presso la sede di Crotone del Tribunale la Parte attrice e quattro testi di Parte attrice.

La parte convenuta, più volte regolarmente citata a comparire in giudizio per rendere la propria deposizione, non si è presentata in Tribunale e pertanto è stata dichiarata assente dal giudizio con Decreto del 19 dicembre 2019.

In data 01.07.2020 veniva nominato il Perito d'ufficio, *Psichiatra*, il quale in data 18.01.2021, tramite P.E.C., comunicava che, non essendo la Parte convenuta presentatasi a colloquio Peritale, dai soli atti istruttori era risultato impossibile procedere ad effettuare un'adeguata valutazione psichiatrico-forense. Con lettera del 27.02.2021 il Preside del Collegio chiedeva al Perito incaricato di presentare le proprie argomentazioni in riferimento alla P.E.C. del 18.01.2021. In data 23.04.2021 il Giudice Istruttore, preso atto che nessuna comunicazione era pervenuta disponeva che si procedesse alla pubblicazione degli atti.

In data 07.05.2021 veniva decretata la pubblicazione degli atti. In data 24.05.2021 il Perito inviava nuova P.E.C. con la quale confermava l'impossibilità a procedere ad un'adeguata valutazione psichiatrico – forense. In data 28.05.2021 veniva emesso il decreto di conclusione in causa. Sempre in data 28.05.2022 perveniva P.E.C. della Parte attrice con la quale chiedeva di poter visionare gli atti presso il Tribunale di domicilio, che venivano inviati dal Tribunale in pari data. In data 23.06.2021 la parte attrice prendeva visione degli atti, riservandosi di presentare proprie osservazioni, che venivano inviate al Tribunale in data 02.07.2022. Considerato che la parte attrice segnalava nelle proprie osservazioni la presenza di alcuni errori materiali nelle comunicazioni al Perito e del Perito al Tribunale, il Giudice Istruttore disponeva il rinvio degli atti con le opportune correzioni al Perito affinché lo stesso potesse confermare o variare le proprie conclusioni. Il Perito inviava nuova P.E.C. con cui confermava quanto precedentemente esposto in data 21.01.2022. In data 01.02.2022 veniva emesso il decreto di pubblicazione di supplemento istruttorio ed il 17.02.2022 la conclusione in causa.

In sede di fase dibattimentale interveniva esclusivamente il Difensore del Vincolo, che faceva pervenire le sue *Animadversiones* in data 26.03.2022, poiché entrambe le Parti non erano assistite da un Patrono.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

4. Premessa. Il Collegio Giudicante *ex actis et probatis* non ha raggiunto la certezza morale per dichiarare nullo il matrimonio *de quo.* Dalla lettura degli atti di causa è possibile constatare come non emergano le prove a sostegno dei capi di nullità concordati: incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta (can. 1095, n. 3 CIC); condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta (can. 1102, §2 CIC); esclusione della prole da parte della donna, convenuta (can. 1101, §2 CIC). Sia dalla deposizione della Parte attrice, sia dalle testimonianze rese dai testi di parte attrice, non si rinvengono elementi che avrebbero potuto in qualche modo inficiare la capacità della donna convenuta di far fronte agli obblighi matrimoniali; d'altronde, la convenuta, sia prima che durante la vita matrimoniale, non ha mai presentato alcuna problematica psicopatologica. Le stesse circostanze postmatrimoniali hanno messo in luce come il rapporto coniugale sia terminato a seguito di circostanze che non hanno nulla a che vedere con la persona della convenuta.

Anche i capi inerenti alla condizione de futuro apposta dalla donna convenuta (can. 1102, §2 CIC) nonché l'esclusione della prole da parte della donna convenuta (can. 1101, §2 CIC), non trovano riscontro in atti poiché risultano del tutto assenti le prove richieste dalla Giurisprudenza Rotale a sostegno di tali capi di nullità ovvero prova diretta e prova indiretta.

Incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta (can 1095, n. 3 C.I.C.)

5. Accertamenti istruttori. Dall'analisi degli atti di causa non emergono elementi che possono provare la presenza nella convenuta di problematiche psicopatologiche che l'abbiano potuta ostacolare nell'emettere un valido consenso matrimoniale nonché di assumere gli obblighi essenziali matrimoniali. Sia la deposizione dell'attore che le testimonianze di Parte attrice risultano essere molto scarne circa il vissuto della M. all'interno del proprio nucleo familiare d'origine, poiché gli stessi affermano che non hanno mai ricevuto confidenze dalla M. In merito l'attore dichiara: *"Per quel che mi riguarda l'integrazione famigliare e sociale ribadisco quanto ho detto relativamente quanto già affermato sia per l'infanzia per l'adolescenza. Per quando riguarda M. A. non ho mai avuto confidenze in merito"* (Summ., p. 21/4).

Analizzando la relazione prematrimoniale è possibile constatare come questa era basata sull'amore reciproco, in assenza di problematiche degne di rilievo. Un amore che ha permesso alle Parti di conoscersi adeguatamente e di gettare le basi per un futuro coniugale. Un rapporto basato sull'amore reciproco e su un adeguato grado di maturità che ha portato le Parti alla decisione matrimoniale al fine di attuare quello che era stato sempre un loro progetto ovvero quello di formare una famiglia allietata dalla presenza di figli. Inoltre, l'attore sottolinea come con la convenuta era sicuro della futura vita matrimoniale e come non avesse dubbi sulla sua persona, ciò a dimostrazione di come tra le Parti vi era stata una conoscenza adeguata. In merito l'attore dichiara: *"Dopo la laurea abbiamo cominciato a fare progetti a partire dall'abitazione coniugale. Abbiamo parlato di matrimonio, avendo frequentato anche il corso prematrimoniale, e nei nostri discorsi parlavamo del matrimonio anche in rapporto a quale modalità patrimoniale sottoscrivere optando la fine per la comunione dei beni. Si parlò anche dei figli e dai discorsi che si facevano lei sembrava non manifestare in merito perplessità. Io personalmente non avevo dei dubbi in merito: volevo i figli ed era una delle motivazioni che mi spingeva a sposarmi"* (Summ., p. 23-24/7). Più oltre afferma: *"La convenuta non manifestò mai perplessità né in merito al matrimonio né in merito alla mia per-*

sona. Come già riferito in precedenza le perplessità che manifestò erano collegate al venire a vivere a (omissis) che lei escludeva categoricamente. Che io sappia di questa o altra perplessità prima del matrimonio non le manifestò ad altri" (Summ., p. 24/8).

L'apparato testimoniale conferma come tra le parti vi era un rapporto caratterizzato dall'amore reciproco e come avessero la volontà di celebrare matrimonio al fine di costituire una famiglia con la presenza di figli. I testi sottolineano come le Parti facevano questi discorsi già durante il fidanzamento. Di rilievo risulta essere la seguente testimonianza: *"Credo che la decisione del matrimonio l'abbiano presa insieme e la comunicarono subito alle rispettive famiglie. Non saprei dire se questa fosse la naturale evoluzione del rapporto, a me ed a mio marito la decisione sembrò essere stata presa con una certa fretta, anche se dovevamo prendere atto che entrambi dicevano sempre di essere innamorati l'uno dell'altro"* (Summ., p. 42/12).

Il secondo teste afferma: *"Penso che l'iniziativa del matrimonio fu presa da entrambi. Apparentemente sembrava che fosse la naturale evoluzione del rapporto anche perché dicevano di essere innamorati"* (Summ., p. 48/12).

Il terzo teste afferma: *"Ribadisco che non ho avuto modo di conoscere la M. di conseguenza la mia risposta si basa su quella che era l'apparenza, per cui posso dire che al momento delle nozze appariva consapevole, ma se nella realtà lo fosse stato questo non saprei dirlo"* (Summ., p. 55/13).

Il quarto teste afferma: *"A me sembrava pronta anche in ragione dell'età, infatti aveva 27 anni. M. A. non mi fece mai confidenza alcuna su come si vedesse proiettata nella futura vita familiare"* (Summ., p. 61/13). Ed ancora: *"Al di là della precisazione fatta prima, nessuno sconsigliò ai due di accostarsi al matrimonio"* (Summ., p. 61/14).

Alla luce di quanto emerso dalla deposizione dell'attore e dalle testimonianze, la decisione matrimoniale risultò per la convenuta il frutto di una decisione ben ponderata ed in assenza di una qualche problematica psichica che abbia potuto in qualche modo inficiare tale decisione. Una decisione presa con maturità dove la convenuta valutò adeguatamente tale scelta con tutti i diritti ed oneri derivanti dal matrimonio.

Durante l'arco della vita matrimoniale, durata circa quattro anni, non sono emerse problematiche psicopatologiche a carico della convenuta che abbiano potuto in qualche modo ostacolarla nell'adempiere i doveri coniugale. Difatti il rapporto matrimoniale si è logorato e poi interrotto per colpa dell'attore il quale ha iniziato una relazione extraconiugale con un'altra donna la quale era la psicologa dove l'attore si era rivolto in precedenza. Dei due, durante il connubio, chi ebbe la necessità di un supporto psicologico non fu la convenuta bensì l'attore. In merito l'attore dichiara: *"La separazione di fatto è venuto il 2 febbraio 2018 per iniziativa di M. A. In quella circostanza lei mi fece sedere e mi disse che aveva le prove che avevo una relazione con un'altra donna. Preciso che ad un certo punto della nostra convivenza coniugale, anche al seguito in un episodio in cui ebbi un attacco di panico, avvisai la necessità di un aiuto e di un sostegno psicologico e chiesi aiuto ad una mia collega con la quale mi confrontai sulla mia situazione e lei mi diede dei consigli in merito a come ravvivare quel rapporto di coppia. Ad un certo punto questa collega interruppe i nostri contatti ed io ritenni che era collegato ad un fattore economico. La avvicinai di nuovamente scusandomi di non averlo fatto prima, e lei chiesi l'onorario per la propria consulenza. Lei mi rispose che non era una questione di onorario ma di deontologia professionale perché si era accorta che provava qualcosa per me. Si allontanò nuovamente per circa due mesi ma io pur non restando indifferente alla cosa pensai che alla fine ero un uomo sposato. A Natale del 2017 anche alla luce degli episodi di cui ho detto nel libello e che confermo, capii che non potevo più portare avanti il mio matrimonio e ripresi i contati con quella collega. Per cui quando quel giorno M. A. mi chiese di confermare quella mia relazione extra coniugale, io risposi che era vero. Lei mi obbligò di andare dai miei e dai suoi genitori e manifestare la mia colpa. Io andai e mentre i miei genitori non erano preparati a questo, sebbene fossero informati delle nostre problematiche di coppia perché con loro mi ero confidato tutto, cercarono di dissuaderla da quella sua intenzione, i suoi che probabilmente da lei erano stati preparati erano d'accordo con la figlia e mi invitarono anche loro a lasciare la casa coniugale. Per me si trattò di una liberazione"* (Summ., p. 28-29/23).

6. La Perizia ex officio. Il Perito d'ufficio non ha potuto svolgere il proprio incarico adeguatamente dato che la convenuta non si è sottoposta a visita peritale. In considerazione di ciò, il Perito, dai soli atti istruttori, non ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per poter rispondere con valida certezza scientifica e morale ai quesiti posti. Pertanto, il Perito ha ritenuto impossibile effettuare un'adeguata valutazione psichiatrico-forense sulla parte convenuta (Suppl. Istr,, p. 16) .

Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta
(can. 1102, §1 C.I.C.)

7. Premessa. Analizzando gli atti causa è possibile constatare l'inesistenza del capo di nullità relativo alla condizione de futuro apposta dalla donna convenuta. In atti risulta essere totalmente assente sia la prova diretta sia la prova indiretta, le stesse circostanze postmatrimoniali non risultano essere in linea con il menzionato capo di nullità.

8. Assenza di prova diretta. Circa la prova diretta, in atti non emerge una condizione de futuro apposta dalla convenuta al matrimonio, sia perché non vi è in atti una *confessio iudicialis* della convenuta, dato che è stata dichiarata assente dal giudizio, sia perché è lo stesso attore nonché i testi di parte attrice ad affermare che la convenuta non ha mai apposto condizioni alla validità del futuro matrimonio. L'attore riferisce che la convenuta, in epoca prematrimoniale, abbia esternato che aveva posto come condizione al matrimonio la collocazione della dimora coniugale a (omissis) e non a (omissis), casa proposta dall'attore. A quel punto l'attore, come risposta alla richiesta della convenuta, accettò di fissare la dimora coniugale nella casa sita in (omissis) di proprietà della famiglia M. ed avviarono i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Tale richiesta della convenuta fu accettata dall'attore e soddisfatta prima della celebrazione del matrimonio. In merito l'attore dichiara: *"In linea di massima posso dire che siamo andati d'accordo, tuttavia fu un episodio particolare che mise in dubbio il nostro progetto matrimoniale. L'episodio a cui mi riferisco, già citato nel libello, riguarda la futura casa coniugale. In prossimità delle nozze mi trovai nella situazione in cui avevo anche il concorso per la specializzazione in (omissis), di conseguen-*

za suggerì a M. A. di trovare anche temporaneamente una casa in affitto. All'inizio vi fu accordo in tale senso. A breve distanza di qualche mese il padre di lei ci fece la proposta di completare un appartamento di loro proprietà e situato vicino all'abitazione di un fratello della madre di M. A. con cui i rapporti non erano proprio idilliaci. Dapprima manifestai la mia contrarietà, anche se lui ci aveva detto che noi non avremmo speso nulla perché dei costi per ultimare l'abitazione si sarebbe fatto carico lui. Alla fine acconsentii, anche perché avevo il concorso alle porte. Nell'imminenze delle nozze poiché l'appartamento non era ancora pronto proposi a M. A. di venire a vivere per un breve periodo di tempo in attesa che si ultimasse i lavori a (omissis) dove un mio zio mi aveva messo a disposizione la sua casa già arredata per tutto il tempo che sarebbe stato necessario anche perché lui viveva lontano. M. A. alla mia proposta si espresse con un secco rifiuto precisando che lei non sarebbe mai venuta a vivere a (omissis) neanche per un solo minuto. ***La cosa si risolse perché i lavori vennero ultimati e potemmo andare a vivere già subito nella casa coniugale****"* (Summ., p. 22/5). Più oltre afferma: *"L'unica condizione che pose era quella che si doveva vivere a (omissis). Questo me lo disse apertamente come già riferito ma non so se anche altri sapevano questo"* (Summ., p. 27/16). Più oltre afferma: *"Il momento in cui manifestò in maniera chiara questa sua intenzione fu nella circostanza in cui le chiesi di venire a vivere un breve periodo a (omissis). Se non avessi soddisfatto a quella condizione non ci saremmo sposati"* (Summ., p. 27/17). Ed ancora: *"La convivenza matrimoniale è durata circa tre anni e mezzo. Andammo a vivere nella casa di cui ho detto a (omissis)"* (Summ., p. 27-28/20).

Alla luce di quanto emerso dalla dichiarazione dell'attore, volendo pure ipotizzare che la convenuta abbia apposto come condizione al matrimonio quella di fissare la dimora coniugale nella casa sita in (omissis), detta condizione era stata soddisfatta dall'attore già in epoca prematrimoniale, pertanto la convenuta andò a celebrare il futuro un matrimonio validamente in quanto la condizione, come già specificato, era stata soddisfatta in precedenza.

Anche l'apparato testimoniale conferma l'assenza di una condizione de futuro apposta dalla convenuta al matrimonio.

Il primo teste dichiara: *"Non mi pare che la Sig.ra M. abbia su-*

bordinato il suo matrimonio al futuro verificarsi di determinate condizioni" (Summ., p. 42/16).

Il secondo teste dichiara: *"Non sono a conoscenza di eventuali condizioni poste dalla M. perché il matrimonio potesse riuscire"* (Summ., p. 49/16).

Il terzo teste dichiara: *"Dinanzi alla proposta di mio fratello di andare a vivere a (omissis) fino a quando non sarebbero stati ultimati i lavori. M. A. rispose che lei non avrebbe vissuto a (omissis) un solo giorno. La cosa infastidì molto mio fratello. Questo fastidio però passò perché i lavori furono ultimati e non ci fu bisogno di trovare sistemazione provvisoria"* (Summ., p. 53/5). Più oltre afferma: *"Che io sappia la Sig.ra M. non pose delle condizioni che si dovessero verificare nel futuro matrimonio perché potesse riuscire"* (Summ., p. 55/16).

Il quarto teste dichiara: *"La M. non pose alcuna condizione alla riuscita del matrimonio"* (Summ., p. 61/16).

9. Assenza di prova indiretta. Anche la prova indiretta risulta essere del tutto assente, infatti, la convenuta, in epoca prematrimoniale, non nutre alcun dubbio sulla persona dell'attore né tantomeno sul futuro matrimonio. Dubbi che non sussistevano nemmeno sull'attuazione o meno della presunta condizione de futuro apposta dalla donna, così come sostiene l'attore, dato che detta condizione, ammesso se realmente esistita, era stata soddisfatta in epoca prematrimoniale, pertanto, ogni eventuale dubbio della convenuta era stato fugato già in epoca prematrimoniale. In merito l'attore dichiara: *"La convenuta non manifestò mai perplessità né in merito al matrimonio né in merito alla mia persona. Come già riferito in precedenza le perplessità che manifestò erano collegate al venire a vivere a (omissis) che lei escludeva categoricamente. Che io sappia di questa o altra perplessità prima del matrimonio non le manifestò ad altri"* (Summ., p. 24/8).

L'assenza di dubbi della convenuta sul futuro matrimonio viene confermato anche dall'apparato testimoniale.

Il primo teste dichiara: *"Quelle poche volte che lei venne a casa nostra non mostrò mai perplessità né sul matrimonio né su V."* (Summ., p. 41/8).

Un altro teste dichiara: *"Nella fase prematrimoniale M. A. mai*

si confidò con me circa sue perplessità sul matrimonio o su V." (Summ., p. 54/8).

10. Circostanze. Le stesse circostanze pre e postmatrimoniali non avallano la pretesa attorea. **Tra le circostanze prematrimoniali** va sottolineato la scelta di adibire la dimora coniugale nella casa sita in (omissis), dove furono avviati e completati i lavori di ristrutturazione prima del matrimonio. **In merito alle circostanze prostmatrimoniali** va evidenziato che la rottura del rapporto coniugale, non è da attribuirsi alla convenuta come reazione alla mancata attuazione di una circostanza oggetto di condizione, che di fatto era stata soddisfatta in epoca prematrimoniale, bensì è da attribuirsi all'attore il quale instaurò una relazione extraconiugale (Cfr. Summ., p. 28-29/23).

Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101, §2 C.I.C.)

11. Premessa. Per quanto concerne il capo di nullità relativo all'esclusione della prole da parte della donna convenuta, gli atti istruttori hanno messo in luce come risultano essere del tutto assenti le prove richieste dalla Giurisprudenza Rotale: prova diretta e prova indiretta.

12. Assenza di prova diretta. Circa la Prova diretta, in atti manca una *confessio iudiciales* della convenuta, presunta parte simulante, diretta ad escludere la prole dal matrimonio con il sig. R., poiché la convenuta non si è presentata in giudizio per rendere la propria deposizione. Una presunta volontà simulatoria della convenuta che non è possibile rinvenire nemmeno dalla deposizione dell'attore poiché lo stesso non ha mai ricevuto in epoca prematrimoniale confidenze dalla convenuta circa una presunta volontà antiprocreativa di quest'ultima, anzi l'attore afferma che entrambi progettavano di avere figli nel futuro connubio. In merito l'attore dichiara: *"Dopo la laurea abbiamo cominciato a fare progetti a partire dall'abitazione coniugale. Abbiamo parlato di matrimonio, avendo frequentato anche il corso prematrimoniale, e nei nostri discorsi parlavamo del matrimonio anche in rapporto a quale modalità patrimoniale sottoscrivere optando la fine per la comunione dei beni.* ***Si parlò anche dei figli***

e dai discorsi che si facevano lei sembrava non manifestare in merito perplessità. Io personalmente non avevo dei dubbi in merito: volevo i figli ed era una delle motivazioni che mi spingeva a sposarmi" (Summ., p. 23-24/7). Più oltre afferma: *"Di questa volontà di non avere figli da parte di M. A. ne ho avuto manifestazione subito dopo le nozze. Avrei voluto avere figli subito ma lei volle invece che ci prendessimo almeno un anno per cominciare l'impegno della vita coniugale e poi perché per via della specializzazione ero costretto a stare lontano da casa ogni mese. Acconsentii anche io alla luce di ciò"* (Summ., p. 24-25/9). Anche da tale dichiarazione dell'attore si evince come nella convenuta non vi è mai stata una volontà antiprocreativa. Se corrisponde al vero che la convenuta voleva attendere per avere un figlio, ciò non è riconducibile ad una volontà simulatoria bensì ad un semplice rimando legato a delle circostanze postume alla celebrazione del matrimonio a seguito del fatto che la convenuta si sentiva sola in casa poiché l'attore stava fuori casa per conseguire la specializzazione.

L'assenza di una volontà simulatoria da parte della convenuta, diretta ad escludere la prole dal matrimonio, emerge anche dalle testimonianze.

Il primo teste dichiara: *"Certezze circa la sensazione che non volesse figli dal matrimonio con V. nel periodo prematrimoniale non ne ho avute perché lei non si confidava mai con noi e furono poche le volte che venne a casa nostra, dove veniva sempre con mio figlio e mai da sola"* (Summ., p. 41/9).

Il secondo teste dichiara: *"Tranne quello che ho precedentemente detto circa la cura del corpo non ho avuto altre sensazioni in merito alla volontà di non avere figli da parte della M."* (Summ., p. 48/9).

Il terzo teste dichiara: *"I progetti comuni che sicuramente fecero a partire dal matrimonio furono innanzitutto quelli di trovare una casa e di formare una famiglia"* (Summ., p. 54/7). Più oltre afferma: *"Non avendo mai parlato con lei non posso dire con certezza che lei non volesse dei figli"* (Summ., p. 54/9).

Il quarto teste dichiara: *"Si, il matrimonio, la famiglia, i figli. Prima di sposarsi parlavano in tal senso anzi, mi capitò di sentirli parlare anche del nome da dare ad essi. Prima del matrimonio per quel che mi risulta la M. i figli li voleva o, almeno diceva di volerli"*

(Summ., p. 60/7). Più oltre afferma: *"Non ho mai avuto sensazione che M. A. avesse deciso di non volere figli, perché almeno dinanzi a me ne ha parlato ed a me sembrava sincera"* (Summ., p. 60/9).

13. Assenza di prova indiretta. Assente risulta essere anche la *causa simulandi.* Infatti, a fronte di una debole *causa simulandi* emerge una forte *causa contrahendi*.

L'assenza della *causa simulandi* trova riscontro nel fatto che la convenuta non aveva dubbi sul futuro matrimonio poiché tra le Parti vi era un rapporto basato sull'amore reciproco che li portava a progettare un futuro coniugale allietato dalla presenza di figli. In merito l'attore dichiara: *"Dopo la laurea abbiamo cominciato a fare progetti a partire dall'abitazione coniugale. Abbiamo parlato di matrimonio, avendo frequentato anche il corso prematrimoniale, e nei nostri discorsi parlavamo del matrimonio anche in rapporto a quale modalità patrimoniale sottoscrivere optando la fine per la comunione dei beni. Si parlò anche dei figli e dai discorsi che si facevano lei sembrava non manifestare in merito perplessità. Io personalmente non avevo dei dubbi in merito: volevo i figli ed era una delle motivazioni che mi spingeva a sposarmi"* (Summ., p. 24-25/7). Più oltre afferma: *"La convenuta non manifestò mai perplessità né in merito al matrimonio né in merito alla mia persona. Come già riferito in precedenza le perplessità che manifestò erano collegate al venire a vivere a (omissis) che lei escludeva categoricamente. Che io sappia di questa o altra perplessità prima del matrimonio non le manifestò ad altri"* (Summ., p. 25/8).

Anche l'apparato testimoniale conferma l'assenza di dubbi e perplessità della convenuta circa il futuro matrimonio.

Il primo teste dichiara: *"Dalle confidenze ricevute da mio figlio sembrava che il rapporto procedesse bene. Venne a casa dove ci fu presentata da V. e ne abbiamo avuto una buona impressione anche perché sembravano entrambi innamorati"* (Summ., p. 40/2). Più oltre afferma: *"Non ricordo se nel periodo prematrimoniale vi furono dissensi o incomprensioni, per quello che noi vedevamo sembrava che andasse tutto bene"* (Summ., p. 40/5). Ed ancora: *"V. non aveva ancora terminato gli studi quando parlandone con il padre e con me disse che era sua intenzione sposarsi perché vedeva che vi era pieno accordo con M. A."* (Summ., p. 40-41/6).

Il secondo teste dichiara: *"All'epoca sembravano innamorati e pensavo che questo loro frequentarsi fosse una cosa buona"* (Summ., p. 46/2). Più oltre afferma: *"Per quello che mi era dato vedere in epoca prematrimoniale vi era sempre piena intesa tra di loro, sembravano innamorati"* (Summ., p. 47/5). Ed ancora: *"Non mi ha mai esposto perplessità sul matrimonio e su V."* (Summ., p. 47/8).

Il terzo teste dichiara: *"Nella fase prematrimoniale M. A. mai si confidò con me circa sue perplessità sul matrimonio o su V."* (Summ., p. 54/8). Più oltre afferma: *"Come già precedentemente accennato la decisione ci venne comunicata da entrambi, per cui presumo che anche la decisione l'abbiano presa assieme. All'epoca mi sembravano innamorati. Apparentemente quella sembrava la normale evoluzione del rapporto ma come ho già detto e confermo io pensavo che loro due non erano fatti per stare insieme. Di questo mio pensiero non ho mai fatto confidenza con mio fratello"* (Summ., p. 55/12).

Il quarto teste dichiara: *"La Sig.ra M. non ebbe mai perplessità né sul matrimonio né su mio figlio"* (Summ., p. 60/8). Più oltre afferma: *"A mio avviso comunque erano innamorati"* (Summ., p. 61/12).

Quanto alla *causa contrahendi*, per tutto quanto precedentemente illustrato, è rinvenibile nel forte amore che univa le Parti, un amore che li aveva portati alla decisione di celebrare matrimonio con lo scopo di formare una famiglia allietata dalla presenza di figli.

14. Circostanze. Le circostanze prematrimoniali e postmatrimoniali, emerse nella trattazione delle prove dei capi di nullità in esame, mostrano come non risultano essere in linea con il capo di nullità relativo alla presunta esclusione della prole da parte della donna convenuta.

15. Il Difensore del Vincolo. Nelle *Animadversiones* fatte pervenire il Difensore del Vincolo, dopo attenta e scrupolosa analisi, *in iure et facto*, chiede di rispondere in modo Negativo al dubbio concordato.

16. Motivazioni e disposizioni finali. Gli esiti istruttori, dunque,

impediscono al Collegio il raggiungimento della richiesta certezza morale, per dichiarare la nullità del presente matrimonio, per tutti gli elementi emersi nell'istruttoria alla luce della normativa Canonica nonché dei principi Giurisprudenziali.

In maniera unanime, infatti, si deve riscontrare come nella vicenda matrimoniale oggetto di causa, la parte convenuta, al momento del consenso matrimoniale, non possedeva alcun disturbo psicopatologico, che abbia impedito allo stesso di valutare ed adempiere gli obblighi coniugali, ciò è comprovato anche dall'analisi della vicenda matrimoniale che ha messo in luce come la convenuta abbia assolto adeguatamente ai doveri coniugali.

Un mancato raggiungimento della richiesta certezza morale da parte del Collegio giudicate che non è stato possibile raggiungerla nemmeno per i capi relativi alla condizione de futuro apposta dalla donna convenuta né tantomeno per l'esclusione della prole da parte della donna convenuta, mancando in atti, per entrambi i capi di nullità, sia una valida prova diretta che indiretta.

P. Q. M.

alla luce circostanze sopra esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici, avendo solo Dio davanti e dopo aver invocato il Nome del Signore, relativamente al caso del matrimonio in oggetto

dichiariamo, pronunciamo e
definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **V. R. e M. A. M.** e ritenendo che al dubbio proposto:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, convenuta (can 1095, n. 3 C.I.C.);
in subordine
Condizione de futuro apposta dalla donna, convenuta (can. 1102, §1 C.I.C.)

Esclusione della prole da parte della donna, convenuta
(can. 1101, §2 C.I.C.)";

si debba rispondere:

NEGATIVE *AD OMNIA*

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma dl can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30.03.2022

Mons. Vincenzo VARONE
Sac. Alberto LORENZO, *Ponente*
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Locri – Gerace

Nullità di Matrimonio: B. - C.

– *Incapacità della parte attrice ad assumere gli oneri coniugali* (can. 1095, n. 3 CIC)".

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Giovanni Madafferi

FATTISPECIE

1. R. B. e G. C. si sono conosciuti casualmente nell'aprile del 2004, durante un viaggio in treno. Tra i due nacque subito un forte interessamento e, dopo qualche giorno, decisero di approfondire il loro rapporto, fidanzandosi poco dopo.

Il fidanzamento tra i due fu all'apparenza felice. G. non mancava di espressioni di affetto nei confronti di R. e dimostrava nei suoi confronti premura ed empatia. Dopo poco più di due anni di fidanzamento entrambi i giovani riuscirono a trovare una stabilità economica e la coppia decise così di sposarsi.

Il matrimonio fu celebrato il (omissis), nella Parrocchia (omissis) a (omissis), Diocesi di Locri – Gerace.

I primi problemi e litigi iniziarono subito dopo il matrimonio. I ca-

ratteri dei due erano diametralmente opposti. R., avendo idealizzato il rapporto con G., non era in alcun modo riuscita a capire la reale personalità di quest'ultimo durante il fidanzamento e si ritrovò durante la convivenza in diverse situazioni spiacevoli. Il rapporto peggiorò nel corso del tempo a causa dei continui litigi della coppia, dovuti anche a problemi di salute che la donna scoprì di avere durante il coniugio.

Dopo tre anni di matrimonio vissuti con forte sofferenza da parte di R., G. andò via di casa, mettendo così fine al matrimonio.

In data 26/07/2016 la separazione consensuale viene omologata dal Tribunale di (omissis). In data 23/05/2017 viene emessa dallo stesso Tribunale sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. R. B. in data 16/10/2017 presentava presso Q.N. Tribunale supplice libello, al fine di chiedere la nullità del suo matrimonio celebrato col signor G. C. a motivo della "*incapacità della parte attrice ad assumere gli oneri coniugali*".

Il 20/10/2017, verificata la competenza del Tribunale, veniva ammesso il libello, nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Rot. Erika Ferraro) e fissata la data per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio con la relativa proposta.

In data 27/11/2017 viene emesso il decreto di concordanza del dubbio e costituzione del Collegio (Preside: Mons. Vincenzo Varone; Istruttore e Ponente: Sac. Giovanni Madafferi; Congiudice: Mons. Vincenzo Pizzimenti); il dubbio veniva concordato come da libello, determinando la formula nel seguente modo:

"*Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:*
Incapacità della parte attrice ad assumere gli oneri coniugali
(can. 1095, n. 3 CIC)".

Il 15/12/2017 veniva emesso il decreto di apertura dell'istruttoria durante la quale sono stati escussi la parte attrice e due testi di parte attrice. Il convenuto, ritualmente citato veniva dichiarato assente in causa con decreto dell'11/01/2019.

In data 30/03/2019 veniva nominato il Perito ex officio, psichiatra. La perizia da questi redatta veniva depositata in data 16/07/2019.

Il 17/07/2019 si addiveniva alla pubblicazione degli atti.

In data 30/07/2019 la parte attrice presentava una propria memoria, allegando ad essa lettera del proprio padre spirituale.

Il 05/09/2019 veniva pubblicato il supplemento istruttorio ed infine, con decreto del 15/10/2019 si giungeva alla conclusio in causa.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state presentate in data 23/11/2019.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

4. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere sulla presente causa. Nell'istruttoria è stata ascoltata la parte attrice e due testimoni di parte attrice. È stata fatta inoltre pervenire una lettera contenente la deposizione del padre spirituale dell'attrice. La perizia di ufficio fu affidata ad un Perito psichiatra. Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea provata. Il Collegio considera che il presente matrimonio si debba dichiarare nullo per incapacità di assumere da parte della donna, attrice, ex can. 1095 n. 3 CIC.

5. La nostra risposta **affermativa sull'incapacità della donna** riposa sull'accertata **condizione psichica in cui la signora B. versava all'epoca delle nozze,** a causa dei comprovati traumi infantili subiti. Sulla radice psichica delle inibizioni della donna, gli atti non lasciano spazio ai dubbi, attesa le testimonianze e, soprattutto, la relazione del Perito ex officio l'origine psichica del motivo recante l'incapacità appare certo.

6. Circa la **natura, origine ed evoluzione psicodinamica** della situazione descritta, il ch.mo Perito ha offerto un'analisi strutturale, senza limitarsi a descrivere i sintomi anomali, ma approfondendo le cause e l'incidenza del disturbo. Infatti, sulla base degli atti e di quanto ha dedotto dal colloquio diretto con l'attrice, il Perito ex officio delinea

il quadro in cui la parte attrice si è ritrovata a vivere: *"Una donna giovane che già da bambina si è trovata, senza alcuna colpa, a confronto con i più grandi dolori dell'anima; la morte improvvisa e ingiusta del padre, la malattia mentale della madre, il distacco dai propri coetanei e la sensazione di vivere in un corpo poco gradevole e non apprezzato. Esperienze di vita con gravi ripercussioni sull'equilibrio mentale. Un'adolescenza caratterizzata da paure (del buio, della morte, di stare da sola, finanche di camminare da soia per strada temendo di poter essere uccisa), senso di inadeguatezza (sentendosi continuamente brutta, obesa, diversa dagli altri, non interessante e inadeguata), infelicità e depressione, tanto da portarla a tentare il suicidio pur di porre fine al fortissimo dolore dell'anima"* (Somm. p. 294).

La signora B. ha vissuto una difficile infanzia, nella quale si è trovata da sola, senza genitori in grado di poterla crescere, confortare e starle vicino nel momento del bisogno. Affidata alle cure della nonna materna, che ha cercato di darle tutto l'affetto e le attenzioni possibili, R. si è dovuta scontrare dapprima con la morte del padre e successivamente con la malattia della madre. La sua infanzia è stata caratterizzata dalla mancanza della figura genitoriale e ciò ha comportato in lei diverse scelte azzardate e non ponderate, come il fidanzamento con G.: *"L'incontro con il futuro marito avviene in un momento di grave disorientamento. Giunge improvviso, inaspettato e anche non desiderato. Lei non ha mai ipotizzato una relazione sentimentale. R. si lascia andare e si "affida" a quest'uomo apparentemente cordiale e gentile che rispetta le sue esigenze e asseconda le sue richieste. Un uomo con una doppia personalità, cordiale e rispettoso ma anche violento e aggressivo"* (Somm. p. 294).

7. Da quanto detto dall'esperto, risulta evidente l'**antecedenza** del disturbo in rapporto al momento del matrimonio: *"R. continua la relazione passivamente ("Mi è sempre andato bene tutto; anche che mi picchiasse") e giunge al matrimonio quasi "per inerzia", senza essere felice e avendo completamente annullato la propria vita. Una decisione dettata non da una piena consapevolezza ma inserita nella scia del lungo e forte disagio psichico e relazionale che ha contraddistinto gran parte della sua vita […] La vita coniugale rispecchia, come sempre succede, le premesse: rapporti fred-*

di, mancanza di empatia, di comunicazione, di affetto, di intimità. Solo dopo un'importante fase depressiva e con il sostegno dello psicoterapeuta, R. riesce ad acquisire consapevolezza della realtà, decide di lasciare il marito e di rientrare in (omissis), dai propri parenti, ed avviare un importante cammino di Fede. L'ennesima scelta difficile della propria vita ma, finalmente, quella giusta" (Somm. p. 294).

8. Nel riferire i motivi per cui riteniamo di poter **accogliere le risultanze peritali**, vogliamo sottolineare, oltre alla già riferita prospettiva "strutturale" (e non meramente descrittiva) della spiegazione offerta dal Perito ex officio, la larga condivisione, nell'ambito scientifico, dell'inquadramento diagnostico da lui fatto, in rapporto a sintomi analoghi a quelli che si presentano in questa causa nonché la sufficiente sicurezza che offre il metodo tecnico da lui utilizzato, vale a dire, il colloquio clinico. Il Perito alle domande a lui poste risponde con fermezza e puntualità. Definisce la condizione clinica della donna e delinea la sua personalità all'epoca delle nozze: *"La sig.ra B. all'epoca delle nozze presentava una condizione personologica assolutamente precaria e non ancora strutturata, caratterizzata da senso di inadeguatezza, tendenza alla passività nelle relazioni, deficit di autostima, riduzione della spinta vitale e della capacità volitiva. A causa della sua condizione intrapsichica non è riuscita a ponderare i passi che stava compiendo nel percorso nuziale (e tantomeno a comprendere le disfunzionalità del futuro marito). Si è posta in modalità subordinata all'interno della relazione, subendo violenze e attacchi senza trovare il coraggio di reagire, quasi come se si trovasse in una realtà parallela e dovesse assumere il costante ruolo di vittima, dimostrando di non essere in grado di assumere ed adempiere gli obblighi del matrimonio. La parte attrice ha inconsapevolmente riprodotto le dinamiche familiari che avevano avuto un grave ruolo rispetto alla malattia della madre e che sono per lei un altro grave momento traumatico. Anche ciò ha rappresentato un grave limite rispetto alla realizzazione dei rapporti interpersonali"* (Somm. p. 295).

9. Il motivo più convincente sulla fondatezza della relazione peritale risiede soprattutto nella sua sostanziale **aderenza agli atti**, spe-

cialmente alla dichiarazione dell'attrice. Infatti, la donna ha affermato nel processo tutti i fatti che il perito ha ritenuto rilevanti nell'insorgenza della patologia di cui era affetta.

R. racconta scrupolosamente le dinamiche familiari nelle quali si è trovata a vivere, facendo trasparire tutta la sofferenza che ha dovuto passare sin dalla sua nascita. La depressione post partum della madre e la morte del padre hanno profondamente segnato la vita della donna, conducendola verso una infanzia infelice e piena di solitudine che la portò anche a tentare il suicidio (Somm. p. 17/2): *"A partire da venti giorni dalla mia nascita crebbi sotto l'ala protettiva di mia nonna materna, la quale, mi strappò dal contesto familiare di provenienza di mio padre che sarebbe stato ucciso nel 1987 e dalla depressione post partum di mia madre. Quello di mio padre era un contesto familiare di basso livello coinvolti in ambienti malavitosi. Per tale ragione ringrazio Dio di essere stata cresciuta sotto ogni punto di vista dalla mia nonna materna la quale si è dedicata alla mia formazione scolastica e religiosa, grazie anche al fatto che mia nonna faceva da sacrista in una chiesa. Mi ha fatto studiare musica con l'intento successivamente di suonare e cantare nel coro parrocchiale. Tengo a precisare che la malattia di mia madre iniziò da subito dopo il parto della mia nascita per poi peggiorare e precipitarsi dopo la morte di mio padre. Di fronte ad una delle sue tante crisi e supportata da me e mia nonna, ci fu un episodio in cui mia madre nonostante assumesse psicofarmaci, ebbe un momento di enorme sfogo in cui ci disse a me e mia nonna che il suo malessere che si trascinava dietro era dovuto a dei soprusi ed abusi subiti da mio padre prima ancora del matrimonio attraverso rapporti intimi dai quali addirittura ci furono tre gravidanze e che mio padre la portava clandestinamente per farla abortire; dovette quindi subire tre aborti prima del matrimonio con un enorme shock successivo. Io non fui un aborto semplicemente perché quando mia madre era in gravidanza, poco prima del matrimonio, subito passarono a nozze mio padre e mia madre. Per l'età che io mi ritrovavo di 13 anni, non potevo mai essere in grado di essere depositaria di tutte queste tragedie subite da mia madre, né tantomeno essere considerata io da lei come un'adulta"* (Somm. p. 17-18/3).

La conoscenza con G. fu vista dalla donna come uno spiraglio at-

traverso il quale poter uscire dalla situazione di sofferenza nella quale viveva sin dalla nascita. R. idealizzando il rapporto con G. non riuscì a cogliere varie sfaccettature del suo carattere *"G. è sempre stato di estrema destra, quello lo sapevo, ma solo dopo le nozze scoprii che frequentava naziskin, aveva set di coltelli e dormiva con un coltello sul comodino, camminava con un pugno di ferro e tutto ciò che concerne l'appartenenza ai naziskin"* (Somm. p. 22/14).

La donna all'epoca delle nozze **non era pronta, matura, consapevole del passo che stava per compiere**: *"Su di lui e sui suoi comportamenti durante il fidanzamento non posso assolutamente dire nulla, compreso il lato romantico di G."* (Somm. p. 19/7). Il matrimonio non ebbe esito positivo. I litigi erano continui e venne fuori la vera personalità dominante di G. La donna non riuscì in alcun modo ad opporsi a causa del suo carattere remissivo ed accondiscendente. R. si ammalò di Lupus Eritematoso e del Morbo di Crohn, cadde in depressione e fece ricorso a cure psichiatriche per diversi anni: *"La convivenza coniugale durò dal 2007 al 2010 a (omissis), per poi per i miei crolli psicologici e su suggerimento dello stesso psicoterapeuta di mia madre, dovetti "riprendermi i miei affetti" per come mi era stato suggerito dall'esperto e fare ritorno in (omissis)"* (Somm. p. 21/14); *"Le malattie che io ho avuto e che sono state per me rilevanti sono due e scoperte dopo le nozze: il lupus eritematoso sistemico e la malattia del morbo di Crohn. Queste due malattie hanno parecchio cambiato la mia vita, coincidenti tra l'altro con l'inizio della mia vita coniugale, aspetti che secondo me hanno contribuito negativamente sul cambiamento di G. nei miei confronti, penso abbia rivissuto qualcosa relativamente alla malattia di sua sorella quando era adolescente, ma questo è solo il mio pensiero"* (Somm. p. 20/10).

Dal matrimonio non nacquero figli per volontà di G. R., pur desiderandoli, non si trovava nelle condizioni psicofisiche tali da permettergli di reagire, imporsi ed esprimere i suoi pensieri: *"il discorso dei figli, aspetto questo affrontato con lui e facendo seguito alla mia malattia, egli stesso mi diceva di lasciare stare in quanto una gravidanza sarebbe molto più complicata del normale. Le altre scuse di G. erano sempre di riferimento alla mia malattia scoperta dopo le nozze e che non avrebbe voluto rischiare di avere figli malati, preciso che la malattia non era genetica ma autoimmune.*

Una delle ultime scuse fu quella di sostenere che egli, a 36 anni, era troppo vecchio per diventare papà. Volerti accondiscendere a tutte queste scuse a tal punto di rinunciare al mio essere mamma naturale e proporgli l'adozione, cosa di fronte alla quale ebbe a dirmi che lui non avrebbe voluto figli gialli, neri o rossi. Nonostante tengo a precisare che sua sorella alla quale gli era caldamente sconsigliata una gravidanza in seguito alla sua malattia, fece la scelta di adottare tre fratelli indiani, ragazzi peraltro ricordo disprezzati dallo stesso G. [...] Anche la sfera intima della nostra vita coniugale si andò sempre più deteriorando, a volte dovendo ricorrere singolarmente a masturbazioni personali su G. da parte mia ma senza alcun contatto fisico. Quando si decise di separarci era circa un anno che non mi cercava nella vita intima" (Somm. p.21-22/14-15).

10. La difficile situazione in cui ha vissuto R. è confermata da entrambi i testimoni dell'attrice che descrivono le diverse problematiche familiari della famiglia B.

Una teste dichiara: *"La mia famiglia era composta dai miei genitori e due figlie. Mio padre morì nel 1987 per un tragico evento quando io ancora aveva un anno e mezzo e mia sorella ne aveva quattro anni. Nostra mamma era già affetta da una depressione post partum, aspetto che si accentuò maggiormente dopo la morte di papà e che andò sempre peggiorando fino a morire pure lei in seguito ad altri problemi di salute che gli erano subentrati. Io e mia sorella siamo stati cresciuti da sempre in casa con nostra nonna materna la quale ha fatto per noi da mamma, da padre e da tutto. Nostra nonna, di sanissimi principi e molto all'antica, ci ha educati ad una retta moralità e cristianità, ella stessa orgogliosa che quando usciva ognuno gli parlava bene delle sue nipoti. Siamo state comunque libere di intraprendere i nostri rispettivi percorsi formativi, mia sorella si è laureata in biologia ed io ho conseguito il diploma per poi decidere di lavorare* [...] *Come già sopra accennato, io e mia sorella non abbiamo avuto un'infanzia facile a causa di un susseguirsi di episodi che hanno attraversato la nostra famiglia; nonostante ciò abbiamo avuto la fortuna di integrarci socialmente ed anche a livello familiare grazie all'enorme vicinanza e contributo di nostra nonna materna"* (Somm. p. 5-6/257-259).

Un'altra teste conferma quanto affermato dall'attrice: *"ho cresciuto personalmente sia mia nipote R. che sua sorella da quando rimasero orfane del papà quando entrambe avevano quattro anni e mezzo e un anno e mezzo di età. Ho fatto per queste mie nipoti da madre, da padre e da nonna con immense ed innumerevoli sacrifici. Mia figlia, mamma di R., una volta che gli è venuto a mancare il marito, tragicamente ucciso, cadde maggiormente in una depressione che già aveva dopo il parto. Preciso che oltre a tale depressione mia figlia soffriva già di schizofrenia, per poi susseguirsi via via in una serie di altre patologie ed essere deceduta a 53 anni ... Oltre a tutto quello che aveva trascorso mia nipote durante l'infanzia e l'adolescenza, R. scoprì dopo le nozze di essere affetta da una malattia, il lupus, ma, nonostante ciò mia nipote non demordeva affatto sull'aspetto di voler avere dei figli dal suo matrimonio. G. prese la scusa della malattia di R. dicendo che non voleva avere figli malati, per poi prendere sempre di più altre scuse al fine di non volere avere figli da R. Mia nipote stessa arrivò al punto di proporgli l'adozione, cosa che fece tra l'altro la stessa sorella di G. avendo adottato tre bambini, e di fronte a ciò G. disse che non voleva avere figli neri, gialli o rossi. Quando si trasferirono in (omissis) io personalmente vedevo G. che faceva consumo di alcol quotidiano acquistandosi casse di birra e bevendole a casa ed io a raccomandargli di fare attenzione di non bere tanto perché gli faceva male, egli si adirava rispondendomi che non gli faceva nulla e si definiva sempre di continuo "figlio del diavolo" [...] Mia nipote ha chiesto la nullità del suo matrimonio a motivo del fatto che a tutt'oggi frequenta assiduamente la chiesa e vuole assolutamente essere a posto con la sua coscienza dinanzi a Dio"* (Somm. p. 270-272).

11. La conclusione di questa dolorosa storia ci porta ad identificare R. B. come una persona da un passato pieno di sofferenze, tristezza e solitudine. Solamente l'affetto della nonna materna ha in un qualche modo tamponato il vuoto incolmabile lasciato dalla scomparsa di entrambi i suoi genitori. R. ha avuto momenti di forte sconforto, che l'hanno condotta a tentare il suicidio. La fede in Dio è stata la sua ancora, con la quale è riuscita, a rialzarsi dalle sofferenze della sua vita. Oggi, R., come afferma anche il Perito ex officio, è riuscita

a superare quei momenti bui, desiderosa di costruire il suo futuro donandosi pienamente a Dio: *"In atto la sig.ra B. ha effettuato un lungo percorso terapeutico ed ha raggiunto una condizione di benessere psichico e di valida stabilità emozionale. Inoltre effettua un importantissimo cammino di Fede e vive le proprie esperienze con adeguata serenità"* (Somm. p. 295).

12. In merito alle *Animadversiones* occorre sottolineare che il Difensore del Vincolo si è rimesso alla giustizia del Tribunale.

13. Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto, sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici, dopo aver invocato il Nome del Signore,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **R. B.** e **G. C.** ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se consti la nullità del matrimonio delle parti per il seguente capo di nullità:
Incapacità della parte attrice ad assumere gli oneri coniugali (can. 1095, n. 3 CIC)"

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È data facoltà alla Sig.ra R. B., parte attrice, e al Sig. G. C., parte convenuta, di passare a nuove nozze *"purché non vi siano impedimenti di altro genere"*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dal predetto contributo, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di

difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 29 novembre 2019

Mons. Vincenzo VARONE, Preside
Sac. Giovanni MADAFFERI, *Ponente*
Mons. Vincenzo PIZZIMENTI, Congiudice

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: R. - M.

- *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, attore* (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- *Esclusione del* bonum coniugum *da parte della donna, convenuta* (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Demetrio Morabito

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Can. Mons. Antonio Morabito

FATTISPECIE

1. Il sig. A. R., attore in causa, (omissis), e M. G., (omissis), si conobbero nel 1996.

Il fidanzamento è durato circa nove anni caratterizzato da litigi dovuti a frequenti manifestazioni di gelosia da parte di G.

2. Il matrimonio dei due è stato celebrato in forma concordataria il (omissis), nella parrocchia (omissis).

La convivenza coniugale non fu mai felice ed è durata sette anni con continue difficoltà. La nascita di una bambina nel 2008 non ha contribuito a migliorare il rapporto tra i due.

La separazione legale è avvenuta il 24 luglio 2013 ed omologata dal Tribunale civile di (omissis) il 6 dicembre 2013.

3. Con il libello datato il 12.12.2016 e acquisito in pari data, il sig. R. A., adiva Q.N.T. cui denunciava il fallimento del proprio matrimonio contratto con M. G., e chiedeva, in pari tempo, la declaratoria di nullità del medesimo a motivo dell'esclusione della indissolubilità del vincolo di entrambi i coniugi can. 1101§ 2 C.J.C.

Con decreto del 28.12.2016, accertata la competenza del Tribunale "*ratione contractus et domicilii partis conventae*", veniva nominato il Difensore del Vincolo (Avv. Demetrio Morabito), ammesso il libello e citate le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

In data 30.1.2017, è stata decretata la formulazione del dubbio nei seguenti termini:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 § 2 c.j.c.);
Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta
(can. 1101 § 2 c.j.c.)".

In pari data è stato costituito il Collegio giudicante, Preside: Mons. Vincenzo Varone; Giudice Istruttore: Can. Mons. Antonio Morabito; Congiudice: Can. Vincenzo Ruggiero,

L'istruttoria, aperta con decreto del 17 febbraio 2017, veniva affidata al sottoscritto G.I. e Ponente, Can. Mons. Antonio Morabito.

Il decreto di pubblicazione degli atti porta la data del 20.7.2017.

Il 2.10.2017 si decretava la conclusione in causa.

In data 11.10.2017 vengono acquisite le Animadversiones del Difensore del Vincolo.

Tutto ciò definito, nella data odierna il Collegio ha espresso il suo giudizio con la seguente sentenza redatta in jure et in facto che è stata pro nullitate per tutti i capi di nullità accusati.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

La confessione del simulante è il mezzo di prova attraverso il quale si verifica l'assunto attoreo della mancanza del bene dei coniugi. R. A. ha dichiarato: "G. mi manifestava la volontà di volersi sposare al più presto per avere dei figli e formare una famiglia. Io invece avevo dubbi e perplessità circa la sua gelosia che disturbava i rapporti di coppia, tanto che io volevo lasciarla perché no ho avuto il coraggio di lasciarla prima del matrimonio. Speravo che con il matrimonio G. sarebbe cambiata, cioè non era più gelosa alla pazzia (SI 18,7). Dunque il disturbo di personalità della convenuta, G. M. ha condizionato fortemente sia il periodo del fidanzamento che, soprattutto quello del matrimonio, minando al bene dei coniugi nella struttura stessa del vincolo, tanto da determinare il fallimento dello stesso matrimonio.

L'attore infatti ha dichiarato di essere una persona semplice, che parla con tutti ed essendo autista di pullman precario il suo lavoro lo portava ad incontrare tante persone anche in gita. "*G. era gelosa di tutti, mi telefonava sempre, stavamo ore al telefono anche quando io non potevo rispondere per motivi di lavoro perché guidavo*". (cfr SI 17,5).

La parte convenuta M. G. nell'esordio del suo interrogatorio, ha dichiarato: "*Si il libello ricevuto dal Tribunale Ecclesiastico mi è parso corrispondente alla verità*" (SI pag. 23,2).

Il motivo della gelosia, che è il nucleo fondamentale di questa causa che inquina il bene dei coniugi è rappresentato per la M. dai tradimenti di A., presunti o tali che fossero: "*Io mi sono accorta dopo del matrimonio che A. mi tradiva … A. partiva la mattina presto per andare a lavorare come autista di autobus o camion, ritornava sempre molto tardi, mi sono accorta che anche quando era nella città di (omissis), ritornava tardi senza dare giustificazioni del suo operato … non ce l'ho fatta più e gli ho detto di andarsene via di casa. Io penso che A. non era portato per il matrimonio perché era "mammone e anche la sua famiglia lo sosteneva contro di me".* Il tarlo della gelosia quindi ha corroso il bene dei coniugi fino al punto che la donna chiede al marito di andarsene via di casa, cosa che avviene e determina il fallimento di questo matrimonio.

Tuttavia, la parte convenuta ammette che anche lei si è sposata, ritenendo che il matrimonio fosse un esperimento piuttosto che un legame perenne.

La parte convenuta ha confessato: "*Nutrivo dei dubbi sul matrimonio e per questo ho escluso che il matrimonio fosse per tutta la vita, speravo che il matrimonio andasse bene, ma siccome c'è il divorzio potevamo anche separarci*".

I testimoni provano questa realtà della simulazione del matrimonio sia da parte dell'attore, sia della parte convenuta: "*A. se andava a prendere un caffè, G. doveva controllare se andava veramente o andava da un'altra parte … la gelosia di G. era una malattia cioè era ossessionata dalla possibilità che A. la potesse tradire ma ciò non era assolutamente fondato. Inoltre quando lui guidava per strada era pericoloso che lei facesse scenate al telefono*".

Il fratello dell'attore: "*Da fratello mi innervosivo perché G. chiamava continuamente A. manifestando così la sua gelosia … tanto che A. non poteva uscire né con fratelli né con amici perché G. lo disturbava perché voleva sapere con chi stava e che cosa faceva. Alcuni viaggi erano all'estero e A. non c'era mai a casa perché lavorava. Le scenate di gelosia sono aumentate durante il matrimonio finché lei non lo cacciò letteralmente fuori di casa in una scenata conclusiva, cosicché A. dovette prendere le sue cose e tornare a casa dei nostri genitori*".

Un amico dell'attore ha confermato la gelosia della parte convenuta nei confronti di A.: "*In mia presenza c'erano queste scenate che lei faceva, non dovute ad un comportamento di A. … ricordo che noi amici la punzecchiavamo … G. lo minacciava che lo avrebbe lasciato se si fosse accorta del tradimento con altre donne*". (SI pag. 39,3-5).

A conclusione della causa si intuisce chiaramente che entrambe le parti abbiano assunto un vincolo, simulando in verità la mancanza totale del rapporto sacramentale, cioè il bene dei coniugi. G. per la gelosia nei confronti di A. ed A. per la conseguenza di un vero e proprio bene che conduce alla infelicità, cioè la stessa gelosia della donna come disturbo di personalità che ha corroso il fidanzamento e il matrimonio.

17. Tutto ciò precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra **R. A.** e **M. G.**, ritenendo che al dubbio propostoci:
"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, attore (can. 1101 § 2 c.j.c.);
Esclusione del bonum coniugum da parte della donna, convenuta (can. 1101 § 2 c.j.c.)";

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE
per l'esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, attore (can. 1101 § 2 C.J.C.).

AFFIRMATIVE
per l'esclusione del bonum coniugum da parte della donna, convenuta (can. 1101 § 2 C.J.C.).

É data facoltà al Sig. R. A., parte attrice, e alla Sig.ra M. G., parte convenuta, di passare a nuove nozze *"purché non vi siano impedimenti di altro genere"*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contributo obbligatorio ai costi della causa. Essendole stato assegnato un Patrono stabile di questo Tribunale, nulla è più dovuto dalla medesima.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1

CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria 27.10.2017

Mons. Vincenzo VARONE
Can. Mons. Antonio MORABITO, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Mileto – Nicotera – Tropea

Nullità di Matrimonio: F. - G.

- *Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c);*
- *Esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);*
- *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.).*

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Giuseppe Carlo Rotilio

FATTISPECIE

F. F. e G. G. M. si conoscono nel 2001 in occasione di una festa a (omissis), dove entrambi risiedevano da studenti universitari. Dopo un periodo di conoscenza amicale, i due cominciano a frequentarsi da fidanzati. Il fidanzamento dura diversi anni, di cui uno di convivenza *more uxorio*.

Il matrimonio viene celebrato il (omissis) nella Parrocchia (omissis). La dimora coniugale viene posta a (omissis), nella stessa casa dove i due avevano già convissuto.

Il matrimonio dura meno di un anno. Sin da subito si appalesano l'inconsistenza e la fragilità dell'unione, e risulta chiara la volontà del G. di non volere figli e le sue riserve in ordine al bene della vita coniugale, e della stessa indissolubilità.

Alla rottura definitiva si giunse quando la F., stanca dei comportamenti indifferenti e apatici del marito, abbandona la dimora coniugale. Dal matrimonio non sono nati figli.

Tra le parti c'è oggi separazione civile omologata del Tribunale di (omissis).

In data 16.10.2014, la F. presentava, innanzi a Q. N. Tribunale, supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio celebrato con il G. "*a motivo dell'esclusione da parte dell'uomo convenuto dell'indissolubilità, della prole e del bonum coniugum (ex can. 1101 §2)*".

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio di parte convenuta, veniva costituito il Collegio giudicante (Varone-Russo-Ruggiero), nominato il Difensore del Vincolo, ammesso il libello e citate le parti per la *contestatio litis* con decreti del 16.10.2014.

In data 18.11.2014 si celebrava la *Sessio pro litis contestatione*, ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c);
Esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);
Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.)".

Con decreto del 15.02.2015 si decretava l'apertura dell'istruttoria, mentre con decreto del 19.05.2015 si ricostituiva il Collegio giudicante, designando il sottoscritto Istruttore e Ponente.

Nel corso dell'istruttoria è stata interrogata parte istante e raccolte le deposizioni testimoniali dei testi da ella indotti, anche a mezzo di commissione rogatoriale. Parte convenuta, ritualmente citata più volte, non si è costituita in giudizio: veniva pertanto dichiarata assente dal giudizio con decreto del 30.09.2015.

In data 30.09.2015 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 22.10.2015.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 18.11.2015.

Il 27.11.2015 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza, che è affermativa solo per l'esclusione della prole.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

L'attenta analisi delle Tavole processuali ha permesso all'odierno Collegio giudicante di pronunciarsi in merito ai capi di nullità invocati in *limine litis*, circa l'invalidità del presente matrimonio. Le risultanze istruttorie, sebbene prive delle dichiarazioni di parte convenuta, assente dal giudizio – così come anche i suoi genitori citati *ex officio* e non presentatisi – sono suffragate dalle numerose testimonianze dei testi, tra i quali ben due qualificati.

F. F. conosce G. M. G. tra i banchi universitari in quel di (omissis): "*quando ci siamo conosciuti ci scambiammo i numeri di cellulari. Inizialmente la nostra è stata una conoscenza tra universitari, uscendo in gruppo tra amici; successivamente il G. ha lasciato la sua fidanzata ed ha iniziato a farmi la corte. Dopo pochi mesi ci siamo perciò messi insieme: una sera che siamo usciti con altri amici è scattata la scintilla e ci siamo dati il primo bacio*" (S.I. p. 23/3).

F. proviene da una famiglia del (omissis), dove "*noi figli siamo stati cresciuti con sani princìpi e ricevendo un'educazione di stampo cattolico tradizionale*" (S.I. p. 23/4). La famiglia G., invece proveniva da (omissis), e anche da loro "*i figli hanno ricevuto un'educazione di tipo tradizionale con sani princìpi*" (S.I. p. 23/4)

Dopo l'iniziale conoscenza, i due intensificano il loro rapporto amicale che diventa nel giro di poco tempo un vero e proprio fidanzamen-

to partecipato alle famiglie – sebbene non venga ufficializzato – e che prima delle nozze ha conosciuto una breve rottura; così in merito l'attrice riferisce: "*Siamo stati insieme cinque anni di seguito. Durante questo periodo G. M. fece un viaggio in (omissis) per imparare l'inglese e ritornò portandomi in dono un anello con brillantino. Mi diceva 'staremo per sempre insieme'. Dopo questi primi cinque anni vi fu una rottura perché G. M. aveva iniziato a lavorare come (omissis) e pensava solo al lavoro, spinto dalla progressione di carriera. Io, dal canto mio, stavo preparando la prima tesi di laurea. Ricordo che io, nell'ordine, per lui non risultavo essere la prima, ma oltre al lavoro, a G. M. interessava più la squadra del cuore Inter e dopo, quando era libero da questi impegni, riservava piccoli spazi nei miei confronti. Fui io a lasciarlo perché mi sentivo poco considerata. Abbiamo riallacciato dopo un anno e mezzo, ma di fatto il nostro legame non si era mai rotto: durante questo periodo ci siamo comunque sempre sentiti ed io stessa ogni mattina mi affacciavo dal balcone per salutarlo quando passava per andare a lavoro. Lui insisteva per tornare insieme e io accondiscesi facendogli presente che ciò doveva avvenire con l'intenzione di sposarci e costruire una famiglia tutta per noi*" (S.I. p. 24/5). Così anche i testi, che confermano l'assunto attoreo dichiarano: "*il fidanzamento per un periodo fu interrotto perché F. lo lasciò, tanto che G. M. andò in (omissis) a lavorare. Fu lui a ritornare da lei, riempiendola di fiori e di regali; fu così che riallacciarono il loro rapporto*" (S.I. p. 39/6), e un altro: "*sono a conoscenza che il fidanzamento si è interrotto per un certo periodo di tempo e successivamente è stato riallacciato su richiesta di G. M., che voleva tornare con F.*" (S.I. p. 47/6), e un altro ancora: "*All'inizio andava tutto bene; successivamente il fidanzamento conobbe un periodo di rottura e riprese su iniziativa di G. M., che fece il primo passo riaccendendo il rapporto che li portò alle nozze*" (S.I. p. 52-53/6).

Come si è visto, l'attrice pone l'accento sul fatto che il convenuto al rapporto di coppia prediligeva l'attività lavorativa – alla quale si dedicava con molta intensità –. Durante la fase *ante nuptias*, i due facevano moderati progetti in ordine all'avvenire coniugale: "*Facevamo progetti sul nostro futuro matrimoniale, ma fino ad un certo punto, perché nel momento in cui abbiamo iniziato a preparare il matrimonio, G. M. iniziò ad inventare scuse. Durante i primi*

anni parlavamo di avere dei figli e dei nomi da imporre loro, ma nell'anno di convivenza, viceversa, G. M. non parlò più di figli. Questo periodo è stato vissuto da G. M. con titubanza, ed era molto preso dal lavoro. Molto preso e ambizioso: lavorava anche sabato e domenica perché impegnato nella gestione (omissis). Io accettavo questo suo comportamento perché capivo il suo desiderio di crescere nella carriera e lo assecondavo. Tuttavia, ricordo e sottolineo come durante questo periodo G. M. ripeteva spesso che, secondo la sua concezione, il matrimonio era un processo 'reversibile'. Io rispondevo dicendogli: 'guarda che il matrimonio è per sempre' e sottolineavo anche che il matrimonio – secondo gli insegnamenti che ho ricevuto e mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia – è condivisione piena e totale tra marito e moglie. Ma lui riteneva prioritari, come ho già detto, il lavoro e la carriera. Voglio altresì aggiungere che, nel periodo prossimo alle nozze, anche la di lui famiglia aveva notato che c'era qualcosa che non andava" (S.I. p. 25/7). Anche su queste circostanze, i testi indotti sono concordi nel riferire che: "*G. M. e F. facevano progetti matrimoniali, tanto che decisero di acquistare una casa insieme. Ho potuto constatare inoltre che G. M. era accecato dalla sua carriera professionale, tanto da far prevalere il lavoro su ogni cosa. Più di una volta l'ho sentito espressamente dire che per lui il matrimonio era 'a prova', 'reversibile*" (S.I. p. 39/8-*Ex officio*), e: "*Durante il periodo di fidanzamento, F. manifestava più volte l'amore verso la famiglia e orientava la sua futura vita matrimoniale nell'intenzione di avere figli. G. M., viceversa, preso dalla sua ambizione professionale, orientava tutto alla carriera, tergiversando sul discorso figli. Per G. M. il matrimonio era ritenuto, usando una sua espressione, 'reversibile', nel senso che si poteva facilmente ricorrere al divorzio qualora le cose non fossero andate per il verso giusto. Ricordo che prima del matrimonio, la di lui sorella si recò a (omissis) perché tra F. e G. M. vi era qualcosa che non andava e che venne identificata come 'paura prematrimoniale*" (S.I. p. 43/8).

Emerge in giudizio che per l'attrice era fondamentale costituire "*una famiglia allietata da figli, e fare la sposa, secondo gli insegnamenti ricevuti*" (cfr S.I. p. 26/10). Non può inoltre sottacersi sulla circostanza che i due, nell'anno immediatamente precedente le nozze e a seguito alla breve rottura, quando decidono di riprendere

la relazione, abbiano stabilito convivenza *more uxorio*: "*Lui insisteva di tornare insieme e io accondiscesi facendogli presente che ciò doveva avvenire con l'intenzione di sposarci e costruire una famiglia tutta per noi. Fu così che andai a vivere per un periodo nell'abitazione che il G. condivideva con altri suoi amici, dove siamo rimasti per circa un anno. Decidemmo in seguito di andare a convivere insieme per i fatti nostri, comprando insieme la casa. Abbiamo fatto vita comune per un altro anno, ossia fino alle nozze*" (S.I. p. 24/5).

F. dichiara che G. M., queste sue riserve "*le portò con sé fin sull'altare il giorno delle nozze*" (S.I. p. 28/9).

Ancora, dalla lettura degli Atti istruttori emerge che: "*il matrimonio è stato consumato in maniera non idonea alla procreazione, in quanto G. M. ricorse al coito interrotto*" (S.I. p. 27/12), e che durante la convivenza coniugale l'uomo si dimostrava: "*indifferente, preso dal lavoro e dalle sue cose. Non collaborava e non mi considerava. Tra noi non vi furono più rapporti intimi; posso dire che ne avevamo più da fidanzati che da sposati. Io cercavo l'approccio ma lui aveva sempre qualcos'altro da fare e mi rifiutava*" (S.I. p. 28/13). L'attrice continua aggiungendo: "*Entrambe le volte che abbiamo avuto rapporti intimi dopo le nozze, questi furono sempre protetti da parte sua col coito interrotto o col preservativo. Anche perché lui mi diceva sempre che l'avevo già incastrato col matrimonio e non voleva essere incastrato pure con un figlio*" (S.I. p. 28/14).

Tutti i testimoni sono concordi ed espliciti nel riferire che F. "*continuò a fare la moglie ugualmente, ma vivendo una forte sofferenza in cuor suo vedendosi non trattata con quell'amore coniugale che le spettava; inoltre i rapporti intimi erano annullati e ciò provocava in F. ulteriore sofferenza che la portava a piangere, perché si sentiva privata di quel senso di maternità al quale teneva più di ogni altra cosa. G. M., in merito alla procreazione, si dimostrò contrario in modo assoluto perché dava più importanza alla sua professione*" (S.I. p. 44/15); in particolare, uno di essi precisa: "*la mancanza dei figli fu dovuta al fatto che non avevano rapporti in quanto G. M. li negava, ritenendo sempre ed ostinatamente preminente il lavoro sulla famiglia*" (S.I. p. 53-54/15).

Anche i testi qualificati, escussi a mezzo di commissione rogatoria-

le, confermano l'assunto attoreo, riferendo l'uno che: "[G. M.] *sembrava avere come unica ragione di vita il lavoro e la carriera, cosa che metteva in difficoltà F. F. era certamente innamorata, mentre lui lo ricordo come una persona molto fredda, indifferente, tanto che non riuscivo a capire quale fosse il suo bene per questa ragazza*" (S.I. p. 63/2), e l'altro che: "*G. M. non si è mai impegnato a costituire una comunione di vita e di amore con la moglie, continuando a prediligere il suo lavoro e la sua carriera. Credo che la sua volontà di non volere figli fosse già presente prima delle nozze, come anche credo che non ha inteso sposarsi per tutta la vita e non ha mai creduto nel rapporto con F.*" (S.I. p. 69/2).

Il Collegio, alla luce delle prove raccolte e dopo attenta valutazione dei fatti e degli Atti di causa, considerando già chiaramente provato il capo di nullità relativo all'esclusione della prole da parte dell'uomo convenuto, al fine di una economia processuale, ha ritenuto assorbiti gli altri capi invocati. Pertanto, valutato altresì il supporto delle *Animadversiones* presentate dal Tutore del Sacro Vincolo, ritiene di aver raggiunto la certezza morale per rispondere al dubbio proposto così come di seguito.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

del matrimonio celebrato tra F. F. e G. G. M., ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);
Esclusione della prole da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.);
Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 §2 c.j.c.)",

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE
ob exclusionem prolis ex parte viri, conventi,

NEGATIVE
ad alterum.

Ambedue le parti hanno il diritto di contrarre un altro matrimonio, purché non vi siano impedimenti di altro genere. La parte attrice ha versato la somma di € 525,00 quale contribuito obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dai predetti contributi, sono a carico del Tribunale.

Così sentenziamo, e ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare, notificare alle parti interessate, eseguire o far eseguire, ai sensi di Legge, questa nostra sentenza.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640 c.j.c.), proponendo impugnazione presso il Tribunale di Istanza Superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello dev'essere interposto davanti a Questo Tribunale nel termine perentorio di **15 (quindici) giorni utili** dalla notifica della presente sentenza (can. 1630 §1 c.j.c.), e proseguito davanti al Tribunale d'Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 c.j.c.). Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 c.j.c.) e sarà trascritta nei registi parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi pertinenti (can. 1682 §1 c.j.c.).

Reggio Calabria, 27 novembre 2015

Mons. Vincenzo Varone
Avv. Giuseppe Carlo Rotilio, *Ponente*
Can. Vincenzo Ruggiero

Diac. Pasquale Cuzzilla, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Locri – Gerace

Nullità di Matrimonio: M. - D.

- *Esclusione del* bonum coniugum *da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 CIC);
- *Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, §2 CIC)".

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Giuseppe Carlo Rotilio

FATTISPECIE

1. Le parti in causa, E. M. e S. D., si conobbero verso la fine del 2001, in una palestra a (omissis) nella quale S. lavorava come (omissis), mentre E., originaria di (omissis), si trovava nel capoluogo per frequentare la Facoltà di (omissis) e, nel tempo libero, frequentava la palestra. Il D., di carattere molto estroverso, dimostrandosi interessato alla M., che si presentava molto timida e riservata, iniziò a corteggiarla e cosi nel giro di poco tempo cominciarono a frequentarsi anche al di fuori della palestra. Il fidanzamento durò circa sei anni e fu vissuto in maniera burrascosa. La donna, infatti, si dimostrava molto gelosa

dell'uomo che a sua volta si lasciava andare in comportamenti poco rispettosi nei suoi confronti, arrivando addirittura a tradirla. Per tale motivo, E. arrivò a interrompere il fidanzamento per poi riallacciarlo successivamente su insistenza di S. L'attrice racconta che S. non mancava di prenderla in giro a motivo della sua inesperienza sessuale tanto che l'appellava: *"cappuccetto rosso"*. Nonostante tutto, i due ebbero rapporti intimi vissuti molto male dalla donna che si sentiva umiliata dall'uomo: ciò che per E. era *"valore"*, in riferimento alla sua verginità, per S. rappresentava un problema, arrivando addirittura a mortificarla. Su richiesta di S., E. nonostante sospettava che egli la tradisse con altre donne e, nonostante non fosse soddisfatta di tale rapporto, acconsentì di sposarlo. Ciò avvenne perché l'attrice voleva dimostrare al futuro marito, il quale l'accusava di non essere capace di prendersi le responsabilità e tutti gli obblighi conseguenti del matrimonio, che ella, invece, ne era perfettamente in grado. Quando si arrivò al matrimonio, a motivo del suo modo di fare e di vivere la vita, S. si sposò escludendo dal futuro matrimonio la fedeltà coniugale e il *bonum coniugum.*

2. Il matrimonio fu celebrato il (omissis) nella Parrocchia (omissis), Diocesi di Locri-Gerace. Seguì il banchetto nuziale ed i due non andarono in viaggio di nozze. La convivenza coniugale, durata appena dodici mesi, risultò problematica fin dall'inizio. S. continuò a condurre la vita di sempre disinteressandosi della moglie la quale si sentiva trascurata. Anche in occasione di una crociera, S., piuttosto che stare con E., preferì passare più tempo in compagnia del di lei fratello. La rottura del matrimonio avvenne su iniziativa dell'attrice che nel mese di aprile del 2009, trovò il convenuto, nella casa coniugale, con un'altra donna. Oggi tra le parti vi è separazione legale consensuale.

3. Con libello datato 27 gennaio 2015, acquisito il 10.02.2015, la signora M. E. adiva questo nostro Tribunale, tramite l'Avv. rot. Manuela De Sensi, chiedendo la declaratoria di nullità del matrimonio contratto con il signor D. S. a motivo: *Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto; Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, §2 CIC).*

Il giorno 10.02.2015, dopo aver constatato la competenza del Tribunale *"ratione contractus"*, veniva costituito il Collegio giudicante

(Mons. Raffaele Facciolo, Preside, Sac. Luigi Talarico, Giudice Istruttore e Ponente, Mons. Vincenzo Pizzimenti, Congiudice), nominato il Difensore del Vincolo (Avv. rot. Erika Ferraro), ammesso il Libello e citate le parti interessate per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, il quale ultimo, veniva con decreto del 23.02.2015 così stabilito:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, §2 CIC);
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101, §2 CIC)".

Con decreto del 30.04.2015, il Tribunale autorizzava l'apertura dell'istruttoria. L'espletamento dell'istruttoria ha comportato l'audizione giudiziale dell'attore e di quattro suoi testi nonché del convenuto.

In atti è anche presente anche una dichiarazione extragiudiziale.

Terminata la fase istruttoria, si perveniva con decreto alla pubblicazione degli Atti (11.11.2015) e successivamente alla *conclusio in causa* (decr. 01.12.2015).

Il Difensore del Vincolo presentava le *Animadversiones* il 19.12.2015, mentre il Patrono di parte attrice faceva pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 23.12.2015.

Terminata la fase della discussione, si addiveniva infine alla decisione della causa.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

4. La parte attrice, signora M. E., introduce la presente causa ritenendo invalido il proprio matrimonio celebrato con il signor D. S. per due capi di nullità: per esclusione del *bonum coniugum*, ex can. 1101, §2 e per esclusione della fedeltà ex can. 1101, §2 entrambi da parte dell'uomo convenuto.

Pienamente raggiunta risulta essere in atti la prova della nullità per entrambi i capi di nullità accusati; pertanto, il Collegio è concorde nel ritenere di aver raggiunto la certezza morale circa l'invalidità di questo matrimonio che traspare in tutta oggettività dall'istruttoria espletata.

Esclusione del *bonum coniigum* e bonum fidei da parte dell'uomo, convenuto (can. 1101 § 2)

5. circa la confessione del simulante

La giurisprudenza rotale attribuisce grande rilevanza a colui che è diretto protagonista dei fatti e, in particolar modo alla confessione giudiziale del simulante.

Dalla deposizione dell'odierna attrice apprendiamo: *"S. non credeva minimamente nel significato del matrimonio e negli impegni che esso comportava, egli vedeva in me la mamma per i suoi figli e una persona che gli dava delle garanzie e delle certezze: persona seria, affidabile, senza grilli per la testa e con sani valori e principi. Vedeva in me una donna di "rappresentanza" ma nello stesso tempo voleva continuare a vivere la sua vita sentimentalmente disordinata, non voleva creare un rapporto basato sulla reciprocità, sullo scambio e sulla sua disponibilità a donarsi, tanto da escludermi totalmente dalla sua vita sociale…"* (S. I. p. 28/9). Infine ammette come: *"…Durante il fidanzamento S. aveva chiaramente dimostrato di non avere la volontà di riservarsi a me in via esclusiva. Questo sia nel modo di comportarsi che nelle cose che diceva. La fedeltà coniugale e il fatto di considerarmi in un rapporto di donazione reciproca non rientrava minimamente nel suo modo di concepire il matrimonio…"* (S. I. p. 28/9).

Le dichiarazione dell'attrice trovano puntuale conferma nella deposizione del convenuto, il quale nel suo interrogatorio ammette: *"All'epoca delle nozze conoscevo in linea teorica i doveri del matrimonio; specificamente in merito alla fedeltà coniugale, sapevo che sposarsi implicava la donazione di sé in modo esclusivo, tuttavia escludevo concettualmente tale aspetto dal mio matrimonio…"* (S. I. p. 71/8). Il convenuto è altrettanto eloquente nel confessare che: *"…Se mi fosse capitata l'occasione, così come mi era già capitata nel fidanzamento, la mia volontà era nel senso di tradire E. Aggiungo che non avrei resistito nell'avere un'altra relazione con*

una donna che mi fosse piaciuta. In ciò riconosco di non essermi impegnato alla fedeltà coniugale come un principio assoluto da rispettare sempre e comunque…" (S. I. p. 71/8).

La riserva *contra coniugum e fidei*, del D. si apprende facilmente dalle dichiarazioni dei testi i quali riferiscono:

Primo teste: "*…S.…con* [E.]*, desiderava raggiungere una certa apparenza, convinto che E. fosse una donna seria, affidabile e premurosa. Tuttavia escludeva dal matrimonio l'unicità del rapporto con lei. S. non era innamorato di* [E.]*, ma conosceva il suo spessore morale che per lui era una garanzia, tuttavia non perdeva occasione per denigrarla. Egli non si pose mai nei confronti di* [E.] *nella posizione di oblatività, di comprensione, di amore. Per lui sposare E. non significava donarsi in modo reciproco ed esclusivo. Tutto questo è suffragato dal comportamento di S. durante il fidanzamento e dai discorsi che lui faceva tra il serio e il faceto"* (S. I. p. 47/9); *"S. sposò mia* [E.] *riservandosi la facoltà di continuare a tradirla anche dopo il matrimonio. E. era innamorata, inesperta e comunque timorosa di mio papà e per questi motivi non seppe prendere coscienza della realtà"* (S. I. p. 47/10).

Secondo teste: *"Dal comportamento di S. ed anche dai discorsi che faceva, sia pure in generale, traspariva che lui avesse messo in conto di continuare a tradire* [E.] *durante il matrimonio se gli fosse capitata l'occasione. Occasione che lui stesso ricercava con il suo atteggiamento frivolo e farfallone nei confronti della altre donne. Per lui sposarsi non significava affatto creare un rapporto esclusivo di fedeltà con E.; non l'aveva fatto durante il fidanzamento e non lo avrebbe fatto durante il matrimonio, certo che i principi morali di E. avrebbero supplito alle sue carenze. Sono certo che S. sposandosi non voleva neppure creare un rapporto paritario, di rispetto, amore e dedizione nei confronti di E. che aveva strumentalizzato per i suoi fini"* (S. I. pp. 52-53/10).

Terzo teste: *"…per S., il matrimonio con E. significava, aver trovato la donna ideale come mamma e come moglie, ma non come amante. Queste cose le diceva espressamente"* (S. I. p. 59/9); *"per l'indole manifestata apertamente da S., egli ha escluso di impegnarsi alla fedeltà reciproca nel matrimonio con* [E.]*. Sposare E. non significava esserle fedele perché per S. il concetto di donazione reciproca ed esclusiva non faceva parte del suo matrimonio"* (S. I. p. 59/10).

Anche la deposizione dell'ultimo teste, alla quale si rimanda, risulta utile al fine di capire la volontà simulatoria del D. (cfr. S. I. p. 65-66/9-10).

6. CAUSA SIMULANDI, CAUSA CONTRAHENDI, CIRCOSTANZE

La ***causa simulandi prossima*** si rinviene facilmente nella mentalità e nel modo di vivere del D. espresso dallo stesso con queste parole: *"…sono sempre a contatto con tanta gente e mi fa piacere il fatto che le donne si interessino a me poiché oggettivamente ho la fortuna di riscuotere successo…"* (S. I. pp. 69-70/5). La personalità del giovane viene così descritta anche dall'attrice: *"…gli piaceva stare al centro dell'attenzione e farsi notare. Si metteva in mostra con le altre donne…S.…appariva persona molto superficiale ed irresponsabile…"* (S. I. p. 24/5).

La ***causa contrahendi*** è da rinvenire nella volontà del D. quando afferma: *"Fui io a prendere l'iniziativa del matrimonio perché volevo "sistemarmi" ed avere un figlio anche perché avevo già un'età…"* (S. I. pp. 70-71/7).

E., conferma quando dichiarato dall'uomo. Infatti, riferisce che a prendere l'iniziativa del matrimonio fu S., che voleva sposarsi perché, a suo dire, ormai era giunta l'ora di avere un figlio. In occasione di un compleanno il convenuto chiamò *"vigliacca"* l'attrice, poiché secondo lui, la donna non voleva assumersi le responsabilità sul piano economico di una vita coniugale. E. per dimostrare a S. che si sbagliava sul suo conto, acconsentì. Riferisce la donna attrice: *"…S. pesò bene di "bloccarmi" certo che una volta che io avessi iniziato a lavorare, avrei maturato l'esperienza che mi mancava e fatto la differenza rispetto alla nostra relazione dove io trascorrevo il mio tempo a giocare a carte con i suoi genitori, a vedere le partite di calcio con lui piuttosto di fare quello che mi piaceva, come leggere un libro e dedicarmi allo studio"* (S. I. p. 27/7).

Anche i testi nelle loro deposizioni sono concordi con la M., circa la proposta del matrimonio da parte del D., cfr. (S. I. p. 46/8; S. I. p. 52/8; S. I. pp. 58-59/8; S. I. p. 65/8).

In riferimento alle ***circostanze***, la M. riferisce che: *"…Per S. nulla era importante: bomboniere, abiti, invitati, etc. era tutto superfluo e una cosa valeva l'altra. Questo atteggiamento era dovuto non al fatto che tenesse al matrimonio, ma perché in realtà era totalmen-*

te disinteressato a tale evento che lo riguardava principalmente… S. appariva scocciato e nervoso, si infastidiva per qualsiasi cosa gli dicessi e continui erano le discussioni tra di noi, anche per cose futili…" (S. I. pp. 27-28/8). Da canto suo il D. ammette: *"…io avevo poco tempo per cui dei preparativi se ne occupò prevalentemente E."* (S. I. p. 71/8).

7. CIRCA LA CONVIVENZA CONIUGALE

Per ciò che poi attiene allo svolgimento della brevissima convivenza coniugale, questa risultò difficile fin da subito. E. nella sua deposizione sostiene che: *"…il 28 aprile successivo, dopo appena 15 giorni dalla celebrazione, vi fu tra noi un forte litigio che compromise i nostri rapporti. Tutto ciò a seguito di una lite a causa del padre di S. che quella stessa mattina, avendo le chiavi di riserva del nostro appartamento, entrò senza neanche suonare…S. dopo il 28 aprile, nei miei confronti si comportò come se io fossi estranea. Decise di trascorrere fuori il ponte del primo maggio senza coinvolgermi, di partire il successivo 23 maggio per la fiera del fitness. Inoltre rientrava a casa sempre a tarda ora adducendo di dover chiudere la palestra ma io scoprì che in realtà si attardava con una collega di lavoro che accompagnava a casa. Nel mese di agosto partimmo in crociera con i miei fratelli ed altri amici di mia sorella. In quella occasione non abbiamo dormito insieme con il pretesto che S. voleva far tardi la sera e non voleva disturbarmi al rientro; per questo divise la cabina con mio fratello minore M. Partì ancora una volta nel mese di settembre per una crociera dicendo di essere con un suo amico, che io invece vidi in città…Tra noi vi furono solo due rapporti intimi…"* (S. I. pp. 29-30/12).

Nel mese di dicembre 2008, S. disse apertamente ad E. di essersi pentito del matrimonio poiché non aveva trovato quell'entusiasmo che sperava e perché la dimensione matrimoniale gli stava stretta. Nei mesi successivi E. cercò di ricucire il rapporto facendosi vedere sempre presente, ma S. la respingeva anche fisicamente.

E. racconta che fu lei a mettere fine alla convivenza coniugale quando: *"…Il (omissis), proprio il giorno del nostro anniversario, lo trovai nella casa coniugale con un'altra donna. Fu allora che presi tutte le sue cose e le buttai giù per le scale…"* (S. I. p. 30-13).

I testi indotti dall'attrice, riferiscono le stesse circostanze circa la

motivazione della rottura della convivenza coniugale: (cfr. S. I. pp. 47-48/12-13; S. I. pp. 53-54/12-13; S. I. p. 60/12-13; S. I. p. 66/12).

8. Il Difensore del Vincolo, nella causa in esame, si rimette alla giustizia del Tribunale, ritenendo veritiera la tesi sostenuta dall'odierna attrice.

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio celebrato tra **M. E.** e **D. S.**, e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del *bonum coniugum* da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, §2 CIC);
Esclusione della fedeltà parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, §2 CIC)";

si debba rispondere

AFFERMATIVE
ad omnia

Si fa divieto alla parte convenuta, Sig. **D. S.**, di contrarre un nuovo matrimonio senza aver consultato l'Ordinario del luogo di celebrazione delle nuove nozze, che terrà conto del parere di questo Tribunale.

É data facoltà alla Sig.ra **M. E.**, parte attrice, di passare a nuove nozze *"purché non vi siano impedimenti di altro genere"*.

La parte attrice ha già versato la somma di € 525,00 quale contribuito obbligatorio al costo della causa.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far esegui-

re questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 § 1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 §1 CIC).

Reggio Calabria, 29 dicembre 2015

Mons. Raffaele FACCIOLO, *Ponente*
Sac. Luigi TALARICO
Mons. Vincenzo Pizzimenti

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Reggio Calabria – Bova

Nullità di Matrimonio: D. - P.

- *Esclusione del* bonum sacramenti *da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);*
- *Esclusione del* bonum coniugum *da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2);*
- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.);*
- *Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 3° c.j.c.)".*

Difensore del Vincolo:	Avv. rotale Erika Ferraro
Patrono di parte attrice:	Avv. Francesco Quattrone
Patrono di parte convenuta:	Avv. rotale Raffalele Cananzi

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

D. P., vedovo, e **P. F.**, vedova anch'ella e già divorziata, si conoscono per tramite di una comune amica, in quel di (omissis). I due iniziano a vedersi in occasione delle lezioni tenute presso una sala da ballo di (omissis), divenendo partner fissi, e occasionalmente per una cena il

sabato o la domenica, da soli o nell'ambito di una comitiva di amici.

Il loro rapporto si consolida col tempo, ma il fidanzamento è vissuto tra alti e bassi, tra litigi e riappacificazioni, viaggi anche all'estero, nonché un'interruzione di qualche settimana due mesi prima del matrimonio. La relazione è ufficializzata davanti alle rispettive famiglie, in occasione del 60° compleanno della donna.

Le nozze vengono celebrate il (omissis) nella Parrocchia (omissis).

La convivenza coniugale dura meno di un anno, rivelandosi non facile, vista l'età avanzata dei due. A seguito dell'ennesimo litigio motivato da questioni di carattere patrimoniale, la rottura, ormai evidente, diventa inevitabile, e l'uomo abbandona il tetto coniugale.

Dal matrimonio non sono nati figli.

Tra le parti c'è oggi la separazione legale nella forma giudiziale, avviata dalla donna.

In data 16.07.2009, il D. presentava per tramite del suo Patrono di fiducia Avv. Quattrone, innanzi a Q.N. Tribunale, supplice libello col quale chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del proprio matrimonio celebrato con la P. "*1. ob exclusionem bonum sacramenti ex parte viri actoris (ex can. 1056 et 1101 §2); 2. ob exclusionem boni coniugum ex parte muliebri (ex can. 1055 §1 et 1101 §2)*".

Espletate le formalità di rito e constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio di parte convenuta, veniva costituito il Collegio giudicante, nominato il Tutore del Sacro Vincolo, ammesso il libello e citate le parti per la *contestatio litis* con decreto in pari data.

Parte convenuta si costituiva in giudizio con il suo Patrono di fiducia Avv.rot. Cananzi, pertanto, in data 05.09.2009 si celebrava la *Sessio pro litis contestatione*, ed il dubbio veniva concordato nella seguente formula: "*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:* 1. **Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);** 2. **Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2)**".

Con decreto del 19.09.2009 si decretava l'apertura dell'istruttoria, che veniva affidata all'Avv. Giuseppe Carlo ROTILIO in qualità di Uditore.

Nel corso dell'istruttoria sono state interrogate entrambe le parti in causa e raccolte le deposizioni testimoniali di ambo le parti.

In data 22.10.2010 si è pervenuti alla pubblicazione degli Atti istruttori.

Il decreto di conclusione in causa è del 22.11.2010.

Vista l'istanza del Patrono di parte attrice di ampliamento della formula dubitativa *ex* can. 1095, 2°, corredata da perizia di parte, in data 09.12.2010 si ricontestava la lite, ed il dubbio veniva riformulato nella seguente formula: "*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:* 1. **Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);** 2. **Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2);** 3. **Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.)**".

Revocata la conclusione in causa il 15.04.2011, e richiedendosi il parere di un esperto, con decreto del 28.04.2011 veniva nominato il Perito *ex officio* per la perizia psicologica sulla parte attrice. Il perito depositava le risultanze del suo intervento giorno 23.06.2011.

Il 24.06.2011 si è pervenuti alla pubblicazione di un Supplemento Istruttorio.

Ammesso il Perito privato di parte istante con provvedimento del Preside del Collegio del 04.10.2011, lo stesso 03.11.2011 depositava Controdeduzioni sulla relazione peritale d'ufficio.

Vista l'istanza del Patrono di parte attrice di ampliamento della formula dubitativa *ex* can. 1095, 3°, in data 04.06.2012 si ricontestava la lite, ed il dubbio veniva riformulato nella seguente formula: "*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:* 1. **Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);** 2. **Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2);** 3. **Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.);** 4. **Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 3° c.j.c.)**".

Richiedendosi il parere di un esperto, con decreto del 29.06.2012 veniva nominato il Perito *ex officio* per la perizia psichiatrica sulla parte attrice. Il perito depositava le risultanze del suo intervento giorno 04.12.2012.

In pari data si è pervenuti alla pubblicazione del II Supplemento Istruttorio.

Con decreto del 19.02.2013, si nominava l'odierno Difensore del Vincolo.

Il decreto di conclusione in causa veniva emesso il 20.02.2013.

Il Patrono di parte convenuta depositava il suo *Restrictus juris et facti* giorno 08.04.2013.

Giorno 10.04.2013, il Patrono di parte attrice presentava nuova istanza di rinuncia ai capi di nullità *ex* can. 1095, 2° e 3° e di riformulazione: *1. ob exclusionem bonum prolis ex parte utriusque coniugum (ex can. 1101 §2); 2. quoad errorem ex parte mulieris, in qualitate personae viri (ex can. 1097 §2).*

Le *Animadversiones alterae* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 29.04.2013. Il 05.06.2013, venivano prodotte ulteriori *Animadversiones alterae*.

Dopo ampio dibattito, in data 05.06.2013 il Preside del Collegio, con Suo provvedimento, precisava che il dubbio rimaneva concordato nella seguente formula:

"*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2);
Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta
(can. 1101 §2);
Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, 2° c.j.c.);
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, 3° c.j.c.)".

Addì 15.06.2013, il Difensore del Vincolo ricorreva al Collegio, impugnando la suddetta riformulazione della lite e alcuni errori materiali. In pari data venivano depositate le richieste del Patrono di parte convenuta.

Pervenute le Osservazioni dei Patroni di fiducia di entrambe le parti in causa – rispettivamente il 26.06.2013 (da parte dell'Avv. Quattrone, corredate da documentazione medica e civile) e il 01.07.2013 (da parte dell'Avv. Cananzi), e in data 02.07.2013 il *Responsiones* del Difensore del Vincolo e le Osservazioni del Promotore di giustizia, giorno 05.07.2013 il Collegio giudicante si riuniva per decidere relativamente alle eccezioni promosse dal Tutore del Sacro Vincolo.

Il Collegio, respinte le premesse eccezioni, dichiarava la causa sufficientemente istruita e disponeva di non accogliere i capi proposti dal Patrono di parte attrice con l'istanza del 10.04.2013, ed il dubbio

rimaneva concordato nella seguente formula: "*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:* 1. **Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore (can. 1101 §2);** 2. **Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta (can. 1101 §2);** 3. **Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.);** 4. **Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 3° c.j.c.)**".

Il decreto di conclusione in causa veniva emesso il 29.07.2013.

Il Patrono di parte convenuta depositava il suo *Restrictus ulterior* giorno 19.09.2013, mentre le *Animadversiones alterae* del Difensore del Vincolo sono acquisite in Atti il 25.10.2013.

Il 25.10.2013 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza, che è ***NEGATIVA*** per tutti i capi di nullità addotti.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

Da attenta lettura degli Atti istruttori, il Collegio giudicante ha ritenuto raggiunta la richiesta certezza morale, e pertanto si è definitivamente pronunciato *negativamente* per tutti i capi di nullità addotti.

Il Tutore del Sacro Vincolo, nelle sue ultime *Animadversiones*, "*ritiene non raggiunta la certezza morale relativamente ai capi di nullità accusati dalla parte attrice*" e chiedeva ai Rev.mi Giudici di rispondere ***NEGATIVE***.

Anche in merito al terzo capo di nullità invocato – grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 2° c.j.c.), il Collegio, alla luce delle risultanze istruttorie condotte, ha ritenuto non raggiunta la sufficiente certezza morale richiesta dalla normativa canonica, esprimendosi pertanto ***NEGATIVE***. In Atti, infatti, appare priva di qualsiasi riscontro e fondamento probatorio quanto "blandamente" prospettato.

Sono ampiamente emerse in corso di causa la capacità dell'attore di imporsi sulle richieste contrarie prospettate dai figli e la totale mancanza della "grave" carenza di maturità. Nessuno, in corso di causa, compreso *in primis* l'attore, parla di alcun grave disturbo mentale; peraltro egli, nonostante l'età di 75 anni, si è sempre dimostrato lucido e pienamente in grado di ponderare e operare in piena coscienza e volontà la scelta per il matrimonio.

Eloquente si appalesa quanto un teste in merito riferisce durante il periodo antecedente il matrimonio: "*era particolarmente euforico, ringiovanito. Ero contento che era tanto preso da questa 'nuova vita*" (S.I. 86/8). Praticamente il D. scelse il matrimonio liberamente e coscientemente, perché, per come dallo stesso affermato, amava la P.

Anche le perizie espletate, una di parte privata e l'altra *ex officio*, offrono uno spaccato che non lascia margine alcuno a provare la mancanza di *gravitas* richiesta dalla norma codiciale. La Dott.ssa P., in fase dei test somministrati, precisa che all'epoca delle nozze "*L'attore possedeva una maturità psico-affettiva tale da comprendere e valutare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio. Possedeva il senso del dovere trasmessogli dalla sua famiglia, che l'aiutava a vivere serenamente e senza difficoltà le responsabilità derivanti dal sacramento nuziale, ed aveva già in precedenza avuto un matrimonio felice*" (Suppl. 49).

Anche circa il quarto capo di nullità in esame – incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore (can. 1095, 3° c.j.c.), il Collegio ha ritenuto rispondere ***NEGATIVE***, perché non vi è nessuna prova che confermi e renda attendibile e credibile l'assunto attoreo. Il Dott. P., perito d'ufficio, a seguito della visita e la somministrazione di test, conferma che l'attore era pienamente capace di adempiere gli obblighi essenziali. Sostiene infatti che il D. non era affetto da alcuna patologia e conclude precisando che "*Non si comprende, quindi, come sia possibile affermare che un uomo che è stato ufficiale (omissis) (e quindi anche armato di pistola), che ha vissuto quarant'anni di matrimonio senza particolari difficoltà, che sia ben integrato nel suo contesto socio-familiare-lavorativo, possa essere affetto da un grave disturbo di personalità o possa essere talmente immaturo da non potere instaurare relazioni affettive adulte. L'esame clinico effettuato in sede peritale conferma l'assenza di psicopatologie degne di rilievo evidenziando esclusiva-*

mente la presenza di lievi 'tratti' di personalità che nulla hanno di patologico e ancor minore rilevanza possono avere in una causa di nullità matrimoniale" (2° Suppl. 41).

Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

SEU NON CONSTARE DE NULLITATE MATRIMONII IN CASU

celebrato tra **D. P.** e **P. F.**, ritenendo che al dubbio propostoci:
"*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Esclusione del *bonum sacramenti* da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 §2 c.j.c.);
Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna, convenuta
(can. 1101 §2 c.j.c.);
Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, 2° c.j.c.);
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, 3° c.j.c.)",

si debba rispondere:
NEGATIVE ad omnia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2013

Can. Antonio MORABITO
Mons. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Sac. Giuseppe PRATICÒ

Diac. Pasquale CUZZILLA, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Catanzaro – Squillace

Nullità di Matrimonio: G. - S.

– *Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, § 2 CIC)".

Difensore del Vincolo: Avv. Demetrio Morabito
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Manuela De Sensi
Patrono di parte convenuta: Avv. Michele Stranieri

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

1. G. G. e **P. S.** si conobbero nel 1993, quando avevano rispettivamente 18 e 23 anni, in occasione di un banchetto di nozze di comuni conoscenti. P., rimanendo affascinato dalla giovane, chiese al padre di lei di poterla frequentare presentandosi a casa nei giorni successivi. Da lì ebbe inizio il rapporto che fu, dunque, ufficializzato. Il fidanzamento durò circa un anno e mezzo e fu contrassegnato da litigi ed incomprensioni a motivo del modo di fare di P., arrogante e poco amorevole verso G. Ella, venuta a sapere che P. non disdegnava la compagnia di altre donne, interruppe il rapporto, ma successivamente i due si riappacificarono in quanto la donna credette

alle giustificazioni dell'uomo. Intanto, la famiglia di lei, a seguito dei comportamenti di P., si dimostrava contraria al proseguimento della relazione tra i due, nonostante il matrimonio fosse già in programma; pertanto, i due, contravvenendo alle regole sociali tradizionali, si decisero per la classica fujitina. A quel punto necessariamente si dovette procedere alla celebrazione del matrimonio, che avvenne il (omissis) nella Parrocchia (omissis), Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace; seguì il ricevimento ed il viaggio di nozze. Dal matrimonio sono nati due figli. Durante la convivenza coniugale proseguirono i litigi e le incomprensioni sempre a motivo del modo di fare dell'uomo, poco consono al ruolo di coniuge. Essendo ormai divenuta insostenibile, G. decise di porre fine alla vita coniugale, andando via di casa insieme ai due figli nel 2004. Nello stesso anno ella diede inizio alla separazione legale, inizialmente in forma giudiziale, che in un secondo momento proseguì consensualmente.

2. In data 07/01/2020, la Sig.ra G. G., tramite patrono di fiducia, Avv. Rot. Manuela De Sensi, presentava supplice libello chiedendo la verifica della validità del proprio matrimonio, celebrato con il Sig. P. S., per *esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo convenuto*, a norma del canone 1101, § 2 CIC.

Il 27/01/2020 veniva emesso il decreto di ammissione del libello e nominato il Difensore del Sacro Vincolo nella persona dell'Avv. Demetrio Morabito.

Il 05/06/2020 il convenuto faceva pervenire mandato procuratorio per l'Avv. Michele Stranieri, scelto quale patrono di fiducia. In pari data veniva emesso il decreto di costituzione del Collegio e il dubbio era concordato nella seguente formula:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, § 2 CIC)".

Con lo stesso provvedimento si costituiva il Collegio giudicante ((Preside, Istruttore e Ponente: Mons. Vincenzo Varone; Congiudici: Sac. Marcello Froiio e Can. Vincenzo Ruggiero).

Il 22/06/2020 si decretava l'apertura dell'istruttoria, che veniva conferita all'infrascritto.

L'istruttoria si svolgeva regolarmente mediante l'audizione delle parti, e l'escussione di tre testimoni, indotti dalla parte attrice. In sede di dichiarazione giudiziale, il patrono di parte convenuta allegava agli atti un elenco di quattro testi, nessuno di essi però è stato escusso in quanto nessuno ha risposto alle citazioni regolarmente eseguite e notificate.

Il 18/01/2021, veniva disposta la pubblicazione degli atti di causa. In data 24/02/2021 si decretava la '*conclusio in causa*'.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti in data 25/02/2021.

Il Patrono di parte convenuta ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 10/03/2021.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 30/03/2021.

Il 31/03/2021 ha avuto luogo la sessione per la decisione della sentenza.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici hanno risposto al dubbio concordato con la seguente SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMA ISTANZA.

IN DIRITTO
(*omissis*)

IN FATTO

8. L'Istruttoria ha raccolto le dichiarazioni della parte attrice e del convenuto, oltre che l'escussione di tre testi indotti dall'attrice. Le posizioni delle parti sono diametralmente opposte. La condotta e la linea seguite durante il procedimento, però, fanno protendere la valutazione della credibilità processuale a favore dell'attrice, le cui posizioni e affermazioni si presentano coerenti sia dal punto di vista formale che sostanziale. Infatti, la Sig.ra G., per tramite del proprio patrono di fiducia, è stata in grado di presentare le fonti documentali a sostegno delle proprie affermazioni, sia a riguardo di quelle contenute nel libello, sia per quelle espresse in sede di dichiarazione processuale.

9. Il Sig. S., invece, dopo essersi dichiarato contrario al contenuto del libello ed aver contraddetto le affermazioni attoree con le proprie

asserzioni in risposta ai quesiti del Giudice Istruttore, pur assistito da un patrono di fiducia, non è stato in grado di produrre in giudizio quei documenti che egli stesso si era dimostrato disponibile ad offrire per contribuire alla scoperta dialogica della verità. A questo va aggiunto l'ancora più grave situazione per la credibilità processuale del convenuto, per cui nessuno dei testi indotti, il cui elenco era stato depositato in sede di interrogatorio istruttorio, si è mai presentato in giudizio, non dando seguito alle citazioni regolarmente disposte e notificate durante l'Istruttoria. Non riteniamo quindi significativi ai fini della ricostruzione della verità processuale gli sforzi del convenuto nello smentire le posizioni attoree, sforzi che anzi denotano l'indirizzamento dell'attenzione dello S. verso un'autodifesa dalle accuse, piuttosto che nell'espressione sincera di una propria spontanea narrazione degli eventi.

10. Le radici della *causa simulandi* insistono sull'interazione tra il convenuto e l'ambiente familiare in cui l'attrice ha condotto la formazione della sua personalità durante l'infanzia e l'adolescenza.

Quella dei G. è una famiglia i cui rapporti sono impostati secondo modelli tradizionali. Si evince che le fasi decisive della crescita dei figli siano dipese direttamente dall'approvazione del genitore, che valuta di volta in volta quali siano le condotte *appropriate* da assumere in ogni circostanza.

Così si esprime l'attrice*: "La mia famiglia era composta dai genitori e da tre figli. Io sono la secondogenita. Mio padre aveva un'azienda (omissis), mia madre (omissis). Siamo una famiglia semplice. P. era interessato a me ma anche alla mia posizione in quanto la mia famiglia era considerata benestante. […] Lui ha visto in me oltre ad una brava donna di casa, una persona semplice e ingenua, tale da poter essere facilmente gestita e la mia famiglia era ed è una famiglia perbene. Siamo una famiglia cattolica e l'educazione ricevuta è improntata ai valori cristiani. Tra tutti noi componenti vi era e vi è un buon rapporto e siamo una famiglia unita. Mio padre aveva costruito una grande casa dove ognuno di noi figli aveva a disposizione un appartamento*" (S.I. pag. 19/3).

Ancora la stessa: *"Io sono una persona semplice, abbastanza tranquilla, molto umile, caratterialmente timida, adesso ho aperto un po' di più gli occhi, dopo le brutte esperienze della vita vissute nel matrimonio con P."* (S.I. pag. 20/5).

Il condizionamento del sistema di valori tutelato e imposto dall'autorità genitoriale si fa sentire nel modo in cui i due fidanzati conducono la loro relazione.

Prosegue l'attrice: "*Il fidanzamento è durato in tutto un anno e mezzo e fu vissuto prevalentemente nell'ambito delle nostre rispettive famiglie, qualche volta ci sentivamo per telefono e poche volte se andavamo per una pizza con noi doveva venire un mio fratello più piccolo. In questo tempo io mi ero accorta che vi erano delle cose che non andavano bene: P. la sera dopo essere venuto a casa mia usciva e se ne andava a ballare con altre amiche. Ricordo che mi è stato detto che vinse una gara di ballo e gli diedero anche la coppa; io chiesi a lui inizialmente cercò di negare poi mi disse che lui non poteva farci nulla perché se mio padre non mi faceva uscire la colpa non era sua e lui aveva bisogno di distrarsi. Dopo questo episodio portò qualche volta anche me ma vi era sempre la presenza di mio fratello ma lui comunque ballava con le altre amiche, io non sapevo ballare. I nostri incontri da soli sono avvenuti poche volte e soprattutto quando lui mi convinceva di nascosto dai miei genitori a non andare a scuola. Fu proprio in queste circostanze che mi convinse ad avere dei rapporti sessuali, però notavo che non mi baciava mai dicendo che non gli piaceva. Io essendo inesperta e non sapendo come funzionavano queste cose cercavo di capire come era la vita dei fidanzati domandando alle mie amiche. Tali rapporti prima del matrimonio per me sono stati una delusione ed il suo modo di fare già all'epoca non mi convinceva perché in questi rapporti intimi lui si faceva "i fatti suoi" ed il tutto avveniva senza carezze, baci e abbracci*" (S.I. pag. 20/6).

Ancora più importante fu la decisione di interrompere il fidanzamento alla notizia di una presunta relazione di P. con un'altra donna. Si sottolinea che la decisione fu presa dai genitori della donna, la quale la accetta "devotamente", considerandola, come le altre decisioni parentali conforme al suo bene, fino però al momento in cui non accetta la proposta di P. per la *fujitina*. Un espediente tradizionalmente usato per obbligare la famiglia della sposa all'approvazione delle nozze, costretti dal "bene supremo" della salvaguardia della buona fama della figlia e della figlia.

"Da quel momento P. in modo pressante riuscì a convincermi ad andarmene con lui e dopo alcuni giorni mi convinse a fare la

"fujtina" perché aveva capito che le cose erano messe molto male e che diversamente non avrebbe potuto sposarmi. Io presa dal fatto che tra di noi vi erano stati dei rapporti sessuali e che per questo più nessuno avrebbe voluto sposarmi, convinta anche da lui che non era vero quello che si diceva, mi sono lasciata andare a quello che lui mi proponeva. Fu così che una volta avvenuta la fujtina, anche i miei genitori non potevano fare altro acconsentire al nostro matrimonio. Riferisco che già dopo alcuni giorni dalla fujtina io piangevo perché non mi piaceva tutto quello che era accaduto e lui iniziò ad essere violento nei miei confronti. Io mi aspettavo che lui avesse potuto aiutarmi parlando, dialogando e dimostrandomi affetto in realtà si comportava "come un animale" (S.I. pag. 21/6).

La scelta di risolvere l'opposizione della famiglia G. alle nozze per mezzo della fujitina va considerata importante soprattutto in quanto è la prima forte connotazione esplicita che l'attenzione del convenuto per la futura moglie ed è connotata dai tratti del "possesso", ovvero di una relazione di sottomissione, non libera, non finalizzata al reciproco bene e alla reciproca felicità. La scelta di opporsi alla disapprovazione della famiglia G. ricorrendo alla *fujitina*, infatti, fa riferimento nell'immediato al modo che meglio di ogni altro consentiva a P. di imporre la sua volontà contro un'autorità che ne ostacola i piani.

È da questo punto di vista che consideriamo incoerente e allo stesso tempo fonte di conferma le affermazioni del convenuto:

Il fidanzamento è durato circa tre anni ed è stato tutto perfetto tranne quando nel mese di luglio dello stesso anno di matrimonio, G. mi disse che o ci dovevamo lasciare o dovevamo uscire dall'ambiente in cui lei viveva. Pertanto, essendo emersi dei problemi nell'ambito della famiglia di lei, per i motivi che ho detto riguardo al padre di lei, G. mi disse che era stufa e stremata e pertanto mi propose la fujtina. Io non volevo perché ormai era tutto già programmato per il matrimonio a distanza di qualche mese ma alla fine per amore ho fatto quello che lei mi chiedeva.

A domanda dell'Avv. di P. A., risponde: durante il periodo del fidanzamento G. non era gelosa, cosa che poi dimostrò dopo il matrimonio. Durante il tempo del fidanzamento qualche volta avemmo con lei qualche chiarimento ma non un litigio per il fatto che suo padre non la faceva uscire ma io dopo essere stato a casa sua me ne tornavo a casa (S.I. pagg. 31-32/6).

11. Un atteggiamento del genere risulta coerente con la volontà di chi giunge alle nozze non perché spinto dal dono totale di sé richiesto dalla *communio totius vitae* del matrimonio cristiano, risultando così inevitabilmente motivato da altri scopi o finalità. Il convenuto *simula* di volere il matrimonio per amore della G. e cerca di convincere di ciò l'attrice facendo appello, nei suoi discorsi, al desiderio di libertà e di autonomia di vita che pure la donna sente importanti. Di fatto, però, con i suoi atteggiamenti e i comportamenti concludenti, espressione di un carattere rude ed insensibile alla percezione della realtà altrui, lo S. persegue la tutela della sola propria autoaffermazione, a discapito della felicità e della libertà della donna.

Dai fatti e da quanto con sofferenza ho vissuto posso dire che P. nel contrarre matrimonio con me voleva una persona che fosse la sua serva. Ricordo che sia nella fase della fujtina, come anche dopo, mi diceva tu "oramai sei mia" intendeva con questo dire che io ero un oggetto nelle sue mani, che poteva gestirmi come voleva. Tutto ciò me lo diceva in un modo dispregiativo ed io ero incapace di reagire (S.I. pag. 21/8).

12. La convivenza coniugale si svolge in piena coerenza con le premesse del periodo prenuziale. Non si vengono mai a creare le condizioni attese dalla *communio totius vitae*, necessaria per il reciproco sviluppo integrale dei nubendi nel matrimonio. Il convenuto continua a pensare di poter "gestire" la controparte e la sua percezione della realtà. Si comporta senza dimostrare quei sentimenti di benevolenza che esprimono l'apprezzamento della persona in quanto tale e ne attestano la considerazione del suo valore e di quello dei suoi atti concreti.

La convivenza coniugale è stata una vera tragedia con minacce, insulti "stupida, cretina ed ignorante". È durata in tutto circa nove anni e fu vissuta con continue liti e maltrattamenti nei miei confronti. P. la sera usciva e frequentava altre persone, tante volte si portava delle bustine con dei bracciali dicendomi che andava a lavorare, facendo delle vendite a casa delle persone; in realtà notavo che all'indomani i bracciali erano lì ed io dicendogli questo, scoppiava la lite e poi lui mi alzava le mani. Non mi permetteva di uscire dicendomi che non gli piaceva come mi truccavo e vestivo, e perché gli facevo fare brutte figure. Ricordo che dopo la nascita del nostro primo figlio, alla festa del patrono del paese, lui non mi

permise nemmeno di affacciarmi, dicendomi i motivi di cui sopra. Gli atteggiamenti violenti li aveva anche quando io ero incinta dei nostri due figli. Ricordo che una volta avendo scoperto nella sua macchina dei preservativi e chiedendogli spiegazioni, mi diede un calcio in pancia, e mi disse che erano di suo nipote: lui voleva sempre avere ragione. A livello intimo io ebbi dei problemi dovuti a delle infezioni e quando mi accompagnò dal medico, ricordo che il dottore disse a lui che doveva smetterla di avere dei rapporti extraconiugali, lui negò e poi tra di noi ci fu ennesima lite. Scoprì, alla fine del nostro matrimonio quando io poi decisi di andare via che sul suo telefonino vi erano degli sms di una donna di (omissis), che erano in maniera inequivocabili dei messaggi che dicevano: mi manchi, mi manca il tuo corpo, il tuo profumo. Oltre ai tradimenti io non ho sopportato che i nostri figli assistessero ai litigi e alle violenze, ed il fatto che P. non aveva con loro un buon rapporto. Ricordo che una volta il figlio più grande mi disse che mi avrebbe difeso lui dalle violenze del padre. La nostra convivenza matrimoniale ebbe vari momenti di alti e bassi in cui io ho sempre cercato, nonostante tutto, di mantenere tutta la famiglia, aiutata anche dalla mia fede nel matrimonio, e sopportando tutto fino alla fine. Ciò nonostante nel corso della vita coniugale dopo la nascita del primo figlio ci fu una interruzione della convivenza, allorquando io me ne andai a casa dei miei genitori per i motivi che ho già detto. […] I nostri rapporti intimi, soprattutto negli ultimi anni, avvenivano contro la mia volontà e anche in presenza della bambina più piccola che all'epoca aveva due anni e dormiva nel nostro letto. …

In parte assorbita, la fine della convivenza avvenne dopo che io feci la scoperta dei messaggi di cui ho detto ed era il mese di dicembre del 2003. Ricordo che in quel periodo lui andò in (omissis) ed io gli dissi che al ritorno non mi avrebbe più trovata a casa. Così al suo ritorno io mi ero già trasferita e fino a quel momento ero andata a lavorare nel loro negozio. Da lì innescò una forte conflittualità perché lui non accettava il fatto che io lo avessi lasciato e per questo davanti alla gente gli avevo fatto fare ma brutta figura. Infatti cominciò a dire che io avevo altre relazioni e che lui era la vittima. Nei miei confronti ebbe anche atteggiamenti violenti e pericolosi e che io non avrei dovuto fargli l'offesa di lasciarlo. Come ho già detto precedentemente, la persona che venne a casa

mia per mediare la nostra separazione aveva anche chiesto che io dovessi ritornare a casa, ma io non ho assolutamente voluto farlo. Fu così che facemmo la separazione avviata prima da me in forma giudiziale e poi come già detto in forma consensuale (S.I. pagg. 23-24/11-12).

La vita coniugale rivela, nei fatti, che nella mente dell'uomo, ma soprattutto nelle sue scelte matrimoniali e coniugali, non vi è affatto il significato vero del matrimonio sacramento e pertanto quello che dovrebbe essere alla base di un "vero matrimonio" è del tutto fuori dalla volontà consensuale dell'uomo che, come dimostrano compiutamente gli atti processuali, si sposa con la donna solo per arrivare agli obiettivi sopra descritti e confermati da tutti gli intervenuti.

Il tutto è pienamente confermato dai testi di parte attrice, per i quali si veda il Sommario Istruttorio alle pagg. 49-58 e 67-71.

13. Tutto questo precedentemente considerato, **in jure et in facto**, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra G. G. e S. P., ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se consti la nullità del presente matrimonio a m*otivo:*
Esclusione del bonum coniugum da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1101, § 2 CIC)",

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE.

È data facoltà alla signora G. G., parte attrice, di passare a nuove nozze "*purché non vi siano impedimenti di altro genere*.

Si fa divieto al Sig. S. P., parte convenuta, di contrarre un nuovo matrimonio '*inconsulto Ordinario loci*', che terrà conto del parere di questo Tribunale.

La parte attrice e la parte convenuta hanno versato, rispettivamente, la somma di € 525,00 e di € 262,50 quale contribuito obbligatorio ai costi di causa, così come previsto dalle Norme CEI. Gli oneri processuali non coperti dai predetti contributi, sono a carico del Tribunale.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 31 marzo 2021

Mons. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Sac. Marcello FROIIO
Can. Vincenzo RUGGIERO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Reggio di Calabria

Oppido Mamertina – Palmi

Nullità di Matrimonio: R. - M.

– Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna (can. 1101, § 2 CIC);
– *Timore incusso alla donna* (can. 1103 CIC)".

Difensore del Vincolo: Sac. Fabrizio Ammenda

Sentenza definitiva di primo grado

Coram Mons. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

1. F. e D. si conoscono sin da ragazzi. Nell'anno 2006 approfondirono la loro conoscenza, fidanzandosi poi nel 2007. Nel corso del fidanzamento, durato undici anni, non vi furono quasi mai motivi di litigio ed il rapporto fu vissuto con amore e serenità. Con l'avvicinarsi al matrimonio la situazione iniziò a mutare. D. decise di trasferirsi per qualche mese a (omissis) per motivi di studio, mentre F. rimase in (omissis). Finito il corso di studi, D. fece rientro nella terra natia ed il rapporto di coppia riprese normalmente.

2. Il matrimonio fu celebrato l'(omissis) nella chiesa (omissis). Tutto si svolse normalmente. I problemi nella coppia, già preesistenti, scop-

piarono in modo più evidente immediatamente dopo il matrimonio. D. si rese conto dell'errore commesso nel compiere il passo matrimoniale, avendone, pre-nuptias, escluso il *bonum coniugum*: capì ulteriormente e si rese consapevole che l'unione coniugale con F. non era la vita che realmente e concretamente voleva.

3. Dopo poco più di sei mesi di matrimonio, infatti, la situazione nella coppia diventò insostenibile e si giunse così alla separazione consensuale. Con supplice libello congiunto, datato 28.10.2020 e presentato dalle parti in data 08.01.2021, D. R. e F. M. chiesero la dichiarazione di nullità del loro matrimonio presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Oppido Mamertina-Palmi per avviare un processo con rito *brevior*.

Ammesso il libello, in data 18/01/2021, il Vicario Giudiziale della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, disponeva la seguente formula del dubbio: "*Se consti la nullità matrimoniale in esame per il seguente capo di nullità: a norma del can. 1101, § 2 CIC, per simulazione con esclusione del bonum coniugum*".

Chiusa l'Istruttoria e conclusa la causa, il Vescovo diocesano, Sua Ecc.za Mons. Francesco Milito, ritenuto di non aver raggiunto la sufficiente certezza morale per giudicare affermativamente la seguente causa, in data 13.01.2022 rimetteva gli atti al nostro Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, affinché la causa venisse trattata tramite processo ordinario.

Il Vicario Giudiziale del TEIC, ricevuti gli atti di causa il 21.02.2022, con decreto del 28.02.2022 nominava il Difensore del Vincolo nella persona del Sac. Fabrizio Ammenda e convocava le parti in causa per il 17.03.2022 per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

Nella Sessione del 17.03.2022 il Vicario Giudiziale, Mons. Vincenzo Varone, alla presenza delle parti in causa, determinava la formula del dubbio nel seguente modo:

"*Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:*
Esclusione del "*bonum coniugum*" da parte della donna
(can. 1101, § 2 CIC);
Timore incusso alla donna (can. 1103 CIC)".

Contestualmente si costituiva il Collegio giudicante (Preside, Istruttore e Ponente: Mons. Vincenzo Varone; Congiudici: Sac. Alberto Lorenzo e Sac. Marcello Froiio).

Aperta l'istruttoria, con decreto del 04.04.2022 venivano escusse entrambe le parti e quattro testimoni.

Conclusa l'istruttoria, venivano pubblicati gli atti di causa in data 17.06.2022. Si addiveniva successivamente alla *conclusio in causa* con decreto del 06.07.2022.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite in Atti il 07.07.2022.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente **sentenza definitiva di prima istanza**.

IN DIRITTO
(omissis)

IN FATTO

4. Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per giudicare affermativamente la presente causa. Sia gli atti che sono stati a noi inviati dal Tribunale Diocesano di Oppido Mamertina – Palmi, che ha svolto il processo breve, sia gli atti derivanti dall'istruttoria del processo ordinario, sono concordi nel delineare il quadro probatorio della causa, dal quale emerge, dai fatti e dalle circostanze, la volontà escludente da parte della signora R. che ci porta ad esprimerci affermativamente in merito ad uno dei capi di nullità pretesi.

Riteniamo difatti di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per dichiarare nullo il presente matrimonio a motivo dell'esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna. Non riteniamo invece di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per giudicare affermativamente la presente causa per il secondo capo di nullità invocato, ovvero a motivo del Timore incusso dall'esterno nei confronti della donna. Riteniamo difatti che, come di seguito spiegheremo, le pressioni giunte dall'esterno nei confronti della R., non siano stati tali da costringere la donna a contrarre le nozze. Le stesse devono essere invece inquadrate come possibile causa del matrimonio al quale la donna appose la propria riserva sulla formazione di un'intima vita

coniugale tale da costituire un vero matrimonio con tutte le caratteristiche proprie che una relazione coniugale "tipicamente" chiede e alla quale impegna.

5. Le motivazioni della nostra risposta **affermativa sull'accusata esclusione del bonum coniugum da parte della donna**, sono fondate e sono rafforzate da una grave *causa simulandi* alla quale non sarebbe ragionevole ritenere opponibile i fatti emersi circa la *causa contrahendi*.

I motivi a fondamento dell'esclusione, secondo la versione delle parti e dei testi, sono riconducibili principalmente alle forti spinte che la donna ricevette per sposarsi. Ormai fidanzati "storici", insieme sin dalle scuole superiori, il matrimonio tra D. e F. era visto come necessario coronamento della loro unione. In D. però era presente da tempo molta confusione in merito alla propria vita. Non si sentiva ancora completamente realizzata e non capiva se la scelta matrimoniale con F. sarebbe stata quella giusta. Viste però le continue spinte da parte dei genitori e dei familiari, la ragazza fu "costretta" a convolare a nozze, prefissandosi però implicitamente di anteporre al bene della nuova famiglia che stava nascendo i propri interessi personali.

6. Partendo dalle dichiarazioni effettuate dalla Sig.ra R., si evidenzia come per lei il matrimonio non fu altro che la logica conclusione di una storia d'amore durata più di un decennio. Con l'avvicinarsi alle nozze i dubbi della donna si facevano sempre più insistenti. Aveva ormai capito che ciò che provava per F. non era così forte da poter sfociare in un vero e sostanziale rapporto coniugale.

Dalle parole dell'attrice conosciamo il contesto in cui si è conosciuta con il Sig. M. e come ella ha vissuto il fidanzamento: "*Ho conosciuto F. all'età di 14 anni perché frequentavamo lo stesso liceo. Ero molto amica con i suoi amici. Ci siamo conosciuti durante una festa. Ci siamo frequentati da amici poi ci siamo messi insieme nell'anno 2007. Durante gli anni universitari di F. ci siamo frequentati meno perché io frequentavo ancora il liceo; ci si incontrava solo ogni fine settimana*" (41/2).

7. Il trasferimento della donna a (omissis) fece pian piano cambiare alla stessa il modo di vivere e di vedere la propria vita. Ella aveva

ormai preso coscienza che la vita con F. sarebbe stata per lei un freno alle sue ambizioni ed alle sue aspettative, convinta di non riuscire, una volta sposata, ad esprimere sé stessa anche nel rapporto coniugale: "*Da quando mi sono trasferita a (omissis) ho conosciuto un altro ambiente culturale, sono venuta a contatto con un altro modo di interagire. Ho fatto provini, musica, cose che mi interessavano. C'era sempre una volontà di fare e di realizzarsi. Quando ho perso il lavoro a (omissis) sono stata costretta di fare una scelta, o vivere lì aiutata dai miei genitori, oppure tornare al mio paese. Sono tornata a settembre 2017, per me era un crollo psicologico non indifferente* [...] *Non abbiamo avuto modo di conoscerci adeguatamente per il matrimonio perché siamo stati distanti. F. non si voleva spostare a (omissis) anche se io cercavo di trovare per lui il lavoro. Nell'ultimo periodo quando sua mamma si è ammalata ci siamo allontanati ancora di più. Non mi sono resa conto che poteva essere un problema caratteriale. Io sinceramente quando ho deciso di sposarmi non avevo alcun progetto perché non l'ho minimamente pensato. Sicuramente non c'era la volontà di avere figli nell'immediato perché ero concentrata sui miei problemi lavorativi*" (41-42/5-6).

Ed ancora: "*Io già da prima del matrimonio avevo dubbi su questo, ma credevo che fossero determinati da circostanze esterne. Di fatto però, nella convivenza matrimoniale ci rendemmo conto che mancava in noi la capacità di comunicare. La nostra vita è cambiata più volte così come le situazioni, e anche queste hanno influito sulla scelta del matrimonio: siamo passati dal vederci tutti i giorni, ad una relazione a distanza nel periodo post universitario e a una proposta repentina di matrimonio fatta da lui, dopo vicissitudini familiari dolorose che lui aveva vissuto (la morte della nonna e la malattia della mamma). Tutti questi avvenimenti hanno condizionato la mia libertà interiore alla scelta di matrimonio e la lucidità nel comprendere quello che era l'impegno che ne scaturiva. In quel momento, la scelta del matrimonio fu determinata dalla paura e dell'ansia di perdere la fiducia da parte dei miei genitori, di perdere le amicizie comuni, deludere le aspettative delle persone che ci conoscevano, fare del male a F. che già aveva vissuto un periodo molto pesante con i problemi familiari di cui ho sopra detto. Tanto è vero che non ho voluto condividere con nessuno le fasi dei preparativi proprio*

perché la mia insicurezza mi avrebbe sicuramente portato ad aprire gli occhi su quello che stavo facendo, ho avuto sempre paura di quello che potessero pensare gli altri, non pensando invece a quello che io veramente volevo. Avevo paura che qualcuno mi potesse dire, come consiglio, di non sposarmi. Infatti, alcune settimane prima del matrimonio, si è verificato questo e cioè che, alcune amiche con le quali mi sono un po' confidata, mi dicevano di non sposarmi, tanto è vero che una delle mie amiche a cui avevo chiesto di farmi da testimone, si è rifiutata (108/6-7). È questa la verità lampante di quello che la donna "pensa e vuole" che risulta essere totalmente diverso da quanto è "indotta a fare" con la celebrazione delle nozze!

8. Le idee simulatrici della donna e la sua volontà di non sposarsi sono chiarite dal Sig. M. L'attore conferma il cambiamento di D. una volta rientrata da (omissis) e dichiara di **aver appreso dalla stessa durante un litigio la sua volontà di non volersi sposare** "*Un mese prima del matrimonio circa con i nostri amici sia io e sia lei abbiamo organizzato i rispettivi viaggi per la festa di celibato e nubilato. La cosa strana è che a fine agosto mi ha fatto chiamare da una sua amica nonché coinquilina del periodo in cui stava a (omissis) per chiedermi di consentirle di accompagnarla in un secondo viaggio tutto a sue spese a (omissis). Alla mia richiesta perché lei mi ha risposto che c'è di male visto che tu sei fuori per lavoro. Al rientro di questo secondo viaggio, una settimana prima del matrimonio, mentre eravamo sul letto, lei in lacrime mi confessò che mentre era lì a …(omissis) Nella stessa circostanza mi confidò che non era la prima esperienza ma che è già nei tempi in cui si trovava a (omissis) un giorno…(omissis)* […] *Davanti questa verità confessata sono rimasto di ghiaccio ma ho pensato di perdonarla subito per il nostro bene, perché era solo una debolezza, perché in lacrime lei mi diceva che mi amava* […] *Della cosa però per vergogna non ne parlai con nessuno. Voglio precisare che all'interrogatorio non ho specificato questo aspetto riguardante il periodo prematrimoniale per lo stesso motivo di vergogna che ancora oggi riesco a superare con difficoltà. Parlandone oggi mi sento più sereno davanti alla mia coscienza perché so di rendere un servizio alla verità* […] *il 1° novembre 2018 c'è stata una lite violenta per futili motivi. Lei gridando mi ha detto che non mi voleva sposare spingendomi sul*

divano con forza [...] *Il giorno dopo D. ha proseguito il discorso dicendo di non essere sicura del matrimonio, di non volere questa vita, di voler essere libera, e che si dispiaceva ma che io ero in tempo di rifarmi la vita. Io mi sono sentito "sporco", non sapevo come lei mi ha potuto portare sull'altare a celebrare un sacramento senza volerlo*" (67-68/6-7).

9. La volontà simulatoria di D. si rese evidente dopo le nozze. La ragazza fu da subito distante e totalmente dedita a sé stessa, assumendo atteggiamenti lontani rispetto a quelli propri di una unione coniugale. **F.** così si esprime in merito al suo triste coniugio "*Nel corso della vita matrimoniale D. la vedevo un po' spenta, triste, cercavo di tranquillizzarla perché immaginavo che fosse preoccupata per il lavoro. Io non ho mai pensato di aver sposato la persona sbagliata. Il giorno 27 marzo 2019 D. mi ha detto che il nostro matrimonio non andava, che io sono ancora giovane e mi posso rifare la vita. Alla conclusione del matrimonio si è arrivato perché D. non era più innamorata di me. Per me è stato un colpo, non me lo aspettavo mai. D. si è sentita costretta dalle circostanze o dalla famiglia o da me. Ci siamo sposati da così poco tempo. Inizialmente non accettavo questa cosa, ma dopo un mese mi è arrivata la lettera da parte dell'avvocato*" (36/13).

10. Le **prove testimoniali** confermano la presenza di una ferma volontà escludente da parte di D. Una teste, nello specifico riferisce di aver avuto un colloquio con la ragazza, che le comunicò la propria volontà di "*riprendersi la sua libertà*", atteggiamento che oltre ogni ragionevole dubbio, riconduciamo all'impossibilità per la stessa di continuare a sopportare la situazione da lei stessa voluta. Era difatti per lei impossibile continuare a simulare una vita differente da quella che lei aveva sempre voluto e capì che la separazione sarebbe stata l'unica via per liberarsi dal peso che pensava di avere col matrimonio (Cfr. 118/12)

11. Dalle deposizioni della donna si evince che, relativamente alla **debole *causa contrahendi***, quest'ultima può enuclearsi soltanto nella conclusione dello storico fidanzamento con F.: D. si è sposata per accontentare i propri genitori e la propria famiglia, non potendo ormai rimandare il matrimonio.

Ricaviamo, quindi, dalla fase istruttoria, che la causa nubendi, da tutti osteggiata, non ha avuto nella donna, alla base, una volontà matura, corroborata da una profonda conoscenza responsabilizzante tra le parti, ma il fondamento labile di consolidazione di quella routine ormai presente da quasi 11 anni che ha condotto la volontà alla scelta immatura della finzione. Riusciamo quindi a comprendere come, nel caso di specie, tutta la situazione consensuale della donna abbia sofferto la mancanza di quel sostegno familiare e sociale responsabilizzante, da cui sarebbe scaturito un positivo atto di volontà responsabile al consenso di un vincolo coniugale nella Chiesa e con la Chiesa. Ne consegue un'evidente **preminenza della *causa simulandi***, anche perché naturalmente derivante da mancanza di serenità, voglia di evadere dalla situazione di appartenenza e volontà di affermarsi sotto il profilo lavorativo.

La preminenza della *causa simulandi* emerge chiaramente dalla deposizione dell'attrice: "*A novembre 2017 F. durante il suo compleanno, a tavola con 30 persone presenti, mi ha detto che nell'anno 2018 si voleva sposare. Non ritenevo opportuno di fare questa proposta così importante davanti tutte queste persone. Sono rimasta malissimo. Mentre nel mese di febbraio a cena mi ha chiesto di sposarlo. Ho detto di si ma cercavo di temporeggiare ma non so per quale motivo. La fiducia tra di noi è stata sempre la nota dolente nel nostro rapporto. Era fiducia di fatti e mai a parole. Non c'è stata mai una grande fiducia. Non ero consapevole di ciò che avrei fatto. Ero spinta di andare via da casa e non per la vita matrimoniale. Non avevo alcun progetto e sicuramente non ero innamorata. Ero spinta dal senso di dovere nei confronti della mia famiglia e della famiglia di F., ma sicuramente sono stata entusiasta. Vi erano in me i sentimenti contrastanti*" (42-43/9-10).

12. Quanto alla prova circostanziale, anche le circostanze, soprattutto le forti problematiche familiari presenti nella famiglia di D., e soprattutto la brevissima durata della convivenza coniugale, portano a presumere in lei una volontà molto effimera e inesistente per impegnarsi a formare una reale comunità di vita coniugale, unite alla volontà di apporre al matrimonio la riserva oggetto di causa.

13. Alla stessa risposta affermativa non possiamo giungere, come sopra specificato, in merito alla presenza di un timore grave incusso

dall'esterno alla donna a motivo del matrimonio. Dagli atti di causa, infatti, quello che emerge è la presenza di forti pressioni di carattere psicologico che la stessa D. pensava di aver ricevuto ma che non rientrano in una gravità tale da poter essere ricondotte al capo di nullità in oggetto. La donna a riguardo afferma "*Al matrimonio nessuno mi ha portato in modo "costretto", è vero però che lo stare insieme molto tempo, il non voler deludere le nostre rispettive famiglie, con le quali si era realizzato un buon rapporto, la responsabilità di interrompere una relazione durata 12 anni, in quel momento, mi hanno fatto paura*" (115/6). E già nella fase diocesana del procedimento breve aggiungeva: "*Oggi mi sento matura e consapevole dei miei bisogni, auguro a F. di maturare e trovare anche lui una persona che lo renderà felice*" (cfr. Somm. p. 43/15). Da tali parole appare chiaro come non vi sia alcuna presenza di una costrizione esterna al matrimonio, ma più semplicemente timori di non deludere la propria famiglia, provenienti dagli stessi stati d'animo dell'attrice.

14. Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto, sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dopo aver invocato il Nome del Signore,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTA

della nullità del matrimonio concordatario celebrato tra D. R. e F. M. ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se consti la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna
(can. 1101, § 2 CIC);
Timore incusso alla donna (can. 1103 CIC)";

si debba rispondere

AFFIRMATIVE
per l'esclusione del *bonum coniugum* da parte della donna
(can. 1101 § 2 CIC).

NEGATIVE
per il timore incusso alla donna (can. 1103 CIC).

È data facoltà ad entrambe le parti in causa i sig.ri **D. R.** e **F. M.** di passare a nuove nozze "*purché non vi siano impedimenti di altro genere*".

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 §2 CIC.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CIC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di istanza superiore o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1 CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633 CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva (can. 1679 CIC), e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1682 § 1 CIC).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate

Reggio Calabria, 05 agosto 2022

Mons. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Sac. Alberto LORENZO
Sac. Marcello FROIIO

Sig. Alessandro QUATTRONE, *Notaio*

APPENDICE

Aggiornata all'anno 2022

PAPA FRANCESCO
Romano Pontefice

Segretario di Stato:
S. Em.za il Sig. Card. Pietro Parolin
Palazzo Apostolico, *00120 Città del Vaticano*
Tel. 06.69884293 – 06.69884490

Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica

Prefetto: S. Em.za il Sig. Card. Dominique Mamberti
Segretario: S. E. Mons. Andrea Ripa
Uffici: *00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1*
Tel. 06.69887520 - Fax 06.69887553

Tribunale
della Rota Romana

Decano: S. E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo
Uffici: *00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1*
Tel. 06.69887502 - Fax 06.69887554

Penitenzieria Apostolica

Penitenziere Maggiore: S. Em.za il Sig. Card. Mauro Piacenza
Reggente: S. E. Mons. Krzysztof Józef Nykiel
Uffici: *00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1*
Tel. 06.69887526 - Fax 06.69887557

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Presidente: S. Em.za il Sig. Card. Matteo Maria Zuppi
Segretario generale: S. E. Rev.ma
Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI
Direttore: Mons. Roberto Malpelo
Uffici: *00165 - Circonvallazione Aurelia, 50*
Tel. 06.66398213 – Fax 06.66398267
E-mail: giuridico@chiesacattolica.it

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

Presidente:
S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone
Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova

Segretario:
S.E. Rev.ma Mons. Attilio Nostro
Vescovo di Mileto - Nicotera - Tropea

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO D'APPELLO

Via Arcivescovado, 13
80100 Catanzaro
Tel. 0961.721333
e-mail: info@teicappello.it, pec: cancelleria@pec.teicappello.it;
web: www.teicappello.it

Moderatore:
S. Ecc.za Rev.ma Mons.Claudio Maniago
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace

Vicario Giudiziale:
Mons. Erasmo Napolitano

Cancelliere:
Diac. Pasquale Cuzzilla

Promotore di giustizia:
Sac. Davide Riggio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO

Via Tommaso Campanella, 63
89127 Reggio Calabria
Tel. 0965.895092
e-mail: info@teicalabro.it, pec: cancelleria@pec.teicalabro.it;
web: www.teicalabro.it

Moderatore:
S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone
Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova

Vicario Giudiziale:
Mons. Vincenzo Varone

Vicario Giudiziale aggiunto:
Sac. Marcello Froiio

Promotore di giustizia:
Sac. Francesco Brancaccio

Cancelliere:
Diac. Pasquale Cuzzilla

Vice-cancelliere:
Antonio Iezzi

Notaio:
Alessandro Quattrone

Attuari:
Silvia Cipolla
Angelo Militano
Antonino Luca Petrolino
Luciana Trapasso

* I contatti sono fruibili e costantemente aggiornati sul nostro sito:
www.teicalabro.it

Giudici

Istruttori e Ponenti:

- Sac. Achilihu Stephen Nmeregini
- Sac. Alessio Nicola
- Can. Angotti Giuseppe Giovanni
- Can. Figliuzzi Aldo
- Sac. Froiio Marcello
- P. Kayombo Emmanuel Mwepu
- Sac. Avv. Lorenzo Alberto
- P. Macrì Bruno o.f.m.cap.
- Can. Mons. Morabito Antonio
- Sac. Munno Michele
- Sac. Okot-Akumu Emmanuel
- Can. Pandolfi Antonello
- Mons. Pizzimenti Vincenzo
- Sac. Praticò Giuseppe
- Avv. Rotilio Giuseppe Carlo
- Can. Ruggiero Vincenzo
- Sac. Russo Antonio
- Sac. Scalise Salvatore
- Can. Vardé Francesco
- Sac. Zipparri Pasquale

Uditori:

- Can. Aloia Massimo
- Sac. Modafferi Vincenzo

Difensori del Vincolo:

Titolare:

- Avv. rotale Ferraro Erika

Sostituti:

- Sac. Ammenda Fabrizio
- Sac. Avv. Blasi Giuseppe
- Avv. Morabito Demetrio
- Can. Pappalardo Antonio
- Avv. rotale Travaglione Alfredo
- Sac. Velonà Francesco

Patroni Stabili

- Avv. Bruni Caterina
- Avv. rotale Ventura Ivana

ALBO DEGLI AVVOCATI

Avvocati Rotali

- Bellizzi Antonella
- Berlingò Salvatore
- Bruno Chiara
- Battaglia Serafino Calcagno
- Cananzi Raffaele
- Capozza Maria
- Colaci Vincenza
- De Sensi Manuela
- Ferrato Annarita
- Funaro Giuseppina
- Leale Danila
- Mazza Filomena
- Mazzuca Maurizio
- Rositani Radegonda
- Salazar Simona Maria Teresa
- Scoliere Margherita
- Solferino Angela
- Solferino Grazia
- Tarsitano Elvira

Patroni Abilitati

- Arcuri Serena
- Attisano Maria Ornella
- Barreca Emanuela
- Branca Eleonora
- Cafaro Noemi Carmen

- Canzano Domenico
- Capozza Maria
- Carbone Franca
- Coco Domenico
- Colavolpe Salvatore
- Cuccunato Orlandina
- Di Nardo Margherita
- D'Onofrio Dino
- Figliano Raffaele
- Filippone Maria Stefania
- Garraffa Giuseppina
- Gatto Gino
- Granata Raffaele
- Latella Cristina
- Manco Giuseppa
- Massimo Lucia Maria
- Merenda Francesco
- Muzzupappa Francesco Damiano
- Panzarella Emma
- Pezzo Stefania Franca
- Quattrone Francesco
- Roperto Sante Luca
- Ruffo Luana
- Ruggeri Roberto
- Sardo Edmondo Sutera
- Stranieri Michele
- Tabero Dorota
- Teti Giuseppina
- Trimarchi Biagio Raimondo
- Trimboli Angelita
- Vizzari Grazia
- Zumbo Maria Grazia

Albo dei periti

Specialisti in psicologia

- Arcella Giuseppina
- Cucinotta Maria
- Davoli Valentina
- Fregola Tiziana
- Frosina Miryam
- Granata p. Franco o. Carm.
- Iiriti Olga
- Imbroinise Franca
- Laganà Davide Antonio
- Lirangi Chiara
- Macrina Gabriella
- Marra Mariateresa
- Martorano Valeria
- Matina Ursula
- Melfi Alessia
- Mirabelli Maria
- Morrone Cristina
- Moscato Valentina
- Mumoli Maria
- Natale Claudia
- Nava Valeria
- Nicoletti Valeria
- Nicolò Annamaria Aurora
- Palmieri Rossella
- Prestia Natalia
- Primerano Anna Maria
- Quattrone Andrea
- Romeo Valentina
- Rotella Antonella
- Santoro Vanessa
- Sciacca Monica Paola
- Sidari Annarita
- Stillitano Elisabetta
- Trapani Laura Maria Teresa

- Ungaro Anna Pia
- Valente Concetta
- Vallin Cristina
- Vinci Laura
- Zaccone Sabrina
- Zappia Maria Assunta
- Zinnarello Giuseppa Margherita

Specialisti in Psichiatria

- Pangallo Nicola
- Quattrone Gabriele
- Romeo Vincenzo Maria
- Taglieri Dario
- Tufo Giuseppina

VESCOVI CALABRESI E TRIBUNALI DIOCESANI

CASSANO ALL'JONIO
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino
Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale Zipparri

CATANZARO – SQUILLACE
Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Claudio Maniago
Vicario Giudiziale: Sac. Marcello Froiio

COSENZA – BISIGNANO
Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Checchinato
Vicario Giudiziale: Mons. Francesco Marigliano

CROTONE – SANTA SEVERINA
Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Angelo Raffaele Panzetta
Vicario Giudiziale: Mons. Alfonso Siniscalco

LAMEZIA TERME
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Serafino Parisi
Vicario Giudiziale: Sac. Aldo Figliuzzi

LOCRI – GERACE
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Oliva
Vicario giudiziale: Sac. Antonio Peduto

LUNGRO
Eparca: S.E. Rev.ma Mons. Donato Oliverio

MILETO – NICOTERA – TROPEA
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Attilio Nostro
Vicario Giudiziale: Can Francesco Vardè

OPPIDO MAMERTINA – PALMI
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Francesco Milito
Vicario Giudiziale: Sac. Pasquale Galatà

REGGIO CALABRIA – BOVA
Arcivescovo: S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone
Vicario Giudiziale: Can. Demetrio Sarica

ROSSANO – CARIATI
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Maurizio Aloise
Vicario Giudiziale: Sac. Nicola Alessio

SAN MARCO ARGENTANO – SCALEA
Vescovo: S.E. Rev.ma Mons. Stefano Rega
Vicario Giudiziale: Sac. Fabrizio Ammenda